RegioneAutonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol | **Region Autonoma Trentin-Südtirol** | **Autonome Region Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
Tel: 0461 201444 / 0461 201309
e-mail: previdenza@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it

Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

Preg.mo Signor
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale

BOLZANO

Herrn
Roberto Paccher
Präsident des Regionalrats

BOZEN

Oggetto: Trasmissione dei testi della normativa richiamata

Betreff: Übermittlung der im Gesetzentwurf erwähnten gesetzlichen Bestimmungen

Egregio Presidente,

con riferimento al disegno di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026

già trasmesso con nota del Presidente della Regione di data 24 giugno 2024, provvedo a trasmetterLe copia delle disposizioni normative ivi richiamate.

Con i migliori saluti.

Sehr geehrter Herr Präsident!

Mit Bezug auf den mit Schreiben des Präsidenten der Region vom 24. Juni 2024 übermittelten Gesetzentwurf

Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026

erhalten Sie anbei die Gesetzesbestimmungen, auf die im genannten Gesetzentwurf verwiesen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Loretta Zanon
firmata digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993)

cr_taas-25/06/2024-0002229-A - Allegato Utente 1 (A01)

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026

Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026

NORMATIVA
BESTIMMUNGEN

INDICE

Normativa pag. 4

art. 1 comma 1 lettere a) b) k) n) o) p) q) u) v) w) x) bb) n. 1) pag. 9

art. 1 comma 1 lettera c) pag. 66

art. 1 comma 1 lettera d) pag. 69

art. 1 comma 1 lettera e) pag. 89

art. 1 comma 1 lettera f) pag. 108

art. 1 comma 1 lettera g) pag. 114

art. 1 comma 1 lettera h) pag. 116

art. 1 comma 1 lettera i) pag. 133

art. 1 comma 1 lettera j) pag. 141

art. 1 comma 1 lettera l) pag. 176

art. 1 comma 1 lettera m) pag. 180

art. 1 comma 1 lettere r), s), t) pag. 185

art. 1 comma 1 lettera y) pag. 194

art. 1 comma 1 lettera z) pag. 196

art. 1 comma 1 lettera aa) pag. 202

art. 1 comma 1 lettera bb) n. 2) pag. 209

art. 1 comma 1 lettere dd), ee), ff) pag. 215

art. 1 comma 2 pag. 235

art. 1 comma 3 pag. 239

art. 1 comma 4 pag. 242

art. 2 comma 1 lett. a) pag. 245

art. 2 comma 1 lett. b) pag. 258

art. 3 pag. 270

art. 4 pag. 299

art. 5 pag. 319

art. 7 pag. 345

art. 8 pag. 348

artt. 9, 10, 11 pag. 393

art. 12 pag. 615

Inhaltsverzeichnis

Bestimmungen S. 4

Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) b) k) n) o) p) q) u) v) w) x) bb) Z. 1) S. 9

Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) S. 66

Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) S. 69

Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) S. 89

Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) S. 108

Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) S. 114

Art. 1 Abs. 1 Buchst. h) S. 116

Art. 1 Abs. 1 Buchst. i) S. 133

Art. 1 Abs. 1 Buchst. j) S. 141

Art. 1 Abs. 1 Buchst. l) S. 176

Art. 1 Abs. 1 Buchst. m) S. 180

Art. 1 Abs. 1 Buchst. r), s), t) S. 185

Art. 1 Abs. 1 Buchst.. y) S. 194

Art. 1 Abs. 1 Buchst.. z) S. 196

Art. 1 Abs. 1 Buchst. aa) S. 202

Art. 1 Abs. 1 Buchst. bb) Z. 2) S. 209

Art. 1 Abs. 1 Buchst. dd), ee), ff) S. 215

Art. 1 Abs. 2 S. 235

Art. 1 Abs. 3 S. 239

Art. 1 Abs. 4 S. 242

Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) S. 245

Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) S. 258

Art. 3 S. 270

Art. 4 S. 299

Art. 5 S. 319

Art. 7 S. 345

Art. 8 S. 348

Art. 9, 10, 11 S. 393

Art. 12 S. 615

[195129]

Anno 2023 **Jahr 2023**

Sezione generale - Parte prima *Allgemeine Sektion - Erster Teil*

LEGGI GESETZE

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

LEGGE REGIONALE
del 25 luglio 2023, n. 6

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026

Continua >>>

Autonome Region Trentino-Südtirol

REGIONALGESETZ
vom 25. Juli 2023, Nr. 6

Haushaltsvoranschlag der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026

Fortsetzung >>>

Repubblica Italiana

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE
25 LUGLIO 2023, N. 6

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2026

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

ai sensi dell'articolo 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31.8.1972, n. 670)
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

REGIONALGESETZ
VOM 25. JULI 2023, NR. 6

HAUSHALTSVORANSCHLAG DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2024-2026

DAS REGIONALORGAN ZUR NEUERLICHEN PRÜFUNG DER HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND RECHNUNGSLEGUNGEN

hat gemäß Absatz 10 des Artikels 84 des Autonomiestatutes (DPR vom 31.8.1972, Nr. 670) folgendes Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Articolo 1
Bilancio di previsione 2024-2026 – stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2024-2026, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 378.791.967,18 e in termini di cassa in euro 424.728.685,67;
b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 370.447.818,82;

Artikel 1
Haushaltsvoranschlag 2024-2026 – Einnahmenvoranschlag

1. Der diesem Gesetz beiliegende Einnahmenvoranschlag im Haushalt der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026 wird wie folgt genehmigt:

a) für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 378.791.967,18 Euro in der Kompetenzrechnung und 424.728.685,67 Euro in der Kassarechnung;
b) für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 370.447.818,82 Euro in der

c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 366.020.818,82.

Kompetenzrechnung;

c) für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 366.020.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung.

Articolo 2
Bilancio di previsione 2024-2026 – stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2024-2026, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 378.791.967,18 e in termini di cassa in euro 424.728.685,67;

b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 370.447.818,82;

c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 366.020.818,82.

Artikel 2
Haushaltsvoranschlag 2024-2026 – Ausgabenvoranschlag

1. Der diesem Gesetz beiliegende Ausgabenvoranschlag im Haushalt der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026 wird wie folgt genehmigt:

a) für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 378.791.967,18 Euro in der Kompetenzrechnung und 424.728.685,67 Euro in der Kassarechnung;

b) für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 370.447.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung;

c) für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 366.020.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung.

Articolo 3
Allegati al bilancio di previsione 2024-2026

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Artikel 3
Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2024-2026

1. Die Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni.

(Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009) mit seinen nachfolgenden Änderungen werden genehmigt.

Articolo 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2024.

Artikel 4
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird ab 1. Jänner 2024 wirksam.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

TRENTO, 25 LUGLIO 2023 TRIENT, DEN 25. JULI 2023

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DER PRÄSIDENT DER REGION

MAURIZIO FUGATTI

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2009, n. 3
Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione[1]

omissis

Art. 13-ter[2] **(Assestamento del bilancio)**
1. La legge di assestamento non è accompagnata dalla legge di stabilità e dalla legge collegata e può contenere anche le tipologie di disposizioni indicate dall'articolo 9.
2. Qualora, nell'ultimo anno della legislatura regionale, sia stato approvato un bilancio di natura tecnica al fine di garantire, per i primi mesi dell'anno successivo, la continuità nella gestione e nell'attività dell'amministrazione regionale, rinviando al nuovo esecutivo regionale l'approvazione della manovra di bilancio sulla base della nuova impostazione programmatico – finanziaria, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione dell'assestamento del primo anno di legislatura, oppure, ove precedente, alla legge di variazione di bilancio, la Giunta regionale può presentare al Consiglio un disegno di legge di stabilità regionale e l'eventuale disegno di legge collegato. Resta ferma la possibilità di inserire le disposizioni indicate dall'articolo 9 nella legge di assestamento o nella legge di variazione di bilancio.
omissis

REGIONALGESETZ VOM 15. JULI 2009, NR. 3
Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region[1]

(…)

Art. 13-ter[2] **Nachtragshaushalt**
(1) Das Gesetz zum Nachtragshaushalt wird nicht durch das Stabilitätsgesetz und das damit verbundene Gesetz begleitet und kann auch die Typologien von Bestimmungen laut Art. 9 enthalten.
(2) Wird im letzten Jahr der regionalen Legislaturperiode ein rein technischer Haushalt genehmigt, um in den ersten Monaten des darauf folgenden Jahres die Kontinuität der Finanzgebarung und der Verwaltungstätigkeit der Region zu gewährleisten, bis der neue Regionalausschuss den Haushalt aufgrund der neuen finanzpolitischen Ausrichtung genehmigt, kann dieser dem Regionalrat zusammen mit dem Gesetzentwurf zur Genehmigung des Nachtragshaushalts des ersten Legislaturjahres oder – falls vorher – mit dem Gesetz zur Haushaltsänderung den Gesetzentwurf eines regionalen Stabilitätsgesetzes und das eventuelle damit verbundene Gesetz vorlegen. Unbeschadet bleibt die Möglichkeit, die unter Art. 9 vorgesehenen Bestimmungen in das Nachtragshaushaltsgesetz oder in das Gesetz zur Haushaltsänderung einzufügen.
(…)

---

[1] In B.U. 21 luglio 2009, n. 30, Suppl. n. 1.
Im ABl. vom 21. Juli 2009, Nr. 30, Beibl. Nr. 1.

[2] Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
Der Artikel wurde durch den Art. 11 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 eingefügt.

NORMATIVA

art. 1 comma 1

lettere

a) b) k) n) o) p) q) u) v) w) x) bb) n. 1)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1
Buchst.
a) b) k) n) o) p) q) u) v) w) x) bb) Z. 1)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 44
Composizione del consiglio comunale

omissis

7. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione con riferimento alla data della elezione.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 44
Zusammensetzung des Gemeinderats

(…)

7. Die Einwohnerzahl wird aufgrund der amtlichen Ergebnisse der letzten vor dem Wahltermin abgehaltenen allgemeinen Volkszählung ermittelt.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 142
Riqualificazione delle sedi segretarili

1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione ciascun comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della sede segretarile.

2. Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, il consiglio comunale procede, ai fini di cui al comma 1, alla eventuale revisione della sede segretarile, in base al decreto che il presidente della regione emette, sentito l'istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento ai dati statistici.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 142
Neueinstufung der Sekretariatssitze

1. Binnen 120 Tagen ab der Veröffentlichung der amtlichen Ergebnisse der Volkszählung muss jede Gemeinde eventuell die Einstufung des Sekretariatssitzes überprüfen.

2. Sind seit einer Überprüfung fünf Jahre verstrichen, ohne dass eine Volkszählung durchgeführt wurde, so nimmt der Gemeinderat für die Zwecke laut Absatz 1 die allfällige Überprüfung der Einstufung des Sekretariatssitzes aufgrund des Dekretes vor, das der Präsident der Region nach Anhören des Zentralinstituts für Statistik mit Bezug auf die statistischen Daten erlässt.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 149 ([1])
Nomina a segretario comunale di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti

1. La nomina a segretario comunale a tempo indeterminato di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti è deliberata dal consiglio comunale a seguito di concorso per titoli ed esami. I titoli sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del presidente della regione. Il punteggio assegnato ai titoli non può essere superiore al 30 per cento del punteggio complessivo. ([2])

([1]) Articolo sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2. Sull'applicazione della nuova disciplina si veda la norma transitoria recata dall'articolo 21 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2. Per la valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti, si applicano fino all'adozione di un nuovo decreto le disposizioni recate dal decreto del presidente della regione 11 luglio 2012, n. 7/L relativo alla valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe (articolo 21, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2).

([2]) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 149([1])
Ernennung zum Gemeindesekretär vierter Klasse und dritter Klasse in den Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern

1. Die Ernennung zum Gemeindesekretär mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vierter Klasse und dritter Klasse in den Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern wird vom Gemeinderat nach Durchführung eines Wettbewerbs nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen beschlossen. Die Unterlagen werden gemäß den mit Dekret des Präsidenten der Region vorgesehenen Kriterien bewertet. Die für die Bewertungsunterlagen zuerkannte Punktzahl darf 30 Prozent der Gesamtpunktzahl nicht überschreiten.([2])

([1]) Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 ersetzt. Bezüglich der Anwendung der neuen Regelung siehe die im Art. 21 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 enthaltene Übergangsbestimmung. Für die Bewertung der Unterlagen in den Wettbewerben zur Besetzung der Sekretariatssitze dritter Klasse in Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern gelten bis zum Erlass eines neuen Dekrets die Bestimmungen des Dekrets des Präsidenten der Region vom 11. Juli 2012, Nr. 7/L für die Bewertung der Unterlagen in den Wettbewerben zur Besetzung der Sekretariatssitze vierter Klasse (Art. 21 Abs. 2 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2).

([2]) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 geändert.

2. Possono partecipare al concorso i segretari comunali in servizio e i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

3. Costituisce titolo preferenziale e valutabile ai fini del concorso l'attestato di frequenza al corso abilitante di cui all'articolo 143.

4. Il contratto individuale di lavoro dei segretari di quarta classe precisa la durata minima della permanenza presso la sede segretarile, da contenere in un periodo compreso tra uno e tre anni con decorrenza dall'effettiva assunzione del servizio. In mancanza di una previsione nel contratto il segretario deve rimanere nella sede per almeno due anni. Resta salva la possibilità per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita. Nel caso di dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza legale o concordato il segretario è escluso dai concorsi segretarili e non può assumere servizio in qualità di segretario comunale sino alla scadenza di tale termine.

5. La regione compartecipa all'onere di spesa per le procedure concorsuali relative alla copertura delle sedi segretarili di quarta classe assegnando al comune che ha bandito ed espletato il concorso per la copertura della sede segretarile un contributo forfettario di euro 2.000.

Articolo 150 ([3])

([3]) Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2. Sull'applicazione della nuova disciplina si veda la norma transitoria recata dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2.

2. Am Wettbewerb können die im Dienst stehenden Gemeindesekretäre und die volljährigen italienischen Staatsbürger teilnehmen, welche die allgemeinen Voraussetzungen für die Aufnahme in den Dienst bei der Gemeinde erfüllen und die von den zuständigen staatlichen Organen oder von der Landesregierung von Trient bzw. Bozen ausgestellte Bescheinigung über die Eignung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs besitzen.

3. Die Bescheinigung über den Besuch des Befähigungslehrgangs laut Artikel 143 gilt als Vorzugstitel und wird für die Zwecke des Wettbewerbs bewertet.

4. Im individuellen Arbeitsvertrag der Gemeindesekretäre vierter Klasse wird die Mindestdauer des beim Sekretariatssitz zu leistenden Dienstes festgelegt, die zwischen einem Jahr und drei Jahren ab dem tatsächlichen Dienstantritt liegen muss. Ist im Arbeitsvertrag keine diesbezügliche Bestimmung enthalten, so muss der Sekretär mindestens zwei Jahre im Sekretariatssitz verbleiben. Unbeschadet bleibt die Möglichkeit für die Parteien, jederzeit eine Änderung der garantierten Mindestdauer zu vereinbaren. Kündigt der Sekretär den Dienst vor Ablauf der gesetzlich vorgesehenen oder der vereinbarten Frist, so darf er bis zum Ablauf dieser Frist weder an Wettbewerben für die Besetzung von Sekretariatssitzen teilnehmen noch als Gemeindesekretär in den Dienst aufgenommen werden.

5. Die Region beteiligt sich an den Ausgaben für die Wettbewerbsverfahren zur Besetzung der Sekretariatssitze vierter Klasse, indem sie der Gemeinde, die den Wettbewerb zur Besetzung des Sekretariatssitzes ausgeschrieben und durchgeführt hat, einen Pauschalbeitrag in Höhe von 2.000 Euro gewährt.

Artikel 150([3])

([3]) Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 ersetzt. Bezüglich der Anwendung der neuen Regelung siehe die im Art. 21 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 enthaltene Übergangsbestimmung.

Nomina a segretario comunale di terza classe nei comuni con più di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti

1. La nomina a segretario comunale a tempo indeterminato di terza classe nei comuni con più di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali in servizio a tempo indeterminato o che hanno prestato servizio a tempo indeterminato presso sedi segretarili di terza classe con più di 3.000 abitanti o di seconda classe;

b) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario generale per almeno un anno presso sedi segretarili di prima o seconda classe con più di 10.000 abitanti;

c) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno due anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con più di 3.000 abitanti;

d) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di terza o quarta classe fino a 3.000 abitanti;

e) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno due anni presso sedi segretarili di prima o seconda classe con più di 10.000 abitanti;

f) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno quattro anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con più di 3.000 abitanti;

Ernennung zum Gemeindesekretär dritter Klasse in den Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern und zum Gemeindesekretär zweiter Klasse in den Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern

1. Die Ernennung zum Gemeindesekretär mit unbefristetem Arbeitsverhältnis dritter Klasse in den Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern und zum Gemeindesekretär zweiter Klasse in den Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern wird vom Gemeinderat aufgrund des Ergebnisses eines Gemeindewettbewerbs nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen beschlossen, an dem folgende Personen teilnehmen können:

a) die Gemeindesekretäre, die mit unbefristetem Arbeitsverhältnis in Sekretariatssitzen dritter Klasse in Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern oder in Sekretariatssitzen zweiter Klasse Dienst leisten oder geleistet haben;

b) die Personen, die mindestens ein Jahr effektiven Dienst als Generalsekretär in Sekretariatssitzen erster Klasse oder zweiter Klasse in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern geleistet haben;

c) die Personen, die mindestens zwei Jahre effektiven Dienst als Gemeindesekretär in Sekretariatssitzen zweiter Klasse in Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern oder dritter Klasse in Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern geleistet haben;

d) die Personen, die mindestens drei Jahre effektiven Dienst als Gemeindesekretär in Sekretariatssitzen dritter Klasse oder vierter Klasse in Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern geleistet haben;

e) die Personen, die mindestens zwei Jahre effektiven Dienst als Vizegemeindesekretär in Sekretariatssitzen erster Klasse oder zweiter Klasse in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern geleistet haben;

f) die Personen, die mindestens vier Jahre effektiven Dienst als Vizegemeindesekretär in Sekretariatssitzen zweiter Klasse in Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern oder dritter Klasse in Gemeinden mit mehr als

g) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno sei anni presso sedi segretarili di terza classe fino a 3.000 abitanti;

h) i dipendenti pubblici in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 145 con almeno nove anni di servizio effettivo nella VIII qualifica funzionale o in qualifica equivalente. ([4])

2. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a segretario comunale presso i comuni di quarta classe o di terza classe fino a 3.000 abitanti di cui all'articolo 149.

3.000 Einwohnern geleistet haben;

g) die Personen, die mindestens sechs Jahre effektiven Dienst als Vizegemeindesekretär in Sekretariatssitzen dritter Klasse in Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern geleistet haben;

h) die öffentlichen Bediensteten, die die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs laut Artikel 145 besitzen und mindestens neun Jahre effektiven Dienst im VIII. Funktionsrang oder in einem gleichwertigen Funktionsrang geleistet haben.([4])

2. Hat sich niemand zur Teilnahme am Wettbewerb gemeldet, ist niemand zum Wettbewerb erschienen oder hat niemand den Wettbewerb bestanden, so können zum nächsten neuen Wettbewerb die Personen zugelassen werden, die die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Wettbewerben zur Ernennung als Gemeindesekretär in den Gemeinden vierter Klasse oder dritter Klasse bis zu 3.000 Einwohnern laut Artikel 149 erfüllen.

Articolo 151 ([5])
Nomina a segretario generale di prima classe e di seconda classe nei comuni con più di 10.000 abitanti

1. La nomina a segretario generale a tempo indeterminato di prima classe e di seconda classe nei comuni con più di 10.000 abitanti è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i segretari generali in servizio a tempo

Artikel 151([5])
Ernennung zum Generalsekretär erster Klasse und zweiter Klasse in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern

1. Die Ernennung zum Generalsekretär mit unbefristetem Arbeitsverhältnis erster Klasse und zweiter Klasse in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern wird vom Gemeinderat aufgrund des Ergebnisses eines Gemeindewettbewerbs nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen beschlossen, an dem folgende Personen teilnehmen können:

a) die Generalsekretäre, die mit unbefristetem

([4]) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5.

([5]) Articolo sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2. Sull'applicazione della nuova disciplina si veda la norma transitoria recata dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2.

([4]) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 geändert.

([5]) Der Artikel wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 ersetzt. Bezüglich der Anwendung der neuen Regelung siehe die im Art. 21 Abs. 1 des RGs vom 22. Februar 2022, Nr. 2 enthaltene Übergangsbestimmung.

indeterminato o che hanno prestato servizio a tempo indeterminato presso sedi segretarili di prima o seconda classe con più di 10.000 abitanti;

b) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario generale per almeno due anni presso sedi segretarili di prima o seconda classe con più di 10.000 abitanti;

c) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con più di 3.000 abitanti;

d) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale segretario comunale per almeno sei anni presso sedi segretarili di terza o quarta classe fino a 3.000 abitanti;

e) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di prima o seconda classe con più di 10.000 abitanti;

f) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno sei anni presso sedi segretarili di seconda classe fino a 10.000 abitanti o di terza classe con più di 3.000 abitanti;

g) coloro che hanno prestato servizio effettivo quale vicesegretario comunale per almeno nove anni presso sedi segretarili di terza classe fino a 3.000 abitanti. ([6])

2. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la

([6]) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5.

Arbeitsverhältnis in Sekretariatssitzen erster Klasse oder zweiter Klasse in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern Dienst leisten oder geleistet haben;

b) die Personen, die mindestens zwei Jahre effektiven Dienst als Generalsekretär in Sekretariatssitzen erster Klasse oder zweiter Klasse in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern geleistet haben;

c) die Personen, die mindestens drei Jahre effektiven Dienst als Gemeindesekretär in Sekretariatssitzen zweiter Klasse in Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern oder dritter Klasse in Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern geleistet haben;

d) die Personen, die mindestens sechs Jahre effektiven Dienst als Gemeindesekretär in Sekretariatssitzen dritter Klasse oder vierter Klasse in Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern geleistet haben;

e) die Personen, die mindestens drei Jahre effektiven Dienst als Vizegemeindesekretär in Sekretariatssitzen erster Klasse oder zweiter Klasse in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern geleistet haben;

f) die Personen, die mindestens sechs Jahre effektiven Dienst als Vizegemeindesekretär in Sekretariatssitzen zweiter Klasse in Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern oder dritter Klasse in Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern geleistet haben;

g) die Personen, die mindestens neun Jahre effektiven Dienst als Vizegemeindesekretär in Sekretariatssitzen dritter Klasse in Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern geleistet haben.([6])

2. Hat sich niemand zur Teilnahme am Wettbewerb gemeldet, ist niemand zum Wettbewerb erschienen oder hat niemand den Wettbewerb bestanden, so können zum nächsten neuen Wettbewerb die Personen zugelassen werden, die die Voraussetzungen für die Teilnahme an den Wettbewerben zur

([6]) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 geändert.

nomina a segretario comunale di terza classe nei comuni con più di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti di cui all'articolo 150.

Articolo 152 ([7])
Norme comuni per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sedi segretarili

1. Per la determinazione del numero degli abitanti ai fini degli articoli 149, 150 e 151 si fa riferimento alla popolazione legale come determinata in esito all'ultimo censimento.

omissis

Ernennung als Generalsekretär dritter Klasse in den Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern und zweiter Klasse in den Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern laut Artikel 150 erfüllen.

Artikel 152([7])
Gemeinsame Bestimmungen für die Teilnahme an den Wettbewerben zur Besetzung von Sekretariatssitzen

1. Für die Bestimmung der Einwohnerzahl zu den Zwecken laut den Artikeln 149, 150 und 151 gilt die amtliche Einwohnerzahl, wie sie aus der letzten Volkszählung hervorgeht.

(…)

([7]) Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2. Sull'applicazione della nuova disciplina si veda la norma transitoria recata dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2.

([7]) Der Artikel wurde durch den Art. 9 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 ersetzt. Bezüglich der Anwendung der neuen Regelung siehe die im Art. 21 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 enthaltene Übergangsbestimmung.

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 235
Formazione delle candidature nei comuni della regione

omissis

5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 235
Aufstellung der Kandidaturen in den Gemeinden der Region

(…)

5. Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten allgemeinen Volkszählung bestimmt.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Articolo 1
Autonomia della comunità locale

Omissis

4. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche a ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

Artikel 1
Autonomie der örtlichen Gemeinschaft

(…)
4. Die Zusammensetzung aller Kollegialorgane innerhalb der Gemeinden, der Gemeindekonsortien, der öffentlichen Körperschaften, die von der Region abhängig sind oder deren Ordnung unter die – auch delegierte – Gesetzgebungsbefugnis der Region fällt, und deren Betriebe – auch mit autonomer Ordnung – in der Provinz Bozen muss der Stärke der drei Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus der letzten amtlichen Volkszählung hervorgeht, und zwar bezogen auf das Gebiet der jeweiligen Gemeinde, des Konsortiums oder des Betriebs und vorbehaltlich der Zugangsmöglichkeit für Angehörige der ladinischen Sprachgruppe.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 98
Commissioni giudicatrici

omissis

3. Per i comuni della provincia di Bolzano, la composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva comunque l'accessibilità per il gruppo linguistico ladino. I componenti delle commissioni devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 98
Prüfungskommissionen

(…)

3. In den Gemeinden der Provinz Bozen muss die Zusammensetzung der Kommissionen – vorbehaltlich der Zugangsmöglichkeit für die ladinische Sprachgruppe – der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht. Die Kommissionsmitglieder müssen die im Sinne des DPR vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in geltender Fassung ausgestellte Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache besitzen.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 147
Commissione giudicatrice del corso abilitante

omissis

4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 147
Prüfungskommission des Befähigungslehrgangs

(…)

4. In der Provinz Bozen muss die Zusammensetzung der Prüfungskommission der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 156
Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili

omissis

3. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 156
Prüfungskommission von Wettbewerben für Sekretariatssitze

(…)

3. In der Provinz Bozen muss die Zusammensetzung der Prüfungskommission der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

omissis

Articolo 164
Composizione della commissione

omissis

4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

omissis

(…)

Artikel 164
Zusammensetzung der Kommission

(…)

4. In der Provinz Bozen muss die Zusammensetzung der Prüfungskommission der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 180
Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici

1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche a ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale, rispettivamente, del singolo comune per i comuni, del comune o dei comuni proprietari per le aziende, dell'insieme dei singoli comuni per i consorzi costituiti da comuni.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 180
Aufteilung der Stellen aufgrund der Stärke der Sprachgruppen

1. Die Stellen der Stellenpläne oder die wie auch immer benannten Planstellen des Personals der Gemeinden, deren Konsortien oder Betriebe in der Provinz Bozen sowie der öffentlichen Körperschaften, die von der Region abhängig sind oder deren Ordnung unter die – auch delegierte – Gesetzgebungsbefugnis der Region fällt, und deren Betriebe – auch mit autonomer Ordnung – in der Provinz Bozen, gegliedert nach Gruppen von Funktionsrängen oder nach Kategorien entsprechend dem für die Einstellung vorgeschriebenen Studientitel, sind den Bürgern jeder der drei Sprachgruppen im Verhältnis zu ihrer Stärke vorbehalten, wie sie aus den bei der letzten amtlichen Volkszählung abgegebenen Zugehörigkeitserklärungen hervorgeht, und zwar bezogen auf das Gebiet der entsprechenden Gemeinde, was die Gemeinden betrifft, der Gemeinde oder der Gemeinden, die Inhaber der Betriebe sind, was die Betriebe betrifft, der Gesamtheit der einzelnen Gemeinden, was die von den Gemeinden gebildeten Konsortien betrifft.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

omissis

Articolo 206
Organo di revisione economico-finanziaria

1. I consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle province ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.

(…)

Artikel 206
Organ für die wirtschaftlich-finanzielle Überprüfung

1. Die Gemeinderäte wählen – mit auf zwei Mitglieder beschränkter Stimmgebung – das Rechnungsprüferkollegium, das aus drei Mitgliedern besteht, die auf regionaler Ebene im Verzeichnis der Abschlussprüfer laut gesetzesvertretendem Dekret vom 27. Jänner 2010, Nr. 39 (Umsetzung der Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG) oder bei der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater eingetragen sein müssen und die im Sinne des Absatzes 3 von den Provinzen festgelegten Ausbildungsvoraussetzungen für die Ausübung der Funktionen eines Rechnungsprüfers in den Gemeinden im jeweiligen Gebiet erfüllen. In den Gemeinden der Autonomen Provinz Bozen muss die Zusammensetzung des Kollegiums der Rechnungsprüfer der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus den Ergebnissen der letzten amtlichen Volkszählung hervorgeht. In den Gemeinden zwischen 15.000 und 30.000 Einwohnern kann die Buchhaltungsordnung vorsehen, dass das Rechnungsprüfungsorgan aus zwei Mitgliedern besteht, und dessen Tätigkeit regeln. In diesem Fall wird eines der Mitglieder von der Minderheit im Gemeinderat bestimmt.

2. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.

3. Le province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3, dello statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della giunta provinciale, sentiti il competente ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

omissis

2. In den Gemeinden mit weniger als 15.000 Einwohnern wird mit der wirtschaftlich-finanziellen Überprüfung ein einziger Rechnungsprüfer betraut, der mit der absoluten Mehrheit der Mitglieder unter den Personen laut Absatz 1 zu wählen ist.

3. Zwecks Ausübung der nachträglichen Gebarungskontrolle über die örtlichen Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts veranstalten die Provinzen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Berufskammer und den Vertretungs-verbänden der Rechnungsprüfer Aus- und Weiterbildungslehrgänge für die in den Verzeichnissen laut Absatz 1 eingetragenen Personen, damit diese spezifische Kompetenzen in den Bereichen erwerben, in denen die Provinzen Kontrollfunktionen ausüben. Die Durchführungsmodalitäten, Häufigkeit und Bewertung dieser Lehrgänge werden nach Anhören der zuständigen Berufskammer und der Vertretungsverbände der Rechnungsprüfer mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 213
Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria

omissis

4. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 213
Übergangsbestimmung auf dem Sachgebiet der wirtschaftlich-finanziellen Überprüfung

(…)

4. Der Gemeinderat bleibt weiterhin für die Wahl der Rechnungsprüfer zuständig. In den Gemeinden der Autonomen Provinz Bozen muss die Zusammensetzung des Kollegiums der Rechnungsprüfer der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus den Ergebnissen der letzten amtlichen Volkszählung hervorgeht.

(…)

Decreto legge 18/10/2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.

omissis

Art. 3 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane[14]

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.[12 15 17]
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.[12]
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.[12]
4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:[13]
   a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
   b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN;
   c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del

Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;
e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.[16]

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente: «Art. 12. (Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica) - 1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:

a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.

2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.

6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».[12]

omissis

Note:

[12] Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

[13] Alinea così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

[14] Rubrica così modificata dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.
[15] Per le modalità di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, vedi l'art. 13, comma 2-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
[16] Per le modalità di adozione del regolamento di cui al presente comma, vedi l'art. 13, comma 2-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
[17] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 maggio 2016.

Legge 27/12/2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

Art. 1 - Comma 227

omissis

227. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti:

a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche;

c) nell'anno 2020, il 7° censimento generale dell'agricoltura;

d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura.

omissis

Decreto legge 29 gennaio 2024 n. 7[1][2]

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2024, n. 23.

[2]Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 1. Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative

In vigore dal 29 marzo 2024

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.

2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.[3]

3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;[4]

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;

e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo.[5]

Note:

[3]Comma così modificato dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

[4]Lettera così modificata dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

[5]Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 1-bis. Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali [6]

In vigore dal 29 marzo 2024

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: «funzionari statali» sono inserite le seguenti: «in servizio o a riposo».

Note:

[6]Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 1-ter. Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024 [7]

In vigore dal 29 marzo 2024

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli

elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, per-sonalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra do-cumentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali

del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Note:

[7]Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

In vigore dal 29 marzo 2024

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 233, dopo le parole: «in forma aggregata» sono inserite le seguenti: «e in forma individuale»;

b) il comma 236 è sostituito dal seguente:

«236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;[8]

c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:

«236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, in fase di prima applicazione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.»[8].

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti

all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.[9]

Note:

[8]Lettera così modificata dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

[9]Comma così modificato dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 2-bis. Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico [10]

In vigore dal 29 marzo 2024

1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale.

Note:

[10]Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 3. Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione

In vigore dal 30 gennaio 2024

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.

4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

Art. 4. Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

In vigore dal 29 marzo 2024

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presento decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle

disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».[11]

Note:

[11]Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 4-bis. Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 [12]

In vigore dal 29 marzo 2024

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

Note:

[12]Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 4-ter. Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154 [13]

In vigore dal 29 marzo 2024

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

Note:

[13]Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 4-quater. Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale [14]

In vigore dal 29 marzo 2024

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: «nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Note:

[14]Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 4-quinquies. Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento [15]

In vigore dal 29 marzo 2024

1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.

Note:

[15]Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 4-sexies. Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165 [16]

In vigore dal 29 marzo 2024

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera».

Note:

[16]Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 4-septies. Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024 [17]

In vigore dal 29 marzo 2024

1. Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale è ridotto della metà.

Note:

[17]Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 5. Disposizioni finanziarie

In vigore dal 29 marzo 2024

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dal comma 22 dell'articolo 1-ter, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.[18]

Note:

[18]Comma così modificato dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

Art. 6. Entrata in vigore

In vigore dal 30 gennaio 2024

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 27/12/2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

Art. 1 - Comma 236

omissis

236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.122 123

omissis

Note:
122 Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2024, n. 38.
123 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 20 gennaio 2023.

Legge 27/12/2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

Art. 1 - Comma 236-bis

omissis

236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.[124]

omissis

Note:
[124] Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2024, n. 38.

Legge 27/12/2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

Art. 1 - Comma 236-ter

omissis

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, in fase di prima applicazione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.125

omissis

Note:
125 Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2024, n. 38.

Decreto Presidente della Repubblica 20/01/2023
Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2023, n. 53, S.O.

1 La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 31 dicembre 2021 e indicata nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fatte salve le variazioni numeriche della predetta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 31 dicembre 2021.

Allegato

[Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni]

omissis

TITOLO VIII

Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

VIII. ABSCHNITT

Stellenpläne der Bediensteten von Staatsämtern in der Provinz Bozen

Art. 89. - Für die Provinz Bozen werden, getrennt nach Laufbahnen, Stellenpläne für die Zivilbediensteten der staatlichen Verwaltungen geschaffen, die Ämter in der Provinz haben. Diese Stellenpläne werden auf Grund des vorgesehenen Personalstandes der einzelnen Ämter aufgestellt, so wie es – falls erforderlich – mit eigenen Bestimmungen festgelegt wird.

Der vorhergehende Absatz wird nicht angewandt für die Laufbahnen des höheren Dienstes der Zivilverwaltung des Inneren, für die Bediensteten der Sicherheitspolizei und für die Verwaltungsbediensteten des Verteidigungsministeriums.

Die Stellen in den Stellenplänen nach Abs. 1 werden, nach Verwaltung und Laufbahn gegliedert, Bürgern jeder der drei Sprachgruppen vorbehalten, und zwar im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen, wie sie aus den bei der amtlichen Volkszählung abgegebenen Zugehörigkeitserklärungen hervorgeht.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.[108)]

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico

Die Zuteilung der für Bürger deutscher und ladinischer Sprache vorbehaltenen Stellen erfolgt schrittweise bis zum Erreichen der Anteile gemäß vorhergehendem Absatz durch Neueinstellung in jene Stellen, die in den einzelnen Stellenplänen aus irgendeinem Grunde frei werden.

Den Bediensteten der Stellenpläne gemäß Abs. 1 wird die Beständigkeit des Dienstsitzes in der Provinz gewährleistet mit Ausnahme der Angehörigen von Verwaltungen oder Laufbahnen, für die Versetzungen aus dienstlichen Erfordernissen und zur Weiterbildung des Personals sich als notwendig ergeben.

Die Versetzungen der Bediensteten deutscher und ladinischer Sprache werden jedenfalls den Umfang von zehn Prozent der von ihnen insgesamt besetzten Stellen nicht überschreiten.[108)]

Die Bestimmungen, wonach die in der Provinz Bozen bestehenden Stellen vorbehalten und unter der italienischen, deutschen und ladinischen Sprachgruppe im Verhältnis zu ihrer Stärke aufzuteilen sind, werden auf die Bediensteten der rechtsprechenden und untersuchenden Gerichtsbehörde ausgedehnt. Den Richtern, die der deutschen

108) Comma modificato dal comma 1, lett. a) dell'art. 6 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

108) Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

tedesco e al gruppo linguistico ladino, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca e ai cittadini di lingua ladina, fissati nel quarto comma del presente articolo.[109)]

Sprachgruppe und der ladinischen Sprachgruppe angehören, wird die Beständigkeit des Dienstsitzes in der Provinz gewährleistet, vorbehaltlich der Bestimmungen der Gerichtsordnung über die Unvereinbarkeiten. Die im vierten Absatz dieses Artikels festgelegten Richtlinien für die Zuteilung der den Bürgern deutscher Sprache und den Bürgern ladinischer Sprache vorbehaltenen Stellen werden auch auf die Gerichtsbediensteten in der Provinz Bozen angewandt.[109)]

109) Comma modificato dal comma 1, lett. b) punti 1), 2) e 3) dell'art. 6 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

109) Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1, 2 und 3 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

Decreto Presidente della Repubblica 26/07/1976, n. 752
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1976, n. 304.

omissis

Art. 18 - Comma 1

1. Nel censimento della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi.52

Note:

52 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.

omissis

194099

Dekreten des Präsidenten - 1. Teil - Jahr 2022

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS

vom 6. Dezember 2022, Nr. 28

Durchführungsverordnung betreffend die Modalitäten zur Umsetzung der Sprachgruppenzählung und die geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der anonymen telematischen Datenerfassung

Fortsetzung >>>

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2022

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 6 dicembre 2022, n. 28

Regolamento di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e alle misure idonee ad assicurare modalità anonime nella rilevazione dei dati in via telematica

Continua >>>

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS

vom 6. Dezember 2022, Nr. 28

Durchführungsverordnung betreffend die Modalitäten zur Umsetzung der Sprachgruppenzählung und die geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der anonymen telematischen Datenerfassung

Der Landeshauptmann hat den Beschluss der Landesregierung vom 29. November 2022, Nr. 880 zur Kenntnis genommen und

e r l ä s s t

folgende Verordnung:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

6 dicembre 2022, n. 28

Regolamento di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e alle misure idonee ad assicurare modalità anonime nella rilevazione dei dati in via telematica

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 novembre 2022, n. 880

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Anwendungsbereich

1. Diese Verordnung regelt die Art und Weise, in der die Sprachgruppenzählung durchgeführt wird, und die geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der Anonymität bei der Datenerfassung in telematischer Form gemäß Artikel 18 Absatz 2 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e le misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 2

Begriffsbestimmungen

1. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

a) „DSGVO": die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr,

b) „Datenschutzkodex": das gesetzesvertretende Dekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, in geltender Fassung,

c) „CAD": das gesetzesvertretende Dekret vom 7. März 2005, Nr. 82, in geltender Fassung,

d) „Gemeinden": die Südtiroler Gemeinden,

e) „Gemeindenverband": die Genossenschaft, die die Südtiroler Gemeinden zusammenschließt und sie vertritt,

f) „Volkszählungsamt für die Provinz Bozen": das Landesinstitut für Statistik ASTAT,

g) „Sprachgruppenzählung": die anonyme, auch telematische Erhebung über den Bestand der Sprachgruppen aufgrund der persönlichen Erklärung der Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen - nämlich zur italienischen, deutschen oder ladinischen - die alle zehn Jahre von allen Bürgerinnen und Bürgern über vierzehn Jahre abgegeben wird, welche nicht wegen Geisteskrankheit entmündigt sind und welche zum Zeitpunkt der Volkszählung in der Provinz Bozen ansässig sind. Die Personen, die sich zu keiner der vorgenannten Sprachgruppen bekennen, müssen dies erklären und eine anonyme Erklärung der Angliederung zu einer dieser Sprachgruppen abgeben,

h) „Betroffene": Personen, die die Erklärung abzugeben haben,

i) „Verantwortliche": die natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrichtungen oder andere Stellen, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheiden,

j) „telematische Form": die Erklärung laut Artikel 18 Absatz 2 des Dekrets des Präsidenten der

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) "GDPR": il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

b) "Codice Privacy": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

c) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche;

d) "Comuni": i Comuni della provincia di Bolzano;

e) "Consorzio dei Comuni": la società cooperativa che riunisce i Comuni della provincia di Bolzano e li rappresenta;

f) "Ufficio provinciale di censimento di Bolzano": l'Istituto provinciale di statistica ASTAT;

g) "censimento linguistico": rilevazione della consistenza dei gruppi linguistici attraverso la dichiarazione individuale di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici - italiano, tedesco o ladino - che viene resa ogni dieci anni, in forma anonima, anche telematica, da ogni cittadina/cittadino di età superiore ai quattordici anni, non interdetta/interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono una dichiarazione anonima di aggregazione a uno di essi;

h) "soggetti interessati": i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione;

i) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali";

j) "modalità telematica": la dichiarazione resa in via telematica, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del

Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, wird telematisch abgegeben,

k) „anonyme Erhebungsmodalität": das Verfahren, das es ermöglicht, die Daten über die Zugehörigkeit/Angliederung einer Person zu einer Sprachgruppe zu anonymisieren, sodass die Wiederidentifizierung der Person verhindert oder unmöglich gemacht wird,

l) „informationstechnische Systeme“: die telematischen Systeme für die Durchführung der Sprachgruppenzählung,

m) „DPIA“: die Datenschutz-Folgenabschätzung, um abzuwägen, wie der Datenschutz durch die vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge beeinflusst wird.

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

k) “modalità anonima di rilevazione”: la procedura che consente di rendere anonimo il dato relativo all’appartenenza/ aggregazione di una persona al gruppo linguistico, in modo tale da impedirne o non consentirne la re-identificazione;

l) “sistemi informatici”: i sistemi telematici per l’effettuazione del censimento linguistico;

m) “DPIA”: la valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

Art. 3

Betroffene

1. Alle Bürgerinnen und Bürger über vierzehn Jahre, die nicht wegen Geisteskrankheit entmündigt sind und die zum Zeitpunkt der Volkszählung in der Provinz Bozen ansässig sind, haben alle zehn Jahre eine anonyme persönliche Erklärung der Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen - nämlich zur italienischen, deutschen oder ladinischen - abzugeben.

2. Die Personen, die sich zu keiner der vorgenannten Sprachgruppen bekennen, müssen dies erklären und eine anonyme Erklärung der Angliederung zu einer der Sprachgruppen abgeben.

3. Auch die Bürgerinnen und Bürger unter vierzehn Jahren werden bei der Festsetzung der verhältnismäßigen Stärke der drei Sprachgruppen im Rahmen der allgemeinen Volkszählung berücksichtigt. Die Erklärung wird von den Eltern gemeinsam abgegeben oder vom Elternteil, der die ausschließliche elterliche Verantwortung ausübt, oder von der Person, die an Stelle der Eltern diese Verantwortung über die minderjährige Person innehat oder diese vertritt.

Art. 3

Soggetti interessati

1. Ogni cittadina o cittadino di età superiore ai quattordici anni, non interdetta/interdetta per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuta/tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

2. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono una dichiarazione anonima di aggregazione a uno di essi.

3. Le cittadine e i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. La dichiarazione è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, oppure da coloro che al posto dei genitori esercitano la responsabilità sulla/sul minore o che la/lo rappresentano.

Art. 4

Funktionen, Verantwortlichkeiten und Garantien bei der Datenverarbeitung

1. Um die vollständige Anonymität in der Erhebung und die Geheimhaltung der Erklärungen zu wahren, ist die Verarbeitung personenbezogener Daten für die statistischen Zwecke der Volkszählung in zwei Phasen unterteilt, die jeweils einem einzeln und eigenständig Verantwortlichen zugeordnet sind.

Art. 4

Ruoli, responsabilità e garanzie nel trattamento

1. A garanzia del pieno anonimato della rilevazione e della segretezza della dichiarazione, il trattamento dei dati personali per le finalità statistiche proprie del censimento linguistico viene suddiviso in due fasi, ognuna riconducibile a un distinto e autonomo titolare del trattamento.

2. Die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung sind:

a) die Gemeinden, die für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die für die Identifizierung der Betroffenen erforderlich sind, verantwortlich sind. Die Weitergabe der Daten an das ASTAT erfolgt über den Gemeindenverband, der als Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 28 der DSGVO ernannt wird. Bei den Anschriften wird der gemeinsame Gebrauch der italienischen und der deutschen Sprache gemäß Artikel 2 und folgende des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung, gewährleistet,

b) das ASTAT, das für die Daten zur Erklärung der Zugehörigkeit oder Angliederung zu einer der drei Sprachgruppen seitens der Betroffenen verantwortlich ist.

3. Unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen setzen die für die Verarbeitung Verantwortlichen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß einschlägigen Bestimmungen im Bereich des Datenschutzes erfolgt.

2. Titolari del trattamento sono:

a) i Comuni, titolari del trattamento relativo ai dati personali necessari all'identificazione dei soggetti interessati. Il conferimento dei dati all'ASTAT avviene per il tramite del Consorzio dei Comuni, nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Viene garantito l'uso congiunto della lingua italiana e tedesca negli indirizzi, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche;

b) ASTAT, titolare del trattamento dei dati relativi all'espressione dell'appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici da parte dei soggetti interessati.

3. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i titolari dei trattamenti mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e a dimostrare che i trattamenti sono effettuati conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Art. 5

Erklärung in telematischer Form

1. Die Verantwortlichen - Gemeinden und ASTAT – verarbeiten die Daten eigenständig und über getrennte Informationssysteme, die es ermöglichen, die Daten über die Zugehörigkeit oder Angliederung zur Sprachgruppe von Hinweisen auf die Identität der Betroffenen zu trennen.

2. In der DPIA, die bei jeder Volkszählung durchgeführt wird, werden die Verarbeitung, die Bewertung ihrer Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit sowie die Verfahren zur Bewältigung etwaiger Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen beschrieben, wobei in Anwendung von Artikel 4 Absatz 3 der gegenständlichen Verordnung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, auch solche, die sich aus dem Einsatz innovativer Technologien ergeben, zu treffen sind.

3. Die Verantwortlichen legen die DPIA der Datenschutzbehörde gemäß Artikel 36 Absatz 5 der DSGVO vor.

4. Die Betroffenen nehmen den Dienst für die Erklärung der Zugehörigkeit/Angliederung zur

Art. 5

Dichiarazione effettuata in via telematica

1. I trattamenti effettuati dai titolari autonomi del trattamento, Comuni e ASTAT, avvengono a mezzo di distinti sistemi informatici che consentono di separare il dato relativo all'appartenenza o all'aggregazione al gruppo linguistico da ogni riferimento relativo all'identità dei soggetti interessati.

2. Nella DPIA effettuata a ogni tornata censuaria sono descritti i trattamenti, la valutazione della relativa necessità e proporzionalità, le modalità di gestione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, a fronte dell'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, anche in seguito all'impiego di tecnologie innovative, in attuazione del comma 3 dell'articolo 4 del presente regolamento.

3. I titolari presentano la DPIA all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del GDPR.

4. I soggetti interessati accedono al servizio deputato alla dichiarazione di appartenenza/

Sprachgruppe gemäß den Modalitäten laut CAD in Anspruch.

5. Die Betroffenen können ihre Rechte auf Berichtigung, Ergänzung oder Aktualisierung ausüben, sofern dies mit der anonymen Erhebungsform vereinbar ist, unter Beachtung von Artikel 11 der Verhaltensregeln für die Verarbeitung zu statistischen Zwecken und wissenschaftlichen Forschungszwecken im Rahmen des nationalen Statistiksystems gemäß Anhang A4 des Datenschutzkodex.

aggregazione al gruppo linguistico con le modalità indicate nel CAD.

5. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di rettifica, integrazione o aggiornamento laddove compatibile con le modalità anonime di rilevazione, nel rispetto dell'articolo 11 delle regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale di cui all'allegato A4 al Codice Privacy.

Art. 6

Verweis

1. Für alles, was in dieser Verordnung nicht ausdrücklich geregelt ist, finden folgende Rechtsvorschriften Anwendung:

a) Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung,

b) Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung,

c) Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016, in geltender Fassung,

d) gesetzesvertretendes Dekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, in geltender Fassung,

e) gesetzesvertretendes Dekret vom 7. März 2005, Nr. 82, in geltender Fassung.

Art. 6

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni normative:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

b) decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche;

c) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e successive modifiche;

d) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

e) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Art. 7

Inkrafttreten

1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bozen, den 6. Dezember 2022

Bolzano, 6 dicembre 2022

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Arno Kompatscher

ANMERKUNGEN

Hinweis

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

Anmerkungen zum Artikel 1:

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, beinhaltet die " Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet des Proporzes in den staatlichen Ämtern in der Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst“.

Der Text von Artikel 18 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Artikel 18

(1) Bei der Volkszählung hat jeder Bürger im Alter von über vierzehn Jahren, der nicht wegen Geisteskrankheit entmündigt und zum Zeitpunkt der Volkszählung in der Provinz Bozen ansässig ist, alle zehn Jahre eine anonyme persönliche Erklärung der Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen - nämlich zur italienischen, deutschen oder ladinischen - abzugeben. Die Personen, die sich zu keiner der vorgenannten Sprachgruppen bekennen, müssen dies erklären und haben nur eine anonyme Erklärung der Angliederung zu einer dieser Sprachgruppen abzugeben.

(2) *Die Erklärung ist auf einem Formblatt – eventuell auch in telematischer Form – abzugeben, welches durch A/2 gekennzeichnet ist und das dem diesem Dekret beigelegten Muster entspricht. Die Modalitäten für die Umsetzung dieses Absatzes werden mit Dekret des Südtiroler Landeshauptmanns nach Anhören der Datenschutzbehörde festgelegt, wobei auch geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der*

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note agli articoli 1 e 2:

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, reca le “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”.

Il testo dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, è il seguente:

Articolo 18

(1) Nel censimento della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi.

(2) *La dichiarazione è resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto, anche in via telematica. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare*

anonymen telematischen Datenerfassung vorzusehen sind.

(3) Das Blatt A/2 wird von der erklärenden Person in einen eigenen weißen anonymen Umschlag mit der Angabe der Gemeinde gesteckt und darin eingeschlossen; es wird so vom Erhebungsbeauftragten in Empfang genommen, der den Umschlag beglaubigt. Der Erhebungsbeauftragte übermittelt den Umschlag direkt dem Gemeindeamt für Volkszählung, welches ihn, ohne ihn zu öffnen, dem Volkszählungsamt für die Provinz Bozen weiterleitet. Das Blatt und der Umschlag dürfen bei sonstiger Nichtigkeit weder Unterschriften noch Zeichen aufweisen, welche die Identifizierung des Bürgers ermöglichen, auch wenn sie von ihm selbst angebracht wurden. In Bezug auf den Inhalt des Blattes werden die Bestimmungen zur Gewährleistung der Geheimhaltung der durch die Volkszählung ermittelten Informationen angewandt. Die Daten über die verhältnismäßige Stärke der drei Sprachgruppen in der Provinz, wie sie sich aus den Erklärungen der Zugehörigkeit und der Angliederung gemäß Absatz 1 ergeben, werden im Gesetzblatt der Republik Italien mit der Angabe der entsprechenden Prozentsätze bis zur zweiten Dezimalzahl veröffentlicht. Diese Daten, getrennt für jede Gemeinde der Provinz, werden in den offiziellen Veröffentlichungen des Zentralinstitutes für Statistik (ISTAT) angeführt, die auch den Gemeinden zu übermitteln sind.

(4) Auch die Bürger unter vierzehn Jahren werden bei der Festsetzung der verhältnismäßigen Stärke der drei Sprachgruppen im Rahmen der allgemeinen Volkszählung berücksichtigt. Zu diesem Zweck wird die Erklärung laut diesem Artikel von den Eltern gemeinsam oder von dem Elternteil abgegeben, der die ausschließliche elterliche Gewalt ausübt, oder von den Personen abgegeben, die in Ersetzung der Eltern diese Gewalt über den Minderjährigen ausüben oder ihn vertreten. Es werden weder der Artikel 316 Absätze 3, 4 und 5 noch der Artikel 321 des Zivilgesetzbuches angewandt.

(5) Die Erklärung der Zugehörigkeit oder Angliederung des minderjährigen Bürgers nach Absatz 4 wird auf Blatt B) abgegeben, das dem diesem Dekret beigelegten Muster entspricht. Das Blatt wird in einen rosafarbenen anonymen Umschlag mit der Angabe der Gemeinde gesteckt und darin eingeschlossen. Diesbezüglich finden die Bestimmungen des Absatzes 3 Anwendung.

(6) Die Personen, die die elterliche Gewalt gemeinsam ausüben, müssen -sofern sie verschiedenen Sprachgruppen angehören - die

modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica.

(3) Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, è così ritirato dal rilevatore che autentica la busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento, il quale la inoltra, senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di nullità, alcuna sottoscrizione o segno idonei a consentirne l'identificazione, ancorché apposti dal cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni.

(4) Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potestà parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potestà sul minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 316 del codice civile, nè l'articolo 321 del medesimo codice.

(5) La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione del cittadino minore di cui al comma 4 è resa su foglio B) conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio è collocato in busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo le disposizioni del comma 3.

(6) Coloro che esercitano congiuntamente la potestà parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 5 se, appartenendo

Erklärung laut Absatz 5 nicht abgeben, falls sie sich nicht einig sind.

7) Zur Gewährleistung der freien Erklärung und deren Geheimhaltung gemäß diesem Artikel ist der Landeshauptmann berechtigt, vom Volkszählungsamt der Provinz zu verlangen, dass Inspektionen über die Abwicklung der Volkszählung durchgeführt und die in dieser Hinsicht eventuell erhobenen Unregelmäßigkeiten dem Regierungskommissär gemeldet werden, der nach deren Feststellung die notwendigen Maßnahmen trifft und den Landeshauptmann und die zuständige Gemeinde davon benachrichtigt. Die Provinz ist berechtigt, die zuständigen Gerichtsbehörden wegen Verletzung der Vorschriften zum Schutz der Freiheit und der Geheimhaltung der vorgenannten Erklärungen anzurufen.

a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.

(7) Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, il Presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al Presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia è legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle predette dichiarazioni.

Anmerkungen zum Artikel 4:

Die „DSGVO“ ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

Der Text von Artikel 28 der DSGVO lautet wie folgt:

Artikel 28

1. Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet.

2. Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben

3. Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder

Note all’articolo 4:

Il GDPR è il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il testo dell’articolo 28 del GDPR è il seguente:

Articolo 28

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del

dem Recht der Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festgelegt sind. Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der Auftragsverarbeiter:

trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen – auch in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation – verarbeitet, sofern er nicht durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet,

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen,

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) alle gemäß Artikel 32 erforderlichen Maßnahmen ergreift,

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedingungen für die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält,

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen,

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 genannten Pflichten unterstützt,

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen Daten nach Wahl des Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt und die vorhandenen Kopien löscht, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht,

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen – einschließlich Inspektionen –, die vom Verantwortlichen oder einem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt.

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich, falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen diese Verordnung oder gegen andere Datenschutzbestimmungen der Union oder der Mitgliedstaaten verstößt.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters in Anspruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen auszuführen, so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 3 festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür geboten werden muss, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt. Kommt der weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der erste Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten jenes anderen Auftragsverarbeiters.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5.Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor herangezogen werden, um hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 4 des vorliegenden Artikels nachzuweisen.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 des vorliegenden Artikels ganz oder teilweise auf den in den Absätzen 7 und 8 des vorliegenden Artikels genannten Standardvertragsklauseln beruhen, auch wenn diese Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 42 und 43 erteilten Zertifizierung sind.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7.Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 93 Absatz 2 Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Eine Aufsichtsbehörde kann im Einklang mit dem Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Unbeschadet der Artikel 82, 83 und 84 gilt ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen diese Verordnung die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung, beinhaltet die „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol über den Gebrauch der deutschen und der ladinischen Sprache in den Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und in den Gerichtsverfahren“.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 reca le “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”.

Der Text von Artikel 2 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche, è il seguente:

Artikel 2

Articolo 2

(1) Bei den Konzessionsunternehmen, die in der Provinz Bozen öffentliche Dienste versehen, muss die Tätigkeit derart organisiert werden, dass der Gebrauch der italienischen und der deutschen Sprache nach den Bestimmungen dieses Dekretes gewährleistet ist. Das zu diesem Zweck erforderliche Personal muss die im I. Abschnitt des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen vorgesehene Voraussetzung erfüllen.

(1) Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

(2) Im Sinne dieses Dekretes gelten als Konzessionsunternehmen, die öffentliche Dienste versehen, diejenigen Rechtsträger, die Dienste besorgen, die in den Aufgabenbereich oder in die Verfügungsgewalt öffentlicher Körperschaften fallen sowie die bestehenden ihnen gleichgestellten Dienste.

(2) Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati.

(3) In den Formularen der Akte betreffend die Pflichtversicherung muss der gemeinsame Gebrauch der italienischen und der deutschen Sprache gewährleistet sein.

(3) Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.

(4) Für jegliche Einstellung von Personal - auch mit befristetem Arbeitsverhältnis - bei den Gesellschaften oder Körperschaften jedweder Art oder Benennung, die aufgrund einer ausschließlichen oder einer teilweisen Konzession die Besorgung von Diensten übernommen haben oder übernehmen, die am 1. Jänner 1991 sowohl von den staatlichen Verwaltungen einschließlich jener mit autonomer Ordnung, die den Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen unterliegen, als auch von öffentlichen Wirtschaftskörperschaften durchgeführt wurden, muss die im I. Abschnitt des obengenannten Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 vorgesehene Voraussetzung erfüllt sein. Diese Voraussetzung gilt ebenso für die Versetzungen von Personal zu Ämtern in der Provinz Bozen aus in anderen Provinzen sich befindenden Dienstsitzen oder Ämtern.

(4) Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nelle società o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1° gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, è richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito è, altresì, richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.

(5) Bei Nichtbefolgung der in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Bestimmungen wird eine Verwaltungsstrafe in Höhe von mindestens einer Million Lire bis höchstens fünf Millionen Lire verhängt. Für die Verhängung dieser Geldstrafe sorgt der Regierungskommissar. Es werden der erste und der zweite Abschnitt des I. Kapitels des Gesetzes vom 24. November 1981, Nr. 689mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen angewandt. Bei Rückfall kann die für die Erteilung der Konzession zuständige Behörde die Aussetzung der Konzession für höchstens ein Jahr verfügen oder das Konzessionsunternehmen von dem Verfahren zur Erteilung der entsprechenden Konzession ausschließen, auch wenn es sich um eine befristete Erteilung handelt.

(5) L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. All’applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorità competente al rilascio della concessione può disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero può escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione.

(6) Die bei den Konzessionsunternehmen eingestellten Bediensteten, welche die Bescheinigung nach dem I. Abschnitt des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 besitzen oder die Prüfung über die zweite Sprache gemäß dem Gesetz vom 23. Oktober 1961, Nr. 1165bestanden haben, müssen ein sichtbares Erkennungszeichen tragen. Bei Nichtbefolgung der in diesem Absatz enthaltenen Bestimmungen wird eine Verwaltungsstrafe in Höhe von höchstens 200.000 Lire verhängt. Für die Verhängung dieser Geldstrafe sorgt der Regierungskommissar. Es werden der erste und der zweite Abschnitt des I. Kapitels des Gesetzes vom 24. November 1981, Nr. 689mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen angewandt.

(6) Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle identificazioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. All’applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Der Text von Artikel 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Artikel 3

(1) Die im Artikel 1 angeführten Organe, Ämter und Konzessionsunternehmen müssen ihre Organisationsstrukturen so einrichten oder anpassen, dass der Gebrauch der einen und der anderen Sprache möglich ist.

(2) Zu diesem Zweck müssen die Hilfsmittel und die Unterlagen in beiden Sprachen zur Verfügung gestellt werden, sofern es sich um solche handelt, die laut Gesetz, Verordnung oder Vertrag von den Organen, den Ämtern und den Konzessionsunternehmen nach Artikel 1 geliefert oder bereitgestellt werden müssen.

(3) Bei den obgenannten Organen, Ämtern und Konzessionsunternehmen muss in einem Anschlag darauf hingewiesen werden, dass die betroffenen Personen das Recht auf Verwendung der Sprache ihrer Zugehörigkeitsgruppe haben, wobei die Formen des Schutzes und die entsprechenden Sanktionen bei rechtswidriger Verweigerung, Unterlassung oder Verspätung in der Befolgung der Bestimmungen dieses Dekretes anzugeben sind.

Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche, è il seguente:

Articolo 3

(1) Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'articolo 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua.

(2) A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'articolo 1.

(3) Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facoltà degli interessati di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Der Text von Artikel 4 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Artikel 4

1) Nach dem letzten Absatz des Artikels 100 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 ist der gemeinsame Gebrauch der italienischen und der deutschen Sprache durch die Organe, Ämter und Konzessionsunternehmen nach Artikel 1 für die an die Allgemeinheit der Personen gerichteten Akte, für die zum öffentlichen Gebrauch bestimmten Einzelakte und für die an mehrere Ämter gerichteten Akte vorgeschrieben.

(2) In diesem Sinne gelten als:

a) an die Allgemeinheit der Personen gerichtete Akte jene, die an eine unbestimmte Anzahl von Empfängern gerichtet sind, und jene, deren Veröffentlichung durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben ist,

b) zum öffentlichen Gebrauch bestimmte Einzelakte jene, deren öffentlicher Aushang oder Anschlag zwingend vorgeschrieben ist, die Identitätskarten und die gleichwertigen Dokumente sowie die Befähigungs-, Konzessions- und Ermächtigungsakte, die den

Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche, è il seguente:

Articolo 4

(1) A norma dell'ultimo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'articolo 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità delle persone, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.

2) A tal fine sono considerati:

a) atti destinati alla generalità delle persone, quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;

b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi

Organen der öffentlichen Verwaltung auf deren Verlangen vorzulegen sind und die nicht im Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen des Staates stehen,

della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato

an mehrere Ämter gerichtete Akte jene, die an mehrere Ämter und Organe der öffentlichen Verwaltung gerichtet sind, die ihren Sitz in der Provinz Bozen haben oder regionale Zuständigkeit besitzen.

atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

(3) Für die zweisprachige Abfassung der Akte nach Absatz 2, Buchstabe b), dürfen den Betroffenen keine zusätzlichen Kosten auferlegt werden.

(3) Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.

(4) In den schriftlichen Akten werden beide Texte nebeneinander wiedergegeben. Diese Texte müssen dasselbe Erscheinungsbild und denselben Druck aufweisen.

(4) Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

Anmerkungen zum Artikel 5:

Die „DSGVO“ ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

Der Text von Artikel 36 der DSGVO lautet wie folgt:

Artikel 36

1. Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft.
2. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 nicht im Einklang mit dieser Verordnung stünde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, unterbreitet sie dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von bis zu acht Wochen nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation entsprechende schriftliche Empfehlungen und kann ihre in Artikel 58 genannten Befugnisse ausüben. Diese Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität der geplanten Verarbeitung um sechs Wochen verlängert werden. Die Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortlichen oder gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf

Note all’articolo 5:

Il GDPR è il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il testo dell’articolo 36 del GDPR è il seguente:

Articolo 36

1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.
2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'autorità di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte

Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. Diese Fristen können ausgesetzt werden, bis die Aufsichtsbehörde, die für die Zwecke der Konsultation angeforderten Informationen erhalten hat.

dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

3. Der Verantwortliche stellt der Aufsichtsbehörde bei einer Konsultation gemäß Absatz 1 folgende Informationen zur Verfügung:

3. Al momento di consultare l'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica all'autorità di controllo:

a) gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter, insbesondere bei einer Verarbeitung innerhalb einer Gruppe von Unternehmen,

a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;

b) die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten Verarbeitung,

b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;

c) die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen und Garantien;

c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;

d) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

d) ove applicabile, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

e) die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 und

e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35; e

f) alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde angeforderten Informationen.

f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

4. Die Mitgliedstaaten konsultieren die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für von einem nationalen Parlament zu erlassende Gesetzgebungsmaßnahmen oder von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen basierenden Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen.

4. Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.

5.Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortliche durch das Recht der Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei der Verarbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, einschließlich der Verarbeitung zu Zwecken der sozialen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit, die Aufsichtsbehörde zu konsultieren und deren vorherige Genehmigung einzuholen.

5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica.

Der Text von Artikel 11 der Verhaltensregeln für die Verarbeitung zu statistischen Zwecken und wissenschaftlichen Forschungszwecken im Rahmen des nationalen Statistiksystems lautet wie folgt:

Il testo dell'articolo 11 delle regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, è il seguente:

Artikel 11

Articolo 11

1. In Anwendung von Artikel 6-bis, Absatz 8 des Gesetzesdekrets Nr. 322 vom 6. September 1989 trägt der für die Datenverarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die von der betroffenen Person beantragten Änderungen in die entsprechenden Felder oder Register ein, ohne die ursprünglich in das Archiv

1. In attuazione dell´art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il titolare o il responsabile del trattamento annotano in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi

eingegebenen Daten zu verändern, sofern diese Vorgänge keine wesentlichen Auswirkungen auf die mit der Verarbeitung zusammenhängenden statistische Analyse oder statistischen Ergebnisse haben. Änderungen werden insbesondere dann nicht vorgenommen, wenn die beantragten Änderungen im Widerspruch zu den Klassifikationen und statistischen Methoden stehen, die im Einklang mit den internationalen gemeinschaftlichen und nationalen Standards festgelegt wurden.

sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera c)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. c)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

omissis

Articolo 49
Attribuzioni del consiglio comunale

omissis

3. Esso delibera:
omissis

c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;

omissis

(…)

Artikel 49
Aufgaben des Gemeinderats

(…)

3. Er beschließt:
(…)

c) die Vorprojekte in den in der Gemeindesatzung vorgesehenen Fällen;

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 50
Progetti preliminari di opere pubbliche

1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 50
Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten

1. Die Gemeindesatzung legt den Mindestbetrag der Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten fest, die vom Gemeinderat zu genehmigen sind. Dieser darf in den Gemeinden bis zu 1.000 Einwohnern den Betrag von 250 Tausend Euro, in den Gemeinden von 1.001 bis 3.000 Einwohnern den Betrag von 500 Tausend Euro, in den Gemeinden mit 3001 bis 10.000 Einwohnern den Betrag von 1 Million Euro, in den Gemeinden mit 10.001 bis 15.000 Einwohnern den Betrag von 2 Millionen 500 Tausend Euro und in den Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern den Betrag von 5 Millionen Euro nicht überschreiten.

(…)

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera d)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. d)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 50
Progetti preliminari di opere pubbliche

1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 50
Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten

1. Die Gemeindesatzung legt den Mindestbetrag der Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten fest, die vom Gemeinderat zu genehmigen sind. Dieser darf in den Gemeinden bis zu 1.000 Einwohnern den Betrag von 250 Tausend Euro, in den Gemeinden von 1.001 bis 3.000 Einwohnern den Betrag von 500 Tausend Euro, in den Gemeinden mit 3001 bis 10.000 Einwohnern den Betrag von 1 Million Euro, in den Gemeinden mit 10.001 bis 15.000 Einwohnern den Betrag von 2 Millionen 500 Tausend Euro und in den Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern den Betrag von 5 Millionen Euro nicht überschreiten.

(…)

Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.

omissis

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:
   a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
   b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
   c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
   d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
   e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
   f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
   g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
   h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
   i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.
2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.
4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in

vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato. [12] [13]

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
   a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
   b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
   c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
   d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
   e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
   f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
   g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
   a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
   b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
   c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
   d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.
11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.
12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.
13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.[14]
14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

omissis

Note:
[12]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 12-bis, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
[13]In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 12-bis, comma 2, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
[14]Il costo orario del lavoro è stato determinato:
- per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, con Decreto 27 settembre 2023, n. 52;
- per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con Decreto 13 novembre 2023, n. 60;
- per i dipendenti delle lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione ed imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, con Decreto 29 febbraio 2024, n. 10;
- per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, con Decreto 19 marzo 2024, n. 14;
- per i dipendenti da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto, per gli operai e per gli impiegati, con Decreto 4 aprile 2024, n. 23.

Legge 21 giugno 2022, n. 78
Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 giugno 2022, n. 146.

Art. 1. Delega al Governo in materia di contratti pubblici

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario;

b) revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;

c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali;

d) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei princìpi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;

e) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei

princìpi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione;

g) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

h) previsione della facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:

   1) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

   2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

3) promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

i) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;

l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;

m) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;

n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

o) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;

p) previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni;

q) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

r) definizione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e

coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;

s) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificità del settore dei beni culturali;

t) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso;

u) ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;

v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

z) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità;

aa) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

bb) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;

cc) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse mediante

l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;

dd) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;

ee) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta;

ff) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;

gg) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale; disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

hh) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione;

ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

ll) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione

di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

omissis

Legge provinciale 08/08/2023, n. 9 - Trento - Provincia autonoma
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025.
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 agosto 2023, n. 31, Numero Straordinario n. 2.

omissis

Art. 37 Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e di disposizioni legislative e regolamentari connesse.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "individuate da questo articolo" sono soppresse;
b) le parole: "preliminare, definitiva ed esecutiva" sono soppresse;
c) le parole: "Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo." sono soppresse.
2. Nelcomma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "20, commi" sono sostituite dalle seguenti: "20, comma".
3. All'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è abrogato;
b) nel comma 2 le parole: "e in base a quanto stabilito dall'articolo 6-bis" sono sostituite dalle seguenti: "per i lavori di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa statale";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, per l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici vanno predisposti:
a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo della progettazione; il documento di fattibilità delle alternative progettuali non è necessario per i lavori di manutenzione ordinaria;
b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione e inferiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale e il documento di indirizzo della progettazione;
c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, una valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa.";
d) nel comma 4 le parole: "il documento preliminare di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "i documenti necessari per la programmazione dei lavori di importo pari o superiore a un milione".
4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993è sostituito dal seguente:
"2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) gestione del sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici, anche ai fini della trasmissione degli atti e dei dati raccolti alle banche dati nazionali;
b) supporto alle amministrazioni aggiudicataci nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e nella pubblicazione dei dati."

5. All'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico";

b) i commi 01, 02, 1, 1-bis e 2 sono abrogati;

c) nel comma 3-bis le parole: "si applicano gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le relative disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)" e le parole: "dei predetti articoli" sono soppresse.

6. All'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Progettazione";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo, con i contenuti previsti dalla normativa statale e dal regolamento. Il primo livello di progettazione può essere omesso nei casi previsti dalla normativa statale.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La verifica della progettazione è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.";

d) il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 16, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica";

b) nel comma 4-bis le parole: "gli elaborati grafici e descrittivi previsti dall'articolo 16 o, in alternativa, quelli previsti dall'articolo 17," sono sostituite dalle seguenti: "gli elaborati grafici e descrittivi che compongono il progetto".

8. All'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: ", secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione" sono soppresse;

b) nel comma 3 la parola: "integrati" e le parole: "attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, " sono soppresse;

c) nel comma 7 le parole: "di cui agli articoli 15, 16 e 17" sono soppresse;

d) nel comma 7-bis le parole: "in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione" sono soppresse;

e) i commi 4, 5, 5-bis e 12-bis sono abrogati.

9. All'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le cifre: ", 4, 5,7" sono sostituite dalla seguente: "e 7";

b) i commi 5, 6 e 6-bis sono abrogati.

10. All'articolo 23-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le coperture assicurative di cui si deve dotare l'esecutore dei lavori sono disciplinate dalla normativa statale.";

b) i commi 3, 5 e 5-bis sono abrogati.

11. All'articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "per i lavori d'importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione." sono sostituite dalle seguenti: "per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa statale.";

b) nel comma 2 le parole: "dal dirigente del servizio competente per materia" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile unico del progetto".

12. All'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5-bis le parole: "In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29." sono soppresse;

b) i commi 1, 5-bis 1, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies sono abrogati.

13. All'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: "L'approvazione del progetto presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito.";

b) nel comma 2 le parole: "dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica";

c) nel comma 2-bis le parole: ", con un progetto almeno definitivo, " e le parole: "La conferenza di servizi, se valuta un progetto preliminare, specifica quali sono le condizioni per ottenere sui successivi gradi di progettazione i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente." sono soppresse.

14. Dopo il comma 1 dell'articolo 46-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993è inserito il seguente:

"1-bis. I documenti di gara possono prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo entro il limite previsto dalla normativa statale."

15. L'articolo 47-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 47-bis

Indennizzi

1. Questo articolo disciplina la possibilità di riconoscere indennizzi volti a ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche.

2. Gli indennizzi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite significative, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traffico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio, per un periodo di tempo prolungato.

3. L'indennizzo è concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell'opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione dell'indennizzo il richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, prevedendo fra l'altro:

a) i casi e le condizioni di applicazione di questo articolo, anche in relazione alia significatività delle perdite subite e, ove necessario, alla durata o alle caratteristiche della chiusura;
b) le esatte modalità per l'accertamento e la quantificazione della perdita;
c) le percentuali ed i criteri per l'erogazione degli indennizzi;
d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo.

5. La deliberazione può prevedere anche, per casi determinati, la corresponsione di un indennizzo in misura forfetaria.

6. Questo articolo trova applicazione con riferimento alle perdite subite a decorrere dal 1° gennaio 2023. La deliberazione prevista dal comma 4 può dettare disposizioni transitorie di carattere speciale, anche in relazione alla modalità di quantificazione dell'indennizzo per le chiusure verificatesi prima della data di entrata in vigore di questo comma, quando alla medesima data la chiusura è già cessata. In prima applicazione di questo articolo, nel caso non siano più disponibili somme nell'ambito del quadro finanziario dell'opera l'indennizzo è finanziato a valere su uno specifico fondo costituito con una dotazione di 300.000 euro sull'anno 2023 e di 300.000 euro sull'anno 2024.

7. L'indennizzo previsto da questo articolo è concesso ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

16. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sul lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea dopo le parole: "il parere tecnico-amministrativo ed economico" sono inserite le seguenti: ", nei casi previsti dall'articolo 55,";
b) nella lettera a) le parole: "ai progetti preliminari da porre a base di gara, ai progetti definitivi, esecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai progetti di fattibilità tecnico-economica, ai progetti esecutivi";
c) la lettera b) è sostituita dalia seguente:
"b) qualora si tratti di lavori d'importo superiore alla soglia di rilevanza europea eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata;".

17. All'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del comma 2 le parole: "per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti";
b) nella lettera b) del comma 2 le parole: "per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti";
c) alla fine della lettera d ter) del comma 2 sono inserite le parole: "o, se richiesto dalla struttura provinciale competente in materia di infrastrutture, su questioni di particolare rilievo";
d) nel comma 4-bis le parole: "Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione." sono soppresse;
e) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

18. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) le parole: "varianti progettuali previste dall'articolo 51, comma 5, nonché" sono soppresse;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo

originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 non superi il 5 per cento dell'importo originario di contratto;";

c) nella lettera c) le parole: "nel rispetto di progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto di progetti di fattibilità tecnico-economica" e le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto di fattibilità tecnico-economica";
d) nella lettera e) la parola: "consuntivo" è sostituita dalla seguente: "consultivo";
e) le lettere a) e f) sono abrogate.

19. Nel comma 1 dell'articolo 58.15 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "È fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti da questo capo." sono soppresse.

20. All'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1, 5, 11 e 12 le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalla seguente: "progetto";
b) nel comma 1-bis le parole: "dei progetti di livello inferiore al definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica";
c) il comma 1-quater è abrogato;
d) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
"1-quinquies. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, la conferenza di servizi decisoria è svolta di norma in forma semplificata e l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative."

21. All'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto";
b) nel comma 5-bis le parole: "di livello inferiore al definitivo" sono soppresse;
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. Questo articolo, ad eccezione del tentativo di conciliazione previsto dal comma 3, si applica anche ai fini dell'approvazione con efficacia di variante agli strumenti di pianificazione territoriale adottati dagli enti parco, intendendosi sostituiti al comune e agli organi comunali l'ente parco interessato e i relativi organi competenti. Resta fermo il rispetto delle norme di conservazione della natura derivanti dalla zonizzazione disposta dal piano del parco in base al diverso grado di protezione."

22. All'articolo 6 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;
b) nel comma 3 la parola: "definitivo" e le parole: ", e si svolge sulla base del progetto preliminare o, se previsto, dalla legge provinciale sui lavori pubblici, del documento preliminare di progettazione di cui all'articolo 14, comma 01, della legge provinciale sui lavori pubblici" sono soppresse.

23. All'articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "il progetto preliminare, " sono soppresse;

b) nel comma 2 le parole: "I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, relativi" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione, relativa" e le parole: "sono pubblicati" sono sostituite dalle seguenti: "è pubblicata";
c) nel comma 4 le parole: "del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione ";
d) nel comma 5 le parole: "del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione".

24. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto da allegare alla domanda di PAUP";
b) nella lettera d) le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto".

25. All'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del comma 1 le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalla seguente: "progetto";
b) nella lettera f) del comma 1 le parole: "della concertazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 6-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993" sono sostituite dalle seguenti: "della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)";
c) nel comma 2 le parole: "Se le norme di settore richiedono un livello progettuale superiore al progetto definitivo, il proponente può allegarlo alla domanda di PAUP." sono soppresse.

26. Nel comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto \ ambientale 2013 le parole: "Qualora sia indetta la conferenza pubblica di informazione con riferimento alle opere sottoposte alla fase di concertazione prevista dall'articolo 6-bis della legge provinciale sui lavori pubblici, la predetta conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di indizione del dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, la relativa fase di partecipazione pubblica".

27. Nel comma 8 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "l'aggiornamento del progetto definitivo oppure il livello progettuale superiore, quando questi sono necessari" sono sostituite dalle seguenti: "l'aggiornamento del progetto, quando questo è necessario".

28. Nel comma 6 dell'articolo 13-quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalla seguente: "progetto".

29. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993), è sostituito dal seguente:
"1. Il procedimento espropriativo è avviato a seguito del deposito della domanda di avvio del procedimento presso il comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, previo finanziamento dell'opera pubblica da realizzare e della spesa presunta per l'espropriazione. La domanda è corredata dalla documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale."

30. Nel comma 2 dell'articolo 3 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), le parole: "e previdenziali" sono soppresse.

31. Nel comma 1 dell'articolo 63 del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-bis, " sono soppresse.
32. All'articolo 63-bis del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "Valutazione delle offerte anomale mediante" sono soppresse;
b) nel comma 2 le parole: "e fino alla soglia di rilevanza europea, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari" sono soppresse;
c) i commi 1, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.
33. Nel comma 1 dell'articolo 213 del decreto del Presidente delia Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: ", come definito dall'articolo 17 della legge e da questo regolamento. Nella definizione delle prescrizioni tecniche, delle voci e dei prezzi del progetto si applicano gli articoli 12 e 13 della legge e l'articolo 9, comma 5" sono soppresse.
34. Nel comma 1 dell'articolo 214 del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012 le parole: ", è ammesso nella misura consentita dall'articolo 26, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" sono soppresse.
35. Nel comma 3 dell'articolo 217 del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "dell'articolo 1, comma 6 della legge, in materia di opere a scomputo e" sono soppresse.
36. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 6, 6-bis e 7-bis dell'articolo 1, gli articoli 1-ter, 3-bis e 6-bis, il comma 3-ter dell'articolo 7, l'articolo 9, il comma 6-ter dell'articolo 13, gli articoli 15, 16, 21-bis, 27-bis, 28, 33, 33.1, 34, 36, 37, 40-bis e 42, i commi da 1 a 10 dell'articolo 43, l'articolo 46, il secondo e terzo periodo del comma 1 e i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 46-ter, gliarticoli 51, 58.12, 58.14, 58.14.1, i commi 2 e 3 dell'articolo 58.15, gli articoli 58.17, 58.19, 58.20, 58.22 e 58.29 e l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 58.30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
b) le lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013;
c) l'articolo 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1;
d) gli articoli 4, 5, 8, i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 9, gli articoli 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24-bis, 25, 25-bis, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 54, 64, 95, 96, 98, 207, 208 e 210 e gli allegati A, B, C, D, E, G, H e N bis del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012.
37. Fatto salvo quanto previsto dai commi 38, 39 e 40 e dall'articolo 36, comma 19, le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.
38. I contenuti dei progetti elaborati secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato da questo articolo, ad eccezione dei casi in cui, alla data prevista dal comma 37, la progettazione di livello definitivo o esecutivo è già stata approvata o alla medesima data sono già stati acquisiti tutti i pareri necessari per la sua approvazione. In quest'ultimo caso i progetti così redatti possono essere posti a base di gara anche in caso di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione.
39. Fino alla messa a disposizione da parte della Provincia delle amministrazioni aggiudicatrici della piattaforma telematica per la tenuta della contabilità dei lavori mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

40. Fino all'adeguamento delle linee guida previste dall'articolo 19-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per la rotazione negli affidamenti di contratti di lavori pubblici continua a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.
41. Per i fini dell'articolo 47-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 introdotto con il comma 15 di questo articolo, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) è integrato di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

omissis

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera e)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. e)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 68
Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione

omissis

2-*bis*. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020 è confermata la misura delle indennità di carica determinata dal DPReg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni, quella delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali fissata con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano di data 20 dicembre 2010, n. 2094, fino a nuova rideterminazione con successivi atti della provincia autonoma di Bolzano,e quella delle indennità di carica stabilita dalle successive leggi regionali istitutive di nuovi comuni derivanti da fusioni, senza la riduzione di cui al comma 1. La misura delle indennità di carica è rideterminata in caso di variazione della fascia di appartenenza del comune derivante da riclassificazione della sede segretarile o da variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2018 rispetto a quanto previsto dal DPReg. n. 4/L del 2010 o dalle successive leggi regionali istitutive dei nuovi comuni derivanti da fusione, assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa;

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 68
Kürzung der Amtsentschädigungen für die Verwalter der örtlichen Körperschaften der Region

(…)

2-*bis*. Mit Ablauf vom allgemeinen Wahltermin im Jahr 2020 werden die im DPReg. Nr. 4/L/2010 in geltender Fassung festgelegten Amtsentschädigungsbeträge, die im Beschluss der Südtiroler Landesregierung vom 20. Dezember 2010, Nr. 2094 für die Verwalter der Bezirksgemeinschaften der Provinz Bozen festgelegten Amtsentschädigungsbeträge – bis zu deren Neufestsetzung mit späteren Maßnahmen der autonomen Provinz Bozen – sowie die in den darauffolgenden Regionalgesetzen zur Errichtung von aus einem Zusammenschluss entstandenen neuen Gemeinden festgelegten Amtsentschädigungsbeträge ohne die Kürzung laut Absatz 1 bestätigt. Der Betrag der Amtsentschädigung wird im Falle der Änderung der Gemeindekategorie infolge der Neueinstufung des Sekretariatssitzes oder der Änderung der Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2018 im Vergleich zu den Bestimmungen des DPReg. Nr. 4/L/2010 oder der darauffolgenden Gesetze zur Errichtung neuer aus einem Zusammenschluss entstandener Gemeinden neu festgesetzt, wobei

a) bei Übergang in eine höhere Kategorie die in dieser Kategorie vorgesehene niedrigere Amtsentschädigung zugewiesen wird;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa. ([1])

omissis

b) bei Übergang in eine niedrigere Kategorie die in dieser Kategorie vorgesehene höhere Amtsentschädigung zugewiesen wird.([1])

(…)

([1]) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3 e poi modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

([1]) Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 1. August 2019, Nr. 3 hinzugefügt und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 geändert.

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 67
Indennità di carica

omissis

3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo consiglio dei comuni:

a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;

b) nella provincia di Trento, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

   1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;
   2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 67
Amtsentschädigung

(…)

3. Das Ausmaß der Amtsentschädigung und des Sitzungsgeldes wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Kriterien mit Verordnung festgelegt, die von der Regionalregierung nach Anhören der zuständigen regionalen Gesetzgebungskommission im Einvernehmen mit den Landesregierungen der Provinzen Trient und Bozen, welche die Stellungnahme des jeweiligen Rates der Gemeinden einzuholen haben, bis spätestens 31. Dezember des Jahres vor den allgemeinen Wahlen erlassen werden muss:

a) Staffelung der Entschädigung im Verhältnis zur Zahl der im Gebiet der Körperschaft ansässigen Einwohner, wobei die saisonbedingten Bevölkerungsschwankungen, die Zahl der Gemeindefraktionen und die besonderen von den Körperschaften übernommenen Funktionen sowie der für die Ausübung des Mandats erforderliche Zeitaufwand und die damit verbundene Verantwortung zu berücksichtigen sind;

b) in der Provinz Trient, Festsetzung der Amtsentschädigung für die Bürgermeister im Verhältnis zur Bruttobesoldung der Abgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol, und zwar im Ausmaß von:

   1) nicht weniger als 5 Prozent und nicht mehr als 9 Prozent in den Gemeinden bis zu 500 Einwohnern;
   2) nicht weniger als 7 Prozent und nicht mehr als 13 Prozent in den Gemeinden von 501 bis zu 2.000 Einwohnern;

3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;
4) non inferiore all'11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;
9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;
2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;
3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

3) nicht weniger als 9 Prozent und nicht mehr als 16 Prozent in den Gemeinden von 501 bis zu 2.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der vierten Klasse liegt;
4) nicht weniger als 11 Prozent und nicht mehr als 22 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis zu 3.000 Einwohnern;
5) nicht weniger als 12 Prozent und nicht mehr als 25 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis zu 3.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
6) nicht weniger als 12 Prozent und nicht mehr als 25 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis zu 10.000 Einwohnern;
7) nicht weniger als 13 Prozent und nicht mehr als 27 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis zu 10.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
8) nicht weniger als 13 Prozent und nicht mehr als 53 Prozent in den Gemeinden von 10.001 bis zu 30.000 Einwohnern;
9) nicht weniger als 15 Prozent und nicht mehr als 60 Prozent in den Gemeinden von 30.001 bis zu 50.000 Einwohnern;
10) nicht weniger als 17 Prozent und nicht mehr als 67 Prozent in den Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern;

c) in der Provinz Bozen, Festsetzung der Amtsentschädigung für die Bürgermeister im Verhältnis zur Bruttobesoldung der Abgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol, und zwar im Ausmaß von:

1) nicht weniger als 9 Prozent und nicht mehr als 15 Prozent in den Gemeinden bis zu 500 Einwohnern;
2) nicht weniger als 12 Prozent und nicht mehr als 23 Prozent in den Gemeinden von 501 bis zu 2.000 Einwohnern;
3) nicht weniger als 16 Prozent und nicht mehr als 32 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis zu 3.000 Einwohnern;
4) nicht weniger als 17,5 Prozent und nicht mehr als 35 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis zu 3.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
5) nicht weniger als 18 Prozent und nicht mehr als 36 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis zu 10.000 Einwohnern;

6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;
8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;
9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;
10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) determinazione dell'indennità di carica del vicesindaco in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;
2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) determinazione dell'indennità di carica degli assessori in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;
2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;

f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell'ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;

g) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi

6) nicht weniger als 19,5 Prozent und nicht mehr als 39 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis zu 10.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
7) nicht weniger als 30 Prozent und nicht mehr als 60 Prozent in den Gemeinden von 10.001 bis zu 15.000 Einwohnern;
8) nicht weniger als 35 Prozent und nicht mehr als 70 Prozent in den Gemeinden von 15.001 bis zu 17.500 Einwohnern;
9) nicht weniger als 38 Prozent und nicht mehr als 75 Prozent in den Gemeinden von 17.501 bis zu 30.000 Einwohnern;
10) nicht weniger als 40 Prozent und nicht mehr als 80 Prozent in den Gemeinden von 30.001 bis zu 50.000 Einwohnern;
11) nicht weniger als 50 Prozent und nicht mehr als 100 Prozent in den Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern;

d) Festsetzung der Amtsentschädigung für den Vizebürgermeister im Verhältnis zur Amtsentschädigung des Bürgermeisters, und zwar im Ausmaß von:

1) nicht weniger als 20 Prozent und nicht mehr als 50 Prozent in den Gemeinden bis zu 50.000 Einwohnern;
2) nicht weniger als 50 Prozent und nicht mehr als 75 Prozent in den Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern;

e) Festsetzung der Amtsentschädigung für die Gemeindereferenten im Verhältnis zur Amtsentschädigung des Bürgermeisters, und zwar im Ausmaß von:

1) nicht mehr als 30 Prozent in den Gemeinden bis zu 2.000 Einwohnern;
2) nicht mehr als 50 Prozent in den Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern;

f) Festsetzung der Amtsentschädigungen für den Bürgermeister, den Vizebürgermeister und die Gemeindereferenten in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern im Höchstausmaß, und zwar nur dann, wenn die mit dem Amt zusammenhängenden Aufgaben als Vollzeitbeschäftigung ausgeübt werden;

g) Festsetzung der Amtsentschädigung für die Vorsitzenden und die Mitglieder der

esecutivi delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;

h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;

i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata.

omissis

Exekutivorgane der Formen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit laut I. Titel VI. Kapitel in dem Ausmaß, das für die Gemeinde mit der höchsten Einwohnerzahl unter den beteiligten Gemeinden vorgesehen ist;

h) die Amtsentschädigung für die Vorsitzenden der Gemeinderäte in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern darf 50 Prozent der für die jeweiligen Gemeindereferenten vorgesehenen Entschädigung nicht überschreiten;

i) das Sitzungsgeld darf in einem nicht niedrigeren Ausmaß als jenem festgesetzt werden, das im Ministerialdekret laut Artikel 82 Absatz 8 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 für die Gemeinden der nächsthöheren Einwohnerklasse vorgesehen ist; in den Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern darf das Ausmaß des Sitzungsgeldes nicht niedriger sein als jenes, das im genannten Dekret für die Gemeinden der höchsten Einwohnerklasse vorgesehen ist.

(…)

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION VOM 18. NOVEMBER 2022, NR. 26

Verordnung betreffend die Festsetzung des Betrags und die Regelung der Amtsentschädigungen und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol ab dem 1. Jänner 2023 (Art. 68.1 Abs. 14 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 id.g.F.)[1]

I. KAPITEL
ZIELSETZUNGEN

Art. 1 Zielsetzungen

(1) Mit dieser Verordnung werden der Betrag und die Regelung der Amtsentschädigungen und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften ab dem 1. Jänner 2023 gemäß Art. 68.1 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ i.d.g.F. (in der Folge „Kodex“) festgesetzt. Diese Verordnung wird im Art. 68.1 Abs. 14 des Kodex vorgesehen.

II. KAPITEL
AMTSENTSCHÄDIGUNG

Art. 2 Neuer Betrag der Amtsentschädigung ab dem Jahr 2023

(1) Ab dem Jahr 2023 wird der Betrag der Amtsentschädigung für die Verwalter der Gemeinden der Provinz Trient gemäß Art. 68.1 Abs. 1, 2 und 5 und für die Verwalter der Gemeinden der Provinz Bozen gemäß Art. 68.1 Abs. 3, 4 und 5 neu festgesetzt.

(2) Innerhalb der Frist laut Abs. 1 wird der Betrag der Amtsentschädigungen im Falle der Änderung der Gemeindekategorie infolge der Neueinstufung des Sekretariatssitzes oder der Änderung der Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2020 im Vergleich zu den Bestimmungen laut der mit DPReg. vom 18. Februar 2020, Nr. 7 genehmigten Verordnung betreffend „Festsetzung des Betrags und Regelung der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Fünfjahreszeitraum 2020-2025 (Art. 67 und 68 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.)“ neu festgesetzt, indem bei Übergang in eine höhere Kategorie die in dieser Kategorie vorgesehene niedrigere Amtsentschädigung zugewiesen wird. Im Falle der negativen Änderung der Einwohnerzahl bleibt die im DPReg. Nr. 7/2020 vorgesehene Amtsentschädigung vorübergehend bis zum allgemeinen Wahltermin 2025 bestehen.

(3) Zur Festsetzung des Betrags der Amtsentschädigung des Bürgermeisters werden ab dem Jahr 2023 auch die neuen Kategorien berücksichtigt, die aus den Gemeinden ab 5.001 Einwohnern bis zu 10.000 Einwohnern und aus den Gemeinden ab 5.001 Einwohnern bis zu 10.000 Einwohnern mit einem Sekretariatssitz über der dritten Klasse bestehen.

Art. 3 Amtsentschädigung der Bürgermeister

[1] Im ABl. vom 24. November 2022, Nr. 47, Beibl. Nr. 2.

(1) Der Betrag der Amtsentschädigung ist für die Bürgermeister der Gemeinden der Provinz Trient in der Tabelle A und für die Bürgermeister der Gemeinden der Provinz Bozen in der Tabelle B angeführt.

(2) Ab dem Jahr 2024 wird die Amtsentschädigung des Bürgermeisters der Gemeinde Trient auf 11.040 Euro monatlich festgesetzt.

Art. 4 Ausscheiden aus dem Amt des Bürgermeisters

(1) Bei Rücktritt, dauernder Verhinderung, Absetzung, Enthebung von den Amtsbefugnissen, Amtsverfall oder Ableben des Bürgermeisters wird die für den Bürgermeister vorgesehene Amtsentschädigung dem Vizebürgermeister oder – bei dessen Rücktritt, dauernder Verhinderung, Absetzung, Enthebung von den Amtsbefugnissen, Amtsverfall oder Ableben – dem ältesten Gemeindereferenten zuerkannt.

(2) Unbeschadet der Bestimmung laut Abs. 1 bringt das Ausscheiden aus dem Amt des Bürgermeisters keine Änderung der für die Gemeindereferenten – einschließlich des ältesten Gemeindereferenten – vorgesehenen Amtsentschädigung mit sich.

Art. 5 Amtsentschädigung der Vizebürgermeister und der Gemeindereferenten

(1) Der Betrag der den Vizebürgermeistern und den Gemeindereferenten zustehenden Amtsentschädigung ist für die Gemeinden der Provinz Trient in den Tabellen C und E und für die Gemeinden in der Provinz Bozen in den Tabellen D und F angeführt.

Art. 6 Amtsentschädigung in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern

(1) In den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern wird dem Bürgermeister, dem Vizebürgermeister und den Gemeindereferenten, sofern sie ein Vollzeitmandat ausüben, eine Amtsentschädigung in dem in den nachstehenden Tabellen angeführten Betrag zuerkannt:

a) laut Tabelle A Spalte 5 für die Bürgermeister der Gemeinden der Provinz Trient;
b) laut Tabelle B Spalte 4 für die Bürgermeister der Gemeinden der Provinz Bozen;
c) laut Tabelle C Spalte 2 für die Vizebürgermeister der Gemeinden der Provinz Trient;
d) laut Tabelle D Spalte 2 für die Vizebürgermeister der Gemeinden der Provinz Bozen;
e) laut Tabelle E Spalte 2 für die Gemeindereferenten der Gemeinden der Provinz Trient;
f) laut Tabelle F Spalte 2 für die Gemeindereferenten der Gemeinden der Provinz Bozen.

(2) In den Gemeinden laut Abs. 1 wird das Mandat als Vollzeitmandat betrachtet, wenn es einen Aufwand von mindestens 1.200 Stunden jährlich mit sich bringt.

(3) In dem im Abs. 2 genannten Fall muss die betroffene Person erklären, dass sie ein Vollzeitmandat auszuüben beabsichtigt, und jährlich eine Eigenbescheinigung vorlegen, aus der hervorgeht, dass sie die vorgeschriebene Mindeststundenzahl geleistet hat.

(4) Wird das Mandat nicht als Vollzeitmandat ausgeübt, so wird die Amtsentschädigung um ein Fünftel gekürzt.

(5) Legt ein Verwalter, der erklärt hat, das Mandat als Vollzeitmandat ausüben zu wollen, keine Eigenbescheinigung über die Leistung von wenigstens 1.200 Arbeitsstunden für die Körperschaft im Bezugsjahr vor bzw. legt er eine Eigenbescheinigung vor, aus der hervorgeht, dass er eine niedrigere Stundenanzahl geleistet hat, dann wird der Abs. 4 angewandt und der überschüssig entrichtete Betrag der Amtsentschädigung wird in Monatsraten im Laufe des darauf folgenden Jahres wieder eingetrieben.

(6) Die Stunden, in denen eine bezahlte Beurlaubung in Anspruch genommen wurde, werden bei der Berechnung der 1.200 jährlich geleisteten Stunden nicht angerechnet.

Art. 7 Amtsentschädigung für die Bürgermeister der Gemeinden der Provinz Trient ab 5.001 Einwohnern bis zu 10.000 Einwohnern mit einem Sekretariatssitz über der dritten Klasse

(1) Ab dem Jahr 2023 finden auf die Amtsentschädigungen laut Tabelle A nur für die Bürgermeister der Gemeinden der Provinz Trient ab 5.001 Einwohnern bis zu 10.000 Einwohnern mit einem Sekretariatssitz über der dritten Klasse die Bestimmungen betreffend das Vollzeitmandat laut Art. 6 Abs. 2, 3, 4, 5 und 6 Anwendung.[2]

Art. 8 Amtsentschädigung der Vorsitzenden der Gemeinderäte

(1) Der Betrag der Amtsentschädigung der Vorsitzenden der Gemeinderäte wird für die Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 10.000 Einwohnern in der Tabelle G und für die Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern in der Tabelle H festgesetzt.

Art. 9 Stadtviertelräte

(1) Der Gemeinderat kann mit eigenem Beschluss, der mit der Zustimmung von zwei Dritteln der zugeteilten Ratsmitglieder genehmigt werden muss, den Mitgliedern der Stadtviertelräte ein Sitzungsgeld nur für die Sitzungen des Stadtviertelrats und den Vorsitzenden der Stadtviertelräte eine Amtsentschädigung in Höhe von höchstens 6 Prozent der Amtsentschädigung des Bürgermeisters in den Gemeinden der Provinz Bozen bzw. 10 Prozent der Amtsentschädigung des Bürgermeisters in den Gemeinden der Provinz Trient zuerkennen, die unter Berücksichtigung von Fläche, Einwohnerzahl und Funktionen des Stadtviertels festgelegt wird.

Art. 10 Ortsgemeinden der Gemeinde Ledro

(1) Der Gemeinderat Ledro kann mit eigenem Beschluss, der mit der Zustimmung von zwei Dritteln der zugeteilten Ratsmitglieder genehmigt werden muss, den Mitgliedern der Verwaltungsausschüsse der Ortsgemeinden für die Teilnahme an deren Sitzungen ein Sitzungsgeld, das die Hälfte des für Gemeinderatsmitglieder vorgesehenen Sitzungsgeldes nicht überschreiten darf, und den Ortsvorstehern eine Amtsentschädigung bis zu höchstens 8 Prozent der für den Bürgermeister vorgesehenen Amtsentschädigung zuerkennen.

Art. 11 Formen übergemeindlicher Zusammenarbeit

(1) Dem Vorsitzenden und den Mitgliedern der Exekutivorgane der Gemeindenvereinigungen und Gemeindenverbunde wird eine monatliche Amtsentschädigung entrichtet, deren Betrag dem für die einwohnerstärkste beteiligte Gemeinde vorgesehenen Betrag entspricht

(2) Dem Vorsitzenden und den Mitgliedern der Exekutivorgane der Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen laut Art. 38 des Kodex kann die Versammlung des Konsortiums – vorausgesetzt, dass dieses volle Haushaltsautonomie besitzt – eine monatliche Amtsentschädigung zuerkennen, die nicht mehr als 30 Prozent der für die einwohnerstärkste Gemeinde im Zuständigkeitsgebiet des Konsortiums – mit Ausnahme der Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern – vorgesehenen Amtsentschädigung betragen darf.

(3) Dem Vorsitzenden der Versammlung der Konsortialbetriebe wird eine monatliche Amtsentschädigung entrichtet, deren Betrag von der Versammlung festgelegt wird und welche die für den Bürgermeister der einwohnerstärksten beteiligten Gemeinde vorgesehene Amtsentschädigung nicht überschreiten darf.

Art. 12 Gemeinschaften

[2] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 21. Dezember 2022, Nr. 29 mit Wirkung vom 1. Jänner 2023 geändert.

(1) Dem Vorsitzenden und den Mitgliedern der Exekutivorgane im Sinne des Landesgesetzes der Provinz Trient vom 16. Juni 2006, Nr. 3 i.d.g.F. betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Autonomieverwaltung des Trentino errichteten Gemeinschaften wird eine monatliche Amtsentschädigung in dem in der beiliegenden Tabelle L angegebenen Betrag entrichtet.

Art. 13 Bezirksgemeinschaften

(1) Dem Vorsitzenden und den Mitgliedern der Exekutivorgane der Bezirksgemeinschaften der Provinz Bozen wird – unbeschadet der Bestimmung laut Art. 22 Abs. 4 betreffend die Kumulierungsgrenze – die im Beschluss der Südtiroler Landesregierung vom 20. Dezember 2010, Nr. 2094 festgelegte monatliche Amtsentschädigung entrichtet.

III. KAPITEL
SITZUNGSGELDER

Art. 14 Sitzungsgelder der Gemeinderatsmitglieder

(1) Den Gemeinderatsmitgliedern, die keine monatliche Amtsentschädigung beziehen, steht für die effektive Teilnahme an einer jeden Sitzung des Gemeinderats ein Sitzungsgeld in dem in der Tabelle I festgelegten Betrag zu.

(2) Der bei Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 in der Gemeindesatzung vorgesehene Betrag des Sitzungsgeldes bleibt unverändert, wenn er den in dieser Verordnung festgesetzten Betrag überschreitet.

Art. 15 Sitzungsgelder der Gemeinderatsvorsitzenden der Gemeinden der Provinz Trient zwischen 3.000 und 10.000 Einwohnern

(1) Den Gemeinderatsvorsitzenden der Gemeinden der Provinz Trient zwischen 3.000 und 10.000 Einwohnern steht für die effektive Teilnahme an den Sitzungen des Rates ein Sitzungsgeld entsprechend dreimal dem für die jeweiligen Gemeinderatsmitglieder festgelegten Betrag zu.

Art. 16 Sitzungsgelder der Ratsmitglieder der Formen übergemeindlicher Zusammenarbeit

(1) Den Mitgliedern der Versammlung der Konsortialbetriebe und den Ratsmitgliedern der Gemeindenverbunde und Gemeindenvereinigungen, die keine monatliche Amtsentschädigung beziehen, steht für die effektive Teilnahme an den Sitzungen der Versammlung oder des Rates ein Sitzungsgeld in Höhe des den Gemeinderatsmitgliedern der einwohnerstärksten beteiligten Gemeinde zuerkannten Sitzungsgeldes zu.

(2) Den Mitgliedern der Versammlung der Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen laut Art. 38 des Kodex, die keine monatliche Amtsentschädigung beziehen, steht für die effektive Teilnahme an den Sitzungen der Versammlung ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 Euro zu, vorausgesetzt, dass das Konsortium volle Haushaltsautonomie besitzt.

Art. 17 Sitzungsgelder der Mitglieder der Versammlung der Gemeinschaften der Provinz Trient

(1) Den Mitgliedern der Versammlung der im Sinne des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 3/2006 i.d.g.F. errichteten Gemeinschaften, die keine monatliche Amtsentschädigung beziehen, steht für die effektive Teilnahme an den Sitzungen der Versammlung ein Sitzungsgeld in Höhe von 40,00 Euro zu.

Art. 18 Sitzungsgelder der Ratsmitglieder der Bezirksgemeinschaften der Provinz Bozen

(1) Den Bezirksratsmitgliedern der Bezirksgemeinschaften der Provinz Bozen, die keine monatliche Amtsentschädigung beziehen, steht für die effektive Teilnahme an den Sitzungen des Rats ein Sitzungsgeld in der im Beschluss der Südtiroler Landesregierung vom 20. Dezember 2010, Nr. 2094 festgelegten Höhe zu.

Art. 19 Sitzungsgelder für die Teilnahme an den Ratskommissionen und an den in Gesetzen oder Verordnungen vorgesehenen Kommissionen

(1) Die örtlichen Körperschaften können für die effektive Teilnahme an den Sitzungen der Ratskommissionen und der in Gesetzen oder Verordnungen vorgesehenen Kommissionen die Entrichtung eines Sitzungsgeldes in Höhe von höchstens 50 Prozent des den Mitgliedern der jeweiligen Räte zustehenden Sitzungsgeldes beschließen, wobei dieselben Bedingungen wie für die Räte gelten müssen.

(2) Sofern die Teilnahme an den Sitzungen der Kommissionen laut Abs. 1 eine freiberufliche Tätigkeit oder eine gelegentliche Arbeitsleistung darstellt, kann sich die Vergütung nach Tarifen richten oder die Höhe der zustehenden Sitzungsgelder überschreiten.

Art. 20 Effektive Teilnahme an den Sitzungen der Räte, Versammlungen, Beiräte und Kommissionen

(1) Das Sitzungsgeld wird nur bei effektiver Teilnahme an den Sitzungen zuerkannt. Die örtlichen Körperschaften legen mit eigener Verordnungsbestimmung die Mindestteilnahmezeit für die Zuerkennung des Sitzungsgelds fest. Das Sitzungsgeld steht nicht zu, wenn die Sitzung unbesucht bleibt. Falls die Sitzung nach Mitternacht endet, steht ein einziges Sitzungsgeld zu.

IV. KAPITEL
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 21 Nichtveränderbarkeit des Betrags der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder

(1) Die im Sinne der Art. 140 und 142 des Kodex verfügte Änderung der Einstufung des Sekretariatssitzes oder Neueinstufung desselben sowie die Zunahme bzw. der Rückgang der Einwohnerzahl, die während der Geltungsdauer dieser Verordnung eintreten, haben keine Auswirkung auf die Höhe der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder.

Art. 22 Verbot der Kumulierung von Amtsentschädigungen und der Kumulierung von Amtsentschädigung und Sitzungsgeldern

(1) Den Verwaltern, denen die Amtsentschädigung entrichtet wird, steht kein Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Sitzungen der Kollegialorgane derselben Körperschaft zu.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 3 und 4 sind die im II. Kapitel vorgesehenen Amtsentschädigungen für gleichzeitig bekleidete Ämter nicht kumulierbar. Sofern mehrere Ämter gleichzeitig bekleidet werden, muss der Verwalter angeben, für welche Amtsentschädigung er sich entscheidet. Außerdem sind die im II. Kapitel vorgesehenen Amtsentschädigungen nicht mit den im III. Kapitel vorgesehenen Sitzungsgeldern kumulierbar.

(3) In Bezug auf die Kumulierung der Amtsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder der Organe der Gemeindeverwaltungen mit den Amtsentschädigungen und Sitzungsgeldern für die Mitglieder der Organe der Gemeinschaften der Provinz Trient finden die im Landesgesetz enthaltenen Bestimmungen Anwendung.

(4) Die Amtsentschädigung für das Amt des Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters und des Gemeindereferenten der Gemeinden der Provinz Bozen ist mit 60 Prozent der Amtsentschädigung für das Amt des Präsidenten, des Vizepräsidenten und des Referenten der Bezirksgemeinschaften derselben Provinz sowie mit den Sitzungsgeldern für die Ratsmitglieder der Bezirksgemeinschaften kumulierbar.

Art. 23 Grenzen für die Kumulierung der Sitzungsgelder

(1) Für am gleichen Tag stattfindende Ratssitzungen und Sitzungen von Kommissionen derselben Körperschaft sind höchstens zwei Sitzungsgelder kumulierbar.

(2) Unbeschadet anderslautender Landesbestimmungen in Sachen Kumulierungsverbot sind die Sitzungsgelder außerdem dann kumulierbar, wenn sie für Mandate oder Vertretungen bei unterschiedlichen Körperschaften zustehen.

Art. 24 Geltungsbeginn

(1) Diese Verordnung findet ab dem 1. Jänner 2023 Anwendung.

(2) Ab dem Zeitpunkt laut Abs. 1 sind die Bestimmungen des DPReg. vom 18. Februar 2020, Nr. 7 nicht mehr wirksam.

(3) Die neue im Art. 3 Abs. 2 enthaltene Regelung findet ab dem Jahr 2024 Anwendung.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 NOVEMBRE 2022, N. 26

Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2023 (art. 68.1, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)[1]

CAPO I
FINALITÀ

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento determina la misura e detta la disciplina delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali a decorrere dal 1 gennaio 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 68.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m. (da ora Codice). Esso costituisce il regolamento ricognitivo previsto dall'articolo 68.1, comma 14, del Codice.

CAPO II
INDENNITÀ DI CARICA

Art. 2 (Nuova misura delle indennità di carica a decorrere dal 2023)

1. A decorrere dall'anno 2023, la misura delle indennità di carica degli amministratori dei comuni è rideterminata secondo quanto previsto dall'articolo 68.1, commi 1, 2 e 5 per i comuni della provincia di Trento e secondo quanto previsto dall'articolo 68.1, commi 3, 4 e 5 per i comuni della provincia di Bolzano.

2. Con la stessa decorrenza prevista dal comma 1, la misura delle indennità di carica è rideterminata in caso di variazione della fascia di appartenenza del comune derivante da riclassificazione della sede segretarile o da variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2020 rispetto a quanto previsto dal regolamento approvato con il DPReg. 18 febbraio 2020, n. 7, concernente "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2020-2025 (art. 67 e 68 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)", assegnando in caso di passaggio in una fascia superiore l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa. Rimane transitoriamente confermata fino al turno generale del 2025 l'indennità prevista dal DPreg. n. 7 del 2020 in caso di variazione negativa della popolazione residente.

3. Al fine di individuare la misura dell'indennità di carica del sindaco, a decorrere dal 2023, si considerano anche le nuove fasce costituite dai comuni con popolazione da 5.001 fino a 10.000 abitanti e dai comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza.

Art. 3 (Indennità di carica dei sindaci)

[1] In B.U. 24 novembre 2022, n. 47, Supplemento n. 2.

1. L'importo delle indennità di carica è quello riportato nella tabella A per i sindaci dei comuni della provincia di Trento e nella tabella B per i sindaci dei comuni della provincia di Bolzano.

2. A decorrere dall'anno 2024, per il Comune di Trento, l'indennità di carica del sindaco è fissata in euro 11.040 mensili.

Art. 4 (Cessazione dalla carica di sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sospensione, decadenza o decesso del sindaco, l'indennità di carica prevista per il sindaco è attribuita al vicesindaco o all'assessore anziano in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sospensione, decadenza o decesso dello stesso vicesindaco.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la cessazione dalla carica di sindaco non determina alcuna variazione dell'indennità di carica fissata per gli assessori, compreso l'assessore anziano.

Art. 5 (Indennità di carica dei vicesindaci e degli assessori)

1. L'ammontare dell'indennità di carica spettante ai vicesindaci e agli assessori è stabilito nelle misure riportate rispettivamente nelle tabelle C ed E per i comuni della provincia di Trento e nelle tabelle D e F per i comuni della provincia di Bolzano.

Art. 6 (Indennità di carica nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti l'indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori è attribuita nella misura indicata nelle seguenti tabelle solo nel caso di incarico svolto a tempo pieno:

a) nella tabella A colonna 5 per i sindaci dei comuni della provincia di Trento;
b) nella tabella B colonna 4 per i sindaci dei comuni della provincia di Bolzano;
c) nella tabella C colonna 2 per i vicesindaci dei comuni della provincia di Trento;
d) nella tabella D colonna 2 per i vicesindaci dei comuni della provincia di Bolzano;
e) nella tabella E colonna 2 per gli assessori dei comuni della provincia di Trento;
f) nella tabella F colonna 2 per gli assessori dei comuni della provincia di Bolzano.

2. Nei comuni di cui al comma 1 l'incarico si considera svolto a tempo pieno qualora comporti un impegno non inferiore a 1.200 ore annuali.

3. Nel caso previsto dal comma 2 l'interessato dichiara che intende svolgere l'incarico a tempo pieno e annualmente autocertifica di aver effettuato il numero di ore pari al minimo richiesto.

4. Nel caso in cui l'incarico non risulti svolto a tempo pieno, la misura dell'indennità di carica è ridotta di un quinto.

5. Nel caso in cui l'amministratore, dopo aver dichiarato che intende svolgere l'incarico a tempo pieno, non autocertifichi di aver effettuato per l'ente almeno 1.200 ore nell'anno, ovvero autocertifichi di aver svolto un numero di ore inferiori, si applica quanto previsto dal comma 4 con recupero mensile nel corso dell'anno successivo dell'eccedenza dell'indennità corrisposta.

6. Le ore di permesso retribuito non si considerano ai fini dell'effettuazione delle 1.200 ore annuali.

Art. 7 (Indennità di carica dei sindaci nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino a 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza)

1. A decorrere dall'anno 2023, alle indennità di carica di cui alla tabella A, per i soli sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino a 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza, si applicano le disposizioni sul tempo pieno previste dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6.[2]

[2] Comma modificato dal'art. 1, comma 1, lett. a) del DPReg. 21 dicembre 2022, n. 29, con decorrenza 1° gennaio 2023.

Art. 8 (Indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali)

1. La misura dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali è fissata nella tabella G per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti della provincia di Trento e nella tabella H per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano.

Art. 9 (Consigli circoscrizionali)

1. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell'ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione.

Art. 10 (Municipi del Comune di Ledro)

1. Il consiglio comunale di Ledro, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza ai consultori per la partecipazione alle sedute del comitato di gestione in misura non superiore alla metà del gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e un'indennità ai prosindaci in misura non superiore all'8 per cento dell'indennità prevista per il sindaco.

Art. 11 (Forme collaborative sovracomunali)

1. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi delle associazioni e unioni di comuni è corrisposta un'indennità mensile di carica nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti.

2. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'articolo 38 del Codice può essere attribuita dall'assemblea del consorzio un'indennità mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.

3. Al Presidente dell'assemblea dei consorzi-azienda è corrisposta un'indennità mensile di carica nella misura stabilita dalla stessa assemblea entro il limite massimo dell'indennità prevista per il sindaco del comune avente maggiore popolazione tra quelli partecipanti.

Art. 12 (Comunità)

1. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi delle comunità costituite ai sensi della legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" è corrisposta un'indennità mensile di carica nella misura prevista dall'allegata tabella L.

Art. 13 (Comunità comprensoriali)

1. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano è corrisposta l'indennità mensile di carica prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano di data 20 dicembre 2010 n. 2094, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, in materia di limiti al cumulo.

CAPO III
GETTONI DI PRESENZA

Art. 14 (Gettoni di presenza per i consiglieri comunali)

1. Ai consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica spetta un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio nella misura stabilita nella tabella I.

2. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 se di importo superiore a quello stabilito dal presente regolamento.

Art. 15 (Gettoni di presenza per i presidenti dei consigli dei comuni della provincia di Trento con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti)

1. I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti della provincia di Trento hanno diritto di percepire un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i rispettivi consiglieri comunali.

Art. 16 (Gettoni di presenza per i consiglieri delle forme collaborative sovracomunali)

1. Ai componenti dell'assemblea del consorzio-azienda e ai consiglieri delle unioni e delle associazioni di comuni che non godono dell'indennità mensile di carica spetta per l'effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea o del consiglio un gettone di presenza di importo pari a quello attribuito ai consiglieri del comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti.

2. Ai componenti dell'assemblea dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'articolo 38 del Codice, che non godono dell'indennità mensile di carica, spetta per l'effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea stessa un gettone di importo pari a euro 30,00 a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.

Art. 17 (Gettoni di presenza per i componenti dell'assemblea delle comunità della provincia di Trento)

1. Ai componenti dell'assemblea delle comunità costituite ai sensi della LP di Trento n. 3 del 2006 e s.m. che non godono dell'indennità mensile di carica spetta per l'effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea stessa un gettone di importo pari a euro 40,00.

Art. 18 (Gettoni di presenza per i componenti del consiglio delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano)

1. Ai componenti del consiglio delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano che non godono dell'indennità mensile di carica spetta per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio stesso un gettone nella misura prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano di data 20 dicembre 2010 n. 2094.

Art. 19 (Gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e a quelle previste da legge o regolamento)

1. Gli enti locali possono determinare la concessione di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e delle commissioni previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

2. La partecipazione alle sedute delle commissioni indicate al comma 1 può essere remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione occasionale.

Art. 20 (Effettiva partecipazione alle sedute dei consigli, delle assemblee, dei comitati e delle commissioni)

1. L'attribuzione del gettone di presenza è subordinata all'effettiva partecipazione alle sedute. Gli enti locali stabiliscono con propria disposizione regolamentare i tempi minimi di partecipazione per l'attribuzione del gettone. Il gettone non spetta in caso di seduta andata deserta. Spetta un unico gettone in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte.

CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 (Invarianza della misura dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza)

1. La modifica della classificazione della sede segretarile o la sua riqualificazione disposte ai sensi degli articoli 140 e 142 del Codice, nonché le variazioni in aumento o diminuzione della popolazione residente che si verificano durante la vigenza del presente regolamento non hanno effetto sulla misura dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza.

Art. 22 (Divieto di cumulo delle indennità di carica e di cumulo di indennità e gettoni)

1. Agli amministratori ai quali è corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le indennità previste dal capo II per le cariche contemporaneamente rivestite non sono cumulabili. In caso di cariche contemporanee, l'amministratore indica l'indennità per cui opta. È vietato altresì il cumulo delle indennità previste dal capo II con i gettoni previsti dal capo III.

3. Per quanto riguarda il cumulo delle indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali con le indennità e i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunità della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale.

4. È consentito il cumulo dell'indennità prevista per le cariche di sindaco, vicesindaco e assessore dei comuni della provincia di Bolzano con il sessanta per cento dell'indennità prevista per le cariche di presidente, vicepresidente e assessore delle comunità comprensoriali della medesima provincia e con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle comunità comprensoriali.

Art. 23 (Limiti al cumulo dei gettoni di presenza)

1. I gettoni di presenza dovuti per le sedute di consigli e commissioni dello stesso ente che si svolgono nella medesima giornata sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di due.

2. Ferma restando una diversa disciplina provinciale sul divieto di cumulo, i gettoni di presenza sono inoltre cumulabili tra loro quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi.

Art. 24 (Decorrenza)

1. Il presente regolamento trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2023.

2. Con la decorrenza indicata dal comma 1 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel DPReg. 18 febbraio 2020, n. 7.

3. La nuova disciplina contenuta nell'articolo 3, comma 2, si applica a decorrere dal 2024.

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera f)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. f)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 67
Indennità di carica

omissis

3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo consiglio dei comuni:

a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;

b) nella provincia di Trento, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

   1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;
   2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 67
Amtsentschädigung

(…)

3. Das Ausmaß der Amtsentschädigung und des Sitzungsgeldes wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Kriterien mit Verordnung festgelegt, die von der Regionalregierung nach Anhören der zuständigen regionalen Gesetzgebungskommission im Einvernehmen mit den Landesregierungen der Provinzen Trient und Bozen, welche die Stellungnahme des jeweiligen Rates der Gemeinden einzuholen haben, bis spätestens 31. Dezember des Jahres vor den allgemeinen Wahlen erlassen werden muss:

a) Staffelung der Entschädigung im Verhältnis zur Zahl der im Gebiet der Körperschaft ansässigen Einwohner, wobei die saisonbedingten Bevölkerungsschwankungen, die Zahl der Gemeindefraktionen und die besonderen von den Körperschaften übernommenen Funktionen sowie der für die Ausübung des Mandats erforderliche Zeitaufwand und die damit verbundene Verantwortung zu berücksichtigen sind;

b) in der Provinz Trient, Festsetzung der Amtsentschädigung für die Bürgermeister im Verhältnis zur Bruttobesoldung der Abgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol, und zwar im Ausmaß von:

   1) nicht weniger als 5 Prozent und nicht mehr als 9 Prozent in den Gemeinden bis zu 500 Einwohnern;
   2) nicht weniger als 7 Prozent und nicht mehr als 13 Prozent in den Gemeinden von 501 bis zu 2.000 Einwohnern;

3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;
4) non inferiore all'11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;
9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:

1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;
2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;
3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;

3) nicht weniger als 9 Prozent und nicht mehr als 16 Prozent in den Gemeinden von 501 bis zu 2.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der vierten Klasse liegt;
4) nicht weniger als 11 Prozent und nicht mehr als 22 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis zu 3.000 Einwohnern;
5) nicht weniger als 12 Prozent und nicht mehr als 25 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis zu 3.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
6) nicht weniger als 12 Prozent und nicht mehr als 25 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis zu 10.000 Einwohnern;
7) nicht weniger als 13 Prozent und nicht mehr als 27 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis zu 10.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
8) nicht weniger als 13 Prozent und nicht mehr als 53 Prozent in den Gemeinden von 10.001 bis zu 30.000 Einwohnern;
9) nicht weniger als 15 Prozent und nicht mehr als 60 Prozent in den Gemeinden von 30.001 bis zu 50.000 Einwohnern;
10) nicht weniger als 17 Prozent und nicht mehr als 67 Prozent in den Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern;

c) in der Provinz Bozen, Festsetzung der Amtsentschädigung für die Bürgermeister im Verhältnis zur Bruttobesoldung der Abgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol, und zwar im Ausmaß von:

1) nicht weniger als 9 Prozent und nicht mehr als 15 Prozent in den Gemeinden bis zu 500 Einwohnern;
2) nicht weniger als 12 Prozent und nicht mehr als 23 Prozent in den Gemeinden von 501 bis zu 2.000 Einwohnern;
3) nicht weniger als 16 Prozent und nicht mehr als 32 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis zu 3.000 Einwohnern;
4) nicht weniger als 17,5 Prozent und nicht mehr als 35 Prozent in den Gemeinden von 2.001 bis zu 3.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
5) nicht weniger als 18 Prozent und nicht mehr als 36 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis zu 10.000 Einwohnern;

6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;
8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;
9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;
10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) determinazione dell'indennità di carica del vicesindaco in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;
2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) determinazione dell'indennità di carica degli assessori in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:

1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;
2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;

f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell'ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;

g) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi

6) nicht weniger als 19,5 Prozent und nicht mehr als 39 Prozent in den Gemeinden von 3.001 bis zu 10.000 Einwohnern, wenn der Sekretariatssitz über der dritten Klasse liegt;
7) nicht weniger als 30 Prozent und nicht mehr als 60 Prozent in den Gemeinden von 10.001 bis zu 15.000 Einwohnern;
8) nicht weniger als 35 Prozent und nicht mehr als 70 Prozent in den Gemeinden von 15.001 bis zu 17.500 Einwohnern;
9) nicht weniger als 38 Prozent und nicht mehr als 75 Prozent in den Gemeinden von 17.501 bis zu 30.000 Einwohnern;
10) nicht weniger als 40 Prozent und nicht mehr als 80 Prozent in den Gemeinden von 30.001 bis zu 50.000 Einwohnern;
11) nicht weniger als 50 Prozent und nicht mehr als 100 Prozent in den Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern;

d) Festsetzung der Amtsentschädigung für den Vizebürgermeister im Verhältnis zur Amtsentschädigung des Bürgermeisters, und zwar im Ausmaß von:

1) nicht weniger als 20 Prozent und nicht mehr als 50 Prozent in den Gemeinden bis zu 50.000 Einwohnern;
2) nicht weniger als 50 Prozent und nicht mehr als 75 Prozent in den Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern;

e) Festsetzung der Amtsentschädigung für die Gemeindereferenten im Verhältnis zur Amtsentschädigung des Bürgermeisters, und zwar im Ausmaß von:

1) nicht mehr als 30 Prozent in den Gemeinden bis zu 2.000 Einwohnern;
2) nicht mehr als 50 Prozent in den Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern;

f) Festsetzung der Amtsentschädigungen für den Bürgermeister, den Vizebürgermeister und die Gemeindereferenten in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern im Höchstausmaß, und zwar nur dann, wenn die mit dem Amt zusammenhängenden Aufgaben als Vollzeitbeschäftigung ausgeübt werden;

g) Festsetzung der Amtsentschädigung für die Vorsitzenden und die Mitglieder der

esecutivi delle forme collaborative di cui al capo VI del titolo I nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;

h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;

i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata.

omissis

Exekutivorgane der Formen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit laut I. Titel VI. Kapitel in dem Ausmaß, das für die Gemeinde mit der höchsten Einwohnerzahl unter den beteiligten Gemeinden vorgesehen ist;

h) die Amtsentschädigung für die Vorsitzenden der Gemeinderäte in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern darf 50 Prozent der für die jeweiligen Gemeindereferenten vorgesehenen Entschädigung nicht überschreiten;

i) das Sitzungsgeld darf in einem nicht niedrigeren Ausmaß als jenem festgesetzt werden, das im Ministerialdekret laut Artikel 82 Absatz 8 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 für die Gemeinden der nächsthöheren Einwohnerklasse vorgesehen ist; in den Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern darf das Ausmaß des Sitzungsgeldes nicht niedriger sein als jenes, das im genannten Dekret für die Gemeinden der höchsten Einwohnerklasse vorgesehen ist.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 68-*ter* ([1])
Indennità di fine mandato

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci dei comuni della regione è attribuita, a fine mandato, un'integrazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 67 pari all'importo di un'indennità di carica mensile spettante per ciascun anno di mandato. Per periodi inferiori all'anno l'indennità mensile è proporzionalmente ridotta.

2. L'integrazione di cui al comma 1 spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, salvo i casi di fusione, e va commisurata all'indennità effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato.

3. L'integrazione di cui al comma 1 spetta solo ai sindaci che svolgono l'incarico a tempo pieno, anche nei comuni fino a 10.000 abitanti, nella misura stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 3.

omissis

([1]) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 68-*ter*([1])
Mandatsabfindung

1. Ab dem allgemeinen Wahltermin 2020 wird den Bürgermeistern der Gemeinden der Region am Ende ihres Mandats eine Ergänzung zur Amtsentschädigung laut Artikel 67 in Höhe des Betrages zuerkannt, der einer monatlichen Amtsentschädigung für jedes Mandatsjahr entspricht. Für Zeiträume unter einem Jahr wird die monatliche Amtsentschädigung proportional gekürzt.

2. Die Ergänzung laut Absatz 1 steht – unbeschadet der Fälle von Zusammenschluss – nur zu, wenn das Wahlmandat länger als dreißig Monate ausgeübt wurde, und ist an der für jedes Mandatsjahr effektiv entrichteten Amtsentschädigung zu bemessen.

3. Die Ergänzung laut Absatz 1 steht in der Höhe gemäß der im Artikel 67 Absatz 3 vorgesehenen Verordnung nur den Bürgermeistern zu, die – auch in den Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern – das Amt als Vollzeitbeschäftigung ausüben.

(…)

([1]) Der Artikel wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 16. Dezember 2019, Nr. 8 eingefügt.

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera g)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. g)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 91
Assunzioni a tempo indeterminato

1. L'accesso all'impiego avviene:

omissis

e-*bis*) mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate dalla provincia e dal consiglio provinciale territorialmente competenti, nonché dai comuni, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, dalle comunità e dalle comunità comprensoriali e dalle A.S.U.C. con sede nel territorio provinciale di riferimento, previo accordo tra le amministrazioni interessate e secondo i criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione dell'organo esecutivo; ([1])

omissis

([1]) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3 e successivamente modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 luglio 2021, n. 5.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 91
Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis

1. Die Aufnahme in den Dienst erfolgt gemäß nachstehenden Modalitäten:

(…)

e-*bis*) durch Verwendung – nach Absprache zwischen den betroffenen Verwaltungen und gemäß den von der Verwaltung mit Beschluss des Exekutivorgans vorbestimmten Kriterien – der von der gebietsmäßig zuständigen Provinz und dem Landtag sowie von den Gemeinden, von den öffentlichen Betrieben für Pflege- und Betreuungsdienste, von den Gemeinschaften und Bezirksgemeinschaften und von den Eigenverwaltungen bürgerlicher Nutzungsgüter mit Sitz im jeweiligen Landesgebiet genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben;([1])

(…)

([1]) Der Buchstabe wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 1. August 2019, Nr. 3 hinzugefügt und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 geändert.

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera h)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. h)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 93
Requisiti per l'accesso all'impiego

1. Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti indicati nell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e nei casi previsti dallo stesso;

b) idoneità fisica all'impiego;
c) attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, limitatamente ai concorsi da espletarsi nei comuni del territorio della provincia di Bolzano.

2. L'ammissione ai concorsi pubblici, a quelli interni e alle pubbliche selezioni è subordinata al possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali di riferimento, così come indicati nei regolamenti organici.
3. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate dai regolamenti organici connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione.

4. Non possono accedere agli impieghi

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 93
Voraussetzungen für die Aufnahme in den Dienst

1. In den Dienst der Gemeinden können die Personen aufgenommen werden, die die nachstehenden allgemeinen Voraussetzungen – vorbehaltlich fachspezifischer, mit der Art der durchzuführenden Tätigkeit zusammenhängender Voraussetzungen – erfüllen:
a) italienische Staatsbürgerschaft; dies gilt nicht für die im Artikel 38 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165 in geltender Fassung angeführten Personen sowie für die darin vorgesehenen Fälle;
b) Arbeitstauglichkeit;
c) nur für Wettbewerbe, die in den im Gebiet der Provinz Bozen liegenden Gemeinden durchzuführen sind: Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache, ausgestellt im Sinne des DPR vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in geltender Fassung.
2. Für die Zulassung zu den öffentlichen und zu den internen Wettbewerben sowie zu den öffentlichen Auswahlverfahren müssen die Bewerber die für den Zugang zu den jeweiligen Berufsbildern in der Personalordnung vorgesehenen Bildungsvoraussetzungen erfüllen.
3. Für die Teilnahme an den Wettbewerben ist keine Altersgrenze vorgesehen, es sei denn, die Personalordnung sieht Ausnahmen vor, die mit besonderen Dienstleistungen bzw. Erfordernissen der Verwaltung zusammenhängen.
4. Die Personen, die vom aktiven Wahlrecht

coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
5. L'esclusione dai pubblici concorsi, da quelli interni e dalle pubbliche selezioni, è disposta solo per difetto dei requisiti soggettivi e con provvedimento motivato.

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

omissis

ausgeschlossen sind bzw. aus dem Dienst bei einer öffentlichen Verwaltung entlassen wurden, können nicht in den Dienst aufgenommen werden.
5. Der Ausschluss von den öffentlichen und internen Wettbewerben sowie von den öffentlichen Auswahlverfahren wird nur bei Fehlen der subjektiven Voraussetzungen und mit begründeter Maßnahme verfügt.
6. Die vorgeschriebenen Voraussetzungen müssen bei Ablauf der in der Ausschreibung für die Einreichung der Gesuche um Zulassung zum Wettbewerb festgelegten Frist vorhanden sein.

(…)

Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

omissis

Art. 2 Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego[5] [6]

1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
   a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) maggiore età;
   c) godimento dei diritti civili e politici;
   d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
   e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
6. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

omissis

Note:
[5]In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma

10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[6]Articolo modificato dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Decreto Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 2023, n. 150

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Modalità di accesso). - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:

a) concorso per esami;

b) concorso per titoli ed esami;

c) corso-concorso.

3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.

5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

6. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego). - 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;

e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.

4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

5. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

6. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Bando di concorso). - 1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando di concorso deve contenere almeno:

a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;

b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;

c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;

d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;

f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;

g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6.

5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

6. Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8.

7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA). - 1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando:

a) il cognome, il nome, il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;

d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

g) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

h) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;

i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;

l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.

5. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.

6. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

7. Le modalità di accesso e di utilizzo del Portale da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 35-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

p) minore età anagrafica.»;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Equilibrio di genere). - 1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.»;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Svolgimento delle prove e modalità speciali). - 1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall'articolo 4, comma 6.

2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di

trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.

5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.

6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.

8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.

9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»;

h) all'articolo 8:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalità anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche

politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.

5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.

6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all'articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorità che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:

a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;

b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;

c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;

d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;

e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;

f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1.

12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.»;

l) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Adempimenti della commissione esaminatrice). - 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I

componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.

4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale»;

m) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.»;

n) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.»;

o) all'articolo 15:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.»;

p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina). - 1. L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.»;

q) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.
3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.»;

r) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Compensi per le commissioni di concorso). - 1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.»;

s) l'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis (Regioni ed enti locali). - 1. Le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

t) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche). - 1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I.
2. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.
3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21, comma 1, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante il Portale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
5. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il

tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

7. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in otto e venti giorni.

8. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro per i concorsi per il personale dirigenziale.»;

u) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Sedi di esame). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 1, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici.

2. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.»;

v) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Adempimenti per il concorso unico). - 1. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate.

2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.»;

z) ai capi III e IV:

1) le parole: «sezione circoscrizionale» e «sezioni circoscrizionali», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «centro» e «centri»;

2) le parole: «lista» e «liste», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «elenco» e «elenchi»;

3) le parole: «della legge 4 gennaio 1968, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

4) le parole: «direzione provinciale del lavoro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centro per l'impiego»;

5) le parole: «direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centro per l'impiego»;

6) le parole: «direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «centri per l'impiego»;

aa) all'articolo 24:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie, distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l'inserimento,

a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato.»;

2) al comma 4, le parole: «all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

3) al comma 5, le parole: «dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

4) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dal centro per l'impiego competente a formulare la graduatoria, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2.»;

bb) all'articolo 25:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «alla sezione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «al centro medesimo»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «ciascuna di dette sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti centri»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

cc) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.»;

dd) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Ambito di applicazione). - 1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente regolamento.»;

ee) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Modalità di iscrizione e requisiti). -1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. E' comunque riservata all'amministrazione o ente che procede all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.

3. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l'assunzione.»;

ff) all'articolo 31, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il centro per l'impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

gg) all'articolo 32:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tali richieste sono rese pubbliche mediante le modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento.»;

2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

hh) dopo l'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 32-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

Art. 2. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
   a) gli articoli 10, 12, comma 2, 14, 15, commi 4 e 5, 6-bis, 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
   b) l'articolo 4, commi 3-quinquies, 3-sexies e 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
   c) gli articoli 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, 248 e 249, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   d) l'articolo 3, commi 6, lettera b), n. 6) e 11, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Art. 3. Monitoraggio

1. Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua, attraverso il Portale In.Pa, con cadenza annuale, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attività di monitoraggio sulle tempistiche e sulla funzionalità delle modalità digitali di svolgimento delle procedure concorsuali.
2. All'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, si provvede alla individuazione di eventuali interventi correttivi.

Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le attività previste dal presente regolamento sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

omissis

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera i)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. i)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 95
Gruppi linguistici

omissis

2. I candidati hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo quanto indicato nella domanda di ammissione.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 95
Sprachgruppen

(…)

2. Die Bewerber können die Prüfungen in italienischer oder in deutscher Sprache ablegen, je nachdem, was sie im Zulassungsgesuch angegeben haben.

(…)

Decreto legislativo 15 maggio 2023 n. 65
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2023, n. 132.

Art. 1

Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»

Art. 1

Änderung des Art. 20 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752

(1) Im Art. 20 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 wird am Ende nachstehender Satz hinzugefügt: „Mindestens eine der schriftlichen Prüfungen, soweit vorgesehen, und in jedem Fall die mündlichen Prüfungen werden in der Sprache der Sprachgruppe abgelegt, der die Bewerber und Bewerberinnen angehören oder zu der sie angegliedert sind.“.

Art. 2

Disposizioni per il gruppo linguistico ladino

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facolta' di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.

Art. 2

Bestimmungen für die ladinische Sprachgruppe

(1) Die Bestimmungen laut Art. 1 gelten nicht für Anwärter, die der ladinischen Sprachgruppe angehören oder angegliedert sind; für diese bleibt die Möglichkeit unbeschadet, die Prüfungen sowohl in italienischer als auch in deutscher Sprache abzulegen.

Art. 3

Modifica dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

Art. 3

Änderung des Art. 32-bis des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752

(1) Im Art. 32-bis Abs. 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 werden nach den Worten „Wettbewerben bzw. Auswahlverfahren“ die Worte „im Sinne des Art. 20“ eingefügt.

Art. 4

Modifica dell'articolo 32-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 32-quater, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole: «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

Art. 4

Änderung des Art. 32-quater des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752

(1) Im Art. 32-quater Abs. 9 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 werden nach den Worten „Wettbewerben bzw. Auswahlverfahren“ die Worte „im Sinne des Art. 20“ eingefügt.

Art. 5
Disposizione finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5
Finanzbestimmung

(1) Die Bestimmungen dieses Dekrets bringen keine neuen oder höheren Ausgaben zu Lasten des Staatshaushalts mit sich.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. 752:
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.[1)]

(In G.U. 15 novembre 1976, n. 304; in B.U. 13 maggio 1980, n. 25, suppl. n. 1)

omissis

Art. 20. Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione. Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.[2)]

omissis

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 26. Juli 1976, Nr. 752: **Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet des Proporzes in den staatlichen Ämtern in der Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst**[1)]
(Im GBl. vom 15. November 1976, Nr. 304; im ABl. vom 13. Mai 1980, Nr. 25, ord. Beibl. Nr. 1)

(…)

Art. 20 Die Anwärter auf wie immer geartete und bezeichnete Aufnahmen bei Gerichten oder Ämtern der öffentlichen Verwaltung in der Provinz Bozen oder mit regionaler Zuständigkeit sowie bei Konzessionsträgern, die in dieser Provinz Dienste von öffentlichem Interesse versehen, haben das Recht, die vorgesehenen Prüfungen je nach der Angabe im Zulassungsgesuch entweder in italienischer oder in deutscher Sprache abzulegen. Mindestens eine der schriftlichen Prüfungen, soweit vorgesehen, und in jedem Fall die mündlichen Prüfungen werden in der Sprache der Sprachgruppe abgelegt, der die Bewerber und Bewerberinnen angehören oder zu der sie angegliedert sind.[2]

(…)

[1)] Vedi anche D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104, D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, D.P.R. 31 luglio 1978, n. 570, D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 217, D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108 e D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521 nonché, per quanto riguarda l'indennità speciale di seconda lingua, la legge 13 agosto 1980, n. 454.
Siehe auch das DPR vom 26. März 1977, Nr. 104; das DPR vom 19. Oktober 1977, Nr. 846; das DPR vom 31. Juli 1978, Nr. 570; das DPR vom 31. Juli 1978, Nr. 571; das DPR vom 24. März 1981, Nr. 217; das DPR vom 29. April 1982, Nr. 327; das DPR vom 3. April 1985, Nr. 108 und das DPR vom 19. November 1987, Nr. 521 sowie, was die Zweisprachigkeitszulage betrifft, das Gesetz vom 13. August 1980, Nr. 454.

[2)] Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65. La modifica non trova applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca (art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65).
Der Satz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des GvD vom 15. Mai 2023, Nr. 65 hinzugefügt. Die Änderung gilt nicht für Anwärter, die der ladinischen Sprachgruppe angehören oder angegliedert sind; für diese bleibt die Möglichkeit unbeschadet, die Prüfungen sowohl in italienischer als auch in deutscher Sprache abzulegen (Art. 2 Abs. 1 des GvD vom 15. Mai 2023, Nr. 65).

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma Trentin-Südtirol

Autonome Region Trentino-Südtirol

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und Ordnungsbefugnisse
Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it

Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (DPCM vom 3. Dezember 2013, Art. 20). Betreff der zertifizierten E-Mail (PEC) bzw. beiliegende Files überprüfen.

Ai Comuni
della provincia di Bolzano

An die Gemeinden
der Provinz Bozen

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

An die Autonome Provinz Bozen
Abteilung 7 – Örtliche Körperschaften

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

An den Südtiroler
Gemeindenverband

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

An die Bezirksgemeinschaften
der Autonomen Provinz Bozen

Ai Consorzi dei comuni BIM
della provincia di Bolzano

An die Konsortien der Gemeinden
für die Wassereinzugsgebiete
der Provinz Bozen

Alle APSP
della provincia di Bolzano

An die ÖBPB
der Provinz Bozen

All'Associazione delle Residenze per anziani
dell'Alto Adige

An den Verband der Seniorenwohnheime
Südtirols

Alla Camera di commercio, industria artigianato
e agricoltura di Bolzano

An die Handels-, Industrie-, Handwerks-
und Landwirtschaftskammer Bozen

Oggetto: Nota informativa: nuove norme sull'uso della lingua nei concorsi pubblici recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65 "***Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego)***"**.**

Si avvisa che gli articoli 1 e 2 del D.lgs. n. 65 del 2023 (entrato in vigore il 23 giugno 2023) hanno modificato le disposizioni in materia di uso della lingua nelle procedure di assunzione effettuate dagli uffici della pubblica amministrazione situata in provincia di Bolzano contenute nell'articolo 20 del DPR n. 752 del 1976 e s.m..

In base alla nuova disciplina, nelle procedure di assunzione i candidati dovranno sostenere almeno una delle prove scritte (se previste) e comunque le prove orali nella lingua del gruppo linguistico al quale gli stessi candidati appartengono o sono aggregati (articolo 1 del D.lgs. n. 65 del 2023).

Tale nuova disciplina non trova applicazione per i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca (articolo 2 del D.lgs. n. 65 del 2023).

Per quanto riguarda gli enti locali della provincia di Bolzano, si segnala che la nuova disciplina recata dalle norme di attuazione del D.lgs. n. 65 del 2023 integra (in base alla gerarchia delle fonti) quanto previsto dall'articolo 95, comma 2, del Codice degli enti locali, approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Analoghe considerazioni valgono per le APSP della provincia di Bolzano, in relazione a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

Betreff: Informationsschreiben: Neue Bestimmungen zum Sprachgebrauch bei öffentlichen Wettbewerben laut Art. 1 und 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 15. Mai 2023, Nr. 65 „***Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend Änderungen zum Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet des Proporzes in den staatlichen Ämtern in der Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst)***"**.**

Durch Art. 1 und 2 des am 23. Juni 2023 in Kraft getretenen GvD Nr. 65/2023 wurden die im Art. 20 des DPR Nr. 752/1976 i.d.g.F. enthaltenen Bestimmungen über den Sprachgebrauch bei den von Ämtern der öffentlichen Verwaltung in der Provinz Bozen durchgeführten Verfahren für die Personaleinstellung geändert.

Gemäß der neuen Regelung müssen die Bewerber bei Verfahren für die Personaleinstellung mindestens eine der schriftlichen Prüfungen – sofern vorgesehen – und auf jeden Fall die mündlichen Prüfungen in der Sprache der Sprachgruppe ablegen, der sie angehören oder angegliedert sind (Art. 1 des GvD Nr. 65/2023).

Diese neue Regelung gilt nicht für die Bewerber, die der ladinischen Sprachgruppe angehören; für diese bleibt die Möglichkeit unbeschadet, die Prüfungen sowohl in italienischer als auch in deutscher Sprache abzulegen (Art. 2 des GvD Nr. 65/2023).

In Bezug auf die örtlichen Körperschaften der Provinz Bozen ergänzen die neuen Durchführungsbestimmungen laut GvD Nr. 65/2023 aufgrund der Rechtsquellenhierarchie die im Art. 95 Abs. 2 des mit Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 genehmigten „Kodex der örtlichen Körperschaften" enthaltene Bestimmung.

Dasselbe gilt aufgrund des Art. 29 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7 für die ÖBPB in der Provinz Bozen.

Si fa presente infine che in base all'orientamento consolidato della giurisprudenza, i concorsi devono essere svolti sulla base della normativa vigente alla data di emanazione del bando, che come noto costituisce la *lex specialis* del procedimento e, in quanto tale, cristallizza le norme vigenti al momento iniziale del procedimento.

Pertanto la nuova disciplina troverà applicazione per i concorsi e le selezioni indetti a decorrere dal 23 giugno 2023.

Si invitano pertanto le amministrazioni in indirizzo a dare notizia sul proprio sito internet – Sezione concorsi – della modifica recata dal D. lgs. n. 65 del 2023, che come precisato è entrato in vigore il 23 giugno 2023 e riguarda le procedure di assunzione indette dalla stessa data.

Es wird ferner darauf aufmerksam gemacht, dass Wettbewerbe nach ständiger Rechtsprechung gemäß den zum Datum der Ausschreibung geltenden Gesetzesbestimmungen durchzuführen sind. Letztere gilt nämlich als *lex specialis* für das Verfahren und legt als solche die zum Verfahrensbeginn geltenden Bestimmungen fest.

Die neue Regelung gilt daher für Wettbewerbe und Auswahlverfahren, die ab 23. Juni 2023 ausgeschrieben werden.

Die angeschriebenen Verwaltungen werden gebeten, die durch GvD Nr. 65/2023 eingeführte Änderung – die wie gesagt am 23. Juni 2023 in Kraft getreten ist und für die ab diesem Zeitpunkt ausgeschriebenen Verfahren zur Personaleinstellung gilt – auf ihrer Website in dem den Wettbewerben gewidmeten Bereich bekanntzugeben.

Con i migliori saluti.

Mit freundlichen Grüßen

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
DIE LEITERIN DER ABTEILUNG II
Loretta Zanon

firmata digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera j)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. j)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 97

Bando di concorso

1. Il bando di concorso o l'avviso per la formazione di graduatoria pubblica per l'assunzione di personale deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso o a selezione;

b) i documenti prescritti;
c) i termini di presentazione della domanda di ammissione;
d) il programma delle prove d'esame e il contenuto dell'eventuale prova pratica; nel caso di graduatoria pubblica, il contenuto della prova selettiva;

e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

2. I comuni, i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per estratto, nel bollettino ufficiale della regione tutti i bandi di concorso e gli avvisi di formazione di graduatorie pubbliche.

3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 97

Wettbewerbsausschreibung

1. Die Wettbewerbsausschreibung oder die Bekanntmachung über die Erstellung einer öffentlichen Rangordnung für die Einstellung von Personal muss nachstehende Angaben enthalten:
a) die Anzahl der durch Wettbewerb oder durch Auswahlverfahren ausgeschriebenen Stellen;
b) die erforderlichen Unterlagen;
c) die Fristen für die Einreichung des Zulassungsgesuchs;
d) das Prüfungsprogramm sowie den Inhalt der eventuellen praktischen Prüfung; im Falle öffentlicher Rangordnungen muss auch der Inhalt der Auswahlprüfung angegeben werden;
e) jeden weiteren Hinweis sowie jede für zweckmäßig erachtete Auskunft.

2. Die Gemeinden, deren Konsortien sowie die von diesen abhängigen Betriebe müssen sämtliche Wettbewerbsausschreibungen und Bekanntmachungen über die Erstellung öffentlicher Rangordnungen wenigstens auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlichen lassen.

3. Die Frist für die Einreichung der Gesuche muss mindestens 30 Tage ab dem Datum der Veröffentlichung der Wettbewerbsausschreibung im Amtsblatt der Region betragen.

(…)

Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

Art. 1 Modalità di accesso[3] [4]

1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:
   a) concorso per esami;
   b) concorso per titoli ed esami;
   c) corso-concorso.
3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.
4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.
5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.
6. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.

Note:

[3] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[4] Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 2 Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego[5] [6]

1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
   a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) maggiore età;
   c) godimento dei diritti civili e politici;
   d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
   e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.

4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
6. Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
Note:
[5] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[6] Articolo modificato dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 3 Bando di concorso [7] [8]
1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
   a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
   b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
   c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
   d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;

f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;

g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6.

5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

6. Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8.

7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

Note:

[7] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[8] Articolo modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 4 Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA [9] [10]

1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando:

a) il cognome, il nome, il codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;

d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

g) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

h) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;

i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;

l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.

5. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.

6. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

7. Le modalità di accesso e di utilizzo del Portale da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 35-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note:

[9] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[10] Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dall'art. 3, comma 10, L. 15 maggio 1997, n. 127. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 5 Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere[11] [12]

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

p) minore età anagrafica.

Note:

[11] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[12] Articolo corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 30 giugno 1995, n. 151 e modificato dall'art. 5, commi 1 e 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dall'art. 50, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2021. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 6 Equilibrio di genere [13] [14]

1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.
Note:
[13] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[14] Articolo modificato dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 7 Svolgimento delle prove e modalità speciali [15] [16]
1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall'articolo 4, comma 6.
2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.
8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.
9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Note:
[15] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[16] Articolo modificato dall'art. 7, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 8 Concorso per titoli ed esami[18]

1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.[17]
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.[19]
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Note:

[17] Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

[18] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[19] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 9 Commissioni esaminatrici [20] [21]

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalità anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. [22]
3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.
5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.
6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all'articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorità che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:

a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;
b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;
c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;

d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;
e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;
f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.
8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1.
12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
Note:
[20] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[21] Articolo modificato dall'art. 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[22] In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’art. 19, comma 4, D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 10 Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice[23] [24]
[1.I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.]
Note:
[23]I n deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[24]Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 11 Adempimenti della commissione esaminatrice [25] [26]
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.
2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.
4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.
5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale.
Note:
[25] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[26] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 12 Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali[28]
1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. [31]
[2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.[27] [29]]
3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.[30]
Note:
[27] Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
[28] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[29] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[30] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[31] Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Art. 13 Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte[33]
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.[32]
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso ed i dizionari

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
Note:
[32] Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[33] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 14 Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte[34] [35]
[1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.]
Note:
[34]In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[35]Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 15 Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie[38]
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.[36]
[4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.[39]]
[5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.[39]]
6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.[40]
[6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.[37] [39]]
7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. [41] [42]
Note:
[36] Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
[37] Comma inserito dall'art. 12, comma 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
[38]In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[39] Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[40] Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 1), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[41] Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[42] Vedi, anche, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 16 Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina[43] [44]
1. L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
Note:
[43] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[44] Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. p), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 17 Assunzione in servizio[45] [46]
1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.
3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Note:
[45] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[46] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 18 Compensi per le commissioni di concorso[47] [48]
1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.
Note:
[47] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[48] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 18-bis Regioni ed enti locali[49] [50]
Le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note:
[49] Articolo inserito dall'art. 13, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. s), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[50]In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

Capo II
CONCORSI UNICI

Art. 19 Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche[51] [52]
1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I.
2. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.
3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici di cui all'articolo 21, comma 1, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante il Portale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
5. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
7. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in otto e venti giorni.
8. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro per i concorsi per il personale dirigenziale.
Note:
[51] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l', n. 106art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[52] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 20 Sedi di esame[53] [54]
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 1, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici.
2. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
Note:
[53] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[54] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. u), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 21 Adempimenti per il concorso unico [55] [56]
1. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate.
2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
Note:
[55] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma

10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[56] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. v), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 22 Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni[57]
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
[3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano.[58]]
Note:
[57] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[58] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Capo III
ASSUNZIONI MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56

Art. 23 Campo di applicazione[59]
1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, negli elenchi di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi dei centri per l'impiego territorialmente competenti.[60]
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
3. I lavoratori possono iscriversi in un solo elenco di collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza.[61]
4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione.
Note:
[59] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[60] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z), nn. 1) e 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[61] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z), n. 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 24 Iscrizione negli elenchi [64] [63]
1. I centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie, distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.[65]
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:

a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di un centro per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa;[66]

b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale è compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte i centri per l'impiego rispettivamente interessate;[66]

c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali del centro per l'impiego operante nel territorio nazionale[66].

3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. E' comunque riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.[67]

4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, debbono produrre ai centri per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. Il centro per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti negli elenchi di collocamento.[68]

5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti negli elenchi di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto.[69]

6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. I centri per l'impiego formano, con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti.[70]

6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dal centro per l'impiego competente a formulare la graduatoria, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2.[62]

7. I lavoratori assunti con rapporti a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.

Note:

[62] Comma inserito dall'art. 14, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 4), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

[63] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[64] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

[65] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 1), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

[66] Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

[67] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 3), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

[68] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. z), nn. 1) e 2), e aa), n. 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

[69] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 2), e aa), n. 3), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

[70] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 25 Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico[72]

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di un solo centro per l'impiego, inoltrano direttamente al centro medesimo la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione negli elenchi di collocamento e del livello retributivo. Il centro per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.[73]

2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più centri per l'impiego, inoltrano a ciascuno di detti centri richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dai centri interessati, apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante l'affissione all'albo degli uffici e delle sezioni interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.[71]
3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.[74]
Note:
[71] Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), e bb), n. 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[72] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[73] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. z), nn. 1) e 2), e bb), n. 1), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[74] Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. bb), n. 3), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 26 Assunzioni nelle sedi centrali[75]
1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1° febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.
3. I lavoratori iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.[77]
4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonché l'aliquota di posti riservati.
5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione del centro per l'impiego d'iscrizione, attestante l'iscrizione negli elenchi di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.[77]
6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dai centri per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.[76]
7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.
8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalità indicate nel presente articolo.
Note:

[75]In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[76]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[77]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z), nn. 1) e 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 27 Selezione[78]

1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.[79]
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro.

Note:
[78] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[79] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. cc), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 28 Assunzioni in servizio[80]

1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.

Note:
[80]In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

Capo IV
Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità[81]

Art. 29 Ambito di applicazione [82] [83]
In vigore dal 14 luglio 2023

1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente regolamento

Note:
[81] Titolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246. Il testo precedente era così formulato: «Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni - campo di applicazione - requisiti e modalità di iscrizione e di assunzione».
[82] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[83]Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. dd), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 30 Modalità di iscrizione e requisiti[84] [85]
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. E' comunque riservata all'amministrazione o ente che procede all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.
3. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l'assunzione.
Note:
[84]In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[85]Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ee), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 31 Graduatorie[86] [87]
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dai centri per l'impiego secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.[88]
2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica.
4. Il centro per l'impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.[89]
Note:
[86] Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246.
[87] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[88] L'art. 5, comma 2, D.M. 22 agosto 2000 ha disposto che, per effetto dell'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, il «Servizio delle politiche del lavoro» della direzione provinciale del lavoro assume la denominazione di «Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro». Successivamente, il presente comma, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z), n. 6), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[89] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ff), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 32 Modalità di assunzione[90] [91]
1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte al centro per l'impiego competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste sono rese pubbliche mediante le modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento.[92]

2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche al centro per l'impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.[93]
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, il centro per l'impiego, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.[93]
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, il centro per l'impiego concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.[93]
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni al centro per l'impiego a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.[94]
Note:
[90] Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246.
[91]In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l'art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[92]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z), n. 5), e gg), n. 1), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[93]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z), n. 4), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
[94]L'art. 5, comma 2, D.M. 22 agosto 2000 ha disposto che, per effetto dell'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, il «Servizio delle politiche del lavoro» della direzione provinciale del lavoro assume la denominazione di «Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro». Successivamente, il presente comma, è così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z), n. 5), e gg), n. 2), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 32-bis Clausola di salvaguardia[95]
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Note:
[95] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. hh), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

Tabella[96] [97]
Criteri per la formazione delle graduatorie

Percentuale invalidante	Punteggio	Invalidi di guerra e servizio categorie	Punteggio
91-100%	-28	1ª cat.	-28
81-90%	-24	2ª cat.	-24,5
71-80%	-20	3ª cat.	-21
61-70%	-16	4ª cat.	-17,5
51-60%	-11,5	5ª cat.	-14
41-50%	-7,5	6ª cat.	-10,5
33-40%	-3,5	7ª cat.	-7
		8ª cat.	-3,5

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.

Note:
[96] Tabella così sostituita dall'Allegato al D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 dello stesso decreto.
[97] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91..

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

omissis

Articolo 100
Instaurazione del rapporto di lavoro

1. L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente approva la graduatoria di merito dei candidati e il risultato delle prove selettive e nomina vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti, titoli di precedenza e preferenza.

omissis

(…)

Artikel 100
Begründung des Arbeitsverhältnisses

1. Das von der Körperschaft bestimmte Verwaltungsorgan genehmigt die Verdienstrangordnung und das Ergebnis der Auswahlprüfungen und erklärt die in der Rangordnung angeführten Bewerber unter Berücksichtigung der Gesamtzahl der ausgeschriebenen Stellen sowie unter Beachtung der Staatsgesetze über die Einstellung von Angehörigen der geschützten Kategorien oder weiterer geltender Gesetzesbestimmungen, die Stellenvorbehalt sowie Vorrangs- und Vorzugstitel vorsehen, zu Gewinnern.

(…)

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol | **Region Autonoma Trentin-Südtirol** | **Autonome Region Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und Ordnungsbefugnisse
Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it

Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

CIRCOLARE N. 2/EL/2023

Ai Comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Umst coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano

Alle Comunità della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM della regione Trentino-Alto Adige

RUNDSCHREIBEN NR. 2/EL/2023

An die Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol

An die Autonome Provinz Trient
Umst coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna

An die Autonome Provinz Bozen
Abteilung 7 – Örtliche Körperschaften

An den Trentiner Gemeindenverband

An den Südtiroler Gemeindenverband

An die Gemeinschaften der Autonomen Provinz Trient

An die Bezirksgemeinschaften der Autonomen Provinz Bozen

An die Konsortien der Gemeinden für die Wassereinzugsgebiete in der Region Trentino-Südtirol

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82. Nuove norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi.

Betreff: Dekret des Präsidenten der Republik vom 16. Juni 2023, Nr. 82 betreffend neue Bestimmungen über den Zugang zu den Stellen in den öffentlichen Verwaltungen und die Modalitäten für die Durchführung der Wettbewerbe.

Si porta a conoscenza di tutti gli enti in indirizzo che il 14 luglio scorso è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 che modifica il precedente decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Sämtlichen angeschriebenen Körperschaften wird mitgeteilt, dass am 14. Juli 2023 das Dekret des Präsidenten der Republik vom 16. Juni 2023, Nr. 82 in Kraft getreten ist, welches die Änderung des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 9. Mai 1994, Nr. 487 betreffend Bestimmungen über den Zugang zu den Stellen in den öffentlichen Verwaltungen und die Modalitäten für die Durchführung der Wettbewerbe, der Einheitswettbewerbe und der weiteren Formen der Aufnahme in den öffentlichen Dienst zum Gegenstand hat.

Il DPR n. 82/2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2023, n. 150 – Serie Ordinaria) ha innovato ampiamente la disciplina in materia di accesso all'impiego presso la p.a., recando numerose modifiche al DPR n. 487/1994.

Durch das DPR Nr. 82/2023 (veröffentlicht im Gesetzblatt der Republik vom 29. Juni 2023, Nr. 150 – Ordentliche Reihe) wurden die Bestimmungen im Bereich des Zugangs zum öffentlichen Dienst weitgehend überarbeitet und zahlreiche Änderungen zum DPR Nr. 487/1994 eingeführt.

Il DPR n. 82/2023 è stato emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha dettato i criteri guida per l'aggiornamento delle disposizioni che regolano le modalità di accesso al pubblico impiego e le correlate procedure concorsuali.

Das DPR Nr. 82/2023 wurde in Umsetzung des Art. 3 Abs. 6 des Gesetzesdekrets vom 30. April 2022, Nr. 36 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 29. Juni 2022, Nr. 79 –, das die Leitlinien für die Aktualisierung der Bestimmungen betreffend die Modalitäten für den Zugang zum öffentlichen Dienst und die diesbezüglichen Wettbewerbsverfahren festlegt, erlassen.

Grazie alla "Clausola di salvaguardia" (recata dal nuovo articolo 32-*bis* aggiunto, in fine, al DPR n. 487/1994 dall'articolo 1, comma 1, lettera hh, del DPR n. 82/2023) "*Le disposizioni del presente decreto* [ossia del DPR n. 487/1994 come modificato dal DPR n. 82/2023] *sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione*".

Durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. hh) des DPR Nr. 82/2023 wurde dem DPR Nr. 487/1994 der neue Art. 32-*bis* hinzugefügt, welcher nachstehende „Schutzklausel" vorsieht: *„Die Bestimmungen dieses Dekrets* [d. h. des DPR n. 487/1994, geändert durch das DPR Nr. 82/2023] *sind, sofern sie mit den Bestimmungen der jeweiligen Statuten und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen vereinbar sind, in den Regionen mit Sonderstatut und in den Autonomen Provinzen Trient und Bozen anwendbar.".*

Dunque, quand'anche talune delle innovazioni introdotte dal DPR n. 82/2023 avessero natura di principi dell'ordinamento o di norme di grande riforma economico-sociale, secondo l'articolo 2 (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale) del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" la legislazione regionale (e provinciale) deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le

Auch für den Fall also, dass einige der durch das DPR Nr. 82/2023 eingeführten Neuerungen als Grundsätze der Rechtsordnung oder als große wirtschaftlich-soziale Reformen gelten, ist laut Art. 2 (Beziehungen zwischen staatlicher und regionaler Gesetzgebung) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis" die Gesetzgebung der Region und der Provinzen den Grundsätzen und Bestimmungen, die die in den Art. 4 und 5 des Sonderstatutes angeführten Grenzen darstellen und in einem Gesetzgebungsakt des Staates enthalten sind, binnen sechs Monaten nach

disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. (Decorso il termine, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate possono essere impugnate entro 90 giorni davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale).

Veröffentlichung des genannten Aktes im Gesetzblatt der Republik oder innerhalb der darin festgelegten längeren Frist anzupassen. In der Zwischenzeit werden die vorher bestehenden Gesetzesbestimmungen der Region und der Provinzen weiterhin angewandt. (Nach Ablauf der Frist können die nicht angepassten Gesetzesbestimmungen der Region und der Provinzen im Sinne des Art. 97 des Sonderstatutes binnen 90 Tagen vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden).

Stante la premessa, di cui sopra, con la presente nota si intende porre l'attenzione su alcuni aspetti di diretto interesse per i comuni della regione.

Dies vorausgeschickt, werden im diesem Schreiben einige Aspekte erläutert, die die Gemeinden der Region direkt betreffen.

1. **Norme contenute nel DPR n. 487/1994 come modificate dal DPR n. 82/2023 applicabili direttamente** anche dagli enti locali della regione per il rinvio alla disciplina nazionale contenuto nel Codice degli enti locali (CEL).

1) **Im DPR Nr. 487/1994 – geändert durch das DPR Nr. 82/2023 – enthaltene Bestimmungen,** die aufgrund des im Kodex der örtlichen Körperschaften enthaltenen Verweises auf die gesamtstaatliche Regelung auch für die örtlichen Körperschaften der Region **unmittelbar anwendbar** sind.

Rientrano in questo primo gruppo di norme quelle disposizioni contenute nel regolamento nazionale sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazione – DPR n. 487/1994 così come modificato dal DPR n. 82/2023 – a cui il legislatore regionale ha fatto diretto ed esplicito rinvio in modo tale da determinarne l'applicazione diretta anche in caso di modifica della norma stessa.

Zu dieser ersten Gruppe gehören die Bestimmungen über den Zugang zu den Stellen in den öffentlichen Verwaltungen laut der gesamtstaatlichen Verordnung – DPR Nr. 487/1994, geändert durch das DPR Nr. 82/2023 –, auf die der regionale Gesetzgeber direkt und ausdrücklich verwiesen hat, so dass sie auch nach einer Änderung direkt anzuwenden sind.

È questo il caso della disciplina concernente le riserve di posti, i titoli di precedenza e preferenza, in quanto l'articolo 100, comma 1, del CEL rinvia sul punto alle leggi statali.

Dies gilt für die staatlichen Gesetzesbestimmungen betreffend Stellenvorbehalte sowie Vorrangs- und Vorzugsberechtigungen, auf die im Art. 100 Abs. 1 des Kodex der örtlichen Körperschaften entsprechend verwiesen wird.

In forza di tale rinvio trovano, pertanto, diretta applicazione anche da parte degli enti locali della regione le norme di cui **all'articolo 5 (categorie riservatarie, preferenze e parità di genere)** del DPR n. 487/1994 cosi come modificato con il DPR n. 82/2023

Aufgrund dieses Verweises ist somit der **Art. 5 (Kategorien mit Stellenvorbehalt, Vorzugsberechtigungen und Geschlechtergleichstellung)** des DPR Nr. 487/1994 – geändert durch das DPR Nr. 82/2023 – auch seitens der örtlichen Körperschaften der Region direkt anzuwenden.

Quando si parla di riserva di posti in un bando pubblico si intende quella quota di posti che viene riservata alle persone appartenenti a determinate categorie in forza di una specifica previsione legislativa.

Unter Stellenvorbehalt in einer öffentlichen Ausschreibung versteht man den Anteil an Stellen, der Angehörigen bestimmter Kategorien aufgrund einer spezifischen Bestimmung vorbehalten ist.

Fanno parte delle riserve, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie

- la riserva a favore delle categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella misura indicata all'articolo 3 della medesima legge (nel limite del 7% nel caso di enti con più di 50 dipendenti, 2 dipendenti se il numero dei dipendenti dell'ente è compreso tra 36 e 50, 1 dipendente se il numero dei

Nachstehend einige Beispiele:

- Stellenvorbehalt für die Kategorien laut Art. 1 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 in den Grenzen laut Art. 3 desselben Gesetzes (höchstens 7 % in Körperschaften mit mehr als 50 Bediensteten, höchstens 2 Bedienstete bei einer Gesamtzahl zwischen 36 und 50 Bediensteten, höchstens 1 Bedienstete/r bei

dipendenti è compreso tra 15 e 35);

- la riserva a favore delle categorie previste dall'articolo 18 della legge n. 68/1999, nel limite di 1 dipendente nel caso di enti con oltre 50 dipendenti, e dell'1% dei posti per gli enti con oltre 150 dipendenti;

- la riserva del 30% per i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché per gli ufficiali di complemento in ferma biennale e per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9, e dell'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m. (codice dell'ordinamento militare);

- la riserva del 15% in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, ai sensi dell'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

einer Gesamtzahl zwischen 15 und 35 Bediensteten);
- Stellenvorbehalt für die Kategorien laut Art. 18 des Gesetzes Nr. 68/1999, und zwar höchstens 1 Bedienstete/r in Körperschaften mit mehr als 50 Bediensteten und höchstens 1% in Körperschaften mit mehr als 150 Bediensteten;
- 30%-Vorbehalt im Sinne des Art. 678 Abs. 9 und des Art. 1014 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 15. März 2010, Nr. 66 i.d.g.F. (Militärgesetzbuch) für die bei den Streitkräften freiwillig Wehrdienst Leistenden, die nach Beendigung der Verpflichtungszeit ohne Beanstandung entlassen wurden, sowie für die Offiziere mit zweijähriger bzw. festgesetzter Verpflichtungszeit, die ihre Verpflichtungszeit ohne Beanstandung beendet haben;
- 15%-Vorbehalt für die Freiwilligen, die im Sinne des Art. 1 Abs. 9-*bis* des Gesetzesdekrets vom 22. April 2023, Nr. 44 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 21. Juni 2023, Nr. 74 – den universellen Zivildienst ohne Beanstandung geleistet haben.

L'articolo 5 del DPR n. 487/1994 e s.m. – che gli enti locali regionali sono chiamati ad applicare nelle proprie procedure concorsuali – stabilisce che le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, come quelle sopra indicate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e nel caso in cui venga superato tale limite si deve operare una riduzione dei posti da riservare in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

Laut Art. 5 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F., den die örtlichen Körperschaften der Region in den Wettbewerbsverfahren anwenden müssen, dürfen die Stellenvorbehalte für besondere Kategorien (wie die oben genannten) insgesamt die Hälfte der ausgeschriebenen Stellen nicht überschreiten; wird diese Obergrenze überschritten, so sind die vorbehaltenen Stellen verhältnismäßig für jede Kategorie der in der Ausschreibung vorgesehenen Stellenvorbehalte zu reduzieren.

La norma contenuta nel nuovo articolo 5 del DPR n. 487/1994 introduce altresì un automatismo di cui l'amministrazione che bandisce il concorso pubblico deve tenere conto nel caso in cui tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti. In tale ipotesi si deve tener conto del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66/2010.

Der novellierte Art. 5 des DPR Nr. 487/1994 führt auch für den Fall, dass in der Rangordnung geeignete Bewerberinnen und Bewerber aufscheinen, die mehreren Kategorien angehören und demzufolge auf mehrere Stellenvorbehalte Anrecht haben, eine für die ausschreibenden Verwaltung verbindliche Regelung ein, laut der die höhere Vorbehaltsberechtigung in nachstehender Reihenfolge zu berücksichtigen ist: a) Stellenvorbehalt für Angehörige der Kategorien laut Gesetz Nr. 68/1999 oder gleichgestellter Kategorien; Stellenvorbehalt gemäß Art. 1014 und 678 des Militärgesetzbuchs laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 66/2010.

Diverse dalle riserve, sono – invece – le preferenze o "i titoli di preferenza" di un concorso pubblico con cui si indicano le disposizioni che servono a determinare la posizione in graduatoria di candidati a parità di titoli e di merito. In altre parole i candidati ai concorsi pubblici che si

Von den Stellenvorbehalten unterscheiden sich die Vorzugsberechtigungen bei öffentlichen Wettbewerben, die zur Bestimmung der Position in der Rangordnung von Bewerberinnen und Bewerbern mit gleicher Punktzahl (für Bewertungsunterlagen und Prüfungen) vorge-

posizionano nella stessa posizione in graduatoria (o che ottengono lo stesso punteggio), accederanno al pubblico impiego dopo la verifica dei titoli di preferenza. Verifica che stabilisce pertanto chi ha il diritto di accesso con precedenza rispetto all'altro.

Il comma 4 dell'articolo 5 del DPR n. 487/1994 così come revisionato dal DPR n. 82/2023 elenca il nuovo ordine di preferenza dei titoli, tra cui se ne segnalano alcuni di nuovi come:

- lettera c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da sarscov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- lettera i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- lettera l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- lettera m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- lettera n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Si rinvia alla lettura del comma 4 dell'articolo 5 del DPR n. 487/1994 e s.m. per il completo elenco dei titoli di preferenza, ma preme mettere in evidenza come al titolo relativo al lodevole servizio per almeno un anno nell'amministrazione che ha bandito il concorso sia stata attribuita una maggiore considerazione, trovandosi nelle prime

sehen sind. Mit anderen Worten erhalten die Bewerberinnen und Bewerber, die bei öffentlichen Wettbewerben dieselbe Position in der Rangordnung einnehmen (oder dieselbe Punktzahl erreichen) erst nach Überprüfung der Vorzugsberechtigungen Zugang zum öffentlichen Dienst, denn durch diese Überprüfung wird festgesetzt, wer den Vorrang hat.

Der Art. 5 Abs. 4 des DPR Nr. 487/1994 – novelliert durch das DPR Nr. 82/2023 – enthält die neue Reihenfolge der Vorzugsberechtigungen, von denen einige neu sind:

- Buchst. c): Waisen von Gefallenen und Kinder von Dienstversehrten, Dienstinvaliden und aus Dienstgründen dauerhaft arbeitsunfähigen Personen (öffentlicher und privater Bereich), einschließlich der Kinder von Angehörigen der Gesundheitsberufe, Sozialassistenten und sozio-sanitären Fachkräfte, die in Ausübung ihrer Tätigkeit an einer SARS-CoV-2-Infektion erkrankt und daran gestorben sind;
- Buchst. i): Personen, die die zusätzliche Weiterbildung beim Amt für den Prozess im Sinne des Art. 50 Abs. 1-*quater* des Gesetzesdekrets vom 24. Juni 2014, Nr. 90 – umgewandelt durch das Gesetz vom 11. August 2014, Nr. 114 – erfolgreich absolviert haben;
- Buchst. l): Personen, die das Ausbildungspraktikum bei den Gerichtsämtern gemäß Art. 37 Abs. 11 des Gesetzesdekrets vom 6. Juli 2011, Nr. 98 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 15. Juli 2011, Nr. 111 – erfolgreich absolviert haben, ohne dem Amt für den Prozess im Sinne des Art. 50 Abs. 1-*quinquies* des Gesetzesdekrets vom 24. Juni 2014, Nr. 90 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 11. August 2014, Nr. 114 – anzugehören;
- Buchst. m): Personen, die das Praktikum bei den Gerichtsämtern gemäß Art. 73 Abs. 14 des Gesetzesdekrets vom 21. Juni 2013, Nr. 69 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 9. August 2013, Nr. 98 – erfolgreich absolviert haben;
- Buchst. n): Personen, die von ANPAL Servizi s.p.a. übertragene Zusammenarbeitsaufträge in Umsetzung des Art. 12 Abs. 3 des Gesetzesdekrets vom 28. Jänner 2019, Nr. 4 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 28. März 2019, Nr. 26 – ausüben oder ausgeübt haben.

Das vollständige Verzeichnis der Vorzugsberechtigungen ist im Art. 5 Abs. 4 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. nachzulesen, wobei insbesondere auf jene betreffend den mindestens einjährigen bei der ausschreibenden Verwaltung einwandfrei geleisteten Dienst verwiesen wird, die besonders stark berücksichtigt wurde, da sie

posizioni dei titoli che danno diritto alla precedenza (lettera d).

Non trova, invece, applicazione nell'ordinamento regionale il titolo di preferenza enunciato alla lettera o) del comma 4 dell'articolo 5 del DPR n. 487/1994 e s.m., in quanto su tale aspetto si applica la previsione speciale contenuta al comma 2 dell'articolo 100 del CEL.

Cerchiamo di fare chiarezza.

La lettera o) del novellato comma 4 dell'articolo 5 del regolamento concorsi nazionale introduce come titolo di preferenza, in caso di pari merito, l'appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Il successivo articolo 6 introduce una nuova disposizione relativa all'equilibrio di genere e prevede che laddove il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

Dando una lettura sistematica alle norme sopra richiamate si giunge alla conclusione per cui – a livello nazionale – il titolo di preferenza a favore del genere meno rappresentato scatta soltanto quando il differenziale tra i due generi superi il 30%.

Tale disposizione, come anticipato, non trova, però, applicazione nell'ordinamento dei comuni della regione per la prevalenza della norma speciale di cui all'articolo 100, comma 2, del CEL, secondo la quale "Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle selezioni, la preferenza nell'assunzione o nell'avanzamento è data, dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica". Il che significa che il titolo di preferenza per l'appartenenza al genere meno rappresentato opera in via automatica a prescindere dalla percentuale di scarto tra i due generi.

Ricapitolando, pertanto:

- nell'ordinamento regionale non trova applicazione la norma di cui all'articolo 6 del DPR n. 487/1994 e s.m. comprensiva dell'obbligo di indicare nel bando di concorso la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per

unter den allerersten (Buchst. d) gelistet ist.

Die Vorzugsberechtigung laut Art. 5 Abs. 4 Buchst. o) des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. findet hingegen in der Rechtsordnung der Region keine Anwendung, weil diesbezüglich die Sonderbestimmung laut Art. 100 Abs. 2 des Kodex der örtlichen Körperschaften gilt.

Die Gründe dafür werden nachstehend erläutert:

Der novellierte Art. 5 Abs. 4 Buchst. o) der gesamtstaatlichen Verordnung betreffend die Wettbewerbe führt die Vorzugsberechtigung ein, nach der gemäß Art. 6 bei gleicher Bewertung der Vorzug dem Geschlecht gegeben wird, das in der ausschreibenden Verwaltung im jeweiligen Funktionsrang unterrepräsentiert ist.

Der darauf folgende Art. 6 führt eine neue Bestimmung in Sachen Geschlechtergleichgewicht ein, nämlich dass bei einer Differenz zwischen den Geschlechtern von über 30 % die Vorzugsberechtigung laut Art. 5 Abs. 4 Buchst. o) zugunsten des unterrepräsentierten Geschlechts Anwendung findet.

Eine systematische Auslegung der besagten Bestimmungen ergibt, dass – auf gesamtstaatlicher Ebene – die Vorzugsberechtigung zugunsten des unterrepräsentierten Geschlechts erst dann gilt, wenn die Differenz zwischen den beiden Geschlechtern 30 % überschreitet.

Wie bereits erwähnt, gilt diese Bestimmung allerdings nicht für die Gemeindeordnung der Region, weil die Sonderbestimmung laut Art. 100 Abs. 2 des Kodex der örtlichen Körperschaften Vorrang hat, die wie folgt lautet: „Bei gleicher Bewertung in der Rangordnung von Wettbewerben und Auswahlverfahren wird der Vorzug bei Aufnahmen oder Aufstiegen – nach erfolgter Berücksichtigung der in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Vorzugstitel – dem Geschlecht gegeben, das im jeweiligen Berufsbild oder Funktionsrang unterrepräsentiert ist.". Die Vorzugsberechtigung aufgrund der Zugehörigkeit zum unterrepräsentierten Geschlecht gilt also automatisch, und zwar ganz abgesehen vom prozentuellen Anteil der Differenz zwischen den beiden Geschlechtern.

Zusammenfassend:

- Der Art. 6 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F., laut dem in der Wettbewerbsausschreibung der prozentuelle Anteil der Geschlechtervertretung in der ausschreibenden Verwaltung zum 31. Dezember des Vorjahres für jeden ausgeschriebenen Funktionsrang angegeben werden muss, gilt für die

ciascuna delle qualifiche messe a concorso;
- nel rinviare al nuovo comma 4 dell'articolo 5 del DPR n. 487/1994 e s.m. per l'elencazione dei titoli di preferenza, non trova applicazione la lettera o) che si deve considerare sostituita dalla previsione di cui all'articolo 100, comma 2, del CEL.

Rechtsordnung der Region nicht;
- Zwar wird auf den Art. 5 Abs. 4 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F., der die Vorzugsberechtigungen auflistet, verwiesen, jedoch wird der Buchst. o) praktisch durch den Art. 100 Abs. 2 des Kodex der örtlichen Körperschaften ersetzt und ist deshalb nicht anzuwenden.

Utilizziamo un esempio.

Hierzu wird nachfolgend ein Beispiel dargelegt.

Se al termine di un concorso pubblico in un'amministrazione comunale per un profilo professionale in cui il genere meno rappresentato è quello maschile, la graduatoria di merito prevede a pari merito un uomo e una donna a prescindere dalla percentuale di scarto tra i due generi, la precedenza sarà accordata all'idoneo di sesso maschile, ai sensi dell'articolo 100, comma 2, del CEL (in assenza di altri precedenti titoli di preferenza – si intende).

Sollten nach Abschluss eines öffentlichen Wettbewerbs in einer Gemeindeverwaltung für ein Berufsbild, in dem das unterrepräsentierte Geschlecht das männliche ist, ein Mann und eine Frau dieselbe Position in der Rangordnung einnehmen, so wird im Sinne des Art. 100 Abs. 2 des Kodex der örtlichen Körperschaften – ganz abgesehen von dem prozentuellen Anteil der Differenz bei der Geschlechtervertretung – der als geeignet hervorgegangene Mann Vorrang haben (selbstverständlich sofern keine anderen vorrangigen Vorzugsberechtigungen nachgewiesen werden).

Se, al termine di un concorso pubblico per un profilo professionale il cui genere meno rappresentato è quello maschile, a pari merito troviamo due donne, la precedenza sarà accordata alla donna di età più giovane, non potendo operare la preferenza di cui all'articolo 100, comma 2, del CEL, ma trovando applicazione in ultima istanza la preferenza di cui alla lettera p) dell'articolo 5, comma 4, del DPR n. 487/1994 e s.m.(in assenza di altri precedenti titoli di preferenza).

Sollten nach Abschluss eines öffentlichen Wettbewerbs für ein Berufsbild, in dem das unterrepräsentierte Geschlecht das männliche ist, zwei Frauen dieselbe Position in der Rangordnung einnehmen, so wird die jüngere Frau Vorrang haben, da nicht die Vorzugsberechtigung laut Art. 100 Abs. 2 des Kodex der örtlichen Körperschaften, sondern jene laut Art. 5 Abs. 4 Buchst. p) des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. anzuwenden ist (sofern keine anderen vorrangigen Vorzugsberechtigungen nachgewiesen werden).

Se, al termine di un concorso pubblico per un profilo professionale il cui genere meno rappresentato è quello maschile, a pari merito troviamo due uomini, la precedenza sarà accordata all'uomo di età più giovane, in quanto anche in questo caso non può trovare applicazione la preferenza di cui all'articolo 100, comma 2, del CEL, ma si deve applicare la preferenza di cui alla lettera p) dell'articolo 5, comma 4, del DPR n. 487/1994 e s.m. (in assenza di altri precedenti titoli di preferenza).

Sollten nach Abschluss eines öffentlichen Wettbewerbs für ein Berufsbild, in dem das unterrepräsentierte Geschlecht das männliche ist, zwei Männer dieselbe Stelle in der Rangordnung einnehmen, so wird der jüngere Mann Vorrang haben, weil auch in diesem Fall nicht die Vorzugsberechtigung laut Art. 100 Abs. 2 des Kodex der örtlichen Körperschaften, sondern jene laut Art. 5 Abs. 4 Buchst. p) des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. anzuwenden ist (sofern keine anderen vorrangigen Vorzugsberechtigungen nachgewiesen werden).

Si evidenzia, inoltre, che in forza del rinvio operato dall'articolo 100, comma 1, del CEL trova applicazione la norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 del DPR n. 487/1994 e s.m., secondo cui i bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, del DPR n. 487/1994 s.m..

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass aufgrund des Verweises im Art. 100 Abs. 1 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Art. 3 Abs. 4 des DPR Nr. 487/1994 anzuwenden ist, laut dem in den Wettbewerbsausschreibungen stets der prozentuelle Anteil des bediensteten Personals, das den Kategorien mit Stellenvorbehalt laut Art. 5 Abs. 2 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. angehört, angeführt werden muss.

2. Norme da tenere in considerazione per aggiornare i regolamenti comunali in materia di procedure concorsuali.

L'articolo 99 del CEL rubricato – Procedura di concorso – rinvia al regolamento organico di ciascun ente la disciplina di taluni aspetti della procedura concorsuale, tra cui le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive (articolo 99, comma 1, lett. a) e la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici (articolo 99, comma 1, lett. b).

Tale rinvio trova il suo fondamento nell'articolo 65 dello Statuto d'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, secondo cui "L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale".

Date queste premesse va da sé che l'insieme degli articoli contenuti nel novellato DPR n. 487/1994 e s.m. inerenti le modalità di svolgimento delle prove concorsuali o la costituzione e la disciplina delle commissioni esaminatrici non trova diretta applicazione nell'ordinamento degli enti locali regionali.

Si segnala, tuttavia, l'opportunità di valutare la modifica del proprio regolamento concernente le procedure concorsuali (regolamento organico o specifico regolamento concorsi), tenendo in considerazione alcune norme introdotte con il nuovo regolamento nazionale in materia di procedure concorsuali, per quanto attiene alcuni aspetti della disciplina relativa alle commissioni esaminatrici.

In particolare si ritiene di segnalare la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 9 del DPR n. 487/1994 e s.m., nella parte in cui prevede la possibilità di nominare quali membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici non solo tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso, ma anche – come componenti aggiunti – specialisti in psicologia e risorse umane, pur nel rispetto del principio della parità di genere.

Meritevole di attenzione, ad avviso di chi scrive, è anche la norma contenuta al comma 10 dell'articolo 9, che apre la possibilità di nominare – già nel provvedimento di nomina della commissione esaminatrice – in via definitiva i commissari supplenti tanto per il presidente che per i singoli componenti della commissione. In

2. Bei der Aktualisierung der Gemeindeverordnungen betreffend die Wettbewerbsverfahren zu berücksichtigende Bestimmungen

Laut Art. 99 „Wettbewerbsverfahren" des Kodex der örtlichen Körperschaften sind einige Aspekte der Wettbewerbsverfahren – u. a. die Modalitäten für die Durchführung der Wettbewerbs- und Auswahlprüfungen (Art. 99 Abs. 1 Buchst. a) und die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen sowie die von diesen durchzuführenden Amtshandlungen (Art. 99 Abs. 1 Buchst. b) in der Personalordnung jeder einzelnen Körperschaft festzulegen.

Die Grundlage dafür ist der Art. 65 des Autonomiestatutes für die Region Trentino-Südtirol, der wie folgt lautet: „Das Dienstrecht des Gemeindepersonals wird von den Gemeinden selbst geregelt, vorbehaltlich der Befolgung allgemeiner Grundsätze, die durch ein Regionalgesetz festgelegt werden können.".

Demzufolge sind sämtliche Artikel des novellierten DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F., die die Modalitäten für die Durchführung der Wettbewerbsprüfungen oder die Einsetzung und die Regelung der Prüfungskommissionen betreffen, für die Ordnung der örtlichen Körperschaften der Region nicht direkt anwendbar.

Nichtsdestotrotz sollte eine Überprüfung der eigenen Verordnung betreffend die Wettbewerbsverfahren (Personalordnung oder spezifische Verordnung der Wettbewerbe) in Erwägung gezogen werden, da einige durch die neue gesamtstaatliche Verordnung betreffend die Wettbewerbsverfahren eingeführte Bestimmungen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Regelung betreffend die Prüfungskommissionen zu berücksichtigen sind.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass der Art. 9 Abs. 1 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. die Möglichkeit vorsieht, nicht nur Fachleute für die Sachbereiche, die Gegenstand des Wettbewerbs sind, sondern auch Experten im Bereich Psychologie und Humanressourcen als zusätzliche Mitglieder der Prüfungskommissionen der öffentlichen Wettbewerbe zu ernennen, wobei der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter stets zu beachten ist.

Erwähnenswert ist ferner auch der Art. 9 Abs. 10, laut dem bereits in der Maßnahme zur Ernennung der Prüfungskommission die Ersatzmitglieder – und zwar sowohl für den Vorsitzenden als auch für die einzelnen Mitglieder der Kommission – endgültig ernannt werden können. Auf diese Weise wird die

questo modo si garantisce la continuità delle procedure concorsuali in caso di impedimento (grave e documentato) di uno dei membri della commissione, senza la necessità di sospendere la procedura per la nomina di un supplente.

Abwicklung der Wettbewerbsverfahren auch im Falle der (schwerwiegenden und nachgewiesenen) Verhinderung eines Kommissionsmitglieds gewährleistet, denn das Verfahren muss zum Zweck der Ernennung eines Ersatzmitgliedes nicht unterbrochen werden.

Di interesse è anche la previsione contenuta al comma 12 dell'articolo 9 del DPR n. 487/1994 e s.m., che consente alla commissione esaminatrice la possibilità di svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Tale disposizione consente di introdurre quale modalità di lavoro ordinaria della commissione esaminatrice, quella modalità che a causa dell'epidemia da Covid era stata introdotta in via emergenziale, in modo tale da finalizzare i progressi ottenuti nel campo dell'informatica e della tecnologia agli obiettivi di efficacia ed efficienza della azione della pubblica amministrazione.

Beachtenswert ist auch der Art. 9 Abs. 12 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F., laut dem die Prüfungskommission ihre Tätigkeit auf telematischem Wege durchführen kann, wobei auf jeden Fall die Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Kommunikation zu gewährleisten sind. Diese Bestimmung erlaubt, die aufgrund der Covid-Pandemie als Notlösung eingeführte Arbeitsweise als ordentliche Verfahrensweise einzuführen, so dass die Fortschritte im Bereich der Informatik und Technologie im Sinne der Wirksamkeit und Effizienz der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden können.

Infine si invitano le amministrazione locali a valutare l'opportunità di prevedere nei propri strumenti regolamentari la norma contenuta nel comma 13 dell'articolo 9 del DPR n. 487/1994 e s.m., in ragione della quale se i componenti delle commissioni vedono risolversi il proprio rapporto di impiego – per qualsiasi causa – durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo diversa conferma dell'amministrazione. Tale previsione consente di evitare a monte possibili contenziosi che rischiano di inficiare l'intera procedura concorsuale.

Schließlich sollten die örtlichen Verwaltungen bewerten, ob die Bestimmung laut Art. 9 Abs. 13 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. zu übernehmen ist, laut der die Kommissionsmitglieder ihren Auftrag verlieren, wenn ihr Dienstverhältnis aus jeglichem Grund im Laufe der Tätigkeiten der Kommission aufgelöst wird, es sei denn, sie werden von der Verwaltung bestätigt. Diese Bestimmung vermeidet von vornherein mögliche Streitigkeiten, die das gesamte Wettbewerbsverfahren beeinträchtigen könnten.

Tra le altre disposizioni introdotte con il DPR n. 82/2023 che si invitano i comuni in indirizzo a tenere in considerazione, adeguando i relativi regolamenti e conseguentemente i bandi di concorso, vi è quella contenuta nel comma 7 dell'articolo 2 del DPR n. 487/1994 e s.m., che di seguito si riproduce

- articolo 2, comma 7, "Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti

Eine weitere durch das DPR Nr. 82/2023 eingeführte Bestimmung, die die angeschriebenen Gemeinden berücksichtigen sollten, indem die jeweiligen Personalordnungen und folglich die Wettbewerbsausschreibungen angepasst werden, ist jene laut Art. 2 Abs. 7 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F., der wie folgt lautet:

- „Nachstehende Personen dürfen nicht in den Dienst bei den öffentlichen Verwaltungen aufgenommen werden: Wer vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen wurde sowie wer wegen anhaltender ungenügender Leistung oder aufgrund von Bereichsbestimmungen des Dienstes bei einer öffentlichen Verwaltung enthoben oder vom Dienst freigestellt worden ist oder aus denselben Gründen oder aus disziplinarischen Gründen im Sinne der geltenden Gesetzes- oder Vertragsbestimmungen entlassen wurde oder der Stelle verlustig erklärt wurde, weil er durch das Vorlegen von falschen oder nicht heilbar nichtigen Dokumenten ernannt oder in den Dienst aufgenommen wurde, sowie wer mit rechtskräftigem Urteil wegen Straftaten, welche die Aufnahme in den Dienst bei einer

penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.".

öffentlichen Verwaltung verhindern, verurteilt wurde. Wer Strafverfahren oder Verwaltungsverfahren zwecks Anwendung von Sicherheits- oder Vorbeugungsmaßnahmen anhängig hat oder im Sinne des Art. 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 14. November 2002, Nr. 313 im Strafregister einzutragende Vorstrafen hat, muss dies zum Zeitpunkt der Bewerbung erklären und dabei das Datum der Maßnahme und die Gerichtsbehörde, die sie erlassen hat oder bei der ein eventuelles Strafverfahren anhängig ist, angeben.".

In particolare merita attenzione il secondo periodo di tale comma, in quanto lo stesso introduce un ulteriore obbligo dichiarativo da acquisire in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Infatti il candidato non deve solo dichiarare l'assenza o la sussistenza di condanne a suo carico, ma anche gli eventuali procedimenti penali in corso, e i procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der zweite Satz dieses Absatzes, laut dem im Gesuch um Zulassung zum Wettbewerbsverfahren eine weitere Erklärung verpflichtend abzugeben ist. Darin sind nämlich nicht nur das Nichtvorliegen oder Vorliegen von Verurteilungen, sondern auch eventuell laufende Strafverfahren und Verwaltungsverfahren zwecks Anwendung von Sicherheits- oder Vorbeugungsmaßnahmen anzugeben.

A tale riguardo si rammenta che la dichiarazione da parte del candidato di avere precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale non può comportare l'esclusione automatica (cioè senza una autonoma e specifica valutazione dell'amministrazione sulla gravità dei reati oggetto delle dichiarazioni) dal concorso.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass die Erklärung von im Strafregister einzutragenen Vorstrafen nicht den automatischen Ausschluss (d.h. ohne eine autonome und spezifische Bewertung seitens der Verwaltung über der Schwere der erklärten strafbaren Handlungen) aus dem Wettbewerb nach sich zieht.

Secondo il Consiglio di Stato (Sezione III, sentenza 26 agosto 2011, n. 4812) una condanna penale non è di per sé preclusiva della costituzione del rapporto di pubblico impiego, e ciò non solo perché con la legge 29 ottobre 1984, n. 732 è venuto meno tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego il requisito della buona condotta (che poteva ritenersi escluso dalla condanna penale), ma soprattutto per la considerazione che – in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 971/1988 – la sentenza penale di condanna, cosi come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex articolo 85 T.U. impiegati civili dello Stato, richiedendosi a tal fine l'apertura del procedimento disciplinare, così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di impiego. Una condanna penale può invece essere causa di esclusione dalla procedura concorsuale ove ad essa si accompagni una autonoma specifica valutazione della amministrazione sulla gravità dei reati commessi.

Nach Ansicht des Staatsrates (III. Sektion, Urteil vom 26. August 2011, Nr. 4812) schließt eine strafrechtliche Verurteilung eigentlich die Begründung des Dienstverhältnisses nicht aus, und zwar nicht nur weil mit Gesetz vom 29. Oktober 1984, Nr. 732 von den Voraussetzungen für den Zugang zum öffentlichen Dienst die gute Führung (die im Falle einer strafrechtliche Verurteilung nicht besteht) weggefallen ist, sondern vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass – aufgrund des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes Nr. 971/1988 – die strafrechtliche Verurteilung laut Art. 85 des Einheitstextes der Bestimmungen betreffend das Statut der Zivilangestellten des Staates nicht zur automatischen Enthebung führen kann (weil zu diesem Zweck ein Disziplinarverfahren einzuleiten ist) und deshalb auch kein Hindernis für die Begründung des Dienstverhältnisses darstellen kann. Eine strafrechtliche Verurteilung kann hingegen ein Grund für den Ausschluss aus dem Wettbewerbsverfahren darstellen, wenn die Verwaltung eine autonome spezifische Bewertung der Schwere der begangenen strafbaren Handlungen vorgenommen hat.

Alla luce della pronuncia della Corte

Demnach muss die verfahrensführende

costituzionale n. 971/1988 e degli orientamenti del Consiglio di Stato, l'amministrazione procedente dovrà pertanto valutare la rilevanza di quanto dichiarato dal candidato in merito ai precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, non solo in relazione alla natura e gravità dei reati contestati ma anche avuto riguardo allo specifico impiego oggetto del bando di concorso.

Si ricorda poi che il comma 1-*bis* dell'articolo 445 del codice di procedura penale, così come novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. legge Cartabia), in base al quale *"Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna"* esclude la possibilità di equiparare il patteggiamento alla sentenza penale di condanna.

Verwaltung im Lichte des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes Nr. 971/1988 und der Richtlinien des Staatsrates bewerten, inwieweit die Erklärung der Bewerberin/des Bewerbers in Bezug auf die eigenen im Strafregister einzutragenden Vorstrafen relevant ist, und zwar nicht nur in Bezug auf die Art und Schwere der zur Last gelegten strafrechtlichen Handlungen, sondern auch in Bezug auf die jeweilige im Wettbewerb ausgeschriebene Stelle.

Es wird ferner auf den Art: 445 Abs. 1-*bis* der Strafprozessordnung – novelliert durch das gesetzesvertretenden Dekret vom 10. Oktober 2022, Nr. 150 (sog. Cartabia-Gesetz) – verwiesen, der Folgendes vorsieht *„Wenn keine Nebenstrafen verhängt werden, haben die Bestimmungen anderer Gesetze als des Strafrechts, die das in Art. 444 Abs. 2 der Strafprozessordnung vorgesehene Urteil einer Verurteilung gleichstellen, keine Wirkung"*, weshalb die Möglichkeit, die Strafzumessung auf Antrag der Parteien mit einer strafrechtlichen Verurteilung gleichzusetzen, ausgeschlossen ist.

3. Prevalenza delle norme regionali rispetto a quelle nazionali

Preme, infine, riportare di seguito le norme regionali che continuano a produrre i loro effetti nonostante le corrispondenti norme nazionali contenute nel DPR n. 487/1994 e s.m. contengano previsioni diverse.

È il caso delle norma sulla validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per cui continua ad essere vigente nel nostro ordinamento la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 100 del CEL, in forza della quale le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione e non biennale come stabilito dall'articolo 15, comma 7, del DPR n. 487/1994 e s.m..

Lo stesso vale per la disposizione di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 100 del CEL laddove si prevede che la rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio presso l'ente che ha indetto il concorso non pregiudicano la permanenza in graduatoria, salva diversa disposizione contenuta nel regolamento o nel bando di concorso a fronte della norma nazionale che all'articolo 17, comma 3, del DPR n. 487/1994 e s.m. stabilisce che il vincitore o idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade sia dalla assunzione che dalla graduatoria.

3. Vorrang der regionalen Bestimmungen vor den gesamtsstaatlichen Bestimmungen

Schließlich werden in der Folge die trotz anderslautender gesamtstaatlicher Bestimmungen im DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. weiterhin geltenden regionalen Bestimmungen dargelegt:

In Bezug auf die Gültigkeit der Rangordnungen der öffentlichen Wettbewerbe gilt in unserer Rechtsordnung weiterhin der Art. 100 Abs. 3 des Kodex der örtlichen Körperschaften, laut dem die Rangordnungen der öffentlichen oder internen Wettbewerbe für drei Jahre ab deren Genehmigung und nicht – wie im Art. 15 Abs. 7 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. vorgesehen – für zwei Jahre gelten.

Dasselbe gilt für den Teil der Bestimmung laut Art. 100 Abs. 5-*bis* des Kodex der örtlichen Körperschaften, in dem vorgesehen wird, dass der Verzicht auf das Einstellungsangebot oder das Nichtantreten des Dienstes bei der ausschreibenden Körperschaft – unbeschadet anderslautender Verordnungs- oder Wettbewerbsbestimmungen – keinen Einfluss auf die Eintragung in der Rangordnung haben, wohingegen die gesamtstaatliche Bestimmung laut Art. 17 Abs. 3 des DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. vorsieht, dass im Falle, dass die Gewinner oder die für geeignet erklärten Bewerber innerhalb der festgesetzten Frist ohne triftigen Grund den Dienst nicht antreten, ihre Ernennung verfällt und sie von der

Rangordnung gestrichen werden.

Sperando di aver chiarito l'ambito di applicazione delle norme contenute nel novellato DPR n. 487/1994 e s.m. per quanto attiene i comuni della regione e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Ich hoffe, den Anwendungsbereich der im novellierten DPR Nr. 487/1994 i.d.g.F. enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf die Gemeinden der Region ausführlich erläutert zu haben und stehe für weitere Erklärungen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
DIE LEITERIN DER ABTEILUNG II
Loretta Zanon
firmata digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993)

MT

Per ulteriori informazioni è a disposizione dott.ssa Morena Toccoli tel. 0461 201040 e-mail morena.toccoli@regione.taa.it.

Nähere Auskünfte erteilt Frau Morena Toccoli (Tel. 0461 201040, E-Mail morena.toccoli@regione.taa.it.).

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera l)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. l)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 99
Procedura di concorso

1. Sono disciplinati dal regolamento organico:

a) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive;

b) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici;

c) i criteri generali preordinati alla valutazione dei titoli.

2. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2-bis. In deroga al comma 2 e a quanto stabilito dai regolamenti comunali, il bando di concorso può prevedere che la valutazione dei titoli sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, fermo restando l'obbligo per la commissione esaminatrice di specificare i criteri generali di cui al comma 1, lettera c), nella prima seduta o comunque prima di esaminare le domande dei

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 99
Wettbewerbsverfahren

1. In der Personalordnung wird Nachstehendes festgesetzt:

a) die Modalitäten für die Durchführung der Wettbewerbe und der Auswahlprüfungen;

b) die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen sowie die von diesen durchzuführenden Amtshandlungen;

c) die allgemeinen Kriterien für die Bewertung der Bewertungsunterlagen.

2. In den Fällen, in denen die Aufnahme in bestimmte Berufsbilder durch einen Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen erfolgt, werden die Bewertungsunterlagen aufgrund zuvor festgelegter Kriterien nach Abschluss der schriftlichen Prüfungen und vor der Korrektur der abgegebenen Prüfungsarbeiten bewertet.

2-bis. In Abweichung von Absatz 2 und von den Bestimmungen der Gemeindeverordnungen kann in der Wettbewerbsausschreibung vorgesehen werden, dass die Bewertungsunterlagen nach Durchführung der mündlichen Prüfungen bewertet werden, wobei für die Prüfungskommission die Pflicht bestehen bleibt, die allgemeinen Kriterien laut Absatz 1 Buchstabe c) in der

candidati. ([1])

3. I comuni possono stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale. Le convenzioni sono approvate con delibera della rispettiva giunta comunale. ([2])

omissis

ersten Sitzung und auf jeden Fall vor der Überprüfung der Anträge der Bewerber festzulegen.([1])

3. Die Gemeinden können entsprechende Vereinbarungen mit anderen Verwaltungen oder mit den Vertretungsverbänden der Gemeinden abschließen, um die Durchführung von Einheitswettbewerben für die Aufnahme des jeweiligen Personals zu regeln. Die Vereinbarungen werden mit Beschluss des jeweiligen Gemeinde-ausschusses genehmigt.([2])

(…)

([1]) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 luglio 2021, n. 5.

([1]) Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 eingefügt.

([2]) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

([2]) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 geändert.

Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

omissis

Art. 7 Svolgimento delle prove e modalità speciali[15] [16]

omissis

7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.

omissis

Note:
[15] In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l’art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, l’art. 28, comma 2-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
[16] Articolo modificato dall'art. 7, comma 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera m)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. m)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 135-*bis* ([1])
Ulteriori norme sulla dirigenza per i comuni della provincia di Bolzano)

1. Per uniformare la disciplina della dirigenza dei comuni della provincia di Bolzano a quella recata dalla legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale" e successive modificazioni che ha istituito il ruolo unico della dirigenza e la qualifica dirigenziale del sistema pubblico provinciale, ai comuni della provincia di Bolzano si applicano le ulteriori seguenti disposizioni:

a) i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono istituire il ruolo unico della dirigenza a livello comunale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, comma 1-*bis*;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo cessano di avere efficacia le disposizioni sul sistema delle abilitazioni alle funzioni dirigenziali;
c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di dirigente sono ammessi coloro che hanno i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 e successive modificazioni e sono in possesso dell'attestato di bilinguismo A o C1;

([1]) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 135-*bis*([1])
Weitere Bestimmungen betreffend die Führungskräfte der Gemeinden der Provinz Bozen

1. In Anpassung an das Landesgesetz der Provinz Bozen vom 21. Juli 2022, Nr. 6 „Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems" in geltender Fassung, mit dem der einheitliche Führungsstellenplan und die Qualifikation Führungskraft im öffentlichen Landessystem eingeführt wurde, werden auf die Gemeinden der Provinz Bozen nachstehende zusätzliche Bestimmungen betreffend die Führungskräfte angewandt:

a) Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern können unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 127 Absatz 1-*bis* den einheitlichen Führungsstellenplan auf Gemeindeebene einführen;
b) mit Ablauf vom Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, sind die Bestimmungen über das System der Befähigungen zur Ausübung von Führungsaufgaben nicht mehr wirksam;
c) zum öffentlichen Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für den Erwerb der Qualifikation als Führungskraft werden die Personen zugelassen, die die im Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 21. Juli 2022, Nr. 6 in geltender Fassung vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen und im Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises A oder C1 sind;

([1]) Der Artikel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. j) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 eingefügt.

d) la qualifica dirigenziale è riconosciuta in prima applicazione alle persone iscritte nei rispettivi albi degli aspiranti dirigenti che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio presso i rispettivi enti alla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo. Restano iscritti al ruolo unico della dirigenza fino alla cessazione dal servizio, in analogia a quanto previsto dall'articolo 22, comma 8, della legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 e successive modificazioni;

e) le persone che sono in possesso della mera idoneità alla nomina e sono iscritte nei rispettivi albi degli aspiranti dirigenti, sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo. Per coloro che prima dell'entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo hanno già esercitato funzioni dirigenziali il suddetto periodo è pari a sette anni. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l'interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico;

f) il trattamento economico delle e dei dirigenti è determinato dai contratti collettivi a livello provinciale. Esso è composto dal trattamento fondamentale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato. Esso spetta a partire dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale. Il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai/alle dirigenti, fatti salvi i compensi per incarichi aggiuntivi, stabiliti dalla contrattazione collettiva;

g) fino all'entrata in vigore dei contratti collettivi che adeguano il trattamento economico della dirigenza tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell'entrata in vigore della legge regionale

d) in Erstanwendung wird die Qualifikation als Führungskraft den in den jeweiligen Verzeichnissen der Führungskräfteanwärter und -anwärterinnen eingetragenen Personen zuerkannt, die Führungsaufträge innehaben und zum Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, im Dienst stehen. Diese Personen bleiben – in Anlehnung an Artikel 22 Absatz 8 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 21. Juli 2022, Nr. 6 in geltender Fassung – bis zum Dienstaustritt im einheitlichen Führungsstellenplan eingetragen;

e) wer nur die Eignung zur Ernennung besitzt und in den jeweiligen Verzeichnissen der Führungskräfteanwärter und -anwärterinnen eingetragen ist, wird für eine Dauer von fünf Jahren mit Ablauf vom Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, in einen gesonderten Abschnitt des einheitlichen Stellenplans eingetragen. Für diejenigen, die vor Inkrafttreten des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, bereits Führungsaufgaben ausgeübt haben, beträgt der oben genannte Zeitraum sieben Jahre. Wird der betreffenden Person innerhalb dieses Zeitraums kein Führungsauftrag mit gleichzeitiger Anerkennung der entsprechenden Qualifikation als Führungskraft erteilt, so wird sie aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen;

f) die Besoldung der Führungskräfte wird mit Kollektivverträgen auf Landesebene festgelegt. Sie besteht aus der Grundentlohnung, aus dem Positionsgehalt (das aus einem fixen und einem variablen Teil besteht und dessen Bemessung auf objektiven Kriterien basiert, welche die Art des Führungsauftrags und den damit verbundenen Verantwortungsgrad berücksichtigen) sowie aus dem Ergebnisgehalt. Die Besoldung steht ab dem Datum der Erteilung des Führungsauftrags zu. Die Besoldung wird für sämtliche Funktionen und Aufgaben entrichtet, die den Führungskräften zugewiesen werden, unbeschadet der Entgelte für zusätzliche Aufträge, die tarifvertraglich festgelegt werden;

g) bis zum Inkrafttreten der Kollektivverträge, mit denen die Besoldung der Führungskräfte unter Berücksichtigung der Bestimmungen dieses Artikels angepasst wird, finden sowohl für die Grundentlohnung als auch für die Zusatzentlohnung die Bestimmungen der bei Inkrafttreten des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, geltenden Kollektivverträge Anwendung;

che ha introdotto il presente articolo;

h) ai/alle dirigenti cui è stato revocato l'incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 128 non spetta più la retribuzione connessa all'incarico stesso. Rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo non superiore a tre anni. Trascorso tale periodo senza che al/alla dirigente sia stato conferito un nuovo incarico, l'interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico;

i) le dirigenti e i dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico dirigenziale senza demerito, rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo di sei anni. Trascorso tale periodo senza conferimento di alcun incarico, l'interessato/ interessata decade dalla qualifica di dirigente con conseguente cancellazione dal ruolo unico. Alle dirigenti e ai dirigenti privi di incarico senza demerito non spetta la retribuzione variabile connessa all'incarico;

l) il personale dirigente, cancellato, anche su richiesta, dal ruolo unico, può essere ricollocato su richiesta con la qualifica di funzionario/ funzionaria nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, con riconoscimento dell'anzianità maturata;

m) i comuni promuovono la mobilità della dirigenza tra loro e gli altri enti pubblici con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti, in cui acquisire nuove competenze, e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

omissis

h) den Führungskräften, deren Auftrag im Sinne des Artikels 128 widerrufen wurde, steht die auftragsbezogene Vergütung nicht mehr zu. Sie bleiben für eine Dauer von höchstens drei Jahren im einheitlichen Stellenplan. Wird der Führungskraft in diesem Zeitraum kein neuer Auftrag erteilt, so verliert sie ihre Qualifikation als Führungskraft und sie wird aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen;

i) unbeanstandete Führungskräfte, deren Führungsauftrag nicht erneuert wurde, bleiben für eine Dauer von sechs Jahren im einheitlichen Stellenplan. Wird der betreffenden Person innerhalb dieses Zeitraums kein Führungsauftrag erteilt, so verliert sie die Qualifikation als Führungskraft und wird aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen. Unbeanstandeten Führungskräften ohne Auftrag steht die auftragsbezogene variable Vergütung nicht zu;

l) die Führungskräfte, die auch auf Antrag aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen werden, können auf Antrag als Beamte/Beamtinnen im Stellenplan der Verwaltung, der sie angehören, mit Anerkennung des erworbenen Dienstalters wiedereingestellt werden;

m) mit dem Ziel, die Führungs- und Berufskompetenz in neuen Bereichen einzusetzen, um den Erwerb neuer Kompetenzen zu ermöglichen, sowie Flexibilität und innovative Vorhaben zu fördern, fördern die Gemeinden die Mobilität der Führungskräfte untereinander sowie mit den anderen öffentlichen Körperschaften.

(…)

Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale

omissis

Art. 13 (Dirigenti a disposizione)
(1) In linea di principio tutti i dirigenti hanno diritto a un incarico.
(2) Le dirigenti e i dirigenti privi di incarico senza demerito rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo di sei anni. Trascorso tale periodo senza conferimento di alcun incarico, l'interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente con conseguente cancellazione dal ruolo unico.
(3) Alle dirigenti e ai dirigenti privi di incarico senza demerito non spetta la retribuzione variabile connessa all'incarico.
(4) Per il periodo di permanenza nel ruolo unico le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza o, con il loro consenso, presso enti senza scopo di lucro. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva. Hanno inoltre l'obbligo di partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, per la rispettiva fascia di appartenenza. Questi incarichi possono essere conferiti anche per una durata inferiore a tre anni. Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.

omissis

Landesgesetz vom 21. Juli 2022, Nr. 6
Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems und Ordnung der Südtiroler Landesverwaltung

(…)

Art. 13 (Zur Verfügung stehende Führungskräfte)
(1) Grundsätzlich haben alle Führungskräfte Anspruch auf einen Auftrag.
(2) Unbeanstandete Führungskräfte ohne Auftrag bleiben für die Dauer von sechs Jahren im einheitlichen Stellenplan. Wird der Führungskraft in diesem Zeitraum kein Auftrag erteilt, verliert sie nach Ablauf dieser Frist ihre Qualifikation als Führungskraft und wird aus dem Stellenplan gestrichen.
(3) Unbeanstandeten Führungskräften ohne Auftrag steht die auftragsbezogene variable Vergütung nicht zu.
(4) Unbeanstandete oder beanstandete Führungskräfte ohne Auftrag stehen für den Zeitraum, in dem sie weiterhin im einheitlichen Stellenplan eingetragen sind, zur Verfügung und werden mit der Ausübung unterstützender Tätigkeiten bei ihrer Verwaltung betraut oder, mit ihrem Einverständnis, bei Körperschaften ohne Gewinnabsicht. Dabei wird ihnen weder ein Führungsauftrag erteilt noch erhalten sie eine zusätzliche Entlohnung. Zudem sind sie zur Teilnahme an den in Artikel 5 Absatz 1 bzw. Artikel 7 Absatz 1 genannten Verfahren für die Erteilung von Führungsaufträgen für die entsprechende Ebene, der sie zugeordnet sind, verpflichtet. Diese Aufträge können auch für eine Dauer von weniger als drei Jahren erteilt werden. Diese Führungskräfte haben außerdem das Recht auf unbezahlten Wartestand, um Aufträge bei anderen Verwaltungen oder bei Gesellschaften zu übernehmen, an denen öffentliche Verwaltungen beteiligt sind, oder um im privaten Sektor zu arbeiten; in diesen Fällen wird die Zurverfügungstellung ausgesetzt.

(…)

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettere r), s), t)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. r), s), t)

Legge regionale 25 luglio 2023, n. 5

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025

TITOLO I
Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-*ter* della legge regionale di contabilità

Articolo 1
Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

omissis

q) dopo il comma 4 dell'articolo 162 è aggiunto il seguente comma:
"4-*bis*. Il segretario può chiedere che la supplenza o reggenza sia svolta durante l'orario di servizio. In tal caso al segretario spettano per il periodo di supplenza o reggenza la maggiorazione dello stipendio e i rimborsi spesa previsti dal contratto collettivo per le sedi convenzionate. Il comune titolare del rapporto pone a carico del comune presso cui è effettuata la supplenza o la reggenza l'onere di spesa in proporzione alle ore prestate presso quest'ultimo.";

r) nel comma 1 dell'articolo 163 dopo le parole ", rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 146" sono aggiunte le seguenti: "o che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione";

s) dopo l'articolo 163 è inserito il seguente:

"Art. 163-*bis*
Messa a disposizione di personale per assumere le funzioni di segretario comunale

Regionalgesetz vom 25. Juli 2023, Nr. 5

Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2023-2025

I. TITEL
Änderungen der regionalen Gesetzesbestimmungen im Sinne des Art. 13-*ter* des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen

Art. 1
Änderungen zum Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol" i.d.g.F.

1. Das Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F. wird wie folgt geändert:

(…)

q) Im Art. 162 wird nach dem Abs. 4 der nachstehende Absatz hinzugefügt:
„4-*bis.* Der Gemeindesekretär kann beantragen, dass die Vertretung oder die Amtsführung während der Amtsstunden stattfindet. In diesem Fall stehen dem Gemeindesekretär für den Zeitraum der Vertretung oder der Amtsführung die Erhöhung des Gehalts und die Kostenrückerstattung zu, die für die durch Vereinbarung gebundenen Gemeinden tarifvertraglich vorgesehen sind. Die Gemeinde, mit der das Dienstverhältnis besteht, lastet der Gemeinde, in der die Vertretung oder die Amtsführung erfolgt, die Ausgabe im Verhältnis zu den dort geleisteten Stunden an";

r) Im Art. 163 Abs. 1 werden nach den Worten: „welche die von den zuständigen Organen des Staates oder von der Landesregierung von Trient bzw. Bozen gemäß den Bestimmungen laut Art. 146 ausgestellte Bescheinigung über die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs besitzen" nachstehende Worte hinzugefügt: „oder an einem vom Staat oder von den Autonomen Provinzen veranstalteten Lehrgang zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs für die für die Zulassung zur Befähigungsprüfung erforderliche Dauer teilgenommen haben";

s) Nach Art. 163 wird der nachstehende Artikel eingefügt:

„Art. 163-*bis*
Zurverfügungstellungvon Personal für die Übernahme der Obliegenheiteneines Gemeindesekretärs

1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretariali ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione i propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale o che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare.

2. La nomina è disposta con decreto del presidente della provincia.

3. I rapporti tra gli enti sono disciplinati da una convenzione approvata dalle rispettive giunte comunali.

4. Al personale in questione, per la durata dell'incarico, compete un'indennità stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Se l'indennità non è determinata nel contratto collettivo di lavoro, al personale compete un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito.";

omissis

1. Ist eine Besetzung der Sekretariatssitze gemäß Art. 163 nicht möglich, so können die örtlichen Körperschaften zur Gewährleistung der Kontinuität der institutionellen Dienstleistungen und einer wirtschaftlichen Ressourcenverwaltung ihre Bediensteten, welche die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs besitzen oder an den vom Staat oder von den Autonomen Provinzen veranstalteten Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs für die für die Zulassung zur Befähigungsprüfung erforderliche Dauer teilgenommen haben, mit deren Zustimmung zur Verfügung stellen, damit diese in Gemeinden und in Gemeinschaften zeitweilig – auch nur für einen Teil ihrer Arbeitszeit – die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs übernehmen, bis das Wettbewerbsverfahren durchgeführt wird oder bis der Amtsinhaber den Dienst wieder aufnimmt.

2. Die Ernennung wird mit Dekret des Landeshauptmanns verfügt.

3. Die Beziehungen zwischen den Körperschaften werden durch eine von den jeweiligen Gemeindeausschüssen genehmigte Vereinbarung geregelt.

4. Den betreffenden Bediensteten steht für die Dauer des Auftrags eine im Tarifvertrag vorgesehene Zulage zu. Ist die Zulage nicht im Tarifvertrag festgelegt, so steht den Bediensteten eine Zulage in Höhe der Differenz zwischen der bezogenen Gesamtbesoldung und der dem ersetzten Gemeindesekretär zustehenden anfänglichen Gesamtbesoldung zu.";

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 162
Supplenza e reggenza delle sedi segretarili

omissis

4-bis. Il segretario può chiedere, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, che la supplenza o reggenza sia svolta durante l'orario di servizio. In tal caso al segretario spettano per il periodo di supplenza o reggenza la maggiorazione dello stipendio e i rimborsi spesa previsti dal contratto collettivo per le sedi convenzionate. Il comune titolare del rapporto pone a carico del comune presso cui è effettuata la supplenza o la reggenza l'onere di spesa in proporzione alle ore prestate presso quest'ultimo. ([1])

omissis

([1]) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 162
Vertretung und Amtsführung der Sekretariatssitze

(…)

4-bis. Der Gemeindesekretär kann nach Zustimmung der Herkunftsverwaltung beantragen, dass die Vertretung oder die Amtsführung während der Amtsstunden stattfindet. In diesem Fall stehen dem Gemeindesekretär für den Zeitraum der Vertretung oder der Amtsführung die Erhöhung des Gehalts und die Kostenrückerstattung zu, die für die durch Vereinbarung gebundenen Gemeinden tarifvertraglich vorgesehen sind. Die Gemeinde, mit der das Dienstverhältnis besteht, lastet der Gemeinde, in der die Vertretung oder die Amtsführung erfolgt, die Ausgabe im Verhältnis zu den dort geleisteten Stunden an.([1])

(…)

([1]) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. q) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 hinzugefügt.

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 140
Classificazione delle sedi segretarili

1. I comuni della regione, singoli o associati, istituiscono nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nell'allegato B.

2. Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest'ultima.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 140
Einstufung der Sekretariatssitze

1. Die – einzelnen oder vereinigten – Gemeinden der Region führen in ihren Stellenplänen die Stelle eines Gemeindesekretärs gemäß der Anlage B ein.

2. Für die durch Vereinbarung gebundenen Gemeinden wird die Klasse auf der Grundlage der Gesamteinwohnerzahl der vereinigten Gemeinden bestimmt. Die Einstufung des Sekretärs ist mit der Klasse der Vereinbarung nur für die Dauer derselben verbunden.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 163
Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza

1. Quando, provvedendovi a termini dell'articolo 162, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della provincia territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 146 o, limitatamente ai comuni di quarta classe e di terza classe fino a 3.000 abitanti, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale. [*Gli incarichi di reggenza e di supplenza nella provincia di Trento sono attribuiti prioritariamente agli iscritti nella sezione prima dell'elenco previsto dall'articolo 148-bis privi di incarico, anche se non iscritti alla graduatoria prevista da questo*

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 163
Rangordnung der Aufträge zur Amtsführung und Vertretung

1. Kann bei Anwendung des Verfahrens laut Artikel 162 der ordnungsgemäße Sekretariatsdienst nicht gewährleistet werden, so kann der gebietsmäßig zuständige Landeshauptmann die Aufträge zur Amtsführung oder Vertretung bei den Gemeinden in der Reihenfolge der entsprechenden Landesrangordnung den Personen erteilen, welche die von den zuständigen Organen des Staates oder von der Landesregierung von Trient bzw. Bozen gemäß den Bestimmungen laut Artikel 146 ausgestellte Bescheinigung über die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs besitzen oder, ausschließlich in Gemeinden vierter Klasse und dritter Klasse bis zu 3.000 Einwohnern, welche an einem vom Staat oder von den autonomen Provinzen veranstalteten Lehrgang zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs für die für die Zulassung zur Befähigungsprüfung erforderliche Dauer teilgenommen haben. [*Die Aufträge zur Amtsführung und Vertretung in der Provinz Trient werden vorrangig den im ersten Abschnitt des laut Art. 148-bis*

articolo ([1])]. ([2])

2. La graduatoria è formata di norma ogni anno da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

a) votazione di laurea;

b) votazione risultante dal certificato di idoneità, di cui all'articolo 146, comma 7;

c) altri titoli di studio;

d) titoli di servizio. ([3])

2-*bis*. La commissione dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina. Ove si proceda alla sostituzione di un singolo componente della commissione la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo della durata quinquennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intera commissione. ([4])

vorgesehenen Verzeichnisses eingetragenen Personen erteilt, die ohne Auftrag sind, und zwar auch dann, wenn sie nicht in der in diesem Artikel vorgesehenen Rangordnung eingetragen sind([1])].([2])

2. Die Rangordnung wird in der Regel jedes Jahr von einer eigens dazu errichteten Kommission auf der Grundlage nachstehender Kriterien erstellt:

a) Note des Hochschulabschlusses;

b) Note der Befähigungsbescheinigung laut Artikel 146 Absatz 7;

c) sonstige Studientitel;

d) Dienstnachweise.([3])

2-*bis*. Die Kommission bleibt fünf Jahre ab dem im Ernennungsbeschluss festgesetzten Datum im Amt. Wird ein einziges Mitglied der Kommission ersetzt, so bleibt das neue Mitglied nur für die restliche Dauer der ab der Ernennung der gesamten Kommission laufenden fünfjährigen Amtszeit im Amt.([4])

([1]) La Corte costituzionale, con *Sentenza* n. 95 del 14/04/2021-11/05/2021, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 12 maggio 2021, n. 19 – *1° Serie speciale*, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 148-*bis*, commi 5 e 6, e 163, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018.

([1]) Der Verfassungsgerichthof erklärte mit *Erkenntnis* vom 14.04.2021-11.05.2021, Nr. 95, veröffentlicht im *Gesetzblatt der Republik* am 12. Mai 2021, Nr. 19, *erste Sonderreihe*, die sich im Sinne des Art. 27 des Gesetzes vom 11. März 1953, Nr. 87 (Bestimmungen über die Errichtung und die Arbeitsweise des Verfassungsgerichtshofes) ergebende Verfassungswidrigkeit des Art. 148-*bis* Abs. 5 und 6 sowie des Art. 163 Abs.1 letzter Absatz des Gesetzes der Region Trentino-Südtirol Nr. 2/2018.

([2]) Comma prima modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

([2]) Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. h) des RG vom 16. Dezember 2019, Nr. 8 und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. r) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 geändert.

([3]) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2.

([3]) Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 geändert.

3. Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali debbono essere prodotte alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano entro il termine che verrà fissato nell'apposito bando, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della regione.

omissis

3. Die Gesuche um Aufnahme in die Landesrangordnungen sind bei den Landesregierungen von Trient und Bozen innerhalb der Frist einzureichen, die in der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichenden Ausschreibung festgelegt wird.

(…)

([4]) Comma inserito dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2.

([4]) Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 2 des RGvom 22. Februar 2022, Nr. 2 eingefügt.

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 163-*bis* ([1])
Messa a disposizione di personale per assumere le funzioni di segretario comunale

1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione i propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale o, limitatamente ai comuni di quarta classe o di terza classe fino a 3.000 abitanti, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare.

omissis

([1]) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera s), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 163-*bis*([1])
Zurverfügungstellung von Personal für die Übernahme der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs

1. Ist eine Besetzung der Sekretariatssitze gemäß Artikel 163 nicht möglich, so können die örtlichen Körperschaften zur Gewährleistung der Kontinuität der institutionellen Dienstleistungen und einer wirtschaftlichen Ressourcenverwaltung ihre Bediensteten, welche die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs besitzen oder – beschränkt auf die Sekretariatssitze vierter Klasse und dritter Klasse in Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern – welche an den vom Staat oder von den autonomen Provinzen veranstalteten Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs für die für die Zulassung zur Befähigungsprüfung erforderliche Dauer teilgenommen haben, mit deren Zustimmung zur Verfügung stellen, damit diese in Gemeinden und in Gemeinschaften zeitweilig – auch nur für einen Teil ihrer Arbeitszeit – die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs übernehmen, bis das Wettbewerbsverfahren durchgeführt wird oder bis der Amtsinhaber den Dienst wieder aufnimmt.
(…)

([1]) Der Artikel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. s) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 eingefügt.

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera y)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. y)

omissis

Articolo 223
Accertamento della esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

omissis

(…)

Artikel 223
Feststellung des Vorhandenseins und des guten Zustands der Einrichtungsgegenstände

1. Binnen 10 Tagen nach der Veröffentlichung des Wahlausschreibungsdekrets stellt der Bürgermeister oder ein von ihm bevollmächtigter Gemeindereferent unter dem Beistand des Gemeindesekretärs das Vorhandensein und den guten Zustand der Wahlurnen, der Tische, der Zwischenwände, der Wahlkabinen und der sonstigen für die Ausstattung der verschiedenen Wahlsprengel notwendigen Gegenstände fest.

(…)

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera z)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. z)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 225
Albo dei presidenti di seggio

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:

a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;

b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;

c) non appartengono a una delle categorie indicate nell'articolo 229;

d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso dell'attestato di conoscenza

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 225
Verzeichnis der Vorsitzenden von Sprengelwahlbehörden

1. Im Verzeichnis der für das Amt des Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde geeigneten Personen, das beim Wahlamt der Region geführt wird, sind die Namen der Wahlberechtigten eingetragen, die die Voraussetzungen laut Absatz 2 erfüllen. Die interessierten Personen müssen innerhalb Oktober eines jeden Jahres einen an den Bürgermeister der Wohnsitzgemeinde gerichteten schriftlichen Antrag mit Angabe des Geburtsdatums und Geburtsortes, des Studientitels, Wohnsitzes, des Berufs oder Gewerbes stellen. Für jede Gemeinde muss die Zahl der im Verzeichnis enthaltenen Namen mindestens doppelt so hoch wie die Zahl der Wahlsprengel sein.

2. Die Aufgaben des Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde können die in den Wählerlisten einer Gemeinde der Region eingetragenen Bürger ausüben, die

a) bei den Landtagswahlen wahlberechtigt sind;

b) mindestens das Abschlusszeugnis einer Oberschule besitzen;

c) nicht einer der im Artikel 229 angegebenen Kategorien angehören;

d) was die Provinz Bozen anbelangt, die Bescheinigung über die Kenntnis der

delle lingue italiana e tedesca ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

e) per i comuni ladini della provincia di Bolzano, hanno inoltre un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

f) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 2-bis, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e successive modificazioni.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della regione i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;

b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;

c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;

d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni;

e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli

italienischen und der deutschen Sprache laut DPR vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in geltender Fassung besitzen;

e) was die ladinischen Gemeinden der Provinz Bozen anbelangt, außerdem eine angemessene Kenntnis der ladinischen Sprache haben, die im Sinne des Artikels 3 Absatz 7 des DPR vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in geltender Fassung festgestellt wurde;

f) was die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient anbelangt, eine angemessene Kenntnis der ladinischen Sprache haben, die im Sinne des Artikels 2-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. Dezember 1993, Nr. 592 in geltender Fassung festgestellt wurde.

3. Binnen Jänner eines jeden Jahres teilt der Bürgermeister nach Anhören der Gemeindewahlkommission dem Wahlamt der Region die Namen der Personen mit, deren Streichung aus dem Verzeichnis vorgeschlagen wird, wobei die Gründe anzugeben sind. Aus dem Verzeichnis sind auf jeden Fall die Personen zu streichen, die

a) die gesetzlich festgelegten Voraussetzungen nicht mehr erfüllen;

b) obwohl dazu berufen, ohne gerechtfertigten Grund die Aufgaben des Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde nicht ausgeübt haben;

c) Vorsitzende einer Sprengelwahlbehörde waren, deren Amtshandlungen mit – auch nicht endgültigem – Beschluss des Verwaltungsgerichts für ungültig erklärt wurden;

d) mit – auch nicht endgültigem – Urteil wegen der im VII. Abschnitt des mit DPR vom 30. März 1957, Nr. 361 in geltender Fassung genehmigten Einheitstextes vorgesehenen und geregelten strafbaren Handlungen verurteilt wurden;

e) infolge der Meldung seitens der Vorsitzenden von den Sprengelwahlbehörden unmittelbar vorstehenden Behörden schwerwiegende Nichterfüllung

uffici elettorali di sezione.

4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni della provincia di Bolzano, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso degli attestati di cui alla lettera d) ed eventualmente alla lettera e) del comma 2. Per i comuni ladini della provincia di Trento, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera f) del comma 2.

5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla cancelleria della corte d'appello di Trento a cura dell'ufficio elettorale della regione.

omissis

zu verantworten haben.

4. Für die Eintragung in das Verzeichnis laut Absatz 1 teilt der Bürgermeister nach Anhören der Gemeindewahlkommission dem Wahlamt der Region binnen Februar eines jeden Jahres die Namen der Wahlberechtigten der Gemeinde mit, die die Voraussetzungen laut Absatz 2 erfüllen und einen schriftlichen Antrag gestellt haben, um als Vorsitzender einer Sprengelwahlbehörde beauftragt zu werden; für jeden sind der Zuname, Vorname, der Geburtsort und das Geburtsdatum, der Wohnsitz, Beruf oder das Gewerbe anzugeben. Für die Gemeinden der Provinz Bozen hat der Bürgermeister in seiner Mitteilung auch den Besitz der Bescheinigungen laut Absatz 2 Buchstabe d) und eventuell Buchstabe e) anzugeben. Für die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient hat der Bürgermeister in seiner Mitteilung auch den Besitz der Bescheinigung laut Absatz 2 Buchstabe f) anzugeben.

5. Das Wahlamt der Region übermittelt der Kanzlei des Oberlandesgerichts Trient innerhalb des vierzigsten Tages vor dem Wahltag die aktualisierte und vollständige Aufstellung der im Verzeichnis eingetragenen Personen.

(…)

Legge 21 marzo 1990 n. 53[1]

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.
3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.[2]
9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

omissis

Note:
[2] Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera aa)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. aa)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 226
Nomina dei presidenti di seggio

1. Il presidente della corte d'appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 225 e fra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'avvocatura dello stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello stato, della regione, delle province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

omissis

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 226
Ernennung der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden

1. Der Präsident des Oberlandesgerichts ernennt die Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden, indem er sie unter den im Verzeichnis laut Artikel 225 eingetragenen Personen sowie unter den Richtern, den Rechtsanwälten und den Anwälten der Staatsadvokatur auswählt, die ihr Amt im Gerichtssprengel des Oberlandesgerichts ausüben. Die Wahl aus dem Verzeichnis erfolgt vorzugsweise unter den Zivilbeamten und Zivilangestellten des Staates, der Region, der Provinzen und der Gemeinden. Die für die Aufzählung gewählte Reihenfolge hat keinerlei Bedeutung im Hinblick auf die zu bevorzugende Kategorie. Der Vorrang muss auf jeden Fall den in der Gemeinde wohnhaften Personen eingeräumt werden.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 225
Albo dei presidenti di seggio

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:

a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni provinciali;

b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;

c) non appartengono a una delle categorie indicate nell'articolo 229;

d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso dell'attestato di conoscenza

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 225
Verzeichnis der Vorsitzenden von Sprengelwahlbehörden

1. Im Verzeichnis der für das Amt des Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde geeigneten Personen, das beim Wahlamt der Region geführt wird, sind die Namen der Wahlberechtigten eingetragen, die die Voraussetzungen laut Absatz 2 erfüllen. Die interessierten Personen müssen innerhalb Oktober eines jeden Jahres einen an den Bürgermeister der Wohnsitzgemeinde gerichteten schriftlichen Antrag mit Angabe des Geburtsdatums und Geburtsortes, des Studientitels, Wohnsitzes, des Berufs oder Gewerbes stellen. Für jede Gemeinde muss die Zahl der im Verzeichnis enthaltenen Namen mindestens doppelt so hoch wie die Zahl der Wahlsprengel sein.

2. Die Aufgaben des Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde können die in den Wählerlisten einer Gemeinde der Region eingetragenen Bürger ausüben, die

a) bei den Landtagswahlen wahlberechtigt sind;

b) mindestens das Abschlusszeugnis einer Oberschule besitzen;

c) nicht einer der im Artikel 229 angegebenen Kategorien angehören;

d) was die Provinz Bozen anbelangt, die Bescheinigung über die Kenntnis der

delle lingue italiana e tedesca ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

e) per i comuni ladini della provincia di Bolzano, hanno inoltre un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

f) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 2-bis, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e successive modificazioni.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della regione i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;

b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;

c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;

d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni;

e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli

italienischen und der deutschen Sprache laut DPR vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in geltender Fassung besitzen;

e) was die ladinischen Gemeinden der Provinz Bozen anbelangt, außerdem eine angemessene Kenntnis der ladinischen Sprache haben, die im Sinne des Artikels 3 Absatz 7 des DPR vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in geltender Fassung festgestellt wurde;

f) was die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient anbelangt, eine angemessene Kenntnis der ladinischen Sprache haben, die im Sinne des Artikels 2-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. Dezember 1993, Nr. 592 in geltender Fassung festgestellt wurde.

3. Binnen Jänner eines jeden Jahres teilt der Bürgermeister nach Anhören der Gemeindewahlkommission dem Wahlamt der Region die Namen der Personen mit, deren Streichung aus dem Verzeichnis vorgeschlagen wird, wobei die Gründe anzugeben sind. Aus dem Verzeichnis sind auf jeden Fall die Personen zu streichen, die

a) die gesetzlich festgelegten Voraussetzungen nicht mehr erfüllen;

b) obwohl dazu berufen, ohne gerechtfertigten Grund die Aufgaben des Vorsitzenden einer Sprengelwahlbehörde nicht ausgeübt haben;

c) Vorsitzende einer Sprengelwahlbehörde waren, deren Amtshandlungen mit – auch nicht endgültigem – Beschluss des Verwaltungsgerichts für ungültig erklärt wurden;

d) mit – auch nicht endgültigem – Urteil wegen der im VII. Abschnitt des mit DPR vom 30. März 1957, Nr. 361 in geltender Fassung genehmigten Einheitstextes vorgesehenen und geregelten strafbaren Handlungen verurteilt wurden;

e) infolge der Meldung seitens der Vorsitzenden von den Sprengelwahlbehörden unmittelbar vorstehenden Behörden schwerwiegende Nichterfüllung

uffici elettorali di sezione.

4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni della provincia di Bolzano, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso degli attestati di cui alla lettera d) ed eventualmente alla lettera e) del comma 2. Per i comuni ladini della provincia di Trento, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera f) del comma 2.

5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla cancelleria della corte d'appello di Trento a cura dell'ufficio elettorale della regione.

omissis

zu verantworten haben.

4. Für die Eintragung in das Verzeichnis laut Absatz 1 teilt der Bürgermeister nach Anhören der Gemeindewahlkommission dem Wahlamt der Region binnen Februar eines jeden Jahres die Namen der Wahlberechtigten der Gemeinde mit, die die Voraussetzungen laut Absatz 2 erfüllen und einen schriftlichen Antrag gestellt haben, um als Vorsitzender einer Sprengelwahlbehörde beauftragt zu werden; für jeden sind der Zuname, Vorname, der Geburtsort und das Geburtsdatum, der Wohnsitz, Beruf oder das Gewerbe anzugeben. Für die Gemeinden der Provinz Bozen hat der Bürgermeister in seiner Mitteilung auch den Besitz der Bescheinigungen laut Absatz 2 Buchstabe d) und eventuell Buchstabe e) anzugeben. Für die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient hat der Bürgermeister in seiner Mitteilung auch den Besitz der Bescheinigung laut Absatz 2 Buchstabe f) anzugeben.

5. Das Wahlamt der Region übermittelt der Kanzlei des Oberlandesgerichts Trient innerhalb des vierzigsten Tages vor dem Wahltag die aktualisierte und vollständige Aufstellung der im Verzeichnis eingetragenen Personen.

(…)

Legge 21 marzo 1990 n. 53[1]

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.
3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.[2]
9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

omissis

Note:
[2] Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettera bb) n. 2)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. bb) Z. 2)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 235
Formazione delle candidature nei comuni della regione

1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:

a) 200 elettori nei comuni con più di 40.000 abitanti;

b) 175 elettori nei comuni con più di 20.000 abitanti;

c) 100 elettori nei comuni con più di 10.000 abitanti;

d) 60 elettori nei comuni con più di 5.000 abitanti;

e) 30 elettori nei comuni con più di 2.000 abitanti;

f) 20 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti.

2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di sindaco.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 235
Aufstellung der Kandidaturen in den Gemeinden der Region

1. In den Gemeinden der Region müssen die Erklärungen über die Vorlegung der Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds den Namen des Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters enthalten und von mindestens

a) 200 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 40.000 Einwohnern;

b) 175 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern;

c) 100 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern;

d) 60 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern;

e) 30 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern;

f) 20 Wahlberechtigten in den Gemeinden bis zu 2.000 Einwohnern unterzeichnet werden.

2. Die Anzahl der Listeneinbringer darf die Zahlen laut Absatz 1 um nicht mehr als die Hälfte überschreiten.

3. Für die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters ist keine Unterschriftenleistung vorgesehen.

4. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono essere presentate liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale.

5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

6. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dai soggetti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

7. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

8. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

omissis

4. In den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern dürfen Listen mit Kandidaten vorgelegt werden, die nur für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds kandidieren.

5. Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten allgemeinen Volkszählung bestimmt.

6. Die Listeneinbringer müssen Wähler sein, die in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragen und bei der Wahl des Gemeinderats wahlberechtigt sind; ihre Unterschriften sind – auch kumulativ in einem einzigen Akt – von den Personen und gemäß den Modalitäten laut Artikel 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 in geltender Fassung zu beglaubigen.

7. Jeder Wahlberechtigte darf nur eine Erklärung über die Vorlegung einer Liste unterzeichnen.

8. Die Unterschriften und die entsprechenden Beglaubigungen sind ungültig, wenn sie vor dem hundertachtzigsten Tag vor der für die Vorlegung der Kandidaturen festgelegten Frist geleistet bzw. vorgenommen wurden.

(…)

CONS. STATO, SEZ. II, SENT., (DATA UD. 17/09/2021) 17/09/2021, N. 6350

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7929 del 2021, proposto dal signor C.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scifo e Andreina Martinez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli- Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Napoli, Commissione Elettorale Circondariale di Napoli, non costituiti in giudizio;

nei confronti

O.R. non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 5880/2021, resa tra le parti, concernente l'impugnazione della ricusazione della lista "Terzo P.A. Sindaco" per le elezioni per il Sindaco e il coniglio comunale di Napoli del 3 e 4 ottobre 2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 17 settembre 2021 il Cons. Cecilia Altavista e udito per la parte appellante l'avvocato Francesco Scifo;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

- -con il presente appello, il signor C.S., quale delegato alla presentazione della lista "Terzo P.P.A. Sindaco", ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, n. 5880 del 13 settembre 2021, che ha respinto il ricorso proposto avverso il verbale n. 14 della Commissione elettorale circondariale di Napoli di ricusazione della lista "Terzo P.P.A. Sindaco" TERZO P.P.A. SINDACO per le elezioni amministrative del Comune di Napoli 2021;
- il verbale della Commissione elettorale è basato sulla presenza nella lista di cinque candidati anche sottoscrittori della lista stessa e sulla indicazione di 42 candidati oltre il limite massimo di

40, di cui due nominativi interlineati considerati elementi che hanno determinato "una insuperabile incertezza sulla composizione della lista in esame in relazione all'effettiva volontà dei sottoscrittori";

- -con i motivi di ricorso di primo grado sostanzialmente riprodotti in appello non sono stati contestati i presupposti di fatto del provvedimento impugnato, ma si è dedotto che tali profili non avrebbero comportato l'esclusione della lista, in quanto, con riferimento alla coincidenza nominativa tra i cinque sottoscrittori e i candidati, si sarebbero dovute considerare non apposte le sottoscrizioni dei candidati; mentre con riguardo ai due candidati in più, questi erano stati già depennati con l'interlineatura dai presentatori della lista;
- Considerato che:
- stante l'elevato numero di cause da trattare nell'odierna udienza e attesa la necessità di rispettare per tutte le cause fissate il disposto di cui all'art. 129, comma 6, del cod. proc. amm., per cui la sentenza nel rito pre-elettorale va pubblicata il giorno dell'udienza e viene pronunciata in forma semplificata, il Collegio darà completa attuazione al criterio della ragione più liquida, soffermandosi soltanto sulle questioni dirimenti ai fini dell'accoglimento dell'appello;
- -correttamente il giudice di primo grado ha ravvisato nella coincidenza tra candidati e sottoscrittori "un vulnus insanabile alla necessaria rappresentatività sia pure preliminare dei soggetti candidati, già di per sé sufficiente a sorreggere l'atto di esclusione impugnato";
- il Collegio, infatti, non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale già espresso da questo Consiglio per cui il procedimento elettorale preparatorio si fonda sulla verifica di rappresentatività delle liste di candidati, da effettuarsi attraverso la raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni degli elettori a sostegno di queste ultime…verifica cui è consustanziale l'alterità soggettiva tra elettori e candidati, e cioè tra il corpo elettorale e coloro che esercitano l'elettorato passivo; ciò in quanto, è solo il corpo elettorale che può attribuire la rappresentatività ai soggetti che, accettando la candidatura, aspirano a formare la rappresentanza politica del primo in seno alle istituzioni democratiche. Tuttavia, non vi sarebbe rappresentanza, ma cooptazione - quanto meno a livello di designazione preliminare - e pura autoreferenzialità- se le liste fossero sottoscritte dai soggetti che le compongono attraverso l'accettazione della candidatura: la rappresentanza è l'antitesi della cooptazione, e cioè di un sistema di designazione non democratica, in cui i cooptati non sono espressione di un gruppo sociale esterno all'istituzione ma rappresentativi dello stesso (Cons. Stato, sez. V. 6 ottobre 2014, n. 4993);
- -la garanzia del rispetto della effettiva autonomia decisionale degli elettori sottoscrittori al momento della sottoscrizione comporta che in ogni fase della presentazione non debba esserci la confusione tra candidati e sottoscrittori, con conseguente irrilevanza della loro successiva eliminazione, potendo avere comunque influito sul libero convincimento dei sottoscrittori al momento della raccolta delle firme;
- peraltro, nel caso di specie, la decisione della Commissione, come altrettanto correttamente indicato dal giudice di primo grado, è basata altresì, sulla indicazione di un numero di candidati superiore al massimo consentito, dei quali i due in soprannumero non hanno espresso alcuna rinuncia, essendo stato il loro nome solo interlineato dal presentatore della lista;
- -sotto tale profilo non si possono accogliere le tesi difensive per cui tale vizio sarebbe irrilevante in relazione all'avvenuta interlineatura di due candidati;
- -la piena autonoma delle scelte elettorali deve infatti sussistere anche per i candidati al momento della presentazione delle liste, i quali devono esprimere liberamente l'eventuale rinuncia, inoltre, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature (cfr. C.G.A. Sicilia, 11 ottobre 2012, n. 906, per cui una volta accettata la candidatura, anche la rinuncia alla stessa - che è l'atto contrario all'accettazione - per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale deve rivestire le stesse forme ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature);

- Ritenuto, pertanto, che l'appello è infondato e deve essere respinto;

Ritenuta, in relazione alla peculiarità della materia elettorale, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2021

Diego Sabatino, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

NORMATIVA

art. 1 comma 1
lettere dd), ee), ff)

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 1 Buchst. dd), ee), ff)

Cons. Stato, Sez. V, 01/10/1998, n. 1384

Parti: Latino c. Com. Mattinata

Nelle elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali, una volta accettata la candidatura, anche la rinuncia (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale deve rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata), ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti, non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste.

N. 2001 REG. DEC.
N. 984/04 REG. RIC.
ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Catanzaro

Sezione Prima

composto dai Signori Magistrati

dr. Salvatore Mezzacapo presidente

dr. Nicola Durante componente

dr. Giulio Castriota Scanderbeg componente est.

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso elettorale n.984/2004 proposto da Torchia Gennarino, Caligiuri Mario, Mazzei Luigi, Grande Isidoro, Celli Anna, Marsico Primo, tutti rappresentati e difesi in giudizio dall' avv. Giuseppe Spadafora ed elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via XX Settembre 63;

contro

il Ministero degli Interni, in persona del Ministro legale rappresentante pt, l'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, in persona del Prefetto legale rappresentate pro-tempore, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro, rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;

e nei confronti

del Comune di Miglierina, in persona del sindaco legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Verbaro ed elettivamente domiciliato nello studio di questi in Catanzaro alla via Nuova Bellavista n.9;

nonché

del sindaco del predetto Comune, in proprio, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Alessandro Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Squillace Lido(CZ) alla contrada Principe n.6 pal.B;

dei sigg.ri Guzzo Gregorio, Guzzo Sante, Caligiuri Pasquale, Grande Pietro, Guzzi Antonio, Guzzi Pietro Hiram, Guzzi Roberto, Mamone Raffaella, Mazzei Giuseppe, Pallone Domenico, Pingitore Lina, Tallarico Caterina, Torcia Michele, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Vincenzo Marsico ed elettivamente domiciliati in Miglierina alla via Pitagora n. 32;

per l'annullamento

- del verbale della sottocommissione elettorale circondariale di Catanzaro n. 141/2004 con il quale si è provveduto ad ammettere la lista dei candidati al Consiglio comunale di Miglierina "Insieme per Miglierina" e la candidatura a sindaco del signor Guzzo Gregorio; del verbale della competente Commissione elettorale relativo ai risultati conseguiti nelle consultazioni elettorali tenutesi il 12 e 13 giugno 2004 per il Comune di Miglierina; delle note prott. Nn. 1494/2004 e 1489/2004 della Prefettura di Catanzaro con le quali è stata rigettata la richiesta di escludere il

turno di ballottaggio per le elezioni del Consiglio Comunale presso il Comune suddetto; dei verbali redatti dalla competente Commissione elettorale relativi alla proclamazione del sindaco e dei consiglieri eletti a seguito del turno di ballottaggio del 27 giugno 2004; di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

viste le memorie delle parti;

Udito alla camera di consiglio del 22 ottobre 2004 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg;

uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto;

FATTO

I ricorrenti, cittadini elettori del Comune di Miglierina, deducono col ricorso all'esame la illegittimità sotto svariati profili delle gravate determinazioni.

In particolare, lamentano la illegittima ammissione della lista "Insieme per Miglierina" per la ragione ch'essa avrebbe utilizzato per il logo del contrassegno di lista un soggetto di natura religiosa (il campanile della chiesa del paese), espressamente bandito dalla legge elettorale.

Sotto altro profilo, deducono che giammai avrebbe potuto farsi luogo al turno di ballottaggio a seguito della

espressa rinuncia alla candidatura regolarmente ufficializzata da parte di entrambi i candidati alla carica di primo cittadino.

Con altro motivo, lamentano che la lista guidata dal candidato Guzzo, poi risultata vincitrice nella competizione elettorale, avrebbe omesso di indicare il nome del committente nel materiale pubblicitario utilizzato in campagna elettorale, donde a loro dire la illegittimità, a causa del vizio prefato, di tutte le operazioni elettorali successive.

Da ultimo, i ricorrenti assumono che al primo turno di votazione, in sede di computo delle schede elettorali nell'unica sezione cittadina, non sarebbero state computate a favore della lista capeggiata dal prof. Bruni due schede elettorali che, se correttamente attribuite secondo la chiara volontà degli elettori, avrebbero consacrato da subito il successo di quella lista, senza necessità di ballottaggio. Di qui la consequenziale richiesta di incombenti istruttori finalizzati ad accertare la corretta distribuzione dei voti tra i candidati.

Donde la richiesta di annullamento dei provvedimenti gravati con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di lite.

Si sono costituiti in giudizio i soggetti intimati per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.

All'udienza del 22 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Come premesso in fatto, col primo motivo i ricorrenti lamentano la stessa ammissione alla competizione elettorale della lista "Insieme per Miglierina" per la ragione che il suo contrassegno riprodurrebbe un'immagine di natura religiosa e, come tale, sarebbe incompatibile con le previsioni dell'art. 33 DPR 16 maggio 1960 n. 570, che ciò vieta con la finalità di evitare indebiti condizionamenti sulla libera espressione di voto dell'elettore.

2.1 Ma la censura appare, prima ancora che infondata, inammissibile. E' noto il costante orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V 3 novembre 2001, n. 5695) a tenore del quale l'impugnativa avverso l'ammissione di una lista va proposta al più tardi nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui si sono svolte le elezioni, epoca in cui, per via della pubblicità che della lista si è data nel corso della campagna elettorale e da ultimo nel seggio elettorale, può al più tardi ritenersi senz'altro perfezionato il requisito della piena conoscenza, da parte del cittadino elettore come del candidato, della

pretesa illegittimità dell'atto di ammissione della lista ai fini della sua impugnazione.

Ora, nel caso all'esame, risulta evidente la intempestività della censura se sol si considera che le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Miglierina si sono svolte il 12 e 13 giugno 2004, mentre invece il ricorso risulta depositato soltanto in data 28 luglio 2004, e cioè ben oltre lo spirare del suddetto termine decadenziale di legge.

Ad abundatiam, va osservato che la censura sarebbe risultata infondata anche all'esame del merito, posto che la prefata disposizione dell'art. 33 cit., laddove esclude il ricorso ad immagini o soggetti di natura religiosa nei contrassegni di lista, è disposizione che va interpretata restrittivamente, in quanto limitativa di un diritto di libertà. Ciò detto, non pare che, nella specie, la mera riproduzione di un campanile di una chiesa, nell'ambito di un logo che mira a riprodurre in forma stilizzata lo scorcio di un paese (sotto il profilo paesaggistico), possa farsi rientrare nelle previsioni interdittive della disposizione dianzi indicata; non si vede infatti come l'impressione che ne trae l'osservatore possa addirittura coinvolgere il suo sentimento religioso sì da condizionarne la volontà elettorale.

3. La ulteriore questione fatta valere a mezzo del

secondo motivo di gravame attiene alla asserita improcedibilità delle operazioni elettorali, ed in particolare al turno di votazione c.d di ballottaggio, a seguito della simultanea rinuncia alla candidatura di entrambi i candidati alla carica di sindaco.

Riguardata sotto tal profilo, ben può dirsi che la questione, per la sua immediata ricaduta sulle operazioni elettorali successive ai prefati atti di rinuncia, rientra nella giurisdizione di questo giudice amministrativo.

Anche tale questione, tuttavia, deve ritenersi infondata all'esame del merito e come tale va integralmente disattesa.

In perfetta aderenza con l'indirizzo giurisprudenziale tracciato dal Consiglio di Stato (sez. V, 1 ottobre 1998 n. 1384), il Collegio è del parere che, ferma restando la possibilità per il candidato eletto di abdicare in ogni tempo dalla carica, la rinuncia alla candidatura può interferire con il corso del procedimento elettorale solo se fatta nel rispetto dei termini e delle forme di legge. Quanto al termine, lo stesso deve coincidere con quello di scadenza previsto per la presentazione delle candidature, mentre per ciò che riguarda il requisito di forma, si impone la dichiarazione autenticata, per simmetria con l'omologo atto di accettazione.

Nel caso all'esame è pacifico che i candidati alla carica di sindaco abbiano rinunciato alla candidatura, peraltro con atto sfornito de suddetti requisiti formali, nell'intervallo temporale intercorrente tra un turno e l'altro di votazione.

Ciò induce il Collegio a ritenere che quegli atti di rinuncia siano di per sé incapaci di provocare l'arresto procedimentale delle operazioni elettorali posto che, come detto, la rinuncia alla candidatura anche per le inevitabili interferenze sulla sfera dei terzi (altri candidati e, soprattutto, elettori), non è esercitatile ad libitum; al contrario, una volta intervenuta l'approvazione della lista da parte della Commissione elettorale circondariale e la pubblicazione delle candidature, la volontà di rinuncia non può esplicarsi altrimenti che astenendosi dal partecipare alla competizione elettorale e rinunciando alla eventuale elezione, fermo restando il naturale corso delle operazioni elettorali. Incensurabili dunque appaiono le gravate determinazioni prefettizie con le quali si è palesato l'intendimento di dar corso all'ulteriore seguito delle operazioni elettorali, pur a fronte dei ridetti atti rinunciativi delle candidature.

4. Da ultimo, va osservato che del tutto prive di consistenza si appalesano le restanti censure

sollevate dai ricorrenti.

4.1La prima, inerente la omessa indicazione del committente sul materiale pubblicitario della lista capeggiata dal signor Guzzo, è priva di pregio per la ragione che, anche ove in concreto verificatasi, tale omissione non riverbera effetto invalidante alcuno sulle operazioni elettorali (come assumono i ricorrenti), ma rileva unicamente ai fini della applicazione, nel concorso di tutte le condizioni, alla applicazione di una sanzione amministrativa a carico del responsabile della infrazione.

4.2 Per concludere, va anche disattesa, perché palesemente inammissibile, la questione inerente la pretesa mancata attribuzione di due voti alla lista capeggiata dal prof. Bruni. Ed invero, non vi è nessuna indicazione nel ricorso circa i motivi concreti per cui tali voti non sarebbero stati attribuiti, né si indicano le ragioni che, in positivo, ne avrebbero dovuto comportare l'assegnazione. In definitiva, la doglianza è tanto generica, da risolversi in un tentativo surrettizio di provocare un nuovo ed inammissibile scrutinio di tutte le schede elettorali della sezione, con la finalità di pervenire ad un nuovo conteggio dei voti da attribuire a ciascun candidato a sindaco. Ma è ben chiaro che una doglianza così formulata va sanzionata con la

inammissibilità processuale, proprio perché l'attività sostanzialmente richiesta – a mezzo della sottesa istanza istruttoria- è estranea alla funzione precipua nel cui alveo si esplica il controllo giurisdizionale di questo Collegio.

5.Nella presente decisione di rigetto restano assorbite tutte le questioni processuali eccepite in via preliminare dalle parti intimate.

6.Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. I, - Catanzaro – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 ottobre 2004.

Il Giudice Estensore Il Presidente

Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2004

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 266
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 239, comma 1, e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome e il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 266
Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern – Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats

1. In den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern wird für die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats ein einziger Stimmzettel verwendet, der den Zu- und Vornamen der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die Listenzeichen der im Sinne des Artikels 239 Absatz 1 verbundenen Listen und neben jedem Listenzeichen das Feld für die Abgabe der Vorzugsstimme für den Gemeinderat enthält.

2. Jeder Wähler hat das Recht, einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und eine der mit ihm verbundenen Listen zu wählen. Hat der Wähler ein Zeichen sowohl auf ein Listenzeichen als auch auf den Namen des mit der gewählten Liste verbundenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters gesetzt, so gilt die Stimme sowohl für die gewählte Liste als auch für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Die für eine Liste abgegebene Stimme gilt auch als Stimme für den damit verbundenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Es darf nicht gleichzeitig eine Stimme für einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und eine Stimme für eine der nicht mit ihm verbundenen Listen abgegeben werden. Jeder Wähler hat schließlich das Recht, zwei Vorzugsstimmen für Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds der gewählten Liste abzugeben, indem er deren

lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di votazione era collegata con altre liste, ha validità solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica

Zunamen oder, falls erforderlich, deren Zu- und Vornamen in die Zeilen neben dem Listenzeichen der gewählten Liste einträgt. Hat der Kandidat zwei Zunamen, so kann der Wähler bei der Abgabe der Vorzugsstimme auch nur einen schreiben. Beide Zunamen und eventuell Geburtsdatum und -ort müssen jedoch angegeben werden, wenn Verwechslungen mit anderen Kandidaten möglich sind.

3. Als zum Bürgermeister gewählt wird der Kandidat verkündet, der die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat.

4. Wird kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt, so wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, der am zweiten Sonntag nach dem ersten Wahlgang stattfindet. Zum zweiten Wahlgang sind die beiden Kandidaten für das Amt des Bürger8meisters zugelassen, die im ersten Wahlgang die höchste Stimmenanzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit zwischen den Kandidaten nimmt der ältere Kandidat an der Stichwahl teil.

5. Bei dauernder Verhinderung, Ableben oder Verzicht eines der im Sinne des Absatzes 4 zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten nimmt der in der Rangordnung folgende Kandidat an der Stichwahl teil. Die Stichwahl findet am Sonntag nach dem zehnten Tag ab Eintreten eines dieser Umstände statt. Der Verzicht muss dem Vorsitzenden der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission schriftlich mitgeteilt werden.

6. Für die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten bleiben die beim ersten Wahlgang erklärten Verbindungen mit den Listen für die Wahl des Gemeinderats aufrecht. Die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten können jedoch innerhalb 12.00 Uhr des achten Tages vor dem zweiten Wahlgang die Verbindung mit weiteren Listen oder Listengruppen zusätzlich zu den beim ersten Wahlgang eingegangenen Verbindungen erklären. Die zusätzliche Verbindung mit einer Liste, die beim ersten Wahlgang mit anderen Listen verbunden war, gilt nur, wenn sie für sämtliche Listen der Gruppe vorgenommen wird. Sämtliche Erklärungen über die Listenverbindungen sind nur dann gültig, wenn sie mit gleichlautenden Erklärungen der jeweiligen Listenbeauftragten übereinstimmen.

7. Der Stimmzettel für die Stichwahl enthält den Zu- und Vornamen der

di sindaco e i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

9. I seggi assegnati al consiglio sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale assicurando il 60 per cento dei seggi alla lista o alle liste collegate nell'unico o nel secondo turno con il sindaco eletto. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 283.

Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters sowie die Listenzeichen der verbundenen Listen. Die Stimmabgabe erfolgt, indem im Feld mit dem Namen des ausgewählten Kandidaten ein Zeichen angebracht wird.

8. Nach dem zweiten Wahlgang wird der Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der die höchste Anzahl gültiger Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit wird der Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der im Sinne des Absatzes 6 mit der Liste oder Listengruppe für die Wahl des Gemeinderats verbunden ist, welche die höchste Gesamtwahlziffer erlangt hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet.

9. Die Sitze des Gemeinderats werden den Listen im Verhältnis zu den im ersten Wahlgang erhaltenen Stimmen zugeteilt, wobei der Liste bzw. den Listen, die im einzigen oder im zweiten Wahlgang mit dem gewählten Bürgermeister verbunden sind, 60 Prozent der Sitze gesichert werden. Die Zuteilung der Sitze an die Listen erfolgt gemäß den Modalitäten laut Artikel 283.

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 267
Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Elezione del sindaco

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco avviene su schede apposite.
2. Ciascun elettore vota per uno dei candidati alla carica di sindaco, scrivendo con la matita copiativa il cognome e, se necessario, il cognome e il nome nella apposita riga stampata sulla scheda.
3. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede a un secondo turno elettorale, da svolgersi la seconda domenica successiva a quella del primo, fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 267
Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern – Wahl des Bürgermeisters

1. In den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern werden für die Wahl des Bürgermeisters eigene Stimmzettel verwendet.
2. Jeder Wähler wählt einen der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, indem er mit dem Kopierstift dessen Zunamen oder, falls erforderlich, dessen Zu- und Vornamen in die entsprechende Zeile einträgt.
3. Als zum Bürgermeister gewählt wird der Kandidat für dieses Amt verkündet, der die höchste Anzahl gültiger Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit wird am zweiten Sonntag nach dem ersten Wahlgang ein zweiter Wahlgang zwischen den zwei Kandidaten durchgeführt, die die höchste Stimmenanzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit unter mehreren Kandidaten ist der Kandidat zur Stichwahl zugelassen, der der Liste für die Wahl des Gemeinderats angehört, die die höchste Wahlziffer erreicht hat. Bei gleicher Wahlziffer nimmt der ältere Kandidat an der Stichwahl teil.
4. Bei dauernder Verhinderung, Ableben oder Verzicht eines der im Sinne des Absatzes 3 zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten nimmt der in der Rangordnung folgende Kandidat an der Stichwahl teil. Die Stichwahl findet am Sonntag nach dem zehnten Tag ab Eintreten eines dieser Umstände statt. Der Verzicht muss dem Vorsitzenden der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahl-

o della sottocommissione elettorale circondariale.
5. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

omissis

unterkommission schriftlich mitgeteilt werden.

5. Der Stimmzettel für die Stichwahl enthält den Zu- und Vornamen der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Die Stimmabgabe erfolgt, indem im rechteckigen Feld mit dem Namen des ausgewählten Kandidaten ein Zeichen gesetzt wird.
6. Nach dem zweiten Wahlgang wird der Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der die höchste Anzahl gültiger Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit wird der Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der der Liste angehört, welche die höchste Wahlziffer erlangt hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet.

(…)

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 269

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica. La scheda riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 239, comma 1, ed, a fianco di ciascun contrassegno, lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco tracciando con la matita copiativa un segno accanto a uno dei contrassegni delle liste ad esso collegate. Può altresì esprimere quattro voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle liste collegate al candidato alla carica di sindaco votato, scrivendone il cognome e, se necessario, il cognome e il nome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, e all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 269

Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern – Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats

1. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern erfolgt die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats mit einem einzigen Stimmzettel. Der Stimmzettel enthält den Zu- und Vornamen der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die Listenzeichen der im Sinne des Artikels 239 Absatz 1 verbundenen Listen und neben jedem Listenzeichen das Feld für die Abgabe der Vorzugsstimme für den Gemeinderat.

2. Jeder Wähler wählt einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, indem er mit dem Kopierstift neben einem der Listenzeichen der mit ihm verbundenen Listen ein Zeichen setzt. Er kann weiters vier Vorzugsstimmen für Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds abgeben, die in den mit dem ausgewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters verbundenen Listen enthalten sind, indem er deren Zunamen oder, falls erforderlich, deren Zu- und Vornamen in die Zeilen neben dem gewählten Listenzeichen einträgt. Hat der Kandidat zwei Zunamen, so kann der Wähler bei der Abgabe der Vorzugsstimme auch nur einen schreiben. Beide Zunamen und eventuell Geburtsdatum und -ort müssen angegeben werden, wenn Verwechslungen mit anderen Kandidaten möglich sind.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco costituisce un voto valido per il candidato sindaco votato e per la lista collegata. In caso di collegamento con un gruppo di liste, i voti attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a cinquanta.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato sindaco più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro 7 giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo

3. Hat der Wähler ein Zeichen sowohl auf ein Listenzeichen als auch auf den Namen des mit der gewählten Liste verbundenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters gesetzt, so ist die Stimme gültig. Wurde nur auf den Namen eines Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters ein Zeichen gesetzt, so gilt die Stimme sowohl für den gewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters als auch für die verbundene Liste. Im Falle der Verbindung mit einer Listengruppe werden die nur dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zugewiesenen Stimmen unter sämtlichen Listen der Gruppe im Verhältnis zur Zahl der von jeder Liste erhaltenen gültigen Stimmen aufgeteilt, wobei bei Dezimalstellen über fünfzig auf die nächsthöhere ganze Zahl aufgerundet wird.

4. Als zum Bürgermeister gewählt wird der Kandidat verkündet, der die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat.

5. Erreicht kein Kandidat die Mehrheit laut Absatz 4, so wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, der am zweiten Sonntag nach dem ersten Wahlgang stattfindet. Zum zweiten Wahlgang sind die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zugelassen, die im ersten Wahlgang die höchste Stimmenanzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit zwischen den Kandidaten nimmt der ältere Kandidat an der Stichwahl teil.

6. Bei dauernder Verhinderung, Ableben oder Verzicht eines der im Sinne des Absatzes 5 zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten nimmt der in der Rangordnung folgende Kandidat an der Stichwahl teil. Die Stichwahl findet am Sonntag nach dem zehnten Tag ab Eintreten eines dieser Umstände statt. Der Verzicht muss dem Vorsitzenden der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission schriftlich mitgeteilt werden.

7. Für die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten bleiben die beim ersten Wahlgang erklärten Verbindungen mit den Listen für die Wahl des Gemeinderats aufrecht. Die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten können jedoch innerhalb von 7 Tagen ab dem ersten Wahlgang die Verbindung mit weiteren Listen zusätzlich zu den beim ersten Wahlgang

turno. L'ulteriore collegamento con un gruppo di liste collegate ai sensi dell'articolo 241 deve essere effettuato nei confronti di tutte le liste facenti parte del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

10. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 285. Per il comune di Bolzano l'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 286.

omissis

eingegangenen Verbindungen erklären. Die zusätzliche Verbindung mit einer Gruppe von Listen, die im Sinne des Artikels 241 untereinander verbunden sind, muss für sämtliche Listen der Gruppe vorgenommen werden. Sämtliche Erklärungen über die Listenverbindungen sind nur dann gültig, wenn sie mit gleichlautenden Erklärungen der jeweiligen Listenbeauftragten übereinstimmen.

8. Der Stimmzettel für die Stichwahl enthält den Zu- und Vornamen der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Die Stimmabgabe erfolgt, indem im Feld mit dem Namen des ausgewählten Kandidaten ein Zeichen gesetzt wird.

9. Nach dem zweiten Wahlgang wird der Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der die höchste Anzahl gültiger Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit wird der Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der im Sinne von Absatz 7 mit der Liste oder Listengruppe für die Wahl des Gemeinderats verbunden ist, welche die höchste Gesamtwahlziffer erlangt hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet.

10. Die Zuteilung der Sitze an die Listen erfolgt gemäß den Modalitäten laut Artikel 285. Für die Gemeinde Bozen erfolgt die Zuteilung der Sitze an die Listen gemäß den Modalitäten laut Artikel 286.

(…)

NORMATIVA

art. 1 comma 2

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 2

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 163
Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza

1. Quando, provvedendovi a termini dell'articolo 162, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della provincia territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 146 o, limitatamente ai comuni di quarta classe e di terza classe fino a 3.000 abitanti, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale. [*Gli incarichi di reggenza e di supplenza nella provincia di Trento sono attribuiti prioritariamente agli iscritti nella sezione prima dell'elenco previsto dall'articolo 148-bis privi di incarico, anche se non iscritti alla graduatoria prevista da questo*

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 163
Rangordnung der Aufträge zur Amtsführung und Vertretung

1. Kann bei Anwendung des Verfahrens laut Artikel 162 der ordnungsgemäße Sekretariatsdienst nicht gewährleistet werden, so kann der gebietsmäßig zuständige Landeshauptmann die Aufträge zur Amtsführung oder Vertretung bei den Gemeinden in der Reihenfolge der entsprechenden Landesrangordnung den Personen erteilen, welche die von den zuständigen Organen des Staates oder von der Landesregierung von Trient bzw. Bozen gemäß den Bestimmungen laut Artikel 146 ausgestellte Bescheinigung über die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs besitzen oder, ausschließlich in Gemeinden vierter Klasse und dritter Klasse bis zu 3.000 Einwohnern, welche an einem vom Staat oder von den autonomen Provinzen veranstalteten Lehrgang zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs für die für die Zulassung zur Befähigungsprüfung erforderliche Dauer teilgenommen haben. [*Die Aufträge zur Amtsführung und Vertretung in der Provinz Trient werden vorrangig den im ersten Abschnitt des laut Art. 148-bis*

articolo ([1])]. ([2])

2. La graduatoria è formata di norma ogni anno da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

a) votazione di laurea;

b) votazione risultante dal certificato di idoneità, di cui all'articolo 146, comma 7;

c) altri titoli di studio;

d) titoli di servizio. ([3])

2-*bis*. La commissione dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina. Ove si proceda alla sostituzione di un singolo componente della commissione la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo della durata quinquennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intera commissione. ([4])

vorgesehenen Verzeichnisses eingetragenen Personen erteilt, die ohne Auftrag sind, und zwar auch dann, wenn sie nicht in der in diesem Artikel vorgesehenen Rangordnung eingetragen sind([1])].([2])

2. Die Rangordnung wird in der Regel jedes Jahr von einer eigens dazu errichteten Kommission auf der Grundlage nachstehender Kriterien erstellt:

a) Note des Hochschulabschlusses;

b) Note der Befähigungsbescheinigung laut Artikel 146 Absatz 7;

c) sonstige Studientitel;

d) Dienstnachweise.([3])

2-*bis*. Die Kommission bleibt fünf Jahre ab dem im Ernennungsbeschluss festgesetzten Datum im Amt. Wird ein einziges Mitglied der Kommission ersetzt, so bleibt das neue Mitglied nur für die restliche Dauer der ab der Ernennung der gesamten Kommission laufenden fünfjährigen Amtszeit im Amt.([4])

([1]) La Corte costituzionale, con *Sentenza* n. 95 del 14/04/2021-11/05/2021, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 12 maggio 2021, n. 19 – *1° Serie speciale*, ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 148-*bis*, commi 5 e 6, e 163, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018.

([1]) Der Verfassungsgerichthof erklärte mit *Erkenntnis* vom 14.04.2021-11.05.2021, Nr. 95, veröffentlicht im *Gesetzblatt der Republik* am 12. Mai 2021, Nr. 19, *erste Sonderreihe*, die sich im Sinne des Art. 27 des Gesetzes vom 11. März 1953, Nr. 87 (Bestimmungen über die Errichtung und die Arbeitsweise des Verfassungsgerichtshofes) ergebende Verfassungswidrigkeit des Art. 148-*bis* Abs. 5 und 6 sowie des Art. 163 Abs.1 letzter Absatz des Gesetzes der Region Trentino-Südtirol Nr. 2/2018.

([2]) Comma prima modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

([2]) Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. h) des RG vom 16. Dezember 2019, Nr. 8 und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. r) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 geändert.

([3]) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2.

([3]) Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 geändert.

3. Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali debbono essere prodotte alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano entro il termine che verrà fissato nell'apposito bando, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della regione.

omissis

3. Die Gesuche um Aufnahme in die Landesrangordnungen sind bei den Landesregierungen von Trient und Bozen innerhalb der Frist einzureichen, die in der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichenden Ausschreibung festgelegt wird.

(…)

([4]) Comma inserito dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2.

([4]) Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 2 des RGvom 22. Februar 2022, Nr. 2 eingefügt.

NORMATIVA

art. 1 comma 3

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 3

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 287
Validità delle elezioni – Quorum dei votanti e quorum dei voti validi

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati compresi nella lista, purché il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere compresi nella lista, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Nei comuni con popolazione superiore a

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 287
Gültigkeit der Wahl – Quorum der Abstimmenden und Quorum der gültigen Stimmen

1. In den Gemeinden der Provinz Trient bis zu 3.000 Einwohnern, in denen nur eine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters mit der verbundenen Liste der Kandidaten für den Gemeinderat zugelassen und gewählt wurde, gelten der Bürgermeister und die in der Liste eingetragenen Kandidaten als gewählt, sofern der Kandidat für das Amt des Bürgermeisters eine Anzahl gültiger Stimmen erhalten hat, die mindestens 50 Prozent der Abstimmenden entspricht, und die Zahl der Abstimmenden mindestens 50 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wahlberechtigten beträgt.

2. In den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern, in denen nur eine Kandidatenliste für den Gemeinderat zugelassen und gewählt wurde, gelten die in der Liste eingetragenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds als gewählt, sofern diese Liste eine Anzahl gültiger Stimmen erhalten hat, die mindestens 50 Prozent der Abstimmenden entspricht, und die Zahl der Abstimmenden mindestens 50 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wahlberechtigten beträgt.

3. In den Gemeinden der Provinz Trient mit

3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern, in denen nur eine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters zugelassen und gewählt wurde, auch wenn sie mit mehreren Kandidatenlisten für den Gemeinderat verbunden war, gilt der Bürgermeister als gewählt, sofern er eine Anzahl gültiger Stimmen erhalten hat, die mindestens 50 Prozent der Abstimmenden entspricht, und die Zahl der Abstimmenden mindestens 50 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wahlberechtigten beträgt.

4. Per la determinazione del quorum dei votanti di cui ai commi 1, 2 e 3, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

4. Zwecks Feststellung des Quorums der Abstimmenden laut Absatz 1, 2 und 3 werden die im Verzeichnis der im Ausland wohnhaften italienischen Staatsbürger eingetragenen Wahlberechtigten nicht zu den in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wahlberechtigten hinzugezählt.

5. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi 1, 2 e 3, l'elezione è nulla; è parimenti nulla l'elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

5. Hat die Anzahl der Abstimmenden den Prozentsatz laut Absatz 1, 2 und 3 nicht erreicht, so ist die Wahl nichtig; die Wahl ist ebenfalls nichtig, wenn mehr als die Hälfte der der Gemeinde zugewiesenen Sitze unbesetzt bleibt.

omissis

(…)

NORMATIVA

art. 1 comma 4

BESTIMMUNGEN

Art. 1 Abs. 4

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 68.1 ([1])
Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennità di carica degli amministratori dei comuni della regione

omissis

12. In considerazione delle risorse che annualmente si rendono disponibili nei bilanci provinciali a seguito dell'accollo da parte della regione di una quota del contributo alla finanza pubblica delle province autonome, alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità provvedono le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza esclusiva in materia di finanza locale.

omissis

([1]) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 68.1([1])
Neue Beträge der Amtsentschädigungen für die Verwalter der Gemeinden der Region ab dem Jahr 2023

(…)

12. Unter Berücksichtigung der Mittel, die jährlich infolge der Übernahme seitens der Region eines Anteils des Beitrags zu den öffentlichen Finanzen zu Lasten der autonomen Provinzen in den Landeshaushalten verfügbar sind, wird die von den Gemeinden für die Entrichtung der erhöhten Amtsentschädigungen getragene Mehrausgabe von den autonomen Provinzen Trient und Bozen im Rahmen ihrer ausschließlichen Zuständigkeit in Sachen örtliche Finanzen gedeckt.

(…)

([1]) Der Artikel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 eingefügt.

Legge regionale 1 agosto 2022, n. 5

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024[1]

Regionalgesetz vom 1. August 2022, nr. 5

Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2022-2024[1]

omissis

Art. 16 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2022-2024 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

omissis

(…)

Art. 16 Neue Ermächtigungen, Ausgabenverminderungen und finanzielle Deckung

(1) Für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 werden die Änderungen der Ansätze laut beiliegender Tabelle A betreffend die Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie die neuen aus diesem Gesetz entstehenden Ausgaben genehmigt.

(2) Die Ausgaben laut Abs. 1 werden nach den in der beiliegenden Tabelle B vorgesehenen Modalitäten gedeckt.

(…)

[1] In B.U. 1 agosto 2022, n. 30 - Numero Straordinario n. 2.
Im ABl. vom 1. August 2022, Nr. 30, Sondernummer, Nr. 2.

NORMATIVA

art. 2 comma 1
lett. a)

BESTIMMUNGEN

Art. 2 Abs. 1 Buchst. a)

REGIONALGESETZ VOM 29. OKTOBER 2014, NR. 10

Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Rechtes auf Bürgerzugang, der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, sowie Änderungen zu den Regionalgesetzen vom 24. Juni 1957, Nr. 11 (Volksbefragung zur Aufhebung von Regionalgesetzen) und vom 16. Juli 1972, Nr. 15 (Bestimmungen über das Volksbegehren bei der Bildung der Regional- und Landesgesetze) mit ihren späteren Änderungen betreffend die Rechtssubjekte, die zur Beglaubigung der Unterschriften der Unterzeichner befugt sind[1] [2]

Art. 1 Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen – Bürgerzugang – Transparente Verwaltung

(1) In Erfüllung der Regelung des Rechtes auf Bürgerzugang und der Pflichten zur Bekanntachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der öffentlichen Verwaltungen, die im Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 verankert sind, wenden die Region und die Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, in Bezug auf deren jeweilige Zuständigkeitsbereiche die im gesetzesvertretenden Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33 (im Folgenden: Dekret) enthaltenen Bestimmungen in dem zum Datum des Inkrafttretens des gesetzesvertretenden Dekrets vom 25. Mai 2016, Nr. 97 geltenden Wortlaut mit Ausnahme des Art. 12 Abs. 1-*bis*, der Art. 15, 29, 32, der Art. 35 bis 41 und des Art. 44 erster Satz an, wobei Nachstehendes zu beachten ist:[3]

(0a) Zwecks Förderung einer diffusen Kontrolle über die Erfüllung der institutionellen Aufgaben und den Einsatz öffentlicher Mittel sowie der Beteiligung an der öffentlichen Debatte, unter Beachtung der Angemessenheit und Effizienz der Verwaltungstätigkeit, bezieht sich der im Art. 5 Abs. 2 des Dekrets vorgesehene Bürgerzugang auf die Dokumente im Besitz der Verwaltung, die über die veröffentlichungspflichtigen hinaus gehen;[4]

a) der Art. 9-*bis* des Dekrets wird ausschließlich auf die Datenbanken laut Anlage B desselben Dekrets angewandt, für deren Daten die Übermittlungspflicht seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, besteht;[5]

b) Art. 10 des Dekretes wird mit Ausnahme des Abs. 8 Buchst. a) und c) nicht angewandt. Für die Region und die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern versteht man unter organisatorischen Positionen die Aufträge zur Amtsleitung. Veröffentlicht werden ferner der Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung, der Haushaltsvollzugsplan oder ähnliche Planungsdokumente sowie die Raumordnungs- und Bauleitpläne mit ihren Änderungen;[6]

c) für die Gemeinden der Region gelten die im Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des Dekretes enthaltenen Bestimmungen nur für die Bürgermeister und die Gemeindereferenten der Gemeinden mit über 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit Wirkung ab der ersten Neuwahl des jeweiligen Gemeinderates nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Was die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern anbelangt, finden die Bestimmungen laut Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) nur auf deren Präsidenten und Vizepräsidenten Anwendung. Es gelten die Bestimmungen laut Art. 14 des Dekrets betreffend die Inhaber von Führungsaufträgen bzw. von Organisationspositionen. Für die Region und die Handels-, Industrie-, Handwerks- und

---

[1] Im ABl. vom 4. November 2014, Nr. 44, Beibl. Nr. 1.

[2] Der Titel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

[3] Der einleitende Satz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.1 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

[4] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.2 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 eingefügt.

[5] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.3 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 ersetzt.

[6] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.4 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

Landwirtschaftskammern versteht man unter Organisationspositionen die Aufträge zur Amtsleitung;[7]

d) Für Mitarbeits- oder Beratungsaufträge gelten die einschlägigen Landesbestimmungen;[8]

e) für die Gemeinden der Region gilt anstelle der Art. 16 und 17 des Dekretes weiterhin Art. 4 des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2;

f) anstelle der Maßgabe laut Art. 20 des Dekretes werden die Daten betreffend das Gesamtausmaß der Leistungsprämien sowie das Ausmaß der vom Personal und den Führungskräften durchschnittlich erzielten Prämien veröffentlicht;

g) vom Art. 23 des Dekretes wird lediglich Abs. 1 mit Ausnahme des Buchst. b) angewandt. Anstatt der Verzeichnisse der Maßnahmen können jedenfalls die von den politischen Führungsorganen und von den Führungskräften erlassenen Maßnahmen veröffentlicht werden. Außer diesen Maßnahmen können sämtliche weiteren von den politischen Führungsorganen und den Führungskräften erlassenen Maßnahmen veröffentlicht werden, unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 3 dieses Artikels.
Ab 1. Jänner 2024 sind die örtlichen Körperschaften in jedem Fall verpflichtet, nach Ablauf der zehntägigen Veröffentlichung gemäß Art. 183 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“) in geltender Fassung alle von den politischen Führungsorganen beschlossenen Maßnahmen unter Beachtung der Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 3 des Dekretes und laut Abs. 3 dieses Artikels erneut zu veröffentlichen.[9]

h)[10]

i) anstelle der Art. 26 und 27 des Dekretes wird Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 mit seinen späteren Änderungen angewandt, der zuletzt durch diesen Artikel geändert wurde;

l) hinsichtlich der Pflicht zur Veröffentlichung von öffentlichen Verträgen und Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen werden Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 und Art. 29 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 50 unbeschadet der einschlägigen Landesbestimmungen angewandt;[11]

m) im Einklang mit Art. 43 Abs. 1 erster Satz des Dekrets wird der Transparenzverantwortliche vom Exekutivorgan ernannt, das in der Regel den für die Korruptionsvorbeugung Verantwortlichen mit dieser Aufgabe betraut;[12]

n) jeder im Dekret enthaltene Bezug auf das Unabhängige Bewertungsgremium gilt – sofern ein solches nicht vorhanden ist – als Bezug auf das Bewertungskomitee oder auf das mit ähnlichen Aufgaben betraute Organ;

o) die im Dekret enthaltenen Verweise auf die Bestimmungen der gesetzesvertretenden Dekrete vom 27. Oktober 2009, Nr. 150 und vom 30. März 2001, Nr. 165 mit ihren späteren Änderungen gelten als Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen der Regionalgesetze auf dem Sachgebiet der Ordnung des Personals der Region bzw. des Personals der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, soweit solche Bestimmungen vorgesehen sind; die Verweise auf das Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241 mit seinen späteren Änderungen gelten als Verweise auf die Regional- bzw. Landesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Verwaltungsverfahrens, sofern solche vorgesehen sind.

(…)

---

[7] Der Buchstabe wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des RG vom 3. August 2015, Nr. 22, durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.5 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 und durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 27. Juli 2020, Nr. 3 geändert.

[8] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.6 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

[9] Der Satz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 hinzugefügt.

[10] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.7 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 aufgehoben.

[11] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.8 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

[12] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.9 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 ersetzt.

LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2014, N. 10

Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori)[1] [2]

Art. 1 (Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente)

1. In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione, del comma 1-*bis* dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni: [3]

0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;[4]

a) l'articolo 9-*bis* del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;[5]

b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;[6]

c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;[7]

d) per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;[8]

---

[1] In B.U. 4 novembre 2014, n. 44 - Supplemento n. 1

[2] Titolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

[3] Alinea modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.1, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

[4] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.2, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

[5] Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.3, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

[6] Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.4, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

[7] Lettera dapprima modificata dall'art. 8, comma 1, della l.r. 3 agosto 2015, n. 22 e, successivamente, dall'art. 1. comma 1, lett. b) 1.5, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16 e dall'articolo 7, comma 1 della l.r. 27 luglio 2020, n. 3.

[8] Lettera modificata dall'art. 1. comma 1, lett. b), 1.6, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

e) per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2;
f) in luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
g) l'articolo 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli enti locali sono comunque tenuti, decorsi i dieci giorni di pubblicazione previsti dall'articolo 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni alla ripubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto e dal comma 3 del presente articolo.[9]
h)[10]
i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;
l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;[11]
m) il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;[12]
n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;
o) i richiami alle disposizioni dei decreti legislativi 27 ottobre 2009, n. 150 e 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

omissis

[9] Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.
[10] Lettera abrogata dall'art. 1. comma 1, lett. b), 1.7, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.
[11] Lettera modificata dall'art. 1. comma 1, lett. b), 1.8, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.
[12] Lettera sostituita dall'art. 1. comma 1, lett. b), 1.9, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.[2]

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

Note:

[2]Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Precedentemente il titolo era il seguente: « Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.».

omissis

Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.[63]

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.[64]

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.[65] [66]

Note:

[63] Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[64] Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[65] Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[66] Vedi, anche, l'art. 42, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.[67]

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.[68]

omissis

Note:

[67] Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[68] Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

REGIONALGESETZ VOM 25. MAI 2012, NR. 2
Änderungen zur Personalordnung der Gemeindeverwaltungen[1]

(…)

[Art. 4 Transparenz

(1) Die Gemeinden bestimmen mit Ratsbeschluss bin-nen drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die über die verfügbaren elektronischen Informationskanäle zu veröffentlichenden Daten und Informationen in Bezug auf die Tätigkeit der Organisationseinheiten und des Personals, den bei den Bürgern und Nutzern festgestellten Zufriedenheitsgrad, sämtliche organisatorischen Aspekte, die Indikatoren der Verwaltungsergebnisse und der Nut-zung der Ressourcen für die Ausübung der institutionellen Aufgaben, die Ergebnisse der von den zuständigen Or¬ganen durchgeführten Messungen und Bewertungen sowie die Daten über die aus den Tarifverhandlungen hervorgehende Besoldung des Gemeindesekretärs und der leitenden Beamten und die Abwesenheiten des Personals.

(2) Die Bediensteten, die Beziehungen zur Öffent-lichkeit haben, müssen ihren Namen gemäß den von der Körperschaft bestimmten Modalitäten kenntlich machen.] [2]

(…)

[1] Im ABl. vom 5. Juni 2012, Nr. 23, Beibl. Nr. 2.

[2] Der Artikel wurde durch den Art. 337 Abs. 1 des RG vom 3. Mai 2018, Nr. 2 aufgehoben.

LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2012, N. 2
Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali[1]

omissis

[**Art. 4 (Trasparenza)**

1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale.

2. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.] [2]

omissis

[1] In B.U. 5 giugno 2012 n. 23, supplemento n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 13
Disposizioni in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e accesso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali. Per gli stessi, la disciplina prevista dalla predetta legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa della provincia territorialmente interessata.

2. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l’attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell’organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 13
Bestimmungen betreffend Verwaltungsverfahren, Transparenz und Zugangsrecht

1. Ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 findet das Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 „Bestimmungen auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und des Rechtes auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen“ keine Anwendung auf die örtlichen Körperschaften und auf die Rechtssubjekte, die örtliche öffentliche Dienste direkt oder in Konzession verwalten. Für die Genannten werden die im erwähnten Regionalgesetz enthaltenen Bestimmungen durch die entsprechende, in der gebietsmäßig zuständigen Provinz vorgesehene Regelung ersetzt.

2. Die Gemeinden bestimmen mit Ratsbeschluss binnen drei Monaten nach Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 die über die verfügbaren elektronischen Informationskanäle zu veröffentlichenden Daten und Informationen betreffend die Tätigkeit der Organisationsstrukturen und des Personals, den bei den Bürgern und Nutzern festgestellten Zufriedenheitsgrad, sämtliche organisatorischen Aspekte, die Indikatoren der Verwaltungsergebnisse und der Nutzung der Ressourcen im Rahmen der Ausübung der institutionellen Aufgaben, die Ergebnisse der von den zuständigen Organen durchgeführten

alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale. ([1])

3. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.

4. In materia di accesso e trasparenza si applicano altresì le disposizioni recate dalla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni.

omissis

Messungen und Bewertungen sowie die Daten über die aus den Tarifverträgen hervorgehende Besoldung des Gemeindesekretärs und der Führungskräfte.([1])

3. Die Bediensteten, die Beziehungen zur Öffentlichkeit haben, müssen ihren Namen gemäß den von der Körperschaft bestimmten Modalitäten kenntlich machen.

4. Auf dem Sachgebiet des Zugangsrechts und der Transparenz gelten außerdem die Bestimmungen laut Regionalgesetz vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 in geltender Fassung.

(…)

([1]) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 luglio 2021, n. 5.

([1]) Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 geändert.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2021 N. 5

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023.

omissis

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 dell'articolo 13 le parole: "e alle assenze del personale" sono soppresse;

omissis

REGIONALGESETZ VOM 27. JULI 2021, NR. 5

Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2021-2023[1]

(…)

Art. 2

Änderungen zum Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol" i.d.g.F

1. Das Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F. wird wie folgt geändert:

a) Im Art. 13 Abs. 2 werden die Worte „und die Abwesenheiten des Personals" gestrichen;

(…)

[1] In B.U. 27 luglio 2021, n. 5 - Numero Straordinario n. 3. Avviso di rettifica in B.U. 9 settembre 2021, n. 36.Im ABl. vom 27. Juli 2021, Nr. 5, Sondernummer Nr. 3.

Legge 18 giugno 2009 n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

omissis

Art. 21. (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)
[1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. [12]]

omissis

Note:
[12]Comma abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. h), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 [1][3]
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.[2]

Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.
[2] Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Precedentemente il titolo era il seguente: « Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.».
[3] Vedi, anche, il Protocollo 15 luglio 2014 e la Determinazione 17 giugno 2015, n. 8/2015.

omissis

Art. 53 Abrogazione espressa di norme primarie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

omissis

h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

omissis

NORMATIVA

art. 2 comma 1
lett. b)

BESTIMMUNGEN

Art. 2 Abs. 1 Buchst. b)

REGIONALGESETZ VOM 29. OKTOBER 2014, NR. 10

Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Rechtes auf Bürgerzugang, der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, sowie Änderungen zu den Regionalgesetzen vom 24. Juni 1957, Nr. 11 (Volksbefragung zur Aufhebung von Regionalgesetzen) und vom 16. Juli 1972, Nr. 15 (Bestimmungen über das Volksbegehren bei der Bildung der Regional- und Landesgesetze) mit ihren späteren Änderungen betreffend die Rechtssubjekte, die zur Beglaubigung der Unterschriften der Unterzeichner befugt sind[1] [2]

Art. 1 Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen – Bürgerzugang – Transparente Verwaltung

(1) In Erfüllung der Regelung des Rechtes auf Bürgerzugang und der Pflichten zur Bekanntachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der öffentlichen Verwaltungen, die im Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 verankert sind, wenden die Region und die Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, in Bezug auf deren jeweilige Zuständigkeitsbereiche die im gesetzesvertretenden Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33 (im Folgenden: Dekret) enthaltenen Bestimmungen in dem zum Datum des Inkrafttretens des gesetzesvertretenden Dekrets vom 25. Mai 2016, Nr. 97 geltenden Wortlaut mit Ausnahme des Art. 12 Abs. 1-*bis*, der Art. 15, 29, 32, der Art. 35 bis 41 und des Art. 44 erster Satz an, wobei Nachstehendes zu beachten ist:[3]

(0a) Zwecks Förderung einer diffusen Kontrolle über die Erfüllung der institutionellen Aufgaben und den Einsatz öffentlicher Mittel sowie der Beteiligung an der öffentlichen Debatte, unter Beachtung der Angemessenheit und Effizienz der Verwaltungstätigkeit, bezieht sich der im Art. 5 Abs. 2 des Dekrets vorgesehene Bürgerzugang auf die Dokumente im Besitz der Verwaltung, die über die veröffentlichungspflichtigen hinaus gehen;[4]

a) der Art. 9-*bis* des Dekrets wird ausschließlich auf die Datenbanken laut Anlage B desselben Dekrets angewandt, für deren Daten die Übermittlungspflicht seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, besteht;[5]

b) Art. 10 des Dekretes wird mit Ausnahme des Abs. 8 Buchst. a) und c) nicht angewandt. Für die Region und die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern versteht man unter organisatorischen Positionen die Aufträge zur Amtsleitung. Veröffentlicht werden ferner der Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung, der Haushaltsvollzugsplan oder ähnliche Planungsdokumente sowie die Raumordnungs- und Bauleitpläne mit ihren Änderungen;[6]

c) für die Gemeinden der Region gelten die im Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des Dekretes enthaltenen Bestimmungen nur für die Bürgermeister und die Gemeindereferenten der Gemeinden mit über 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit Wirkung ab der ersten Neuwahl des jeweiligen Gemeinderates nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Was die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern anbelangt, finden die Bestimmungen laut Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) nur auf deren Präsidenten und Vizepräsidenten Anwendung. Es gelten die Bestimmungen laut Art. 14 des Dekrets betreffend die Inhaber von Führungsaufträgen bzw. von Organisationspositionen. Für die Region und die Handels-, Industrie-, Handwerks- und

---

[1] Im ABl. vom 4. November 2014, Nr. 44, Beibl. Nr. 1.

[2] Der Titel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

[3] Der einleitende Satz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.1 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

[4] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.2 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 eingefügt.

[5] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.3 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 ersetzt.

[6] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.4 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

Landwirtschaftskammern versteht man unter Organisationspositionen die Aufträge zur Amtsleitung;[7]

d) Für Mitarbeits- oder Beratungsaufträge gelten die einschlägigen Landesbestimmungen;[8]

e) für die Gemeinden der Region gilt anstelle der Art. 16 und 17 des Dekretes weiterhin Art. 4 des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2;

f) anstelle der Maßgabe laut Art. 20 des Dekretes werden die Daten betreffend das Gesamtausmaß der Leistungsprämien sowie das Ausmaß der vom Personal und den Führungskräften durchschnittlich erzielten Prämien veröffentlicht;

g) vom Art. 23 des Dekretes wird lediglich Abs. 1 mit Ausnahme des Buchst. b) angewandt. Anstatt der Verzeichnisse der Maßnahmen können jedenfalls die von den politischen Führungsorganen und von den Führungskräften erlassenen Maßnahmen veröffentlicht werden. Außer diesen Maßnahmen können sämtliche weiteren von den politischen Führungsorganen und den Führungskräften erlassenen Maßnahmen veröffentlicht werden, unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 3 dieses Artikels.
Ab 1. Jänner 2024 sind die örtlichen Körperschaften in jedem Fall verpflichtet, nach Ablauf der zehntägigen Veröffentlichung gemäß Art. 183 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 („Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“) in geltender Fassung alle von den politischen Führungsorganen beschlossenen Maßnahmen unter Beachtung der Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 3 des Dekretes und laut Abs. 3 dieses Artikels erneut zu veröffentlichen.[9]

h)[10]

i) anstelle der Art. 26 und 27 des Dekretes wird Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 mit seinen späteren Änderungen angewandt, der zuletzt durch diesen Artikel geändert wurde;

l) hinsichtlich der Pflicht zur Veröffentlichung von öffentlichen Verträgen und Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen werden Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 und Art. 29 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 50 unbeschadet der einschlägigen Landesbestimmungen angewandt;[11]

m) im Einklang mit Art. 43 Abs. 1 erster Satz des Dekrets wird der Transparenzverantwortliche vom Exekutivorgan ernannt, das in der Regel den für die Korruptionsvorbeugung Verantwortlichen mit dieser Aufgabe betraut;[12]

n) jeder im Dekret enthaltene Bezug auf das Unabhängige Bewertungsgremium gilt – sofern ein solches nicht vorhanden ist – als Bezug auf das Bewertungskomitee oder auf das mit ähnlichen Aufgaben betraute Organ;

o) die im Dekret enthaltenen Verweise auf die Bestimmungen der gesetzesvertretenden Dekrete vom 27. Oktober 2009, Nr. 150 und vom 30. März 2001, Nr. 165 mit ihren späteren Änderungen gelten als Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen der Regionalgesetze auf dem Sachgebiet der Ordnung des Personals der Region bzw. des Personals der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, soweit solche Bestimmungen vorgesehen sind; die Verweise auf das Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241 mit seinen späteren Änderungen gelten als Verweise auf die Regional- bzw. Landesbestimmungen auf dem Sachgebiet des Verwaltungsverfahrens, sofern solche vorgesehen sind.

(…)

---

[7] Der Buchstabe wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des RG vom 3. August 2015, Nr. 22, durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.5 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 und durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 27. Juli 2020, Nr. 3 geändert.

[8] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.6 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

[9] Der Satz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 hinzugefügt.

[10] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.7 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 aufgehoben.

[11] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.8 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 geändert.

[12] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.9 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 ersetzt.

LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2014, N. 10

Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori)[1] [2]

Art. 1 (Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente)

1. In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione, del comma 1-*bis* dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni: [3]

0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;[4]

a) l'articolo 9-*bis* del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;[5]

b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;[6]

c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;[7]

d) per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;[8]

---

1 In B.U. 4 novembre 2014, n. 44 - Supplemento n. 1

2 Titolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

3 Alinea modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.1, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

4 Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.2, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

5 Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.3, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

6 Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.4, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

7 Lettera dapprima modificata dall'art. 8, comma 1, della l.r. 3 agosto 2015, n. 22 e, successivamente, dall'art. 1. comma 1, lett. b) 1.5, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16 e dall'articolo 7, comma 1 della l.r. 27 luglio 2020, n. 3.

8 Lettera modificata dall'art. 1. comma 1, lett. b), 1.6, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

e) per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2;
f) in luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
g) l'articolo 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli enti locali sono comunque tenuti, decorsi i dieci giorni di pubblicazione previsti dall'articolo 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni alla ripubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto e dal comma 3 del presente articolo.[9]
h)[10]
i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;
l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;[11]
m) il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;[12]
n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;
o) i richiami alle disposizioni dei decreti legislativi 27 ottobre 2009, n. 150 e 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

omissis

[9] Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.
[10] Lettera abrogata dall'art. 1. comma 1, lett. b), 1.7, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.
[11] Lettera modificata dall'art. 1. comma 1, lett. b), 1.8, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.
[12] Lettera sostituita dall'art. 1. comma 1, lett. b), 1.9, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

omissis

Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [116]

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

omissis

Note:
[116] Articolo sostituito dall'art. 31, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 224, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° aprile 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 229, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023; tale disposizione è efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 ai sensi di quanto disposto dall’art. 229, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023.

Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.

omissis

Articolo 27. Pubblicità legale degli atti
1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
5. L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici
1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.

omissis

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

omissis

Art. 9-bis Pubblicazione delle banche dati[28] [29]

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

omissis

Note:
[28]- Articolo inserito dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[29] A norma di quanto disposto dall’art. 42, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 97/2016.36/2023.

Decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229
Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.

omissis

Art. 2 Comunicazione dei dati

1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

omissis

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50[1][3][4][5][6][7][8]
Codice dei contratti pubblici.[2]

[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

[2]Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Precedentemente il titolo era il seguente: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.».
[3]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l'art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160 e, successivamente, l'art. 226, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
[4]In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l'art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020, come sostituito dall'art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
[5]A norma dell'art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo art. 33, i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
[6]Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 226, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023.
[7]A norma dell'art. 226, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al presente provvedimento, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° aprile 2023, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
[8]Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

omissis

Art. 29 Principi in materia di trasparenza[257] [258] [259] [262] [263] [264]

[1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo

73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.[254]
2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.[260]
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9.[261]
4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.[255]
4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.[256]]

omissis

Note:
[254] Comma corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 20, lett. d), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 53, comma 5, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[255] Comma sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 53, comma 5, lett. a), n. 4), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[256] Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, successivamente, così sostituito dall'art. 53, comma 5, lett. a), n. 5), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[257] Sull’applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l’art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160 e, successivamente, l’art. 226, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
[258] In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l’art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l’art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020, come sostituito dall’art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
[259] A norma dell'art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo art. 33, i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
[260] Comma così sostituito dall’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[261] Comma così modificato dall’art. 53, comma 5, lett. a), n. 3), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[262] Sull’applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l’art. 225, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
[263] A norma dell’art. 226, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al presente provvedimento, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° aprile 2023, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
[264] Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 226, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023.

NORMATIVA

art. 3

BESTIMMUNGEN

Art. 3

LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1993, N. 3

Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe[1-2]

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Principi organizzativi e delega di funzioni

Art. 1
Obiettivi

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia e con riferimento all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa», la Regione Trentino-Alto Adige riconosce l'attività casalinga come lavoro a tutti gli effetti, meritevole di adeguata tutela previdenziale.

Art. 2
Delega delle funzioni amministrative

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le esercitano con le stesse modalità previste dall'articolo 2 della legge

REGIONALGESETZ VOM 28. FEBRUAR 1993, NR. 3

Einführung der Freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen[1 2]

I. TITEL
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

I. KAPITEL
Organisatorische Grundsätze und Übertragung von Aufgaben

Art. 1
Zielsetzung

(1) In Anwendung des Art. 6 des Sonderautonomiestatutes und in Bezug auf den Art. 5 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend „Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge“ anerkennt die Region Trentino-Südtirol die im Haushalt ausgeübte Tätigkeit als Arbeit in jeder Hinsicht, die einen angemessenen Vorsorgeschutz verdient.

Art. 2
Übertragung von Verwaltungsaufgaben

(1) Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden die Verwaltungsaufgaben betreffend die Verwirklichung der Vorsorgemaßnahmen auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen, die sie durch die gleichen im Art. 2 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4

---

1 In B.U. 2 marzo 1993, n. 10.
Testo coordinato approvato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2008, n. 9/L.
Im Amtsblatt vom 2. März 1993, Nr. 10.
Mit Dekret des Präsidenten der Region vom 8. Oktober 2008, Nr. 9/L genehmigter koordinierter Text.

2 La possibilità di aderire all’assicurazione regionale è stata sospesa con l’entrata in vigore della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (23.7.2004 - cfr. art. 4 della LR 1/2004) ed è cessata con l’entrata in vigore della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (22.2.2005 – cfr. art. 13, comma 13 della LR 1/2005).
Die Möglichkeit, der Regionalversicherung beizutreten, wurde mit Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 (23.7.2004 – vgl. Art. 4 RG Nr. 1/2004) ausgesetzt und mit Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (22.2.2005 – vgl. Art. 13 Abs. 13 RG Nr. 1/2005) abgeschafft.

regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa».

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all'esercizio delle funzioni delegate.

3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso entro sessanta giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

betreffend „Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge“ vorgesehenen Einzelvorschriften ausüben.

(2) Die autonomen Provinzen Trient und Bozen regeln durch eigene Gesetzgebungs- und Verordnungsmaßnahmen die Einzelheiten zur Auszahlung der Leistungen und überhaupt alles, was die Ausübung der übertragenen Aufgaben betrifft.

(3) Der Regionalausschuss tritt in der Ausübung der übertragenen Aufgaben im Falle einer fortdauernden Untätigkeit oder einer Übertretung des vorliegenden Gesetzes an die Stelle der Landesausschüsse.

(4) Für die Maßnahmen, welche in der Ausübung der mit diesem Gesetz übertragenen Verwaltungsaufgaben getroffen werden, ist innerhalb von sechzig Tagen eine Beschwerde an den gebietsmäßig zuständigen Landesausschuss zugelassen, der darüber endgültig entscheidet.

Art. 3[3]
Rapporti finanziari

Art. 3[3]
Finanzbeziehungen

Art. 4
Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 è istituita, ad integrazione della legge 5 marzo 1963, n. 389, l'assicurazione regionale volontaria per la corresponsione della pensione a favore delle persone casalinghe in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4[4], salvo quanto previsto al comma 5-bis

Art. 4
Einführung der freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen

(1) Mit 1. Jänner 1993 wird in Ergänzung des Gesetzes vom 5. März 1963, Nr. 389 die freiwillige Regionalversicherung zur Entrichtung der Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen eingeführt, welche die Voraussetzungen gemäß Art. 3-*bis* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4[4] erfüllen, unbeschadet der Bestim-

[3] Articolo abrogato dall’art. 6, comma 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3.
Der Artikel wurde durch Art. 6 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 aufgehoben.

[4] L’articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, dispone: “Art. 3-bis (Destinatari delle provvidenze) - 1. Possono accedere agli interventi previsti dalla presente legge le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano residenti da almeno tre anni nella Regione Trentino-Alto Adige oppure siano coniugate con persona in possesso del medesimo requisito; b) abbiano compiuto i diciotto anni di età; l’eventuale iscrizione di minorenni deve essere controfirmata da uno degli esercenti la potestà genitoriale, salvo il caso di cui agli artt. 390 e seguenti del Codice Civile; c) non siano iscritte a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e non usufruiscano di analoghe provvidenze a carico di istituti

dell'articolo 8. Per i soggetti iscritti all'apposita Gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si prescinde dal requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3-bis della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.[5-6]

2. L'assicurazione medesima è organizzata su base volontaria. L'adesione avviene a domanda della persona interessata.

Art. 5
Contribuzione

1. Le persone iscritte all'assicurazione regionale di cui all'articolo 4 sono tenute a versare una contribuzione determinata annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto dell'importo della contribuzione volontaria del settore servizi domestici. E' facoltà della Giunta regionale determinare una riduzione percentuale della contribuzione a favore degli iscritti il cui reddito familiare non superi determinati limiti che la Giunta stessa fissa annualmente. I termini e le modalità di versamento sono

mungen laut Art. 8 Abs. 5-*bis*. Für die in die entsprechende getrennte Verwaltung gemäß Abs. 26 des Art. 2 des Staatsgesetzes vom 8. August 1995, Nr. 335 eingetragenen Personen wird von der Voraussetzung gemäß Buchst. c) des Art. 3-*bis* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 abgesehen.[5 6]

(2) Diese Versicherung läuft auf freiwilliger Basis. Der Beitritt erfolgt auf Antrag der betroffenen Person.

Art. 5
Beitragsleistung

(1) Die bei der Regionalversicherung gemäß Art. 4 eingetragenen Personen haben einen Beitrag zu leisten, der vom Regionalausschuss jährlich festgelegt wird, indem das Ausmaß der Beitragsleistung für die freiwillige Weiterversicherung der Haus- und Familienangestellten berücksichtigt wird. Der Regionalausschuss kann eine prozentuelle Herabsetzung der Beitragsleistung zugunsten der Versicherten vorsehen, deren Familieneinkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, die vom Regionalausschuss jähr-

---

assicurativi o previdenziali, ad eccezione dei richiedenti di cui agli articoli 10, comma 3, 14, 15, 18, comma 3, e 23; d) non siano titolari di pensione diretta; e) siano in regola con la contribuzione, ove prevista.".
Der Art. 3-*bis* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4, eingeführt durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, besagt: „Art. 3-*bis* (Empfangsberechtigte der Vorsorgeleistungen) – (1) Die von diesem Gesetz vorgesehenen Leistungen können von den Personen in Anspruch genommen werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen: a) seit mindestens drei Jahren in der Region Trentino-Südtirol ansässig sind oder mit einer Person verheiratet sind, die dieselbe Voraussetzung erfüllt; b) das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben; die allfällige Eintragung von Minderjährigen muss – mit Ausnahme des Falles gemäß Art. 390 und ff. des Zivilgesetzbuches – von einem die elterliche Gewalt ausübenden Berechtigten gegengezeichnet werden; c) bei keiner anderen, aus selbständiger oder lohnabhängiger Arbeit erwachsenden Pflichtversicherung eingetragen sind und keine ähnlichen Vorsorgeleistungen von anderen Versicherungs- oder Vorsorgeinstituten erhalten, mit Ausnahme der Antragsteller gemäß Art. 10 Abs. 3, Art. 14, 15, 18 Abs. 3 und Art. 23; d) nicht Bezieher einer direkten Rente sind; e) die Beitragsleistung – sofern diese vorgesehen ist – ordnungsgemäß vorgenommen haben.".

5 Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3. La modifica apportata dalla LR 3/2008 si applica anche alle pensioni già concesse alla data di entrata in vigore della stessa LR 3/2008 (4.6.2008 – Cfr. art. 5, comma 1 della LR 3/2008).
Der Absatz wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 und durch Art. 3 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 geändert. Die mit dem Regionalgesetz Nr. 3/2008 eingeführte Änderung gilt auch für die bei Inkrafttreten besagten Regionalgesetzes Nr. 3/2008 (4.6.2008 – vgl. Art. 5 Abs. 1 RG Nr. 3/2008) bereits gewährten Renten.

6 Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996. (Cfr. art. 7, comma 6 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).
Die Bestimmungen laut dem letzten Satz dieses Absatzes finden mit Wirkung vom 1. Jänner 1996 Anwendung (vgl. Art. 7 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6).

demandati al Regolamento di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.[7]

2. In caso di versamenti effettuati in ritardo rispetto ai termini previsti dal Regolamento di cui al comma 1, ma comunque entro tre mesi dagli stessi, è dovuta una somma aggiuntiva a titolo di sanzione. E' demandata al Regolamento di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, la graduazione di tale somma, che comunque non potrà superare il 50 per cento del contributo dovuto. Il mancato versamento entro il termine di cui sopra è considerato rinuncia ai sensi dell'articolo 5 bis.[8-9]

2-*bis*. Alle persone iscritte che si siano dedicate all'assistenza di familiari non autosufficienti o all'educazione dei propri figli minori fino all'età di quindici anni, senza esercitare altra attività lavorativa retribuita, è accreditata, a domanda, una contribuzione figurativa pari ad un anno per ogni figlio, e un anno per ogni due anni di assistenza a familiari non autosufficienti.[10]

2-*ter*. L'accredito di cui al comma 2 bis non può comunque superare i tre anni complessivi.[11]

Art. 5-bis[12]
Rinuncia all'assicurazione regionale

1. E' facoltà degli interessati rinunciare in

lich festgelegt werden. Die Fristen und Einzelvorschriften für die Beitragsleistung werden in der Verordnung gemäß Art. 3-*quater* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 festgesetzt.[7]

(2) Für die Einzahlungen, die im Vergleich zu den von der Verordnung gemäß Abs. 1 festgelegten Fristen mit Verspätung, jedoch innerhalb von drei Monaten nach besagten Fristen vorgenommen worden sind, ist als Strafe ein zusätzlicher Betrag zu entrichten. Der Verordnung gemäß Art. 3-*quater* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 wird die Staffelung des Betrages vorbehalten, der auf jeden Fall 50 Prozent des geschuldeten Betrages nicht überschreiten darf. Die innerhalb der obgenannten Frist nicht erfolgte Einzahlung gilt als Verzicht gemäß dem nachfolgenden Art. 5-*bis*.[8 9]

(2-*bis*) Den Versicherten, die sich der Betreuung pflegebedürftiger Familienmitglieder oder der Erziehung der eigenen Kinder unter 15 Jahren gewidmet haben und keine andere entlohnte Tätigkeit verrichtet haben, wird auf Antrag ein Scheinbeitrag von einem Jahr für jedes Kind bzw. ein Jahr für jedes zweite Jahr Betreuung von pflegebedürftigen Familienmitgliedern zuerkannt.[10]

(2-*ter*) Die Zuerkennung des Beitrags gemäß Abs. 2-*bis* darf drei Jahre nicht überschreiten.[11]

Art. 5-bis[12]
Verzicht auf die Regionalversicherung

(1) Den Interessierten steht es frei, jederzeit

---

7 Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt.

8 Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt.

9 Tali disposizioni si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3. (Art. 7, comma 7 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).
Diese Bestimmungen finden ab dem Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 Anwendung (Art. 7 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6).

10 Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt.

11 Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 hinzugefügt.

12 Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. e) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Der Artikel wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt.

ogni momento all'adesione all'assicurazione. In tale caso avranno diritto alla restituzione di una somma pari all'80 per cento degli importi versati.[13]

Art. 6[14]
Istituzione dei conti individuali

Art. 7[15]
Decorrenza della pensione regionale

1. La pensione regionale spetta agli assicurati che:
a) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) possano far valere almeno quindici anni di anzianità assicurativa;
c) possano far valere almeno quindici anni di contribuzione.

1-*bis*. Gli anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui al comma 1, ivi compresi gli anni valutati ai sensi dell'articolo 7-bis e quelli figurativi spettanti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 5, non possono superare i diciotto.[16]

Art. 7-bis[17]
Riscatto

1. Ai fini del raggiungimento del requisito di cui all'articolo 7, lettere b) e c), possono, a domanda, essere valutati gli anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria, fino ad un massimo di 5 anni, purché gli stessi non abbiano dato

auf den Beitritt zur Regionalversicherung zu verzichten. In diesem Fall haben sie Anrecht auf die Rückerstattung von 80 Prozent der eingezahlten Beträge.[13]

Art. 6[14]
Beginn der Entrichtung der Regionalrente

Art. 7[15]
Beginn der Entrichtung der Regionalrente

(1) Die Pension der Region steht den Versicherten zu, die:
a) das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben;
b) mindestens fünfzehn Versicherungsjahre nachweisen können;
c) mindestens fünfzehn Beitragsjahre nachweisen können.

(1-*bis*) Die Zahl der Versicherungs- und Beitragsjahre gemäß Abs. 1, einschließlich der im Sinne des Art. 7-*bis* bewerteten Jahre sowie der im Sinne des Art. 5 Abs. 2-*bis* zustehenden Ersatzbeitragsjahre, darf höchstens achtzehn betragen.[16]

Art. 7-bis[17]
Rückkauf

(1) Zum Zwecke der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Art. 7 Buchst. b) und c) können auf Antrag die bei anderen Kassen oder Fonds der Pflichtaltersvorsorge eingezahlten Beiträge bis zum Höchstausmaß von fünf Jahren angerechnet

[13] Tali disposizioni si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3. (Cfr. art. 7, comma 7 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).
Diese Bestimmungen finden ab dem Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 Anwendung (vgl. Art. 7 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6).

[14] L'articolo 6 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. f) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Art. 6 wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. f) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 aufgehoben.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. g) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Der Artikel wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. g) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt.

[16] Comma introdotto dall'art. 10, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1. La modifica si applica a tutti coloro che risultano iscritti all'assicurazione alla data di entrata in vigore della LR 1/2005 (22.2.2005 – Cfr. art. 13, comma 10 della LR 1/2005).
Der Absatz wurde durch Art. 10 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 hinzugefügt. Die Änderung gilt für sämtliche Personen, die bei Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 (22.2.2005 – vgl. Art. 13 Abs. 10 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005).

[17] Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. h) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Der Artikel wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. h) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt.

luogo a pensione. L'accredito avverrà al momento del pensionamento previo versamento da parte dell'iscritto di una quota derivante dalla riserva matematica calcolata secondo i principi di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni.

werden, sofern durch diese nicht bereits das Recht auf eine Rente angereift ist. Die Anrechnung erfolgt bei der Pensionierung nach vorheriger Einzahlung seitens des Versicherten eines Beitrags, der sich aus der versicherungsmathematischen Rückstellung ergibt, wobei diese nach den Grundsätzen gemäß Art. 13 des Staatsgesetzes vom 12. August 1962, Nr. 1338 und seinen späteren Änderungen und Ergänzungen berechnet wird.

Art. 7-ter[18]
Concorso della Regione

1. A favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di cui all'articolo 7 bis, la Regione può intervenire con un contributo. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua l'importo di tale contributo che, comunque, non potrà essere superiore a quello previsto per i prosecutori volontari di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

Art. 7-ter[18]
Beitrag der Region

(1) Die Region kann den Versicherten, die den Rückkauf gemäß Art. 7-*bis* vorgenommen haben, einen Beitrag gewähren. Mit eigenem Beschluss wird der Regionalausschuss das Ausmaß des Beitrages festlegen, der keinesfalls das für die freiwillige Weiterversicherung gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 festgesetzte Ausmaß überschreiten darf.

Art. 8[19]
Misura della pensione regionale

1. Al perfezionamento dei requisiti di cui all'articolo 7, è corrisposta, in tredici mensilità, una pensione di vecchiaia, a domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile.

2. L'ammontare della pensione mensile è determinato moltiplicando la retribuzione

Art. 8[19]
Ausmaß der Regionalrente

(1) Sobald die Voraussetzungen nach dem Art. 7 gegeben sind, wird auf Antrag eine Altersrente in dreizehn Monatsraten entrichtet, welche vom ersten Tag des Monats nach jenem der Erreichung des Pensionsalters zuerkannt wird.

(2) Die Höhe der monatlichen Rente wird ermittelt, indem die wöchentliche pensionier-

[18] Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. h) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Der Artikel wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. h) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt.

[19] L'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2022, n 8 ha previsto un'indennità una tantum di euro 240,00 a favore delle persone che hanno maturato il diritto alla pensione di cui alla presente legge alla data del 31 dicembre 2022 e che sono rimaste escluse dall'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. L'indennità viene erogata d'ufficio dalle due Province autonome, secondo i tempi e le modalità dalle stesse stabiliti, e spetta entro i limiti reddituali previsti dall'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2022. Trovano applicazione i commi 2, 5 e 6 dello stesso articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022.
Der Art. 1 des Regionalgesetzes vom 19. Dezember 2022, Nr. 8 hat einen einmaligen Zuschuss von 240,00 Euro zugunsten der Personen eingeführt, die Anspruch auf die Rente zum 31. Dezember 2022 laut genanntem Regionalgesetz haben und auf die der Art. 32 des Gesetzesdekrets vom 17. Mai 2022, Nr. 50 nicht angewandt wird. Der Zuschuss wird von Amts wegen von den beiden Autonomen Provinzen gemäß den von diesen festgesetzten Fristen und Modalitäten entrichtet und steht bis zu der im Art. 32 Abs. 1 des Gesetzesdekrets Nr. 50/2022 vorgesehenen Einkommensgrenze zu. Die Abs. 2, 5 und 6 des Art. 32 des Gesetzesdekrets Nr. 50/2022 kommen zur Anwendung.

pensionabile settimanale per il numero di settimane di anzianità contributiva, computate in numero di 52 per anno e per il coefficiente 0,00153846. La retribuzione pensionabile settimanale è determinata dividendo il contributo settimanale per 0,074751. Il contributo settimanale è calcolato dividendo l'importo della contribuzione in vigore nell'anno precedente a quello di decorrenza della pensione per 52. La pensione è corrisposta in rate bimestrali.[20]

3.[21]

4. La pensione regionale di vecchiaia, che non riveste i caratteri della reversibilità, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, secondo le disposizioni vigenti.

5. In caso di decesso della persona iscritta all'assicurazione regionale prima del termine di maturazione del diritto a pensione, spetta al coniuge superstite o, in assenza di questo, ai discendenti in linea retta, una somma una tantum pari all'importo dei contributi versati, rivalutati in misura pari agli aumenti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuti dal mese di versamento di ciascuna contribuzione al mese del decesso.[22-23]

5-*bis*. Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti titolare di pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, può rinunciare all'assicurazione regionale ai sensi dell'articolo 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione regionale di un

bare Entlohnung mit der Anzahl der Wochenbeiträge – die jährliche Wochenanzahl beträgt 52 – und einem Koeffizienten von 0,00153846 multipliziert wird. Die wöchentliche Entlohnung wird ermittelt, indem der Wochenbeitrag durch 0,074751 dividiert wird. Der Wochenbeitrag wird ermittelt, indem der im Jahr vor Auszahlung der Rente geltende Betrag der Beitragszahlung durch 52 dividiert wird. Die Rente wird in Zweimonatsraten ausbezahlt.[20]

(3)[21]

(4) Die regionale Altersrente, die den Hinterbliebenen nicht zusteht, unterliegt nach den geltenden Bestimmungen der Regelung der automatischen Angleichung.

(5) Bei Ableben des bei der Regionalversicherung eingetragenen Versicherten vor Erwirkung des Rechts auf die Rente steht dem hinterbliebenen Ehegatten oder beim Fehlen des Ehegatten den Verwandten in direkter Linie ein einmaliger Betrag zu, der der Summe der eingezahlten Beträge entspricht, wobei das Ausmaß dieser Summe um den Prozentsatz erhöht wird, um welchen im Zeitraum ab dem Monat jeder einzelnen Beitragszahlung bis zum Monat des Ablebens die Lebenshaltungskosten für Arbeiter- und Angestelltenhaushalte gestiegen sind.[22 23]

(5-*bis*) Sollte die eingetragene oder pensionierte Person eine direkte aus Pflichtbeiträgen erworbene Rente beziehen, so kann sie auf die Regionalversicherung im Sinne des Art. 5-*bis* verzichten oder sich für die Reduzierung des Betrages der

---

[20] Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. i) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e modificato dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3.
Der Absatz wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. i) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt und durch Art. 3 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 geändert.

[21] Comma abrogato dall'art. 3, comma 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3. La modifica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008. (Cfr. art. 5, comma 1 della LR 3/2008).
Der Absatz wurde durch Art. 3 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 aufgehoben. Die Änderung gilt ab dem 1. Jänner 2008 (vgl. Art. 5 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/2008).

[22] Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. l) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. l) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt.

[23] Tali disposizioni si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3. (Cfr. Art. 7, comma 7 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).
Diese Bestimmungen finden ab dem Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 Anwendung (vgl. Art. 7 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6).

importo pari all'ammontare dell'altra pensione. In tale ultima ipotesi non è prevista la facoltà di riscatto di cui all'articolo 7-bis.[24]

Art. 8-bis[25]
Integrazione al trattamento minimo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora sussistano i requisiti di cui al comma 2, è riconosciuta alle persone titolari della pensione regionale un'integrazione fino al raggiungimento di un importo pari al trattamento minimo INPS vigente per l'anno 2008, aumentato annualmente del tasso di perequazione previsto per ciascun anno successivo al 2008.

2. L'integrazione di cui al comma 1 spetta alle persone che posseggano:

a) nel caso siano non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari o inferiore a 26 volte l'importo mensile di cui al comma 1;

b) nel caso siano coniugate, non legalmente ed effettivamente separate,

Regionalrente in Höhe der anderen Rente entscheiden. Im Falle der Reduzierung ist kein Rückkauf im Sinne des Art. 7-*bis* vorgesehen.[24]

Art. 8-bis[25]
Ergänzung bis zur Erreichung des NIFS/INPS-Mindestbetrages

(1) Sofern die Voraussetzungen laut Abs. 2 bestehen, wird den Empfängern der Regionalrente ab dem 1. Jänner 2008 eine Ergänzung bis zur Erreichung des jährlich um den Ausgleichssatz erhöhten Ausmaßes des für das Jahr 2008 geltenden NIFS/INPS-Mindestbetrages zuerkannt, der für ein jedes auf das Jahr 2008 folgende Jahr vorgesehen ist.

(2) Die Ergänzung laut Abs. 1 steht den Personen zu, die:

a) sollten sie nicht verheiratet oder verheiratet, jedoch gesetzlich und effektiv getrennt sein, über eigene Einkünfte verfügen, die der Einkommensteuer der natürlichen Personen für einen Betrag von oder weniger als 26 Mal den monatlichen Betrag laut Abs. 1 unterliegen;

b) sollten sie verheiratet und nicht gesetzlich und effektiv getrennt sein, über eigene

[24] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3 e sostituito dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 19 settembre 2008, n. 8. Fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della LR 3/2008, la modifica apportata dalla LR 8/2008 si applica alle pensioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (22.2.2005 – Cfr. art. 4, comma 1 della LR 8/2008). Il comma 5-bis introdotto dall'art. 3, comma 4 della LR n. 3/2008 recitava : "5-bis. Nel caso in cui al pensionato sia corrisposta, da parte di un Paese straniero, un'altra pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, l'importo della pensione regionale di vecchiaia è ridotto dell'importo dell'altra pensione.". Tale disposizione si applicava anche alle pensioni già concesse alla data di entrata in vigore della LR n. 3/2008 (04-06-2008 – Cfr. art. 5, comma 1 della LR n. 3/2008).
Der Absatz wurde durch Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 hinzugefügt und durch Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 8 ersetzt. Unbeschadet der im Sinne des Art. 3 Abs. 4 des RG Nr. 3/2008 erworbenen Rechte, gilt die mit dem RG Nr. 8/2008 eingeführte Änderung für die mit Wirkung vom Tag, an dem das Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 in Kraft tritt, gewährten Renten (22.2.2005 – vgl. Art. 4 Abs. 1 des RG Nr. 8/2008). Der Abs. 5-*bis*, eingeführt durch Art. 3 Abs. 4 des RG Nr. 3/2008, lautete: „5-*bis*. Wird dem Rentner eine weitere direkte Rente aus dem Ausland zuerkannt, die auf Pflichtbeiträgen gründet, so wird der Betrag der regionalen Altersrente um den Betrag der anderen Rente gekürzt." Diese Bestimmung galt auch für die bereits am Tag des Inkrafttretens des RG Nr. 3/2008 (04.06.2008 – vgl. Art. 5 Abs. 1 des RG Nr. 3/2008) gewährten Renten.

[25] Articolo inserito dall'art. 3, comma 5 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3. La modifica si applica anche alle pensioni già concesse alla data di entrata in vigore della stessa LR 3/2008 (4.6.2008 – Cfr. art. 5, comma 1 della LR n. 3/2008).
Der Artikel wurde durch Art. 3 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 eingefügt. Die Änderung gilt auch für die bei Inkrafttreten besagten Regionalgesetzes Nr. 3/2008 (4.6.2008) bereits gewährten Renten (vgl. Art. 5 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/2008).

redditi propri per un importo pari o inferiore a quello di cui alla lettera a) e redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o inferiore a 52 volte l'importo mensile di cui al comma 1.

3. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze, nonché le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare.

4. Qualora il reddito, come determinato ai commi 2 e 3, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

5. L'importo mensile erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni riguardanti la perequazione automatica all'importo mensile determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati ogni anno l'importo di cui al comma 1 e i limiti di reddito di cui al comma 2.

7. L'integrazione alla pensione regionale non è cumulabile con l'integrazione al trattamento minimo INPS di cui il titolare della pensione regionale beneficia per un'altra pensione indiretta.

Art. 9
Mancato compimento del periodo minimo di contribuzione

1. I contributi che non risultano utili ai fini del compimento del periodo minimo previsto dall'articolo 7 vengono incamerati nel fondo di cui all'articolo 10.

Einkünfte verfügen, die dem Betrag laut Buchst. a) entsprechen bzw. unter diesem liegen, und über mit dem Ehepartner kumulierte Einkünfte für einen Betrag von oder weniger als 52 Mal den monatlichen Betrag laut Abs. 1 verfügen.

(3) Aus der Berechnung der Einkünfte sind die wie auch immer benannten Abfertigungen, der Ertrag der Erstwohnung und des entsprechenden Zubehörs sowie die rückständigen Beträge, die einer getrennten Besteuerung unterliegen, ausgenommen. Dem Einkommen ist der Betrag der zu ergänzenden Rente nicht hinzuzurechnen.

(4) Sollte das gemäß den Abs. 2 und 3 berechnete Einkommen unter den darin vorgesehenen Grenzen liegen, wird die Ergänzung in einem Ausmaß zuerkannt, das diese Grenzen nicht überschreitet.

(5) Der zum Zeitpunkt des Erlöschens des Rechtes auf die Ergänzung entrichtete monatliche Betrag wird bis zu seiner Überschreitung aufgrund der Anwendung der Bestimmungen über den automatischen Ausgleich an den monatlichen Betrag im Sinne des Art. 8 Abs. 2 beibehalten.

(6) Jedes Jahr werden der Betrag laut Abs. 1 und die Einkommensgrenzen laut Abs. 2 mit Beschluss des Regionalausschusses festgesetzt.

(7) Die Ergänzung zur Regionalrente ist nicht mit der Ergänzung zur NISF/INPS-Mindestrente kumulierbar, die der Empfänger der Regionalrente hinsichtlich einer anderen indirekten Rente in Anspruch nimmt.

Art. 9
Nichtvollendung der Mindestbeitragszeit

(1) Die Beiträge, die für die Vollendung der im Art. 7 vorgesehenen Mindestbeitragszeit nicht anrechenbar sind, werden in den Fonds gemäß dem Art. 10 eingezogen.

Art. 10
Fondo pensioni

1. I contributi versati dalle persone casalinghe per l'assicurazione regionale e gli importi messi a disposizione ai medesimi fini dalla Regione costituiscono un apposito fondo pensioni necessario per gli interventi previsti.

Art. 11[26]
Norma transitoria

Art. 12
Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

Art. 13[27]
Proroga di termini

Art. 14[28]
Norma finanziaria

Art. 10
Rentenfonds

(1) Die von den im Haushalt tätigen Personen für die Regionalrente eingezahlten Beiträge und die von der Region zu den gleichen Zwecken zur Verfügung gestellten Beträge stellen einen eigenen Rentenfonds dar, der für die vorgesehenen Maßnahmen notwendig ist.

Art. 11[26]
Übergangsbestimmung

Art. 12
Jahresbericht

(1) Der Regionalausschuss legt dem Regionalrat jährlich einen Jahresbericht über den Durchführungsstand und über den Stand der Ausgabe dieses Gesetzes vor.

Art. 13[27]
Verlängerung der Frist

Art. 14[28]
Finanzbestimmung

[26] La norma non viene riportata in quanto ha esaurito la propria efficacia. Cfr. art. 7 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 6.
Die Finanzbestimmung wird nicht angegeben, da sie nicht mehr rechtswirksam ist. Vgl. Art. 7 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6, geändert durch Art. 3 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6.

[27] La norma non viene riportata in quanto i termini sono ormai scaduti.
Die Finanzbestimmung wird nicht angegeben, da die Fristen abgelaufen sind.

[28] L'articolo è stato abrogato dall'art. 12, comma 3 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.
Der Artikel wurde mit Art. 12 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 aufgehoben.

LEGGE REGIONALE
19 LUGLIO 1998, N. 6

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia[1]

CAPO I
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa

Art. 1[2]
Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa"

Art. 2[3]
Disposizioni transitorie

Art. 3
Analisi e valutazione delle politiche regionali in materia di previdenza integrativa e complementare

1. Al fine di una puntuale valutazione degli interventi regionali in materia di previdenza integrativa e complementare la Giunta regionale definisce con apposito regolamento, sentite le Giunte provinciali di Bolzano e di Trento ed entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, un sistema di raccolta e gestione delle informazioni sugli esiti e sulle modalità di attuazione

REGIONALGESETZ
VOM 19. JULI 1998, NR. 6

Weitere Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge und neue Maßnahmen in diesem Sachbereich[1]

KAPITEL I
Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge

Art. 1[2]
Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend „Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge"

Art. 2[3]
Übergangsbestimmungen

Art. 3
Untersuchung und Bewertung der Regionalpolitik im Bereich der Ergänzungsvorsorge

(1) Zum Zwecke einer genauen Bewertung der Maßnahmen der Region im Bereich der Ergänzungsvorsorge legt der Regionalausschuss nach Anhören der Landesausschüsse von Bozen und Trient und innerhalb von hundertzwanzig Tagen nach Genehmigung dieses Gesetzes mit entsprechender Verordnung ein System zur Sammlung und Führung der Informationen über den

1 In B.U. 28 luglio 1998, n. 31.
Im Amtsblatt Nr. 31/I-II vom 28. Juli 1998.

2 Si veda il testo coordinato della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 approvato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2008, n. 9/L.
Vgl. den koordinierten Text des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Region vom 8. Oktober 2008, Nr. 9/L.

3 La norma non viene riportata in quanto ha esaurito la propria efficacia.
Die Finanzbestimmung wird nicht angegeben, da sie nicht mehr rechtswirksam ist.

degli interventi in materia. A tal fine, verranno in via prioritaria utilizzati i dati raccolti durante l'iter istruttorio delle domande per accedere ai benefici previsti ed i dati contabili degli uffici ed i servizi preposti alla gestione amministrativa degli interventi.

Ausgang und die Modalitäten zur Durchführung dieser Maßnahmen fest. Dafür werden vor allem die während des Verfahrens zur Überprüfung der Gesuche um Inanspruchnahme der vorgesehenen Vergünstigungen gesammelten Daten und die Buchungsdaten der Ämter und Dienste, die mit der Verwaltung der Maßnahmen betraut sind, verwendet.

Art. 4[4]
Rimborso oneri di gestione

Art. 4[4]
Vergütung der Verwaltungsausgaben

Art. 5[5]
Proroga dei termini

Art. 5[5]
Terminverlängerung

Art. 6[6]
Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni"

Art. 6[6]
Weitere Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 betreffend „Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter"

1.[7]

(1)[7]

2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici insorti e gli effetti prodotti sulla base della normativa previgente, ai sensi della quale si decide pure in ordine alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Die Rechtsverhältnisse und die Wirkungen, die auf der Grundlage der vorher geltenden Bestimmungen entstanden sind, bleiben aufrecht; letztere finden auch in Bezug auf die Gesuche Anwendung, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht worden sind.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

(3) Die Bestimmungen gemäß Abs. 1 Buchst. c) gelten ab dem Tag des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7.

---

4 La norma non viene riportata in quanto ha esaurito la propria efficacia.
Die Finanzbestimmung wird nicht angegeben, da sie nicht mehr rechtswirksam ist.

5 La norma non viene riportata in quanto i termini sono ormai scaduti.
Die Finanzbestimmung wird nicht angegeben, da die Fristen abgelaufen sind.

6 Si veda il testo coordinato della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.
Vgl. den koordinierten Text des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7.

7 Il presente comma modifica con le lettere dalla a) alla g) la legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.
Mit diesem Absatz wird von Buchst. a) bis Buchst. g) das Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 geändert.

Art. 7[8]
Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, concernente "Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe"

1.[9]

2. In fase di prima applicazione, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i cinquantasette anni e che aderiscano all'assicurazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), è ridotto a cinque anni. In tal caso la contribuzione annua prevista dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'articolo 7, comma 1, è triplicata.[10]

3. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di età e aderiscano all'assicurazione entro i termini di cui al comma 2, la pensione è corrisposta a decorrere dal mese successivo al compimento del sessantaduesimo anno di età o dal mese successivo alla maturazione del requisito dell'anzianità assicurativa, se posteriore, e l'anzianità assicurativa è determinata aggiungendo al quinquennio di cui al comma 2 il periodo intercorrente tra l'età posseduta alla data della domanda e il compimento del cinquantasettesimo anno di età. In ogni caso sarà comunque dovuta una contribuzione complessiva rapportata a quindici annualità da ripartirsi proporzionalmente sugli anni di

Art. 7[8]
Weitere Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 betreffend „Einführung der Freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen"

(1)[9]

(2) Bei der Erstanwendung werden für die Personen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes das siebenundfünfzigste Lebensjahr vollendet haben und innerhalb von hundertachtzig Tagen ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes der Regionalversicherung beitreten, die notwendigen Beitragsjahre gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. g) auf fünf Jahre herabgesetzt. In diesem Fall wird die jährliche Beitragsleistung gemäß Art. 5 des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3, geändert durch Art. 7 Abs. 1, verdreifacht.[10]

(3) Für die Personen, die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes das fünfzigste Lebensjahr überschritten haben und der Versicherung innerhalb der Fristen gemäß Abs. 2 beitreten, wird die Rente ab dem auf die Vollendung des zweiundsechzigsten Lebensjahres oder – sofern dies später eintreten sollte – ab dem auf die Erreichung der Versicherungsjahre folgenden Monat ausbezahlt. Bei der Berechnung der Beitragsjahre wird dem Fünfjahres-zeitraum gemäß Abs. 2 der Zeitraum zwischen dem am Tag der Gesuchstellung erreichten Alter und der Vollendung des siebenundfünfzigsten Lebensjahres dazugerechnet. Auf jeden Fall muss eine Gesamtbeitragsleistung vorgenommen werden, die fünfzehn

---

8 Si veda il testo coordinato della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.
Vgl. den koordinierten Text des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3.

9 Il presente comma modifica con le lettere dalla a) alla l) la legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.
Mit diesem Absatz wird von Buchst. a) bis Buchst. l) das Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 geändert.

10 I termini di centottanta giorni sono prorogati fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 novembre 1999, n. 6 (Cfr. art. 3, comma 1 della LR n. 6/1999).
Die Frist von hundertachtzig Tagen wird auf zwölf Monate ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6 verlängert (vgl. Art. 3 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 6/1999).

contribuzione.[11]

4. Gli iscritti all'assicurazione in base alla previgente normativa che abbiano superato il quarantanovesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di chiedere il pensionamento al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età o dalla data della domanda, nel caso in cui tale età sia stata superata. In tali casi la contribuzione residua dovuta in base al previgente ordinamento dovrà essere versata rispettivamente in quote proporzionali ripartite sugli anni mancanti ai sessantadue o in unica soluzione. La determinazione della contribuzione residua è effettuata sulla base di quella dovuta per gli anni o l'anno di versamento.

5. Le modalità ed i termini per il versamento della contribuzione di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e la determinazione di quant'altro occorra per l'attuazione della stessa sono demandati al Regolamento di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b).

6. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e) ed l), si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

Jahresbeträgen entspricht, wobei diese auf die Beitragsjahre proportional aufzuteilen ist.[11]

(4) Die Personen, die auf der Grundlage der vorher geltenden Bestimmungen der Versicherung beigetreten sind und am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes das neunundvierzigste Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass sie bei Vollendung des zweiundsechzigsten Lebensjahres oder ab dem Tag der Gesuchsstellung, falls sie besagtes Alter überschritten haben, pensioniert werden. In diesen Fällen müssen die restlichen Beiträge, die aufgrund der vorher geltenden Bestimmungen zu entrichten waren, eingezahlt werden, wobei diese auf die auf das zweiundsechzigste Lebensjahr fehlenden Jahre proportional aufgeteilt oder in einer einmaligen Zahlung entrichtet werden können. Die Festlegung der restlichen Beiträge erfolgt auf der Grundlage der Beitragszahlung, die für die Jahre oder das Jahr der Einzahlung zu entrichten war.

(5) Die Fristen und die Einzelvorschriften für die Beitragszahlung gemäß Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 und die Festsetzung sämtlicher Maßnahmen, die für die Anwendung des Gesetzes notwendig sind, werden von der Verordnung gemäß Art. 3-*quater* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 festgelegt, der mit Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) eingeführt worden ist.

(6) Die im letzten Satz von Buchst. a) des Abs. 1 enthaltenen Bestimmungen werden ab 1. Jänner 1996 angewandt.

(7) Die Bestimmungen gemäß Abs. 1 Buchst. c), e) und l) werden ab dem Tag des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 angewandt.

[11] I termini di centottanta giorni sono prorogati fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 novembre 1999, n. 6 (Cfr. art. 3, comma 1 della LR n. 6/1999).
Die Frist von hundertachtzig Tagen wird auf zwölf Monate ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6 verlängert (vgl. Art. 3 Abs. 1 des RG Nr. 6/1999).

Art. 8
Nuove modifiche alle leggi regionali 27 novembre 1993, n. 19, 27 novembre 1995, n. 12 e 1° agosto 1996, n. 3

1.[12]

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, previa domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.[13]

4.[14]

CAPO II
Copertura previdenziale delle situazioni di non autosufficienza

Art. 9[15]
Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti

Art. 8
Weitere Änderungen zu den Regionalgesetzen vom 27. November 1993, Nr. 19, vom 27. November 1995, Nr. 12 und vom 1. August 1996, Nr. 3

(1)[12]

(2) Die Bestimmungen gemäß Abs. 1 werden ab dem Tag des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 27. November 1993, Nr. 19 nach vorherigem Antrag angewandt, der innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes zu stellen ist.

(3)[13]

(4)[14]

KAPITEL II
Versicherungsdeckung für die Pflegebedürftigkeit

Art. 9[15]
Einrichtung des Vorsorgefonds für die Pflegebedürftigen

---

12 Si veda il testo coordinato della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19. Il presente comma modifica con le lettere dalla a) alla c) la legge regionale 27 novembre 1993, n. 19.
Vgl. den koordinierten Text des Regionalgesetzes vom 27. November 1993, Nr. 19. Mit diesem Absatz wird von Buchst. a) bis Buchst. c) das Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19 geändert.

13 Il presente comma riguarda l'applicazione dell'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 concernente "Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". La LR n. 3/1996 è stata abrogata dall'art. 60 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona".
Der Absatz betrifft die Anwendung des Art. 40 des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3 betreffend „Neue Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen". Das Regionalgesetz Nr. 3/1996 wurde mit Art. 60 des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7 betreffend „Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen – öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste" aufgehoben.

14 Il presente comma aggiunge il comma 3-bis all'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1995, n. 12.
Durch diesen Absatz wurde im Art. 1 des Regionalgesetzes vom 27. November 1995, Nr. 12 nach dem Abs. 3 der Abs. 3-*bis* hinzugefügt.

15 Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2016, n. 7. L'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2017. (Cfr. art. 9, comma 2 della LR n. 7/2016).
Der Artikel wurde durch Art. 9 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 26. Juli 2016, Nr. 7 aufgehoben. Die Aufhebung gilt ab 1. Jänner 2017 (vgl. Art. 9 Abs. 2 des RG Nr. 7/2016).

LEGGE REGIONALE
18 FEBBRAIO 2005, N. 1

Pacchetto famiglia e previdenza sociale[1]

omissis

Art. 13[2-3]

Disposizioni transitorie e finali

omissis

13. A decorrere dal 1° giugno 2005 è preclusa la possibilità di aderire alle forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi che si sono verificati entro la scadenza dell'anno assicurativo in essere alla data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere applicazione gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si

REGIONALGESETZ
VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1

Familienpaket und Sozialvorsorge[1]

(…)

Art. 13[2 3]

Übergangs- und Schlussbestimmungen

(…)

(13) Mit Wirkung vom 1. Juni 2005 besteht nicht mehr die Möglichkeit, den in den Art. 10, 18, 23 und 28 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Versicherungsformen beizutreten. Die Art. 10, 13, 18, 22, 23 und 28 finden weiterhin ausschließlich in Bezug auf die Vorsorgefälle Anwendung, die innerhalb der Ablauffrist des am 31. Mai 2005 laufenden Versicherungsjahres eingetreten sind. Mit 1. Juli 2005 finden die Art. 14 und 15 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und

---

1 In BU 21 febbraio 2005, n. 7, num. Straordinario.

Testo coordinato approvato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2008, n. 9/L.

Im Amtsblatt vom 21. Februar 2005, Nr. 7, Sondernummer.

Mit Dekret des Präsidenten der Region vom 8. Oktober 2008, Nr. 9/L genehmigter koordinierter Text.

2 La Provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, può prevedere l'introduzione di ulteriori requisiti di accesso agli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonché ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse messe a disposizione dalla Regione devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà. (Cfr. art. 3, comma 1 LR 4/2013).
Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, fatta salva l'applicazione degli articoli 1, 2 e 13, comma 2, possono essere individuati, con riferimento all'articolo 4, ulteriori requisiti di accesso, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonché ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse messe a disposizione dalla Regione devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà. (Cfr. art. 3, comma 2 LR 4/2013).
Die Autonome Provinz Trient kann unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 13 Abs. 2 zusätzliche, auch einkommens- oder vermögensbezogene Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Beiträge laut Art. 1, 2 und 4 sowie zusätzliche oder andersartige Maßnahmen einführen, vorbehaltlich der Tatsache, dass die von der Region zur Verfügung gestellten Mittel auf jeden Fall für die rentenmäßige Absicherung von Personen in Notsituationen bestimmt werden müssen (vgl. Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 4/2013).
Die Autonome Provinz Bozen kann – unbeschadet der Anwendung der Art. 1, 2 und 13 Abs. 2 – zusätzliche, auch einkommens- oder vermögensbezogene Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Beiträge mit Bezug auf den Art. 4 sowie zusätzliche oder andersartige Maßnahmen vorsehen, vorbehaltlich der Tatsache, dass die von der Region zur Verfügung gestellten Mittel auf jeden Fall für die rentenmäßige Absicherung von Personen in Notsituationen bestimmt werden müssen (vgl. Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 4/2013).

3 I richiami all'articolo 4-*bis* contenuti nei commi 2, 4, 5 e 7 si intendono soppressi. I richiami all'articolo 3 contenuti nei commi 4, 5 e 7 si intendono soppressi con riferimento agli anni 2018 e seguenti. (Cfr. art. 4, comma 3, lettere b) e c) della LR n. 7/2017).
Die in den Abs. 2, 4, 5 und 7 enthaltenen Verweise auf Art. 4-*bis* gelten als gestrichen. Die in den Abs. 4, 5 und 7 enthaltenen Verweise auf Art. 3 gelten in Bezug auf das Jahr 2018 und die darauf folgenden Jahre als gestrichen (vgl. Art. 4 Abs. 3 Buchst. b) und c) des RG Nr. 7/2017).

applicano con riferimento agli assegni regionali al nucleo familiare spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il Capo II della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la possibilità di aderire all'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, già sospesa ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

omissis

Ergänzungen keine Anwendung mehr. Die im Art. 3 enthaltenen Bestimmungen werden in Bezug auf das ab dem 1. Juli 2005 zustehende regionale Familiengeld angewandt. Nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes findet das II. Kapitel des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen keine Anwendung mehr und ist es nicht mehr möglich, der freiwilligen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen, die im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen und im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 ausgesetzt worden ist, beizutreten.

(…)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 OTTOBRE 2009, N. 7/L

Nuovo regolamento di esecuzione della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni[1]

Art. 1
Disposizioni generali

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di esecuzione della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito LR 3/1993).

Art. 2
Requisiti

1. Possono mantenere l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe coloro che:

a) svolgono in maniera abituale e prevalente attività casalinga ovvero svolgono in modo diretto all'interno del proprio nucleo familiare l'attività inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare, la cura e l'educazione dei figli o comunque dei minori eventualmente presenti nel nucleo, la cura ed il sostegno dei membri della famiglia;

b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bis della LR 4/1992.

2. È consentita l'iscrizione alla Gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 335, purché la persona interessata sia in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1. Per tali soggetti si prescinde dal requisito di cui alla lettera c)

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION VOM 12. OKTOBER 2009, NR. 7/L

Neue Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen[1]

Art. 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Diese Verordnung enthält die Durchführungsbestimmungen zum Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen (in der Folge RG Nr. 3/1993 genannt).

Art. 2
Voraussetzungen

(1) Nachstehende Personen können die freiwillige Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen beibehalten:

a) Personen, die gewohnheitsmäßig und vorwiegend den eigenen Haushalt führen oder sich innerhalb der eigenen Familie in direkter Weise mit der Organisation und dem Ablauf des Familienlebens befassen, für die Betreuung und Erziehung der Kinder oder der eventuell in der Familie lebenden Minderjährigen sorgen und die Familienmitglieder betreuen und unterstützen;
b) Personen, die die Voraussetzungen gemäß Art. 3-*bis* des RG Nr. 4/1992 erfüllen.

(2) Die Eintragung bei der getrennten Rentenverwaltung gemäß Art. 2 Abs. 26 des Gesetzes vom 8. August 1995, Nr. 335 ist gestattet, sofern die betreffende Person die Voraussetzungen laut Abs. 1 Buchst. a) und b) erfüllt. Für diese Personen wird von der Voraussetzung

[1] In B.U. 20 ottobre 2009, n. 43.
Im Amtsblatt vom 20. Oktober 2009, Nr. 43.

dell'art. 3 bis della LR 4/1992.

3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera a) nel caso in cui, successivamente all'iscrizione, la persona sia riconosciuta invalida anche con diritto all'indennità di accompagnamento o, in provincia di Bolzano, anche se sia riconosciuta non autosufficiente con inquadramento al primo livello assistenziale.

4. Qualora durante il periodo di iscrizione venga meno il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 3 bis della L.R. 4/1992, l'iscrizione è sospesa fino all'eventuale riacquisto della residenza in Regione. In tal caso il versamento nei termini della contribuzione relativa all'anno in cui viene meno la residenza anagrafica è computato per intero ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa e contributiva di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 della LR 3/1993.

5. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 3 bis della LR 4/1992 è valutata unicamente la residenza risultante dai registri anagrafici comunali. I periodi di iscrizione all'AIRE non sono computati né interrompono la maturazione dei tre anni di residenza previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 bis della LR 4/1992.

6. Il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 3 bis della LR 4/1992 non è riferito ad assicurazioni volontarie di tipo privatistico.

7. Ai fini della verifica dei requisiti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 bis della LR 4/1992, le Province Autonome di Trento e di Bolzano attivano un sistema di controlli incrociati con gli istituti assicurativi e previdenziali.

gemäß Art. 3-*bis* Buchst. c) des RG Nr. 4/1992 abgesehen.

(3) Von der Voraussetzung laut Abs. 1 Buchst. a) wird abgesehen, wenn die betreffende Person nach dem Versicherungsabschluss als Invalide auch mit Anrecht auf das Begleitgeld anerkannt wird oder – was die Provinz Bozen anbelangt – auch wenn sie als pflegebedürftig anerkannt und in die erste Pflegestufe eingestuft wird.

(4) Falls während der Versicherungszeit die Voraussetzung gemäß Art. 3-*bis* Buchst. a) des RG Nr. 4/1992 nicht mehr erfüllt wird, wird die Versicherung unterbrochen, bis der Betroffene den Wohnsitz in der Region wieder nachweisen kann. In diesem Falle wird die Beitragsleistung betreffend das Jahr, in welchem die Voraussetzung des Wohnsitzes nicht erfüllt wird, für die Zwecke der Berechnung der Versicherungs- und Beitragsjahre gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) und c) des RG Nr. 3/1993 zur Gänze angerechnet.

(5) Zwecks Überprüfung, ob die Voraussetzung gemäß Art. 3-*bis* Buchst. a) des RG Nr. 4/1992 erfüllt wird, wird einzig und allein auf den Wohnsitz Bezug genommen, der aus den Melderegistern der Gemeinde hervorgeht. Die Eintragungszeiten im AIRE (Verzeichnis der im Ausland ansässigen italienischen Staatsbürger/Staatsbürgerinnen) werden nicht berücksichtigt und stellen keine Unterbrechung des dreijährigen Wohnsitzes gemäß Art. 3-*bis* Abs. 1 Buchst. a) des RG Nr. 4/1992 dar.

(6) Die Voraussetzung gemäß Art. 3-*bis* Buchst. c) des RG Nr. 4/1992 bezieht sich nicht auf freiwillige Privatversicherungen.

(7) Zwecks Feststellung, ob die Voraussetzungen gemäß Art. 3-*bis* Buchst. c) des RG Nr. 4/1992 erfüllt werden, führen die Autonomen Provinzen Trient und Bozen Gegenprüfungen bei den Versicherungs- und Vorsorge-

instituten durch.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe è compatibile con attività lavorativa svolta, purché successivamente all'iscrizione, per non più di settantadue giornate per ogni anno solare. Il superamento di detti limiti comporta la sospensione per un anno del periodo assicurativo immediatamente successivo. Ai fini del computo delle settantadue giornate si considera giornata intera anche l'attività svolta per frazioni della giornata medesima. Si considerano altresì anche i giorni di sabato, domenica e festivi che ricadono all'interno del periodo ininterrotto di attività lavorativa. Per i lavoratori autonomi si fa riferimento ai criteri adottati dai rispettivi enti previdenziali.

(8) Unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 2 ist die freiwillige Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen mit der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vereinbar, vorausgesetzt, diese beginnt nach dem Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses und überschreitet nicht zweiundsiebzig Tage innerhalb eines Kalenderjahres. Sollte diese Grenze überschritten werden, so wird die Versicherungszeit für das unmittelbar darauf folgende Jahr unterbrochen. Für die Berechnung der zweiundsiebzig Tage werden als ganze Tage auch Tage betrachtet, an denen nur einige Stunden Arbeit geleistet wurde. Es werden auch die Samstage, Sonn- und Feiertage berücksichtigt, die in den Zeitraum ununterbrochener Erwerbstätigkeit fallen. Für selbständige Erwerbstätige wird auf die Kriterien Bezug genommen, die von den jeweiligen Vorsorgekörperschaften angewandt werden.

9. Solo nel caso in cui la pensione regionale non sia ancora stata concessa, l'interessato può rinunciare alla medesima ottenendo così la restituzione della contribuzione in misura pari all'80 per cento, come previsto dall'articolo 5 bis della LR 3/1993, introdotto dall'articolo 7 della LR 6/1998.

(9) Nur wenn die regionale Rente noch nicht gewährt wurde, kann der Betroffene auf diese verzichten und somit die Rückerstattung von 80 Prozent der eingezahlten Beträge erhalten, wie im Art. 5-*bis* des RG Nr. 3/1993, eingeführt durch Art. 7 des RG Nr. 6/1998, vorgesehen ist.

10. Sono compatibili con la pensione di cui all'articolo 4 della LR 3/1993 e non rientrano quindi fra le pensioni dirette di cui alla lettera d) dell'articolo 3 bis della LR 4/1992, i trattamenti di natura pensionistica comunque denominati erogati non in dipendenza di versamenti contributivi, ivi inclusi quelli figurativi, o di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura. Sono invece considerate pensioni le rendite comunque denominate erogate in dipendenza di contribuzione, anche figurativa. Non rientrano inoltre fra le pensioni dirette di cui alla lettera d) del citato articolo 3 bis, quelle derivanti da assicurazioni volontarie di tipo privatistico.

(10) Die wie auch immer genannten Renten, die unabhängig von Beitragsleistungen, einschließlich der Ersatzbeiträge, oder von Rentenversicherungen jedweder Art ausgezahlt werden, sind mit der Rente laut Art. 4 des RG Nr. 3/1993 vereinbar und zählen folglich nicht zu den direkten Renten gemäß Art. 3-*bis* Buchst. d) des RG Nr. 4/1992. Als Ruhegehalt werden hingegen die wie auch immer genannten Renten betrachtet, die aufgrund von Beitragsleistungen, auch von Ersatzbeiträgen, entrichtet werden. Weiters fallen die Renten aufgrund von freiwilligen Privatversicherungen nicht unter die direkten Renten gemäß dem genannten Art. 3-*bis* Buchst. d).

Art. 3
Contribuzione e anzianità assicurativa

1. La contribuzione da versare è quella fissata dalla Giunta regionale per ciascun anno nel quale cade l'adesione o i successivi rinnovi annuali.

2. La riduzione percentuale di cui all'articolo 5 della LR 3/1993 è calcolata sulla contribuzione annuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

3. La contribuzione va versata entro i termini stabiliti da ciascun regolamento provinciale. È fatta salva la possibilità di rateazione secondo criteri e modalità fissati dagli stessi regolamenti.

4. Per le persone che beneficiano di quanto previsto al comma 2 bis dell'articolo 5 e all'articolo 7 bis della LR 3/1993, la contribuzione annuale è dovuta in base alle modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. Entro i tre mesi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della LR 3/1993, l'interessato può chiedere la sospensione contributiva e assicurativa per l'anno di riferimento. In tal caso non è tenuto al versamento della contribuzione. Ai fini della verifica del versamento nei termini della contribuzione è presa a riferimento la data del versamento tramite bollettino di conto corrente postale, la data dell'ordine di bonifico, purché la valuta per il beneficiario in esso prevista non sia superiore a 5 giorni, ovvero la data del versamento diretto al tesoriere.

6. In relazione a quanto previsto dall'articolo 5 bis della LR 3/1993 al rimborso si provvede entro i termini previsti dai regolamenti provinciali, decorrenti dal

Art. 3
Versicherungsbeiträge und Versicherungsjahre

(1) Das Ausmaß der zu zahlenden Beiträge wird für das Jahr, in dem die Versicherung abgeschlossen wird, und für die darauf folgenden Beitragsjahre vom Regionalausschuss festgesetzt.

(2) Die prozentuelle Herabsetzung gemäß Art. 5 des RG Nr. 3/1993 wird auf die mit Beschluss des Regionalausschusses festgesetzten Jahresbeiträge berechnet.

(3) Die Beiträge sind innerhalb der in jeder einzelnen Landesverordnung festgesetzten Fristen einzuzahlen. Es besteht die Möglichkeit, die Beiträge gemäß den in genannten Verordnungen festgesetzten Kriterien und Modalitäten in Raten zu zahlen.

(4) Die Personen, die die Vergünstigungen laut Art. 5 Abs. 2-*bis* und Art. 7-*bis* des RG Nr. 3/1993 in Anspruch nehmen, müssen den jährlichen Beitrag aufgrund der vom Regionalausschuss mit eigenem Beschluss festgesetzten Modalitäten zahlen.

(5) Innerhalb der drei Monate laut Art. 5 Abs. 2 des RG Nr. 3/1993 kann der Versicherte die Unterbrechung der Beitragszahlungen und des Versicherungsverhältnisses für das Bezugsjahr beantragen. In diesem Fall ist er nicht zur Zahlung der Beiträge verpflichtet. Zwecks Überprüfung der innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfolgten Beitragszahlung wird auf das Datum des Posterlagscheins oder des Belegs über die Banküberweisung – vorausgesetzt, dass die darin enthaltene Valuta zugunsten des Empfängers 5 Tage nicht überschreitet – oder auf das Datum der Einzahlung beim Schatzamt Bezug genommen.

(6) In Bezug auf die Bestimmungen laut Art. 5-*bis* des RG Nr. 3/1993 wird die Rückerstattung innerhalb der in den Landesverordnungen vorgesehenen

termine di tre mesi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della medesima legge, oppure dalla data della rinuncia.

7. In caso di versamento effettuato in ritardo la contribuzione è maggiorata dello 0,55 per cento per ogni giorno di ritardo, per un massimo di tre mesi dal termine di versamento previsto. La maggiorazione non potrà comunque superare il cinquanta per cento del contributo dovuto.

8. L'anzianità assicurativa decorre dalla domanda di adesione all'assicurazione regionale.

Art. 4
Contribuzione figurativa

1. Per gli effetti di cui al comma 2 bis dell'articolo 5 della LR 3/1993 non rientrano fra le attività lavorative retribuite quelle diverse dal lavoro dipendente e dal lavoro autonomo.

2. Con riferimento all'art. 5, comma 2 bis della LR 3/1993, la contribuzione figurativa è accreditata anche nel caso di adozione di minore, purché si sia provveduto all'educazione del figlio adottato per almeno quindici anni.

3. Ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa per le persone iscritte che si siano dedicate all'assistenza di familiari non autosufficienti di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della L.R. n. 3/1993, si considerano tali il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, in possesso dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge o, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, inquadrati nel secondo livello assistenziale. Per i periodi antecedenti l'istituzione della suddetta indennità, la condizione di non autosufficienza è riconosciuta in presenza di un'invalidità documentata pari al cento per cento.

Fristen vorgenommen, und zwar nach Ablauf von drei Monaten gemäß Art. 5 Abs. 2 des genannten Gesetzes, oder ab dem Datum des Verzichtes.

(7) Bei verspäteter Zahlung wird der Beitrag für jeden Tag Verzug um 0,55 Prozent erhöht, und zwar bis zu höchstens drei Monaten ab der für die Zahlung vorgesehenen Frist. Die Erhöhung darf jedenfalls fünfzig Prozent der geschuldeten Beiträge nicht überschreiten.

(8) Die Versicherungszeit läuft ab dem Datum des Antrags auf Abschluss der regionalen Versicherung.

Art. 4
Ersatzbeiträge

(1) Für die Wirkungen gemäß Art. 5 Abs. 2-*bis* des RG Nr. 3/1993 wird nur nichtselbständige und selbständige Arbeit als entlohnte Arbeitstätigkeit angesehen.

(2) Bezug nehmend auf Art. 5 Abs. 2-*bis* des RG Nr. 3/1993 werden die Ersatzbeiträge auch im Falle der Adoption eines Minderjährigen zuerkannt, vorausgesetzt, die Erziehung des Kindes erstreckte sich über mindestens fünfzehn Jahre.

(3) Zwecks Zuerkennung der Ersatzbeiträge an die Versicherten, die pflegebedürftige Familienmitglieder laut Art. 5 Abs. 2-*bis* des RG Nr. 3/1993 betreut haben, gelten als solche der Ehepartner, Verwandte bis zum vierten Grad und Verschwägerte bis zum zweiten Grad, die die Voraussetzung erfüllen, um das gesetzlich vorgesehene Begleitgeld zu beziehen, oder – in der Provinz Bozen – diejenigen, die in der zweiten Pflegestufe eingestuft sind. Für die Zeiträume vor der Einführung obgenannten Begleitgelds wird ein Pflegefall als solcher anerkannt, wenn eine 100%ige Invalidität nachgewiesen wird. Die Zuerkennung der Ersatzbeiträge erfolgt

L'accredito della contribuzione figurativa avviene previa dichiarazione sostituiva di atto notorio dell'iscritto di aver assistito il familiare in modo abituale e prevalente, nella propria abitazione o in quella dell'assistito e previa presentazione di idonea documentazione che dimostri la condizione di non autosufficienza secondo quanto previsto nel presente comma.

nach Vorlegung einer Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes von Seiten des Versicherten, aus welcher hervorgeht, dass er das Familienmitglied in der eigenen Wohnung oder in der Wohnung der Pflegeperson ständig und vorwiegend betreut hat und nach Vorlegung geeigneter Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass es sich um einen Pflegefall laut diesem Absatz handelt.

Art. 5
Riscatto

1. Ai fini del riscatto di cui all'articolo 7 bis della LR 3/1993 sono valutabili i periodi di durata anche inferiore all'anno; in tal caso è dovuta l'integrazione della contribuzione per i periodi mancanti alla maturazione dell'anno intero, calcolata dividendo il contributo annuale per 52 settimane moltiplicato per il numero di settimane mancanti. I periodi sono calcolati in settimane con arrotondamento alla settimana intera dei periodi di durata inferiore. Si ha un periodo di durata pari ad un anno in presenza di contribuzione per 52 settimane tenuto conto dell'arrotondamento. Sono ammessi a riscatto anche i periodi di contribuzione esistenti presso casse o fondi di previdenza obbligatoria di stati esteri per i quali esistono trattati o accordi bilaterali in materia di assicurazioni e sicurezza sociale. Sono inoltre considerati ai fini del riscatto anche i versamenti contributivi volontari e quelli figurativi.

Art. 5
Rückkauf

(1) Für die Zwecke des Rückkaufs gemäß Art. 7-*bis* des RG Nr. 3/1993 können auch die Zeiträume unter einem Jahr berücksichtigt werden. In diesem Fall sind die Beiträge für die Zeiträume zu ergänzen, die zur Erreichung eines vollen Jahres fehlen. Für die Berechnung der Ergänzung wird der jährliche Beitrag durch 52 Wochen geteilt und dann mit der Anzahl der fehlenden Wochen multipliziert. Die Zeiträume werden in Wochen berechnet und Bruchteile werden auf eine volle Woche aufgerundet. 52 Beitragswochen werden unter Berücksichtigung auch der Aufrundungen als volles Beitragsjahr betrachtet. Es können auch bei ausländischen Kassen oder Fonds der Pflichtaltersvorsorge vorhandene Versicherungszeiten nachgekauft werden, vorausgesetzt, es bestehen bilaterale Vereinbarungen auf dem Sachgebiet der Sozialversicherungen und der sozialen Sicherheit. Weiters werden auch freiwilllige Beitragszahlungen und Ersatzbeiträge für die Zwecke des Rückkaufs berücksichtigt.

2. Ai fini del riscatto sono valutati solo gli anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria versati antecedentemente all'iscrizione alla pensione regionale e solo se utili al raggiungimento delle anzianità assicurativa e contributiva minime di quindici anni.

(2) Für die Zwecke des Rückkaufs werden nur die Beitragsjahre bei anderen Kassen oder Fonds der Pflichtaltersvorsorge berücksichtigt, die vor dem Abschluss der regionalen Versicherung vorhanden sind, und zwar nur wenn sie zur Erreichung der Mindestversicherungszeiten und Mindestbeitragszeiten in Höhe von 15 Jahren erforderlich sind.

3. Per coloro che si avvalgono delle

(3) Für diejenigen, die die Bestimmungen

disposizioni di cui all'articolo 7 bis della LR 3/1993, il versamento delle somme calcolate secondo quanto previsto al comma 6 è effettuato in un'unica soluzione al momento del pensionamento. L'eventuale saldo a favore dell'interessato è restituito d'ufficio allo stesso.

4. Agli effetti di cui all'articolo 7 bis si provvede al calcolo di quanto dovuto per gli anni di contribuzione già accreditati presso altre casse, nel seguente modo: si divide il contributo annuale fissato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della LR 3/1993 per 0,074751. Si moltiplica poi per 0,00153846, per 13 e per il coefficiente di rivalutazione secondo la seguente tabella:

coefficiente di rivalutazione all'età di:	
anni 62	1,64246
anni 63	1,60637
anni 64	1,52310
anni 65	1,46318
anni 66	1,40310
anni 67	1,34309
anni 68	1,28314
anni 69	1,22342
anni 70	1,16422
anni 71	1,10578
anni 72	1,04854
oltre anni 72	1,00000

5. L'eventuale contributo di cui all'articolo 7 ter della stessa LR 3/1993 è calcolato sull'importo risultante da quanto previsto al comma 4.

6. Qualora l'iscritto possa beneficiare del contributo di cui all'articolo 7 ter della LR 3/1993, la somma dovuta deve essere versata al netto del contributo stesso. L'importo del contributo è comunque contabilizzato nel fondo pensioni di cui all'articolo 10 della citata LR 3/1993.

7. L'esclusione dalla facoltà di riscatto per effetto della riduzione della pensione regionale di vecchiaia prevista dall'articolo 8, comma 5-bis della LR 3/1993, si applica

des Art. 7-*bis* des RG Nr. 3/1993 in Anspruch nehmen, hat die Entrichtung der gemäß Abs. 6 berechneten Beträge zum Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand in einer einmaligen Zahlung zu erfolgen. Der eventuelle Saldo zugunsten des Versicherten wird diesem von Amts wegen zurückgegeben.

(4) Für die Zwecke gemäß Art. 7-*bis* wird die Berechnung der für die bereits bei anderen Kassen eingezahlten Beiträge geschuldeten Beträge wie folgt vorgenommen: Der gemäß laut Art. 5 Abs. 1 des RG Nr. 3/1993 festgesetzte Jahresbeitrag wird durch 0,074751 geteilt und dann mit 0,00153846, 13 und dem Aufwertungskoeffizienten gemäß nachstehender Tabelle multipliziert:

Aufwertungskoeffizient im Alter von	
62 Jahren	1,64246
63 Jahren	1,60637
64 Jahren	1,52310
65 Jahren	1,46318
66 Jahren	1,40310
67 Jahren	1,34309
68 Jahren	1,28314
69 Jahren	1,22342
70 Jahren	1,16422
71 Jahren	1,10578
72 Jahren	1,04854
über 72 Jahren	1,00000

(5) Für die Festsetzung des eventuellen Beitrags gemäß Art. 7-*ter* des RG Nr. 3/1993 wird der Betrag herangezogen, der sich aus der Berechnung laut Abs. 4 ergibt.

(6) Falls der Versicherte den Beitrag gemäß Art. 7-*ter* des RG Nr. 3/1993 in Anspruch nehmen kann, ist der geschuldete Betrag abzüglich des genannten Beitrages zu entrichten. Der Beitrag fließt auf jeden Fall in den Rentenfonds gemäß Art. 10 des RG Nr. 3/1993.

(7) Der Ausschluss vom Rückkauf aufgrund der im Art. 8 Abs. 5-*bis* des RG Nr. 3/1993 vorgesehenen Kürzung der regionalen Rente wird nur dann

solo nel caso in cui i periodi di riscatto hanno consentito la maturazione del diritto dell'altra pensione diretta. In tal caso l'anzianità assicurativa è ricalcolata senza tener conto del periodo richiesto con il riscatto, anche nel caso in cui la pensione regionale sia già stata concessa.

Art. 6
Riduzione della pensione regionale a seguito della titolarità di una pensione diretta

1. La riduzione di cui all'articolo 8, comma 5-bis della LR 3/1993 è calcolata tenuto conto degli importi mensili di pensione, al lordo di eventuali ritenute fiscali, in godimento alla data di cui al comma 2.

2. Per le persone iscritte già titolari di pensione diretta la riduzione è calcolata alla data di decorrenza della pensione regionale di vecchiaia. Per le persone già titolari di pensione regionale la riduzione è calcolata alla data di decorrenza dell'altra pensione diretta.

3. La pensione regionale mensile, concessa o rideterminata al netto dell'altra pensione diretta secondo quanto previsto ai commi 1 e 2, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della LR 3/1993.

4. Eventuali ricalcoli dell'altra pensione, avvenuti successivamente alle operazioni di compensazione, anche con effetto retroattivo, non comportano la rideterminazione della pensione regionale.

Art. 7
Individuazione del reddito

1. Per la determinazione della contribuzione annua dovuta ai sensi dell'articolo 5 della LR 3/1993 sono presi in considerazione i redditi dell'anno

angewandt, sofern durch die Rückkaufszeiträume das Recht auf die andere direkte Rente angereift werden konnte. In diesem Fall werden die Versicherungszeiten ohne Berücksichtigung des Rückkaufszeitraums neu berechnet, und zwar auch, wenn die regionale Rente bereits gewährt wurde.

Art. 6
Kürzung der regionalen Rente infolge des Bezugs einer direkten Rente

(1) Die Kürzung laut Art. 8 Abs. 5-*bis* des RG Nr. 3/1993 wird unter Berücksichtigung der monatlichen Rentenbeträge – vor eventuellen Steuerabzügen – berechnet, die zum Zeitpunkt laut Abs. 2 bezogen werden.

(2) Für die versicherten Personen, die bereits eine direkte Rente beziehen, wird die Kürzung ab dem Zeitpunkt berechnet, zu dem das Anrecht auf die regionale Altersrente besteht. Für die Personen, die die regionale Rente bereits beziehen, wird die Kürzung ab dem Zeitpunkt berechnet, zu dem das Anrecht auf die andere direkte Rente besteht.

(3) Die monatliche regionale Rente, die gemäß Abs. 1 und 2 abzüglich der anderen direkten Rente gewährt oder neu berechnet wird, unterliegt dem automatischen Rentenausgleich im Sinne des Art. 8 Abs. 4 des RG Nr. 3/1993.

(4) Eventuelle Neufestsetzungen der anderen Rente, die nach dem Ausgleich – auch rückwirkend – vorgenommen wurden, bringen nicht die Neufestsetzung der regionalen Rente mit sich.

Art. 7
Ermittlung des Einkommens

(1) Für die Festsetzung der jährlichen Beitragsleistung im Sinne des Art. 5 des RG Nr. 3/1993 werden die Einkommen des Jahres vor dem Bezugsjahr in

precedente a quello di riferimento.

2. Per la determinazione del contributo sul riscatto spettante ai sensi dell'articolo 7-ter della LR 3/1993 sono presi in considerazione i redditi riferiti al secondo anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione regionale.

3. Per il riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo regionale si applica quanto previsto all'articolo 8.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 sono valutati i seguenti redditi al lordo delle imposte sui redditi:

a) redditi di terreni e fabbricati esclusa la abitazione principale e le relative pertinenze, rivalutati secondo quanto previsto dalla normativa sull'imposta dei redditi;

b) reddito da lavoro dipendente e assimilati compresa la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione nonché i redditi sostitutivi di quelli da lavoro dipendente, comunque denominati, ancorché soggetti a tassazione separata o a forme di tassazione agevolata;
c) reddito da lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa;

d) pensioni erogate da enti previdenziali, anche non conosciute dal Casellario, compresi gli arretrati; tali importi sono imputati all'anno di effettiva percezione e non all'anno di spettanza;

e) pensioni dirette ed ai superstiti erogate da Stati esteri;

f) redditi di partecipazione in società ed imprese;
g) altri redditi assoggettabili all'imposta sui redditi;

Betracht gezogen.

(2) Für die Festsetzung des im Sinne des Art. 7-*ter* des RG Nr. 3/1993 zustehenden Beitrags für den Rückkauf werden die Einkommen in Betracht gezogen, die sich auf das zweite Jahr vor jenem beziehen, in dem das Recht auf die regionale Rente angereift wurde.

(3) Für die Anerkennung der Ergänzung bis zur Erreichung der regionalen Mindestrente finden die Bestimmungen laut Art. 8 Anwendung.

(4) Für die Zwecke laut Abs. 1, 2 und 3 werden nachstehende Einkünfte – vor Abzug der Steuern auf das Einkommen – berücksichtigt:
a) Erträge aus Grundstücken und Gebäuden, ausgenommen die Hauptwohnung und das entsprechende Zubehör, neu festgesetzt gemäß den Bestimmungen über die Einkommensteuer;
b) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und gleichgestellte Einkünfte, einschließlich der Lohnausgleichskasse, der Mobilitätszulage und des Arbeitslosengeldes sowie die wie auch immer genannten Einkünfte, welche jene aus nichtselbständiger Arbeit ersetzen, auch wenn sie der getrennten Besteuerung oder Formen reduzierter Besteuerung unterliegen;
c) Einkünfte aus selbständiger Arbeit, aus freien Berufen, aus scheinselbständigen Tätigkeiten und aus Unternehmertätigkeit;
d) von Vorsorgekörperschaften ausgezahlte Renten, auch wenn diese vom Rentenregister nicht erfasst sind, einschließlich der rückständigen Beträge; diese Beträge werden dem Jahr des effektiven Empfangs und nicht dem Jahr des Anrechtes angelastet;
e) von ausländischen Staaten ausgezahlte direkte Renten und Hinterbliebenenrenten;
f) Einkünfte aus Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen;
g) andere der Einkommensteuer unterliegende Einkünfte;

h) rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (es. rendite percepite da compagnie di assicurazione);
i) redditi conseguiti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'imposta sui redditi, ovvero della stessa natura dei redditi sopra riportati.

5. Non sono valutati:
a) la pensione regionale di cui alla LR 3/1993;
b) i redditi esenti dall'imposta sui redditi;
c) i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni;
d) il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze;
e) le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
f) i redditi già tassati alla fonte a titolo di imposta definitiva o a titolo di imposta sostitutiva.

Art. 8
Integrazione al trattamento minimo

1. Ai fini del diritto all'integrazione al trattamento minimo il reddito da prendere in considerazione è quello conseguito dalla persona titolare della pensione regionale e dall'eventuale coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. In sede di prima concessione della pensione regionale il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

3. I soggetti titolari di pensione regionale sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30

h) Leibrenten oder entgeltlich begründete befristete Renten (z. B. von Versicherungsgesellschaften ausgezahlte Renten);
i) im Ausland erworbene Einkommen, die, wenn sie in Italien erworben wären, der Einkommensteuer unterliegen würden, oder Einkommen mit denselben Eigenschaften der oben angeführten Einkommen.

(5) Nicht berücksichtigt werden:
a) die regionale Rente laut RG Nr. 3/1993;
b) der Einkommensteuer nicht unterliegende Einkünfte;
c) die wie auch immer genannten Abfertigungen und diesbezüglichen Vorschüsse;
d) der Ertrag der Erstwohnung und des entsprechenden Zubehörs;
e) die rückständigen Beträge, die einer getrennten Besteuerung unterliegen;
f) die Einkünfte, die bereits einem endgültigen Steuereinbehalt an der Quelle oder einer Ersatzsteuer unterworfen wurden.

Art. 8
Ergänzung bis zur Erreichung der Mindestrente

(1) Für die Zwecke des Anspruches auf die Ergänzung bis zur Erreichung der Mindestrente ist das Einkommen zu berücksichtigen, das vom Empfänger der regionalen Rente und vom eventuellen Ehepartner im Kalenderjahr vor dem 1. Juli eines jeden Jahres erworben wurde. Dieses Einkommen wird für die Auszahlung der entsprechenden Rente bis zum 30. Juni des darauf folgenden Jahres in Betracht gezogen.

(2) Bei erstmaliger Gewährung der regionalen Rente wird auf das näherungsweise erklärte Einkommen des laufenden Jahres Bezug genommen.

(3) Die Empfänger der regionalen Rente müssen innerhalb 30. Juni eines jeden Jahres die Mitteilung über die

giugno di ciascun anno.

4. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 3, previo avviso da parte della Provincia autonoma territorialmente competente e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione dell'integrazione al trattamento minimo della pensione regionale a partire dal rateo del mese di ottobre.

5. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008.

3. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2003, n. 12/L è abrogato.

Einkommensdaten vorlegen.

(4) Sofern die Personen die Mitteilung über die Einkommensdaten nicht innerhalb der im Abs. 3 vorgesehenen Frist vorlegen, wird die Zahlung der Ergänzung bis zur Erreichung der regionalen Mindestrente nach vorheriger Mitteilung seitens der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz und nach erfolglosem Ablauf der Frist von dreißig Tagen ab Erhalt der Mitteilung ab der Rate des Monats Oktober eingestellt.

(5) Wird die Mitteilung über die Einkommensdaten innerhalb der Frist für die Einreichung der darauf folgenden Mitteilung vorgelegt, so wird die Zahlung – einschließlich der rückständigen Beträge – ab dem darauf folgenden Monat wieder aufgenommen. Wird die Mitteilung nicht innerhalb der in vorstehendem Satz angegebenen Frist vorgelegt, so werden keine rückständigen Beträge ausgezahlt.

Art. 9
Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Die im Art. 8 enthaltenen Bestimmungen gelten ab Inkrafttreten dieser Verordnung.

(2) Die Bestimmungen laut Art. 4 Abs. 3 finden mit Wirkung vom 1. Juli 2008 Anwendung.

(3) Die mit Dekret des Präsidenten der Region vom 28. Juli 2003, Nr. 12/L genehmigte Verordnung ist aufgehoben.

NORMATIVA

art. 4

BESTIMMUNGEN

Art. 4

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1

Pacchetto famiglia e previdenza sociale[1]

Art. 1[2]

Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Nel caso di lavoratori/trici dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.[3]

2. Il contributo viene corrisposto in misura

REGIONALGESETZ VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1

Familienpaket und Sozialvorsorge[1]

Art. 1[2]

Rentenmäßige Absicherung der Erziehungszeiten

(1) Denjenigen, die dazu ermächtigt sind, in eine der Vorsorgekassen für FreiberuflerInnen, bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder oder Pflegekinder widmen, der Beitrag laut Abs. 2 entrichtet werden, sofern die Kinder ihren Wohnsitz im Gebiet der Region haben. Den unselbständig Erwerbstätigen steht der Beitrag für die nicht rentenmäßig abgesicherten Wartestandszeiten zu. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen und diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.[3]

(2) Der Beitrag wird in Höhe der getätigten

---

1 In BU 21 febbraio 2005, n. 7, num. Straordinario.
Testo coordinato approvato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2008, n. 9/L.
Im Amtsblatt vom 21. Februar 2005, Nr. 7, Sondernummer.
Mit Dekret des Präsidenten der Region vom 8. Oktober 2008, Nr. 9/L genehmigter koordinierter Text.

2 Le modifiche apportate al presente articolo dall'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 17 si applicano alle domande per la copertura previdenziale relativa agli anni successivi al 2015. (Cfr. art. 4, comma 2 della LR n. 17/2016).
Le modifiche apportate al presente articolo dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2017 2017, n. 7 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale riferita agli anni successivi al 2015. (Cfr. art. 4, comma 4 della LR n. 7/2017).
Le modifiche apportate al presente articolo dall'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6 si applicano alle domande di contributo presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022. (Cfr. art. 3 comma 1 della LR n. 6/2021).
Die durch Art. 4 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 eingeführten Änderungen zu diesem Artikel gelten für die Gesuche auf rentenmäßige Absicherung betreffend die Jahre nach 2015 (vgl. Art. 4 Abs. 2 des RG Nr. 17/2016).
Die durch Art. 4 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 eingeführten Änderungen zu diesem Artikel gelten für die Gesuche auf rentenmäßige Absicherung betreffend die Jahre nach 2015 (vgl. Art. 4 Abs. 4 des RG Nr. 7/2017).
Die durch Art. 1 des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 eingeführten Änderungen zu diesem Artikel gelten für die ab 1. Jänner 2022 eingereichten Beitragsanträge (vgl. Art. 3 Abs. 1 des RG Nr. 6/2021).

3 Comma così modificato dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3. La modifica si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008 (Cfr. art. 5, comma 1 della LR n. 3/2008). Comma ulteriormente modificato dall'art. 2 comma 1 della legge regionale 27 settembre 2010, n. 2 e poi dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7. Comma successivamente modificato dall'art. 1 comma 1 lettera a) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 4 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 geändert. Die Änderung gilt für die nach dem 1. Jänner 2008 eingereichten Gesuche (vgl. Art. 5 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/2008). Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 27. September 2010, Nr. 2, durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 geändert.

pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1, e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18 mila. Il contributo spetta dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.[4]

freiwilligen Beitragszahlung zur Deckung der Zeiträume laut Absatz 1 entrichtet und darf keinesfalls den Betrag von 9 Tausend Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 18 Tausend Euro überschreiten. Der Beitrag steht von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme zu. Im Falle der Anvertrauung eines Pflegekindes steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertrauung zu.[4]

3. Il contributo previsto ai commi 1 e 2 può essere corrisposto, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati, e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila.[5]

(3) Der Beitrag laut Absatz 1 und 2 kann im Falle von Geburt, Adoption oder familiärer Anvertrauung auch den selbständig Erwerbstätigen und den freiberuflich Tätigen in Höhe der eingezahlten Pflichtvorsorgebeiträge entrichtet werden, wobei er keinesfalls den Betrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro überschreiten darf.[5]

4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale entro i cinque anni di vita del/ della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila 500 rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 18 mila. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni.[6]

(4) Denjenigen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die innerhalb des fünften Lebensjahres des Kindes oder innerhalb fünf Jahren ab dem Datum der Adoptionsverfügung in Teilzeit arbeiten, kann ein Beitrag zwecks Ergänzung der zu entrichtenden Vorsorge-beträge gewährt werden, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, wobei der Beitrag keinesfalls den Betrag von 4 Tausend 500 Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 18 Tausend Euro überschreiten darf. Im Falle der Überlassung zur Betreuung steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Überlassung zur Betreuung zu. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen haben kein Anrecht auf den

[4] Comma da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 17, successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e infine sostituito dall'art. 1 comma 1 lettera b) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert und durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

[5] Comma da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 17, successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e infine sostituito dall'art. 1 comma 1 lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert, durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

[6] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 17, successivamente dall'art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e infine modificato dall'art. 1 comma 1 lettera d) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2016, Nr. 17, durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 geändert.

Beitrag.[6]

4-*bis*. I contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti, in alternativa, alle medesime condizioni e in presenza dei medesimi requisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 6, per il sostegno dei versamenti in una delle forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'ammontare del contributo può arrivare fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e fino all'importo di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, per un importo complessivo massimo in entrambi i casi di euro 8 mila. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi annui finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.[7]

(4-*bis)* Alternativ können die Beiträge laut diesem Artikel zu denselben Bedingungen und unter denselben Voraussetzungen – unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 6 – auch für die Unterstützung der Beitragszahlungen in einen der durch das gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 geregelten Zusatzrentenfonds beantragt werden. Der Beitrag kann bis zu 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Absatz 1 und 3 und bis zu 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Absatz 4 betragen und darf in beiden Fällen keinesfalls den Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro überschreiten. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden mit der im Absatz 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angesammelt hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten jährlichen Höchstbeiträge für die Unterstützung der Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf.[7]

4-*ter.* I contributi di cui al comma 4-*bis* possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.[8]

(4-*ter)* Die Beiträge laut Absatz 4-*bis* können auch von Hausangestellten von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme bis zum Betrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis und dem Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro beantragt werden. Im Falle der Anvertrauung eines Pflegekindes steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertrauung zu.[8]

5. Ogni disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo è stabilita con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente

(5) Jede weitere für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderliche Verfügung wird in einer regionalen Verordnung festgesetzt, die innerhalb drei Monaten ab dem Datum des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes zu erlassen ist. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 und 4 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren

[7] Comma introdotto dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7. Comma successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 lettera e) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 3 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 eingeführt, durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert und durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

[8] Comma introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera f) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 eingeführt.

la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.[9]

anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Unbeschadet der Möglichkeit für die Autonomen Provinzen, längere Fristen festzulegen, können die Gesuche um die Unterstützung der freiwilligen Beitragsleistung auf jeden Fall bis zum 30. Juni des Jahres nach dem betreffenden Beitragsjahr eingereicht werden; die Unterstützungsgesuche betreffend Rückstände können innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist eingereicht werden, welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.[9]

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, ma non cumulabili, fermo restando che non possono comunque essere superati i limiti previsti per ciascun tipo di contributo. Non sono cumulabili, inoltre, con gli interventi di cui all'articolo 2, né con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-*bis*, 6-*ter* e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti) e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter,* fermo restando che spettano dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

(6) Die Beiträge laut diesem Artikel sind miteinander vereinbar, können jedoch nicht kumuliert werden, wobei die für jede Art von Beitrag vorgesehenen Grenzen keinesfalls überschritten werden dürfen. Weiters können sie nicht mit den Maßnahmen laut Artikel 2 sowie jenen laut Artikel 4, 6-*bis*, 6-*ter* und – sofern die Inhaberin/der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs mit der/dem Empfangsberechtigten übereinstimmt – Artikel 14 und folgende des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 in geltender Fassung (Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter) kumuliert werden. Überdies können sie nicht mit der Maßnahme laut Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4 (Vorsorgemaßnahme für Künstler) kumuliert werden und sind mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 in geltender Fassung vorgesehenen freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen unvereinbar. Die Beiträge zur Unterstützung der Zusatzvorsorge laut Absatz 4-*bis* und 4-*ter* können – unbeschadet der Tatsache, dass sie von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme zustehen – auch für die durch fiktive Beitragszahlung gedeckten Zeiten –

[9] Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 5 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3. La modifica si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008 (Cfr. art. 5, comma 1 della LR n. 3/2008). Il comma è stato poi modificato dall'art. 4, comma 1, lettera f) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7.
Der Satz wurde durch Art. 4 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 hinzugefügt. Die Änderung wird auf die nach dem 1. Jänner 2008 eingereichten Gesuche angewandt (vgl. Art. 5 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/2008). Der Absatz wurde durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. f) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

151.[10]

6-*bis.* Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.[11]

Art. 2[12]
Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti

1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all'importo del versamento effettuato per la copertura previdenziale dei suddetti periodi e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Nel caso di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.[13]

mit Ausnahme jener infolge von Arbeitsplatzverlust – gewährt und mit den im gesetzesvertretenden Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 vorgesehenen Zulagen und Urlauben kumuliert werden.[10]

(6-*bis*) Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Wieterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.[11]

Art. 2[12]
Rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten

(1) Selbständig Erwerbstätigen, Freiberuflern/Freiberuflerinnen und Personen, die dazu ermächtigt sind, bei den Vorsorgekassen der FreiberuflerInnen, bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger widmen, bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente ein Beitrag in Höhe des zur rentenmäßigen Absicherung der oben genannten Zeiträume eingezahlten Betrags und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet werden. Den in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst unselbständig Beschäftigten steht der Beitrag für den nicht rentenmäßig abgesicherten Wartestand zu. Diejenigen, die eine direkte

---

[10] Comma sostituito dall'art. 1 comma 1 lettera g) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

[11] Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lettera h) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7.
Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. h) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 hinzugefügt.

[12] Le modifiche apportate al presente articolo dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale riferita agli anni successivi al 2015. (Cfr. art. 4, comma 4 della LR n. 7/2017).
Le modifiche apportate al presente articolo dall'art. 2 della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6 si applicano alle domande di contributo presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022. (Cfr. art. 3 comma 1 della LR n. 6/2021).
Die durch Art. 4 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 eingeführten Änderungen zu diesem Artikel gelten für die Gesuche auf rentenmäßige Absicherung betreffend die Jahre nach 2015 (vgl. Art. 4 Abs. 4 des RG Nr. 7/2017).
Die durch Art. 2 des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 eingeführten Änderungen zu diesem Artikel gelten für die ab 1. Jänner 2022 eingereichten Beitragsanträge (vgl. Art. 3 Abs. 1 des RG Nr. 6/2021).

[13] Comma modificato dall'art. 4, comma 7 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3. La modifica si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008 (Cfr. art. 5, comma 1 della LR n. 3/2008) poi modificato dall'art. 2 comma 4 della legge regionale 27 settembre 2010, n. 2 e da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4. Tali ultime modifiche si

1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno qualora l'assistenza sia rivolta a figli o bambini affidati non autosufficienti minori di cinque anni. In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno.[14]

2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 2 mila rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.[15]

Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.[13]

(1-*bis*) Der Beitrag gemäß Abs. 1 wird im Ausmaß von höchstens 9 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet, wenn pflegebedürftige Kinder oder Pflegekinder im Alter unter fünf Jahren betreut werden. Im Falle von Anmeldung bei Erziehungseinrichtungen und Tagesstätten für Behinderte kann der Beitrag jedenfalls höchstens 4 Tausend Euro auf Jahresbasis pro Jahr betragen.[14]

(2) Den Personen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die eine Teilzeitbeschäftigung ausüben, um pflegebedürftige Familienangehörige zu betreuen, kann ein Beitrag zwecks Ergänzung der zu entrichtenden Vorsorgebeträge, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, jedoch bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet werden. Der Beitrag wird bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente gewährt.[15]

---

applicano alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2013. (Cfr. art. 3, comma 4 della LR 4/2013).
Il comma è stato poi modificato dall'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e da ultimo modificato dall'art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.
Der Absatz wurde zunächst durch Art. 4 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 geändert (die Änderung gilt für die nach dem 1. Jänner 2008 eingereichten Gesuche – vgl. Art. 5 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/2008); er wurde sodann durch Art. 2 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 27. September 2010, Nr. 2 und durch Art. 2 Abs. 2 Buchst. a) und b) des Regionalgesetzes vom 8. Juli 2013, Nr. 4 wieder geändert. Letztgenannte Änderungen gelten für die Gesuche betreffend Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit ab 1. Jänner 2013 (vgl. Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 4/2013).
Der Absatz wurde durch Art. 4 Abs. 2 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch Art. 2 Abs.1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 geändert.

14 Comma introdotto dall'art. 4, comma 8 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3. La modifica si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008 (Cfr. art. 5, comma 1 della LR n. 3/2008). Gli importi sono stati successivamente modificati dall'art. 2, comma 2, lettera c) della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4. Tale ultima modifica si applica alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2013. (Cfr. art. 3, comma 4 della LR 4/2013).
Il comma è stato da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7. Nel testo tedesco le parole "pro Jahr" sono state sostituite dalle parole "auf Jahresbasis" (Cfr. art. 4, comma 2, lettera f) della LR n. 7/2017).
Der Absatz wurde durch Art. 4 Abs. 8 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 eingeführt. Die Änderung gilt für die nach dem 1. Jänner 2008 eingereichten Gesuche (vgl. Art. 5 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/2008). Die Beträge wurden später durch Art. 2 Abs. 2 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Letztgenannte Änderung gilt für die Gesuche betreffend Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit ab 1. Jänner 2013 (vgl. Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 4/2013).
Der Absatz wurde durch Art. 4 Abs. 2 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert. Im deutschen Wortlaut wurden die Worte „pro Jahr" durch die Worte „auf Jahresbasis" (vgl. Art. 4 Abs. 2 Buchst. f) des RG Nr. 7/2017) ersetzt.

15 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lettere a) e d) della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4. Le modifiche si applicano alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2013. (Cfr. art. 3, comma 4 della LR 4/2013).
Nel testo tedesco le parole "pro Jahr" sono state sostituite dalle parole "auf Jahresbasis" dall'art. 4, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7.
Comma successivamente modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.

2-*bis*. Per il medesimo periodo dedicato all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 2, fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I contributi di cui al presente comma, fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati ad anno, possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3.
Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.[16]

3. L'individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l'assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire

(2-*bis*) Für denselben Zeitraum der häuslichen Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger können die Beiträge laut diesem Artikel auch für die Unterstützung der Zusatzvorsorge bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 1 und 1-*bis* und bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 2 beantragt werden, wobei der für jede Maßnahme insgesamt vorgesehene Höchstbetrag unverändert bleibt. Die Beiträge laut diesem Absatz können auch von Hausangestellten bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis beantragt werden. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden mit der in Abs. 3 genannten regionalen Verordnung festgesetzt.
In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angereift hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten Höchstbeiträge für die Unterstützung des Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf.[16]

(3) Die betroffenen Kategorien von Familienangehörigen, die Pflegestufe sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der im Art. 1 Abs. 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. Vorbehaltlich der Tatsache, dass der Beitrag die in Abs. 1 und 2 angeführten Beträge nicht überschreiten darf, kann in der regionalen Verordnung außerdem vorgesehen werden, dass genannter Beitrag im Verhältnis zur Pflegestufe des betreuten Familienangehörigen abgestuft wird. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 und 2 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung

---

Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 2 Buchst. a) und d) des Regionalgesetzes vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Die Änderungen gelten für die Gesuche betreffend Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit ab 1. Jänner 2013 (vgl. Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 4/2013).
Im deutschen Wortlaut wurden durch Art. 4 Abs. 2 Buchst. f) des RG Nr. 7/2017 die Worte „pro Jahr" durch die Worte „auf Jahresbasis" ersetzt.
Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 geändert.

16 Comma introdotto dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, poi modificato dall'art. 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e da ultimo modificato dall'art. 2 comma 1 lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 3 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 eingeführt und durch Art. 4 Abs. 2 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 geändert.

termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.[17]

festgesetzt. Unbeschadet der Möglichkeit für die Autonome Provinzen, längere Fristen festzulegen, können die Gesuche um die Unterstützung der freiwilligen Beitragsleistung auf jeden Fall bis zum 30. Juni des Jahres nach dem betreffenden Beitragsjahr eingereicht werden; die Unterstützungsgesuche betreffend Rückstände können innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist eingereicht werden, welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.[17]

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-*bis*, 6-*ter* e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni. Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui al comma 2-*bis,* possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.[18]

(4) Die Beiträge laut diesem Artikel können nicht mit den Maßnahmen laut Artikel 4, 6-*bis*, 6-*ter* und – sofern die Inhaberin/der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs mit der/dem Empfangsberechtigten übereinstimmt – Artikel 14 und folgende des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 in geltender Fassung kumuliert werden. Überdies können sie nicht mit der Maßnahme laut Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4 kumuliert werden und sind mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 in geltender Fassung vorgesehenen freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen unvereinbar. Die Beiträge zur Unterstützung der Zusatzvorsorge laut Absatz 2-*bis* können auch für die durch fiktive Beitragszahlung gedeckten Zeiten – mit Ausnahme jener infolge von Arbeitsplatzverlust – gewährt und mit den im gesetzesvertretenden Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 vorgesehenen Zulagen und Urlauben kumuliert werden.[18]

4-*bis*. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.[19]

(4-*bis*) Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.[19]

[17] Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 9 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3. La modifica si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008 (Cfr. art. 5, comma 1 della LR n. 3/2008).
Der Satz wurde durch Art. 4 Abs. 9 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 hinzugefügt. Die Änderung gilt für die nach dem 1. Jänner 2008 eingereichten Gesuche (vgl. Art. 5 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/2008).

[18] Articolo sostituito dall'art. 2 comma 1 lettera d) della legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6.
Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

[19] Comma inserito dall'art. 4, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7.
Der Absatz wurde durch Art. 4 Abs. 2 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 hinzugefügt.

Art. 3[20]
Assegno regionale al nucleo familiare

Art. 4[21]
Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa

1. Nei confronti delle persone disoccupate che possiedono la residenza nella regione Trentino-Alto Adige spetta un contributo a sostegno dei versamenti previdenziali volontari effettuati rapportato all'anno non superiore ad euro 7 mila. Per le cittadine e i cittadini comunitari l'assegno spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. L'assegno è corrisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali, in armonia con le rispettive politiche del lavoro e nei limiti delle risorse a tal fine assegnate dalla Regione, stabiliscono i requisiti di accesso, gli importi, le modalità di corresponsione del contributo, nonché quant'altro si renda necessario per l'attuazione dello stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti residenti nella regione Trentino-Alto Adige che:
a) in attuazione di accordi sindacali per i quali non sia riconosciuta la contribuzione figurativa, accettano di ridurre l'attività lavorativa al fine di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato;
b) sono sospesi per crisi di mercato e non sono coperti da contribuzione previdenziale.

3. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia.

omissis

Art. 3[20]
Regionales Familiengeld

Art. 4[21]
Vorsorgemaßnahmen für Arbeitslose oder für Personen, die die Arbeitstätigkeit reduzieren

(1) Den Arbeitslosen, die ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, steht ein Beitrag zur Unterstützung der freiwilligen Beitragszahlungen zu, dessen auf Jahresbasis hochgerechneter Betrag 7 Tausend Euro nicht überschreiten darf. Der Beitrag steht den EU-Bürgerinnen und -Bürgern in den Grenzen und gemäß den Kriterien zu, die in den europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit vorgesehen sind. Der Beitrag wird gemäß den Kriterien und Modalitäten ausgezahlt, die von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegt werden. Letztere bestimmen im Einklang mit den jeweiligen Arbeitspolitiken und in den Grenzen der von der Region zu diesem Zweck zugewiesenen finanziellen Mittel die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Beitrags, die Beträge, die Modalitäten für die Auszahlung des Beitrags sowie jede sonstige für die Umsetzung der Maßnahme erforderliche Einzelheit.

(2) Der Beitrag laut Abs. 1 steht auch den in der Region Trentino-Südtirol wohnhaften Personen zu, sofern sie:
a) in Durchführung von Tarifabkommen, die keine Ersatzbeiträge vorsehen, bereit sind, die Arbeitstätigkeit zu reduzieren, um neue Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis zu begünstigen;
b) wegen der Marktkrise suspendiert sind und keine Rentenversicherung haben.

(3) Der in Abs. 1 vorgesehene Beitrag wird im Verhältnis zu den tatsächlich eingezahlten freiwilligen Beiträgen und bis zur Erreichung der Mindestbeitragsleistung für die Frührente oder die Altersrente entrichtet.

(…)

---

[20] Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2016, n. 7. La modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. (Cfr. art. 10, comma 2 della LR n. 7/2016).
Der Artikel wurde durch Art. 10 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 26. Juli 2016, Nr. 7 aufgehoben. Die Änderung gilt ab 1. Jänner 2018 (vgl. Art. 10 Abs. 2 des RG Nr. 7/2016).

[21] Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 4 della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4. La modifica si applica alle domande relative a periodi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2013. (Cfr. art. 3, comma 4 della LR 4/2013).
Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt. Die Änderung gilt für die Gesuche betreffend Arbeitslosigkeitszeiten ab 1. Jänner 2013 (vgl. Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 4/2013).

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1

Pacchetto famiglia e previdenza sociale[1]

omissis

Art. 13[2-3]

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 8 milioni.[4]

omissis

REGIONALGESETZ VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1

Familienpaket und Sozialvorsorge[1]

(…)

Art. 13[2 3]

Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Für die Zielsetzungen laut Art. 1, 2 und 4 wird die jährliche Gesamtausgabe von 8 Millionen Euro genehmigt.[4]

(…)

---

[1] In BU 21 febbraio 2005, n. 7, num. Straordinario.
Testo coordinato approvato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2008, n. 9/L.
Im Amtsblatt vom 21. Februar 2005, Nr. 7, Sondernummer.
Mit Dekret des Präsidenten der Region vom 8. Oktober 2008, Nr. 9/L genehmigter koordinierter Text.

[2] La Provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, può prevedere l'introduzione di ulteriori requisiti di accesso agli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonché ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse messe a disposizione dalla Regione devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà. (Cfr. art. 3, comma 1 LR 4/2013).
Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, fatta salva l'applicazione degli articoli 1, 2 e 13, comma 2, possono essere individuati, con riferimento all'articolo 4, ulteriori requisiti di accesso, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonché ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse messe a disposizione dalla Regione devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà. (Cfr. art. 3, comma 2 LR 4/2013).
Die Autonome Provinz Trient kann unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 13 Abs. 2 zusätzliche, auch einkommens- oder vermögensbezogene Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Beiträge laut Art. 1, 2 und 4 sowie zusätzliche oder andersartige Maßnahmen einführen, vorbehaltlich der Tatsache, dass die von der Region zur Verfügung gestellten Mittel auf jeden Fall für die rentenmäßige Absicherung von Personen in Notsituationen bestimmt werden müssen (vgl. Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 4/2013).
Die Autonome Provinz Bozen kann – unbeschadet der Anwendung der Art. 1, 2 und 13 Abs. 2 – zusätzliche, auch einkommens- oder vermögensbezogene Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Beiträge mit Bezug auf den Art. 4 sowie zusätzliche oder andersartige Maßnahmen vorsehen, vorbehaltlich der Tatsache, dass die von der Region zur Verfügung gestellten Mittel auf jeden Fall für die rentenmäßige Absicherung von Personen in Notsituationen bestimmt werden müssen (vgl. Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 4/2013).

[3] I richiami all'articolo 4-*bis* contenuti nei commi 2, 4, 5 e 7 si intendono soppressi. I richiami all'articolo 3 contenuti nei commi 4, 5 e 7 si intendono soppressi con riferimento agli anni 2018 e seguenti. (Cfr. art. 4, comma 3, lettere b) e c) della LR n. 7/2017).
Die in den Abs. 2, 4, 5 und 7 enthaltenen Verweise auf Art. 4-*bis* gelten als gestrichen. Die in den Abs. 4, 5 und 7 enthaltenen Verweise auf Art. 3 gelten in Bezug auf das Jahr 2018 und die darauf folgenden Jahre als gestrichen (vgl. Art. 4 Abs. 3 Buchst. b) und c) des RG Nr. 7/2017).

[4] Comma così modificato dall'art. 6, comma 2 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8. Somma poi modificata dall'art. 2, comma 6 della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4. Tale ultima modifica si applica a decorrere dall'esercizio 2014. (Cfr. art. 3, comma 5 della LR 4/2013).
Il comma è stato da ultimo modificato dall'art. 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7.
Der Absatz wurde durch Art. 6 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 geändert. Der Betrag wurde zuletzt durch Art. 2 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Letztgenannte Änderung gilt ab dem Haushaltsjahr 2014 (vgl. Art. 3 Abs. 5 des Regionalgesetzes Nr. 4/2013).
Der Absatz wurde durch Art. 4 Abs. 3 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 GIUGNO 2008, N. 3/L

Regolamento di esecuzione delle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1 "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e s.m., 25 luglio 1992, n. 7 "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e s.m. e 20 novembre 2020, n. 4 "Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti".[1-2-3-4-5]

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION VOM 4. JUNI 2008, NR. 3/L

Durchführungsverordnung zu den Regionalgesetzen vom 18. Februar 2005, Nr. 1 „Familienpaket und Sozialvorsorge" i.d.g.F., vom 25. Juli 1992, Nr. 7 „Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter" i.d.g.F und vom 20. November 2020, Nr. 4 „Vorsorgemaßnahme für Künstler"[1 2 3 4 5]

---

[1] In B.U. 17 giugno 2008, n. 25.
Im Amtsblatt vom 17 Juni 2008, Nr. 25.

[2] Le modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2017 n. 19, si applicano alle domande per la copertura previdenziale relative agli anni successivi al 2015. Le somme accantonate ai sensi degli articoli 2, comma 1-bis, 3, comma 1 e 7-bis, comma 3 nel testo previgente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, nonché le somme accantonate ai sensi degli articoli 4 e 6-bis del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 28 luglio 2009 e successive modificazioni sono versate, da parte di Pensplan Centrum S.p.A., alla forma pensionistica complementare cui risulta o risultava iscritto/a il/la beneficiario/a. Le somme spettanti e non ancora accantonate sono versate direttamente dalla Provincia autonoma territorialmente competente. (Cfr. art. 8, commi 1 e 2 del D.P.Reg. n. 19/2017).
Die mit Dekret des Präsidenten der Region vom 6. Juni 2017, Nr. 19 eingeführten Änderungen werden auf die Anträge auf rentenmäßige Absicherung für die Jahre nach 2015 angewandt. Die zurückgelegten Beträge laut Art. 2 Abs. 1-*bis*, Art. 3 Abs. 1, Art. 7-*bis* Abs. 3 in dem vor Inkrafttreten der Änderungen geltenden Wortlaut sowie die zurückgelegten Beträge laut Art. 4 und Art. 6-*bis* der mit DPReg. vom 28. Juli 2009, Nr. 5/L i.d.g.F. genehmigten Verordnung werden von Pensplan Centrum AG für die Zusatzrente eingezahlt, bei der die/der Empfangsberechtigte versichert ist bzw. war. Die zustehenden aber noch nicht zurückgelegten Beträge werden direkt von der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz eingezahlt (vgl. Art. 8 Abs. 1 und 2 des DPReg. Nr. 19/2017).

[3] Le modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2017 n. 32, si applicano alle domande per la copertura previdenziale relative agli anni successivi al 2015. (Cfr. art. 8, comma 1 del D.P.Reg. n. 32/2017).
Die mit Dekret des Präsidenten der Region vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 eingeführten Änderungen werden auf die Anträge auf rentenmäßige Absicherung für die Jahre nach 2015 angewandt (vgl. Art. 8 Abs. 1 des DPReg. Nr. 32/2017).

[4] Le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59 al presente regolamento in esecuzione della LR n. 4/2020 si applicano alle domande di contributo presentate a decorrere dal 1° gennaio 2021. (Cfr. art. 3 comma 1 della LR n. 4/2020 e art. 6 comma 1 del D.P.Reg. n. 59/2021).
Le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59 al presente regolamento in esecuzione della LR n. 6/2021 si applicano alle domande di contributo presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022. (Cfr. art. 3 comma 1 della LR n. 6/2021 e art. 6 comma 2 del D.P.Reg. n. 59/2021).
Die durch das Dekret des Präsidenten der Region vom 18. November 2021, Nr. 59 zu dieser Durchführungsverordnung zum RG Nr. 4/2020 eingeführten Änderungen gelten für die ab 1. Jänner 2021 eingereichten Beitragsanträge (vgl. Art. 3 Abs. 1 des RG Nr. 4/2020 und Art. 6 Abs. 1 des DPReg. Nr. 59/2021).
Die durch das Dekret des Präsidenten der Region vom 18. November 2021, Nr. 59 zu dieser Durchführungsverordnung zum RG Nr. 6/2021 eingeführten Änderungen gelten für die ab 1. Jänner 2022 eingereichten Beitragsanträge (vgl. Art. 3 Abs. 1 des RG Nr. 6/2021 und Art. 6 Abs. 2 des DPReg. Nr. 59/2021).

[5] Titolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2018, n. 33. Le modifiche apportate dal D.P.Reg. n. 33/2018 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale dei periodi decorrenti dal 1° gennaio 2017. (Cfr. art. 1, comma 2 del D.P.Reg. n. 33/2018). Il titolo è stato successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 del decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59.

Art. 10 *Disposizioni transitorie e finali*	*Art. 10* *Übergangs- und Schlussbestimmungen*
omissis	*(…)*
3. La spesa complessiva annua di euro 8 milioni, autorizzata per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 della LR 1/2005 ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della medesima legge regionale, è ripartita tra le due Province autonome sulla base delle esigenze manifestate dalle Province stesse. Per le finalità di cui all'articolo 6-ter della LR 7/1992 è autorizzata, per la Provincia autonoma di Bolzano, la spesa annua di euro 700 mila, per la Provincia autonoma di Trento, la spesa annua di euro 300 mila.6 In caso di insufficienza delle risorse finanziarie assegnate le Province stesse sono autorizzate a disciplinare con propri provvedimenti criteri di priorità per l'accesso agli interventi nonché per graduare l'entità degli stessi in relazione ai medesimi criteri di priorità.[7]	(3) Die für die Zwecke laut Art. 1, 2 und 4 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 genehmigte jährliche Gesamtausgabe von 8 Millionen Euro wird im Sinne des Art. 13 Abs. 1 des genannten Regionalgesetzes unter die beiden Autonomen Provinzen entsprechend den jeweils dargelegten Bedürfnissen aufgeteilt. Für die Zwecke laut Art. 6-ter des RG Nr. 7/1992 wird für die Autonome Provinz Bozen eine jährliche Ausgabe in Höhe von 700.000,00 Euro und für die Autonome Provinz Trient eine jährliche Ausgabe in Höhe von 300.000,00 Euro genehmigt.6 Sollten die den Provinzen zugewiesenen Finanzmittel unzureichend sein, so können sie durch eigene Maßnahmen Prioritätskriterien für die Inanspruchnahme der Beihilfen festlegen sowie das Ausmaß derselben entsprechend den genannten Prioritätskriterien staffeln.[7]

Der Titel wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 14. Juni 2018, Nr. 33 ersetzt. Die durch DPReg. Nr. 33/2018 eingeführten Änderungen gelten für die Anträge betreffend die rentenmäßige Absicherung von Zeiträumen ab 1. Jänner 2017 (vgl. Art. 1 Abs. 2 des DPReg. Nr. 33/2018).
Der Titel wurde durch Art. 1 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

6 Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2023, n. 18. La modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 (Cfr. art. 2, comma 2 del DPReg. n. 18/2023). Gli oneri derivanti dall'applicazione della modifica trovano copertura negli stanziamenti sulla Missione 18, Programma 01, nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano" (Cfr. art. 2, comma 3 del DPReg. n. 18/2023).
Der Satz wurde durch Art. 2 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 20. November 2023, Nr. 18 ersetzt. Die Änderung findet ab dem Haushaltsjahr 2023 Anwendung (vgl. Art. 2 Abs. 2 des DPReg. Nr. 18/2023). Die aus der Anwendung dieser Änderung erwachsenden Ausgaben werden durch die im Aufgabenbereich 18/Programm 01 im Rahmen des „Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse" angesetzten Beträge gedeckt (vgl. Art. 2 Abs. 3 des DPReg. Nr. 18/2023).

7 Comma sostituito dall'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica a decorrere dall'esercizio 2014 (Cfr art. 8, comma 4 del D.P.Reg. n. 60/2013). Comma successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2017, n. 32. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2018, n. 53. La modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2018. (Cfr. art. 2, comma 2 del D.P.Reg. n. 53/2018). Gli oneri derivanti dall'applicazione della modifica trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano". (Cfr. art. 2, comma 3 del D.P.Reg. n. 53/2018).
Der Absatz wurde durch Art. 8 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 11. September 2013, Nr. 60 ersetzt. Die Änderung gilt ab dem Haushaltsjahr 2014 (vgl. Art. 8 Abs. 4 des DPReg. Nr. 60/2013). Der Absatz wurde später durch Art. 7 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert. Der Absatz wurde erneut durch Art. 2 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 19. September 2018, Nr. 53 geändert. Die Änderung gilt ab dem Haushaltsjahr 2018. (Vgl. Art. 2 Abs. 2 des DPReg. n. 53/2018). Die durch die Anwendung der Änderung entstehenden Ausgaben werden durch die im Aufgabenbereich/Programm 18/01 im Rahmen des „Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse" angesetzten Beträge gedeckt. (Vgl. Art. 2 Abs. 3 des DPReg. Nr. 53/2018).

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2004, N. 1

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)[1]

Art. 13[2]
Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate

1. A decorrere dall'esercizio 2005, è istituito nel bilancio regionale il fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate e trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, concernente gli istituti di patronato;

b) legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, concernente l'assicurazione obbligatoria contro silicosi e asbetosi;

c) legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;

d) legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, concernente provvidenze a favore di lavoratori/trici affetti/e da sordità;

e) legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, concernente provvidenze per il riscatto del lavoro all'estero;

f) legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e successive modificazioni, concernente i servizi antincendio;

g) legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;

REGIONALGESETZ VOM 16. JULI 2004, NR. 1

Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)[1]

Art. 13[2]
Einheitsfonds für die Finanzierung der übertragenen Befugnisse

(1) Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2005 wird im Haushalt der Region der Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Autonomen Provinzen delegierten und übertragenen Befugnisse im Sinne der nachstehenden Regionalgesetze errichtet:

a) Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr. 15 betreffend die Patronate;

b) Regionalgesetz vom 11. September 1961, Nr. 8 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Pflichtversicherung gegen Silikose und Asbestose;

c) Regionalgesetz vom 14. Februar 1964, Nr. 8 mit seinen späteren Änderungen betreffend das Genossenschaftswesen;

d) Regionalgesetz vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen betreffend Maßnahmen zugunsten von hörgeschädigten Arbeitern;

e) Regionalgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Nachholungsbeiträge zu Pensionszwecken für die im Ausland geleistete Arbeit;

f) Regionalgesetz vom 2. September 1978, Nr. 17 mit seinen späteren Änderungen betreffend den Feuerwehrdienst;

g) Regionalgesetz vom 28. Juli 1988, Nr. 15 mit seinen späteren Änderungen betreffend das Genossenschafts-

---

[1] In BU 22 luglio 2004, n. 29 – num. straordinario.
Im Amtsblatt vom 22. Juli 2004, Nr. 29, Sondernummer.

[2] Articolo così sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5.
Der Artikel wurde durch Art. 7 des Regionalgesetzes vom 21. Dezember 2004, Nr. 5 ersetzt.

h) legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;
i) legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;
j) legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni, concernente l'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe;
k) legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni, concernente l'indennità per i/le lavoratori/trici disoccupati/e;
l) legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e successive modificazioni, concernente la non autosufficienza;
m) legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, concernente le camere di commercio;
n) legge regionale 20 novembre 1999, n. 6, concernente la previdenza integrativa;
o) legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, concernente camere di commercio, cooperazione, credito, libro fondiario, catasto fondiario e urbano;

o-*bis*) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni, concernente pacchetto famiglia e previdenza sociale.[3]
o-*ter*) legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 concernente l'intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti.[4]

2.[5]

2-*bis*. Il fondo può essere utilizzato anche per i compiti del servizio antincendi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, anche se effettuati non dal servizio antincendi stesso, ma da altri soggetti

wesen;
h) Regionalgesetz vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Ergänzungsvorsorge;
i) Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Ergänzungsvorsorge;
j) Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen betreffend die freiwillige Rentenversicherung zugunsten der im Haushalt tätigen Personen;
k) Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Zulage zugunsten der Arbeitslosen;
l) Regionalgesetz vom 19. Juli 1998, Nr. 6 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Pflegebedürftigkeit;
m) Regionalgesetz vom 14. August 1999, Nr. 5 betreffend die Handelskammern;
n) Regionalgesetz vom 20. November 1999, Nr. 6 betreffend die Ergänzungsvorsorge;
o) Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3 betreffend Handelskammern, Genossenschafts- und Kreditwesen, Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster;
o-*bis)* Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen betreffend Familienpaket und Sozialvorsorge.[3]
o-*ter*) Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4 betreffend die Vorsorgemaßnahme für Künstler.[4]

(2)[5]

(2-*bis*) Der Fonds kann auch für die Aufgaben des Feuerwehrdienstes laut Art. 1 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17 verwendet werden, auch wenn diese nicht vom Feuerwehrdienst, sondern von anderen öffentlichen Rechtsträgern mit

[3] Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 luglio 2014, n. 6.
Der Buchstabe wurde durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 24. Juli 2014, Nr. 6 hinzugefügt.
[4] Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 1 della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.
Der Buchstabe wurde durch Art. 8 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 2023, Nr. 5 hinzugefügt.
[5] Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28.
Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 aufgehoben.

pubblici che hanno gli stessi compiti.[6]

3. Il fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale, con distinzione di eventuali quote relative ad assegnazioni di natura straordinaria.

4. La Giunta regionale provvede, tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province al netto di eventuali entrate relative alle funzioni delegate, a ripartire il fondo unico, assegnando le risorse alle Province; con i provvedimenti di assegnazione la Giunta regionale può indicare eventuali vincoli di destinazione relativamente all'impiego del fondo.[7] Sono in ogni caso destinate agli interventi in materia di previdenza integrativa le risorse assegnate per il finanziamento delle leggi regionali di cui al comma 1 con esclusione delle leggi di cui al comma 1, lettere c), f), g), m) ed o).[8]

5. È facoltà delle Province erogare in un esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali a valere sul fondo unico, anche relativamente alle quote aventi vincolo specifico di destinazione. Fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4, ultimo periodo, le somme non erogate nell'anno di competenza, nonché le eventuali economie derivanti da modifiche

denselben Aufgaben ausgeführt werden.[6]

(3) Der Fonds gliedert sich in Bezug auf die Deckung der laufenden Ausgaben und der Ausgaben auf Kapitalkonto in zwei Teile, wobei eventuelle Anteile betreffend außerordentliche Zuweisungen getrennt verzeichnet werden.

(4) Auf der Grundlage des von den Provinzen nach Abzug eventueller mit den delegierten Befugnissen zusammenhängender Einnahmen angegebenen finanziellen Bedarfs teilt der Regionalausschuss den Einheitsfonds unter die Provinzen auf. In den Zuweisungsmaßnahmen kann der Regionalausschuss die eventuelle Zweckbestimmung dieser Mittel festlegen.[7] Die für die Finanzierung der Regionalgesetze gemäß Abs. 1 − mit Ausnahme der Gesetze laut Abs. 1 Buchst. c), f), g), m) und o) − bestimmten Mittel werden auf jeden Fall für die Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge zugewiesen.[8]

(5) Die Provinzen können in einem Haushaltsjahr Beträge auszahlen, deren Ausmaß unter oder über den dem Einheitsfonds von der Region zugewiesenen Mittel liegt, und zwar auch was die Anteile mit besonderer Zweckbestimmung anbelangt. Unbeschadet der Zweckbestimmung laut Abs. 4 letzter Satz können die nicht im Bezugsjahr

---

6 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.
Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 eingefügt.

7 A decorrere dall'esercizio 2012, al finanziamento delle spese gestionali sostenute dalla Provincia autonoma di Trento per le attività connesse all'accesso dei cittadini all'intervento previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, si fa fronte con le risorse del Fondo unico previsto dall'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 [Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)] e successive modifiche. (Cfr. Art. 14, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8).
Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2012 werden die von der Autonomen Provinz Trient für die mit dem Zugang der Bürger zum Familiengeld laut Art. 3 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 mit seinen späteren Änderungen zusammenhängenden Tätigkeiten bestrittenen Verwaltungsausgaben durch den Einheitsfonds gemäß Art. 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 [Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol – (Finanzgesetz)] mit seinen späteren Änderungen gedeckt (vgl. Art. 14 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8).

8 Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 luglio 2014, n. 6 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28.
Der Absatz wurde durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 24. Juli 2014, Nr. 6 und durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 geändert.

legislative, possono essere impiegate in esercizi successivi esclusivamente per le finalità previste dalle leggi regionali di cui al presente articolo.[9]

ausgezahlten Beträge sowie die sich aus Gesetzesänderungen ergebenden Einsparungen in den darauf folgenden Haushaltsjahren ausschließlich für die in den Regionalgesetzen laut diesem Artikel vorgesehenen Zwecke verwendet werden.[9]

5-*bis*. Fatto salvo il rispetto dei vincoli di destinazione di cui al comma 4, le Province autonome, nonché gli Enti e organismi cui le Province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi, possono destinare alle spese in conto capitale eventuali economie di spesa registrate a fronte di minori spese correnti rispetto alle relative assegnazioni regionali di parte corrente. Tale disposizione si applica a decorrere dall'istituzione del fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.[10]

(5-*bis*) Unbeschadet der Beachtung der Zweckbestimmung laut Abs. 4, können die Autonomen Provinzen sowie die Körperschaften und Einrichtungen, denen die Provinzen die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen übertragen haben, für die Ausgaben auf Kapitalkonto die eventuellen Ausgabeneinsparungen bestimmen, die aufgrund der geringeren laufenden Ausgaben im Vergleich zu den regionalen Zuweisungen für den laufenden Teil festgestellt wurden. Diese Bestimmung ist ab Errichtung des Einheitsfonds für die Finanzierung der übertragenen Befugnisse gemäß Art. 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 anzuwenden.[10]

5-*ter*. La gestione del fondo deve avvenire nel rispetto delle normative regionali e provinciali in vigore nelle materie delegate e le Province autonome rispondono direttamente nei confronti degli Organi di controllo del corretto utilizzo del fondo.[11]

(5-*ter*) Die Verwaltung des Einheitsfonds muss unter Beachtung der auf dem Sachgebiet der übertragenen Befugnisse geltenden Bestimmungen der Region und der Provinzen erfolgen und die Autonomen Provinzen müssen direkt den Kontrollorganen für die korrekte Verwendung des Fonds Rechenschaft ablegen.[11]

6. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi, che possono essere anche anticipate e sono comunque rapportate ai fabbisogni finanziari derivanti dalla gestione delle funzioni previste al comma 1.

(6) In den Maßnahmen betreffend die Zuweisung der Finanzierungen werden die Modalitäten für deren Auszahlung festgesetzt, die auch im Voraus erfolgen kann, und jedenfalls dem finanziellen Bedarf, der aus der Verwaltung der Befugnisse gemäß Abs. 1 entsteht, entsprechen muss.

7. I finanziamenti regionali assegnati alle Province trovano riscontro, per mezzo di idonei prospetti di sintesi, nei rispettivi conti consuntivi. I predetti prospetti sono trasmessi alla Regione.

(7) Die von der Region an die Provinzen zugewiesenen Mittel sind mittels geeigneter Übersichten in den jeweiligen Abschlussrechnungen anzuführen. Genannte Übersichten sind an die Region zu übermitteln.

---

9 Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 24 luglio 2014, n. 6.
Der Absatz wurde durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 24. Juli 2014, Nr. 6 ersetzt.

10 Comma introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3.
Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 eingeführt.

11 Comma introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3.
Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 eingeführt.

8. Sono abrogate le norme delle leggi regionali di cui al comma 1 incompatibili con quanto disposto dal presente articolo.

(8) Die in den Regionalgesetzen laut Abs. 1 enthaltenen Bestimmungen, die mit diesem Artikel unvereinbar sind, werden aufgehoben.

9. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le Province provvedono direttamente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ad attuare le disposizioni di carattere legislativo di riferimento.

(9) Bei der Ausübung der übertragenen Befugnisse sorgen die Provinzen unmittelbar für die Durchführung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen nach den Modalitäten, die in ihrer jeweiligen Ordnung vorgesehen sind.

10. In relazione alle funzioni amministrative delegate in materia di sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, le Province possono prevedere l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e di quelle derivanti dal rientro dei mutui erogati ai sensi della medesima legge, nonché di quota delle risorse a valere sul fondo di cui al presente articolo per l'effettuazione di interventi finanziari agevolativi sostitutivi aventi le medesime finalità di quelli previsti dalla predetta legge regionale n. 20/1993. Le Province subentrano di diritto alla Regione nella convenzione di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale n. 20/1993.

(10) In Zusammenhang mit den übertragenen Verwaltungsbefugnissen auf dem Sachgebiet der Entwicklung des Genossenschaftswesens im Sinne des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 17. April 2003, Nr. 3 können die Provinzen vorsehen, dass die im Fonds laut Art. 1 des Regionalgesetzes vom 28. November 1993, Nr. 20 verfügbaren Mittel, die Mittel aus der Rückerstattung der im Sinne desselben Regionalgesetzes ausgezahlten Darlehen sowie ein Anteil der Mittel aus dem Fonds laut diesem Artikel für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen zur finanziellen Unterstützung verwendet werden, welche die gleichen Ziele verfolgen, wie die im genannten Regionalgesetz Nr. 20/1993 vorgesehenen Maßnahmen. Die Provinzen übernehmen die Rechte der Region bezüglich des Abkommens laut Art. 1 des genannten Regionalgesetzes Nr. 20/1993.

11. Alla determinazione dell'onere del fondo di cui al presente articolo si provvede annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

(11) Die Ausgabe für den Fonds laut diesem Artikel wird jährlich mit Haushaltsgesetz im Sinne des Art. 7 und in den Grenzen gemäß Art. 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 festgelegt.

11-*bis.* In relazione alla modifica, da parte dell'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 alla disciplina dello Statuto speciale concernente le entrate tributarie dello Stato spettanti alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione,

(11-*bis)* Aufgrund der mit Art. 1 Abs. 407 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 am Sonderstatut vorgenommenen Änderung in Bezug auf die Zuweisung der staatlichen Einnahmen aus Abgaben an die autonome Region Trentino-Südtirol sowie an die autonomen Provinzen Trient und Bozen verwenden die Provinzen zwecks Ausübung der von der Region delegierten

provvedono con il fondo, nonché con risorse proprie.[12]

oder übertragenen Befugnisse den Fonds sowie eigene Ressourcen.[12]

[12] Comma inserito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22.
Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 3. August 2015, Nr. 22 hinzugefügt.

NORMATIVA

art. 5

BESTIMMUNGEN

Art. 5

194099

Dekreten des Präsidenten - 1. Teil - Jahr 2022

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS

vom 6. Dezember 2022, Nr. 28

Durchführungsverordnung betreffend die Modalitäten zur Umsetzung der Sprachgruppenzählung und die geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der anonymen telematischen Datenerfassung

Fortsetzung >>>

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2022

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 6 dicembre 2022, n. 28

Regolamento di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e alle misure idonee ad assicurare modalità anonime nella rilevazione dei dati in via telematica

Continua >>>

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS

vom 6. Dezember 2022, Nr. 28

Durchführungsverordnung betreffend die Modalitäten zur Umsetzung der Sprachgruppenzählung und die geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der anonymen telematischen Datenerfassung

Der Landeshauptmann hat den Beschluss der Landesregierung vom 29. November 2022, Nr. 880 zur Kenntnis genommen und

e r l ä s s t

folgende Verordnung:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

6 dicembre 2022, n. 28

Regolamento di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e alle misure idonee ad assicurare modalità anonime nella rilevazione dei dati in via telematica

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 novembre 2022, n. 880

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Anwendungsbereich

1. Diese Verordnung regelt die Art und Weise, in der die Sprachgruppenzählung durchgeführt wird, und die geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der Anonymität bei der Datenerfassung in telematischer Form gemäß Artikel 18 Absatz 2 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e le misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 2

Begriffsbestimmungen

1. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

a) „DSGVO": die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr,

b) „Datenschutzkodex": das gesetzesvertretende Dekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, in geltender Fassung,

c) „CAD": das gesetzesvertretende Dekret vom 7. März 2005, Nr. 82, in geltender Fassung,

d) „Gemeinden": die Südtiroler Gemeinden,

e) „Gemeindenverband": die Genossenschaft, die die Südtiroler Gemeinden zusammenschließt und sie vertritt,

f) „Volkszählungsamt für die Provinz Bozen": das Landesinstitut für Statistik ASTAT,

g) „Sprachgruppenzählung": die anonyme, auch telematische Erhebung über den Bestand der Sprachgruppen aufgrund der persönlichen Erklärung der Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen - nämlich zur italienischen, deutschen oder ladinischen - die alle zehn Jahre von allen Bürgerinnen und Bürgern über vierzehn Jahre abgegeben wird, welche nicht wegen Geisteskrankheit entmündigt sind und welche zum Zeitpunkt der Volkszählung in der Provinz Bozen ansässig sind. Die Personen, die sich zu keiner der vorgenannten Sprachgruppen bekennen, müssen dies erklären und eine anonyme Erklärung der Angliederung zu einer dieser Sprachgruppen abgeben,

h) „Betroffene": Personen, die die Erklärung abzugeben haben,

i) „Verantwortliche": die natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrichtungen oder andere Stellen, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheiden,

j) „telematische Form": die Erklärung laut Artikel 18 Absatz 2 des Dekrets des Präsidenten der

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) "GDPR": il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

b) "Codice Privacy": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

c) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche;

d) "Comuni": i Comuni della provincia di Bolzano;

e) "Consorzio dei Comuni": la società cooperativa che riunisce i Comuni della provincia di Bolzano e li rappresenta;

f) "Ufficio provinciale di censimento di Bolzano": l'Istituto provinciale di statistica ASTAT;

g) "censimento linguistico": rilevazione della consistenza dei gruppi linguistici attraverso la dichiarazione individuale di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici - italiano, tedesco o ladino - che viene resa ogni dieci anni, in forma anonima, anche telematica, da ogni cittadina/cittadino di età superiore ai quattordici anni, non interdetta/interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono una dichiarazione anonima di aggregazione a uno di essi;

h) "soggetti interessati": i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione;

i) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali";

j) "modalità telematica": la dichiarazione resa in via telematica, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del

Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, wird telematisch abgegeben,

k) „anonyme Erhebungsmodalität": das Verfahren, das es ermöglicht, die Daten über die Zugehörigkeit/Angliederung einer Person zu einer Sprachgruppe zu anonymisieren, sodass die Wiederidentifizierung der Person verhindert oder unmöglich gemacht wird,

l) „informationstechnische Systeme“: die telematischen Systeme für die Durchführung der Sprachgruppenzählung,

m) „DPIA“: die Datenschutz-Folgenabschätzung, um abzuwägen, wie der Datenschutz durch die vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge beeinflusst wird.

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

k) “modalità anonima di rilevazione”: la procedura che consente di rendere anonimo il dato relativo all’appartenenza/ aggregazione di una persona al gruppo linguistico, in modo tale da impedirne o non consentirne la re-identificazione;

l) “sistemi informatici”: i sistemi telematici per l’effettuazione del censimento linguistico;

m) “DPIA”: la valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

Art. 3

Betroffene

1. Alle Bürgerinnen und Bürger über vierzehn Jahre, die nicht wegen Geisteskrankheit entmündigt sind und die zum Zeitpunkt der Volkszählung in der Provinz Bozen ansässig sind, haben alle zehn Jahre eine anonyme persönliche Erklärung der Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen - nämlich zur italienischen, deutschen oder ladinischen - abzugeben.

2. Die Personen, die sich zu keiner der vorgenannten Sprachgruppen bekennen, müssen dies erklären und eine anonyme Erklärung der Angliederung zu einer der Sprachgruppen abgeben.

3. Auch die Bürgerinnen und Bürger unter vierzehn Jahren werden bei der Festsetzung der verhältnismäßigen Stärke der drei Sprachgruppen im Rahmen der allgemeinen Volkszählung berücksichtigt. Die Erklärung wird von den Eltern gemeinsam abgegeben oder vom Elternteil, der die ausschließliche elterliche Verantwortung ausübt, oder von der Person, die an Stelle der Eltern diese Verantwortung über die minderjährige Person innehat oder diese vertritt.

Art. 3

Soggetti interessati

1. Ogni cittadina o cittadino di età superiore ai quattordici anni, non interdetta/interdetta per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuta/tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

2. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono una dichiarazione anonima di aggregazione a uno di essi.

3. Le cittadine e i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. La dichiarazione è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, oppure da coloro che al posto dei genitori esercitano la responsabilità sulla/sul minore o che la/lo rappresentano.

Art. 4

Funktionen, Verantwortlichkeiten und Garantien bei der Datenverarbeitung

1. Um die vollständige Anonymität in der Erhebung und die Geheimhaltung der Erklärungen zu wahren, ist die Verarbeitung personenbezogener Daten für die statistischen Zwecke der Volkszählung in zwei Phasen unterteilt, die jeweils einem einzeln und eigenständig Verantwortlichen zugeordnet sind.

Art. 4

Ruoli, responsabilità e garanzie nel trattamento

1. A garanzia del pieno anonimato della rilevazione e della segretezza della dichiarazione, il trattamento dei dati personali per le finalità statistiche proprie del censimento linguistico viene suddiviso in due fasi, ognuna riconducibile a un distinto e autonomo titolare del trattamento.

2. Die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung sind:

a) die Gemeinden, die für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die für die Identifizierung der Betroffenen erforderlich sind, verantwortlich sind. Die Weitergabe der Daten an das ASTAT erfolgt über den Gemeindenverband, der als Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 28 der DSGVO ernannt wird. Bei den Anschriften wird der gemeinsame Gebrauch der italienischen und der deutschen Sprache gemäß Artikel 2 und folgende des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung, gewährleistet,

b) das ASTAT, das für die Daten zur Erklärung der Zugehörigkeit oder Angliederung zu einer der drei Sprachgruppen seitens der Betroffenen verantwortlich ist.

3. Unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen setzen die für die Verarbeitung Verantwortlichen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß einschlägigen Bestimmungen im Bereich des Datenschutzes erfolgt.

2. Titolari del trattamento sono:

a) i Comuni, titolari del trattamento relativo ai dati personali necessari all'identificazione dei soggetti interessati. Il conferimento dei dati all'ASTAT avviene per il tramite del Consorzio dei Comuni, nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Viene garantito l'uso congiunto della lingua italiana e tedesca negli indirizzi, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche;

b) ASTAT, titolare del trattamento dei dati relativi all'espressione dell'appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici da parte dei soggetti interessati.

3. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i titolari dei trattamenti mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e a dimostrare che i trattamenti sono effettuati conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Art. 5

Erklärung in telematischer Form

1. Die Verantwortlichen - Gemeinden und ASTAT – verarbeiten die Daten eigenständig und über getrennte Informationssysteme, die es ermöglichen, die Daten über die Zugehörigkeit oder Angliederung zur Sprachgruppe von Hinweisen auf die Identität der Betroffenen zu trennen.

2. In der DPIA, die bei jeder Volkszählung durchgeführt wird, werden die Verarbeitung, die Bewertung ihrer Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit sowie die Verfahren zur Bewältigung etwaiger Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen beschrieben, wobei in Anwendung von Artikel 4 Absatz 3 der gegenständlichen Verordnung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, auch solche, die sich aus dem Einsatz innovativer Technologien ergeben, zu treffen sind.

3. Die Verantwortlichen legen die DPIA der Datenschutzbehörde gemäß Artikel 36 Absatz 5 der DSGVO vor.

4. Die Betroffenen nehmen den Dienst für die Erklärung der Zugehörigkeit/Angliederung zur

Art. 5

Dichiarazione effettuata in via telematica

1. I trattamenti effettuati dai titolari autonomi del trattamento, Comuni e ASTAT, avvengono a mezzo di distinti sistemi informatici che consentono di separare il dato relativo all'appartenenza o all'aggregazione al gruppo linguistico da ogni riferimento relativo all'identità dei soggetti interessati.

2. Nella DPIA effettuata a ogni tornata censuaria sono descritti i trattamenti, la valutazione della relativa necessità e proporzionalità, le modalità di gestione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, a fronte dell'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, anche in seguito all'impiego di tecnologie innovative, in attuazione del comma 3 dell'articolo 4 del presente regolamento.

3. I titolari presentano la DPIA all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del GDPR.

4. I soggetti interessati accedono al servizio deputato alla dichiarazione di appartenenza/

Sprachgruppe gemäß den Modalitäten laut CAD in Anspruch.

5. Die Betroffenen können ihre Rechte auf Berichtigung, Ergänzung oder Aktualisierung ausüben, sofern dies mit der anonymen Erhebungsform vereinbar ist, unter Beachtung von Artikel 11 der Verhaltensregeln für die Verarbeitung zu statistischen Zwecken und wissenschaftlichen Forschungszwecken im Rahmen des nationalen Statistiksystems gemäß Anhang A4 des Datenschutzkodex.

Art. 6

Verweis

1. Für alles, was in dieser Verordnung nicht ausdrücklich geregelt ist, finden folgende Rechtsvorschriften Anwendung:

a) Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung,

b) Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung,

c) Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016, in geltender Fassung,

d) gesetzesvertretendes Dekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, in geltender Fassung,

e) gesetzesvertretendes Dekret vom 7. März 2005, Nr. 82, in geltender Fassung.

Art. 7

Inkrafttreten

1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, den 6. Dezember 2022

DER LANDESHAUPTMANN

aggregazione al gruppo linguistico con le modalità indicate nel CAD.

5. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di rettifica, integrazione o aggiornamento laddove compatibile con le modalità anonime di rilevazione, nel rispetto dell'articolo 11 delle regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale di cui all'allegato A4 al Codice Privacy.

Art. 6

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni normative:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

b) decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche;

c) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e successive modifiche;

d) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

e) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Arno Kompatscher

ANMERKUNGEN

Hinweis

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

Anmerkungen zum Artikel 1:

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, beinhaltet die " Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet des Proporzes in den staatlichen Ämtern in der Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst“.

Der Text von Artikel 18 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Artikel 18

(1) Bei der Volkszählung hat jeder Bürger im Alter von über vierzehn Jahren, der nicht wegen Geisteskrankheit entmündigt und zum Zeitpunkt der Volkszählung in der Provinz Bozen ansässig ist, alle zehn Jahre eine anonyme persönliche Erklärung der Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen - nämlich zur italienischen, deutschen oder ladinischen - abzugeben. Die Personen, die sich zu keiner der vorgenannten Sprachgruppen bekennen, müssen dies erklären und haben nur eine anonyme Erklärung der Angliederung zu einer dieser Sprachgruppen abzugeben.

(2) *Die Erklärung ist auf einem Formblatt – eventuell auch in telematischer Form – abzugeben, welches durch A/2 gekennzeichnet ist und das dem diesem Dekret beigelegten Muster entspricht. Die Modalitäten für die Umsetzung dieses Absatzes werden mit Dekret des Südtiroler Landeshauptmanns nach Anhören der Datenschutzbehörde festgelegt, wobei auch geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der*

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note agli articoli 1 e 2:

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, reca le “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”.

Il testo dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, è il seguente:

Articolo 18

(1) Nel censimento della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi.

(2) *La dichiarazione è resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto, anche in via telematica. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare*

anonymen telematischen Datenerfassung vorzusehen sind.

(3) Das Blatt A/2 wird von der erklärenden Person in einen eigenen weißen anonymen Umschlag mit der Angabe der Gemeinde gesteckt und darin eingeschlossen; es wird so vom Erhebungsbeauftragten in Empfang genommen, der den Umschlag beglaubigt. Der Erhebungsbeauftragte übermittelt den Umschlag direkt dem Gemeindeamt für Volkszählung, welches ihn, ohne ihn zu öffnen, dem Volkszählungsamt für die Provinz Bozen weiterleitet. Das Blatt und der Umschlag dürfen bei sonstiger Nichtigkeit weder Unterschriften noch Zeichen aufweisen, welche die Identifizierung des Bürgers ermöglichen, auch wenn sie von ihm selbst angebracht wurden. In Bezug auf den Inhalt des Blattes werden die Bestimmungen zur Gewährleistung der Geheimhaltung der durch die Volkszählung ermittelten Informationen angewandt. Die Daten über die verhältnismäßige Stärke der drei Sprachgruppen in der Provinz, wie sie sich aus den Erklärungen der Zugehörigkeit und der Angliederung gemäß Absatz 1 ergeben, werden im Gesetzblatt der Republik Italien mit der Angabe der entsprechenden Prozentsätze bis zur zweiten Dezimalzahl veröffentlicht. Diese Daten, getrennt für jede Gemeinde der Provinz, werden in den offiziellen Veröffentlichungen des Zentralinstitutes für Statistik (ISTAT) angeführt, die auch den Gemeinden zu übermitteln sind.

(4) Auch die Bürger unter vierzehn Jahren werden bei der Festsetzung der verhältnismäßigen Stärke der drei Sprachgruppen im Rahmen der allgemeinen Volkszählung berücksichtigt. Zu diesem Zweck wird die Erklärung laut diesem Artikel von den Eltern gemeinsam oder von dem Elternteil abgegeben, der die ausschließliche elterliche Gewalt ausübt, oder von den Personen abgegeben, die in Ersetzung der Eltern diese Gewalt über den Minderjährigen ausüben oder ihn vertreten. Es werden weder der Artikel 316 Absätze 3, 4 und 5 noch der Artikel 321 des Zivilgesetzbuches angewandt.

(5) Die Erklärung der Zugehörigkeit oder Angliederung des minderjährigen Bürgers nach Absatz 4 wird auf Blatt B) abgegeben, das dem diesem Dekret beigelegten Muster entspricht. Das Blatt wird in einen rosafarbenen anonymen Umschlag mit der Angabe der Gemeinde gesteckt und darin eingeschlossen. Diesbezüglich finden die Bestimmungen des Absatzes 3 Anwendung.

(6) Die Personen, die die elterliche Gewalt gemeinsam ausüben, müssen -sofern sie verschiedenen Sprachgruppen angehören - die

modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica.

(3) Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, è così ritirato dal rilevatore che autentica la busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento, il quale la inoltra, senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di nullità, alcuna sottoscrizione o segno idonei a consentirne l'identificazione, ancorché apposti dal cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni.

(4) Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potestà parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potestà sul minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 316 del codice civile, nè l'articolo 321 del medesimo codice.

(5) La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione del cittadino minore di cui al comma 4 è resa su foglio B) conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio è collocato in busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo le disposizioni del comma 3.

(6) Coloro che esercitano congiuntamente la potestà parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 5 se, appartenendo

Erklärung laut Absatz 5 nicht abgeben, falls sie sich nicht einig sind.

7) Zur Gewährleistung der freien Erklärung und deren Geheimhaltung gemäß diesem Artikel ist der Landeshauptmann berechtigt, vom Volkszählungsamt der Provinz zu verlangen, dass Inspektionen über die Abwicklung der Volkszählung durchgeführt und die in dieser Hinsicht eventuell erhobenen Unregelmäßigkeiten dem Regierungskommissär gemeldet werden, der nach deren Feststellung die notwendigen Maßnahmen trifft und den Landeshauptmann und die zuständige Gemeinde davon benachrichtigt. Die Provinz ist berechtigt, die zuständigen Gerichtsbehörden wegen Verletzung der Vorschriften zum Schutz der Freiheit und der Geheimhaltung der vorgenannten Erklärungen anzurufen.

a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.

(7) Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, il Presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al Presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia è legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle predette dichiarazioni.

Anmerkungen zum Artikel 4:

Die „DSGVO“ ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

Der Text von Artikel 28 der DSGVO lautet wie folgt:

Artikel 28

1. Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet.

2. Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben

3. Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder

Note all’articolo 4:

Il GDPR è il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il testo dell’articolo 28 del GDPR è il seguente:

Articolo 28

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del

dem Recht der Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festgelegt sind. Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der Auftragsverarbeiter:

trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen – auch in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation – verarbeitet, sofern er nicht durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet,

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen,

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) alle gemäß Artikel 32 erforderlichen Maßnahmen ergreift,

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedingungen für die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält,

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel III genannten Rechte der betroffenen Person nachzukommen,

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 genannten Pflichten unterstützt,

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen Daten nach Wahl des Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt und die vorhandenen Kopien löscht, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht,

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen – einschließlich Inspektionen –, die vom Verantwortlichen oder einem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt.

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich, falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen diese Verordnung oder gegen andere Datenschutzbestimmungen der Union oder der Mitgliedstaaten verstößt.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters in Anspruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen auszuführen, so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 3 festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür geboten werden muss, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt. Kommt der weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der erste Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten jenes anderen Auftragsverarbeiters.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5.Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor herangezogen werden, um hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 4 des vorliegenden Artikels nachzuweisen.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 des vorliegenden Artikels ganz oder teilweise auf den in den Absätzen 7 und 8 des vorliegenden Artikels genannten Standardvertragsklauseln beruhen, auch wenn diese Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 42 und 43 erteilten Zertifizierung sind.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7.Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 93 Absatz 2 Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Eine Aufsichtsbehörde kann im Einklang mit dem Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Unbeschadet der Artikel 82, 83 und 84 gilt ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen diese Verordnung die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung, beinhaltet die „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol über den Gebrauch der deutschen und der ladinischen Sprache in den Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und in den Gerichtsverfahren“.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 reca le “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”.

Der Text von Artikel 2 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche, è il seguente:

Artikel 2

Articolo 2

(1) Bei den Konzessionsunternehmen, die in der Provinz Bozen öffentliche Dienste versehen, muss die Tätigkeit derart organisiert werden, dass der Gebrauch der italienischen und der deutschen Sprache nach den Bestimmungen dieses Dekretes gewährleistet ist. Das zu diesem Zweck erforderliche Personal muss die im I. Abschnitt des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen vorgesehene Voraussetzung erfüllen.

(1) Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

(2) Im Sinne dieses Dekretes gelten als Konzessionsunternehmen, die öffentliche Dienste versehen, diejenigen Rechtsträger, die Dienste besorgen, die in den Aufgabenbereich oder in die Verfügungsgewalt öffentlicher Körperschaften fallen sowie die bestehenden ihnen gleichgestellten Dienste.

(2) Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati.

(3) In den Formularen der Akte betreffend die Pflichtversicherung muss der gemeinsame Gebrauch der italienischen und der deutschen Sprache gewährleistet sein.

(3) Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.

(4) Für jegliche Einstellung von Personal - auch mit befristetem Arbeitsverhältnis - bei den Gesellschaften oder Körperschaften jedweder Art oder Benennung, die aufgrund einer ausschließlichen oder einer teilweisen Konzession die Besorgung von Diensten übernommen haben oder übernehmen, die am 1. Jänner 1991 sowohl von den staatlichen Verwaltungen einschließlich jener mit autonomer Ordnung, die den Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen unterliegen, als auch von öffentlichen Wirtschaftskörperschaften durchgeführt wurden, muss die im I. Abschnitt des obengenannten Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 vorgesehene Voraussetzung erfüllt sein. Diese Voraussetzung gilt ebenso für die Versetzungen von Personal zu Ämtern in der Provinz Bozen aus in anderen Provinzen sich befindenden Dienstsitzen oder Ämtern.

(4) Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nelle società o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1° gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, è richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito è, altresì, richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.

(5) Bei Nichtbefolgung der in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Bestimmungen wird eine Verwaltungsstrafe in Höhe von mindestens einer Million Lire bis höchstens fünf Millionen Lire verhängt. Für die Verhängung dieser Geldstrafe sorgt der Regierungskommissar. Es werden der erste und der zweite Abschnitt des I. Kapitels des Gesetzes vom 24. November 1981, Nr. 689mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen angewandt. Bei Rückfall kann die für die Erteilung der Konzession zuständige Behörde die Aussetzung der Konzession für höchstens ein Jahr verfügen oder das Konzessionsunternehmen von dem Verfahren zur Erteilung der entsprechenden Konzession ausschließen, auch wenn es sich um eine befristete Erteilung handelt.

(5) L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. All’applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorità competente al rilascio della concessione può disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero può escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione.

(6) Die bei den Konzessionsunternehmen eingestellten Bediensteten, welche die Bescheinigung nach dem I. Abschnitt des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 besitzen oder die Prüfung über die zweite Sprache gemäß dem Gesetz vom 23. Oktober 1961, Nr. 1165bestanden haben, müssen ein sichtbares Erkennungszeichen tragen. Bei Nichtbefolgung der in diesem Absatz enthaltenen Bestimmungen wird eine Verwaltungsstrafe in Höhe von höchstens 200.000 Lire verhängt. Für die Verhängung dieser Geldstrafe sorgt der Regierungskommissar. Es werden der erste und der zweite Abschnitt des I. Kapitels des Gesetzes vom 24. November 1981, Nr. 689mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen angewandt.

(6) Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle identificazioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. All’applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Der Text von Artikel 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Artikel 3

(1) Die im Artikel 1 angeführten Organe, Ämter und Konzessionsunternehmen müssen ihre Organisationsstrukturen so einrichten oder anpassen, dass der Gebrauch der einen und der anderen Sprache möglich ist.

(2) Zu diesem Zweck müssen die Hilfsmittel und die Unterlagen in beiden Sprachen zur Verfügung gestellt werden, sofern es sich um solche handelt, die laut Gesetz, Verordnung oder Vertrag von den Organen, den Ämtern und den Konzessionsunternehmen nach Artikel 1 geliefert oder bereitgestellt werden müssen.

(3) Bei den obgenannten Organen, Ämtern und Konzessionsunternehmen muss in einem Anschlag darauf hingewiesen werden, dass die betroffenen Personen das Recht auf Verwendung der Sprache ihrer Zugehörigkeitsgruppe haben, wobei die Formen des Schutzes und die entsprechenden Sanktionen bei rechtswidriger Verweigerung, Unterlassung oder Verspätung in der Befolgung der Bestimmungen dieses Dekretes anzugeben sind.

Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche, è il seguente:

Articolo 3

(1) Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'articolo 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua.

(2) A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'articolo 1.

(3) Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facoltà degli interessati di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Der Text von Artikel 4 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Artikel 4

1) Nach dem letzten Absatz des Artikels 100 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 ist der gemeinsame Gebrauch der italienischen und der deutschen Sprache durch die Organe, Ämter und Konzessionsunternehmen nach Artikel 1 für die an die Allgemeinheit der Personen gerichteten Akte, für die zum öffentlichen Gebrauch bestimmten Einzelakte und für die an mehrere Ämter gerichteten Akte vorgeschrieben.

(2) In diesem Sinne gelten als:

a) an die Allgemeinheit der Personen gerichtete Akte jene, die an eine unbestimmte Anzahl von Empfängern gerichtet sind, und jene, deren Veröffentlichung durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben ist,

b) zum öffentlichen Gebrauch bestimmte Einzelakte jene, deren öffentlicher Aushang oder Anschlag zwingend vorgeschrieben ist, die Identitätskarten und die gleichwertigen Dokumente sowie die Befähigungs-, Konzessions- und Ermächtigungsakte, die den

Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche, è il seguente:

Articolo 4

(1) A norma dell'ultimo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'articolo 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità delle persone, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.

2) A tal fine sono considerati:

a) atti destinati alla generalità delle persone, quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;

b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi

Organen der öffentlichen Verwaltung auf deren Verlangen vorzulegen sind und die nicht im Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen des Staates stehen,

della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato

an mehrere Ämter gerichtete Akte jene, die an mehrere Ämter und Organe der öffentlichen Verwaltung gerichtet sind, die ihren Sitz in der Provinz Bozen haben oder regionale Zuständigkeit besitzen.

atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

(3) Für die zweisprachige Abfassung der Akte nach Absatz 2, Buchstabe b), dürfen den Betroffenen keine zusätzlichen Kosten auferlegt werden.

(3) Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.

(4) In den schriftlichen Akten werden beide Texte nebeneinander wiedergegeben. Diese Texte müssen dasselbe Erscheinungsbild und denselben Druck aufweisen.

(4) Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

Anmerkungen zum Artikel 5:

Die „DSGVO“ ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.

Der Text von Artikel 36 der DSGVO lautet wie folgt:

Artikel 36

1. Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft.
2. Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 nicht im Einklang mit dieser Verordnung stünde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend eingedämmt hat, unterbreitet sie dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von bis zu acht Wochen nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation entsprechende schriftliche Empfehlungen und kann ihre in Artikel 58 genannten Befugnisse ausüben. Diese Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität der geplanten Verarbeitung um sechs Wochen verlängert werden. Die Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortlichen oder gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf

Note all’articolo 5:

Il GDPR è il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il testo dell’articolo 36 del GDPR è il seguente:

Articolo 36

1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.
2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'autorità di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte

Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. Diese Fristen können ausgesetzt werden, bis die Aufsichtsbehörde, die für die Zwecke der Konsultation angeforderten Informationen erhalten hat.

dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

3. Der Verantwortliche stellt der Aufsichtsbehörde bei einer Konsultation gemäß Absatz 1 folgende Informationen zur Verfügung:

3. Al momento di consultare l'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica all'autorità di controllo:

a) gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter, insbesondere bei einer Verarbeitung innerhalb einer Gruppe von Unternehmen,

a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;

b) die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten Verarbeitung,

b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;

c) die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen und Garantien;

c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;

d) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

d) ove applicabile, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

e) die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 und

e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35; e

f) alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde angeforderten Informationen.

f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

4. Die Mitgliedstaaten konsultieren die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für von einem nationalen Parlament zu erlassende Gesetzgebungsmaßnahmen oder von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen basierenden Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen.

4. Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.

5.Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortliche durch das Recht der Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei der Verarbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, einschließlich der Verarbeitung zu Zwecken der sozialen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit, die Aufsichtsbehörde zu konsultieren und deren vorherige Genehmigung einzuholen.

5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica.

Der Text von Artikel 11 der Verhaltensregeln für die Verarbeitung zu statistischen Zwecken und wissenschaftlichen Forschungszwecken im Rahmen des nationalen Statistiksystems lautet wie folgt:

Il testo dell'articolo 11 delle regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, è il seguente:

Artikel 11

Articolo 11

1. In Anwendung von Artikel 6-bis, Absatz 8 des Gesetzesdekrets Nr. 322 vom 6. September 1989 trägt der für die Datenverarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die von der betroffenen Person beantragten Änderungen in die entsprechenden Felder oder Register ein, ohne die ursprünglich in das Archiv

1. In attuazione dell´art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il titolare o il responsabile del trattamento annotano in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi

eingegebenen Daten zu verändern, sofern diese Vorgänge keine wesentlichen Auswirkungen auf die mit der Verarbeitung zusammenhängenden statistische Analyse oder statistischen Ergebnisse haben. Änderungen werden insbesondere dann nicht vorgenommen, wenn die beantragten Änderungen im Widerspruch zu den Klassifikationen und statistischen Methoden stehen, die im Einklang mit den internationalen gemeinschaftlichen und nationalen Standards festgelegt wurden.

sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 7

NUOVO ORDINAMENTO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA – AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA[1]

omissis

Art. 6
(Consiglio di amministrazione)

omissis

6. Fermo restando il rispetto di diversa previsione delle tavole di fondazione, la composizione dei consigli di amministrazione delle aziende in provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, esistenti nel territorio del comune o dei comuni nei quali le aziende esplicano in via principale la propria attività, fatta salva l'accessibilità del gruppo linguistico ladino anche in deroga al criterio proporzionale.

omissis

REGIONALGESETZ VOM 21. SEPTEMBER 2005, NR. 7

NEUORDNUNG DER ÖFFENTLICHEN FÜRSORGE- UND WOHLFAHRTSEINRICHTUNGEN – ÖFFENTLICHE BETRIEBE FÜR PFLEGE- UND BETREUUNGSDIENSTE[1]

(…)

Art. 6
(Verwaltungsrat)

(…)

(6) Unbeschadet einer anders lautenden Verfügung der Gründungsurkunde muss die Zusammensetzung der Verwaltungsräte der Betriebe in der Provinz Bozen der Stärke der Sprachgruppen entsprechen – wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht –, die im Gebiet der Gemeinde oder der Gemeinden bestehen, in denen die Betriebe vornehmlich ihre Tätigkeit ausüben, vorbehaltlich der Möglichkeit der Vertretung der ladinischen Sprachgruppe auch in Abweichung zum Proporzgrundsatz.

(…)

[1] In B.U. n. 40 del 4 ottobre 2005.
Im ABl. vom 4. Oktober 2005, Nr. 40.

LEGGE REGIONALE
21 SETTEMBRE 2005, N. 7

NUOVO ORDINAMENTO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA – AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA[1]

omissis

Art. 22
(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

omissis

4. Nelle aziende della provincia di Bolzano, il Commissario di cui al comma 2 deve appartenere al gruppo linguistico maggioritario, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento al territorio nel quale l'azienda esplica, a norma di statuto, la propria attività in via principale.

omissis

REGIONALGESETZ
VOM 21. SEPTEMBER 2005, NR. 7

NEUORDNUNG DER ÖFFENTLICHEN FÜRSORGE- UND WOHLFAHRTSEINRICHTUNGEN – ÖFFENTLICHE BETRIEBE FÜR PFLEGE- UND BETREUUNGSDIENSTE[1]

(…)

Art. 22
(Auflösung des Verwaltungsrates)

(…)

(4) In den Betrieben der Provinz Bozen muss der in Absatz 2 angeführte Kommissar jener Sprachgruppe angehören, die entsprechend den bei der letzten allgemeinen Volkszählung abgegebenen Erklärungen als stärkste Sprachgruppe hervorgegangen ist, wobei das Gebiet berücksichtigt wird, in dem der Betrieb im Sinne der Satzung vornehmlich seine Tätigkeit ausübt.

(…)

[1] In B.U. n. 40 del 4 ottobre 2005.
Im ABl. vom 4. Oktober 2005, Nr. 40.

LEGGE REGIONALE
21 SETTEMBRE 2005, N. 7

NUOVO ORDINAMENTO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA – AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA[1]

omissis

Art. 29
(Gruppi linguistici)

1. Gli impieghi presso le aziende aventi sede nella provincia di Bolzano, considerati per gruppi secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati a soggetti che dichiarino l'appartenenza o l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale nel quale l'azienda esplica in via principale la propria attività.

2. Nelle domande di ammissione alle procedure di assunzione, i candidati devono dichiarare l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, in conformità alla dichiarazione resa all'ultimo censimento generale della popolazione, ovvero l'aggregazione ad uno dei gruppi stessi, precisando in quale tra le due lingue italiana e tedesca intendono sostenere le eventuali prove d'esame.

omissis

REGIONALGESETZ
VOM 21. SEPTEMBER 2005, NR. 7

NEUORDNUNG DER ÖFFENTLICHEN FÜRSORGE- UND WOHLFAHRTSEINRICHTUNGEN – ÖFFENTLICHE BETRIEBE FÜR PFLEGE- UND BETREUUNGSDIENSTE[1]

(…)

Art. 29
(Sprachgruppen)

(1) In den Betrieben mit Sitz in der Provinz Bozen, sind die Stellen, die entsprechend dem für die Einstellung erforderlichen Studientitel nach Gruppen gegliedert sind, Personen vorbehalten, die ihre Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen erklären bzw. sich einer dieser Sprachgruppen angliedern, und zwar im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen, wie sie sich aus der letzten amtlichen Volkszählung ergibt, wobei auf das Gebiet, in dem der Betrieb vornehmlich seine Tätigkeit ausübt, Bezug genommen wird.

(2) In den Gesuchen um Zulassung zu den Aufnahmeverfahren müssen die Bewerber die Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen entsprechend der bei der letzten allgemeinen Volkszählung abgegebenen Erklärung oder die Angliederung an eine dieser Sprachgruppen erklären und angeben, ob sie die eventuellen Prüfungen in italienischer oder deutscher Sprache ablegen wollen.

(…)

[1] In B.U. n. 40 del 4 ottobre 2005.
Im ABl. vom 4. Oktober 2005, Nr. 40.

LEGGE REGIONALE
21 SETTEMBRE 2005, N. 7

NUOVO ORDINAMENTO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA – AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA[1]

omissis

Art. 52
(Comitato consultivo per il riordino delle IPAB)

5. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

omissis

REGIONALGESETZ
VOM 21. SEPTEMBER 2005, NR. 7

NEUORDNUNG DER ÖFFENTLICHEN FÜRSORGE- UND WOHLFAHRTSEINRICHTUNGEN – ÖFFENTLICHE BETRIEBE FÜR PFLEGE- UND BETREUUNGSDIENSTE[1]

(…)

Art. 52
(Regionaler Beirat für die Neuordnung der ÖFWE)

(5) Die Zusammensetzung des Beirates muss der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus den bei der letzten allgemeinen Volkszählung abgegebenen Erklärungen über die Sprachgruppenzugehörigkeit hervorgeht.

(…)

[1] In B.U. n. 40 del 4 ottobre 2005.
Im ABl. vom 4. Oktober 2005, Nr. 40.

CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

omissis

Articolo 91
Assunzioni a tempo indeterminato

1. L'accesso all'impiego avviene:

omissis

e-*bis*) mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate dalla provincia e dal consiglio provinciale territorialmente competenti, nonché dai comuni, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, dalle comunità e dalle comunità comprensoriali e dalle A.S.U.C. con sede nel territorio provinciale di riferimento, previo accordo tra le amministrazioni interessate e secondo i criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione dell'organo esecutivo; ([1])

omissis

([1]) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3 e successivamente modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 luglio 2021, n. 5.

KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.

(…)

Artikel 91
Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis

1. Die Aufnahme in den Dienst erfolgt gemäß nachstehenden Modalitäten:

(…)

e-*bis*) durch Verwendung – nach Absprache zwischen den betroffenen Verwaltungen und gemäß den von der Verwaltung mit Beschluss des Exekutivorgans vorbestimmten Kriterien – der von der gebietsmäßig zuständigen Provinz und dem Landtag sowie von den Gemeinden, von den öffentlichen Betrieben für Pflege- und Betreuungsdienste, von den Gemeinschaften und Bezirksgemeinschaften und von den Eigenverwaltungen bürgerlicher Nutzungsgüter mit Sitz im jeweiligen Landesgebiet genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben;([1])

(…)

([1]) Der Buchstabe wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 1. August 2019, Nr. 3 hinzugefügt und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 geändert.

Decreto legislativo 15 maggio 2023 n. 65
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2023, n. 132.

Art. 1

Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»

Art. 1

Änderung des Art. 20 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752

(1) Im Art. 20 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 wird am Ende nachstehender Satz hinzugefügt: „Mindestens eine der schriftlichen Prüfungen, soweit vorgesehen, und in jedem Fall die mündlichen Prüfungen werden in der Sprache der Sprachgruppe abgelegt, der die Bewerber und Bewerberinnen angehören oder zu der sie angegliedert sind.“.

Art. 2

Disposizioni per il gruppo linguistico ladino

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facolta' di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.

Art. 2

Bestimmungen für die ladinische Sprachgruppe

(1) Die Bestimmungen laut Art. 1 gelten nicht für Anwärter, die der ladinischen Sprachgruppe angehören oder angegliedert sind; für diese bleibt die Möglichkeit unbeschadet, die Prüfungen sowohl in italienischer als auch in deutscher Sprache abzulegen.

Art. 3

Modifica dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

Art. 3

Änderung des Art. 32-bis des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752

(1) Im Art. 32-bis Abs. 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 werden nach den Worten „Wettbewerben bzw. Auswahlverfahren“ die Worte „im Sinne des Art. 20“ eingefügt.

Art. 4

Modifica dell'articolo 32-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 32-quater, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole: «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

Art. 4

Änderung des Art. 32-quater des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752

(1) Im Art. 32-quater Abs. 9 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 werden nach den Worten „Wettbewerben bzw. Auswahlverfahren“ die Worte „im Sinne des Art. 20“ eingefügt.

Art. 5
Disposizione finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5
Finanzbestimmung

(1) Die Bestimmungen dieses Dekrets bringen keine neuen oder höheren Ausgaben zu Lasten des Staatshaushalts mit sich.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. 752:
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.[1)]

(In G.U. 15 novembre 1976, n. 304; in B.U. 13 maggio 1980, n. 25, suppl. n. 1)

omissis

Art. 20. Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione. Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.[2)]

omissis

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 26. Juli 1976, Nr. 752: **Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet des Proporzes in den staatlichen Ämtern in der Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst**[1)]
(Im GBl. vom 15. November 1976, Nr. 304; im ABl. vom 13. Mai 1980, Nr. 25, ord. Beibl. Nr. 1)

(…)

Art. 20 Die Anwärter auf wie immer geartete und bezeichnete Aufnahmen bei Gerichten oder Ämtern der öffentlichen Verwaltung in der Provinz Bozen oder mit regionaler Zuständigkeit sowie bei Konzessionsträgern, die in dieser Provinz Dienste von öffentlichem Interesse versehen, haben das Recht, die vorgesehenen Prüfungen je nach der Angabe im Zulassungsgesuch entweder in italienischer oder in deutscher Sprache abzulegen. Mindestens eine der schriftlichen Prüfungen, soweit vorgesehen, und in jedem Fall die mündlichen Prüfungen werden in der Sprache der Sprachgruppe abgelegt, der die Bewerber und Bewerberinnen angehören oder zu der sie angegliedert sind.[2]

(…)

[1)] Vedi anche D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104, D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, D.P.R. 31 luglio 1978, n. 570, D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 217, D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108 e D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521 nonché, per quanto riguarda l'indennità speciale di seconda lingua, la legge 13 agosto 1980, n. 454.
Siehe auch das DPR vom 26. März 1977, Nr. 104; das DPR vom 19. Oktober 1977, Nr. 846; das DPR vom 31. Juli 1978, Nr. 570; das DPR vom 31. Juli 1978, Nr. 571; das DPR vom 24. März 1981, Nr. 217; das DPR vom 29. April 1982, Nr. 327; das DPR vom 3. April 1985, Nr. 108 und das DPR vom 19. November 1987, Nr. 521 sowie, was die Zweisprachigkeitszulage betrifft, das Gesetz vom 13. August 1980, Nr. 454.

[2)] Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65. La modifica non trova applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca (art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65).
Der Satz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des GvD vom 15. Mai 2023, Nr. 65 hinzugefügt. Die Änderung gilt nicht für Anwärter, die der ladinischen Sprachgruppe angehören oder angegliedert sind; für diese bleibt die Möglichkeit unbeschadet, die Prüfungen sowohl in italienischer als auch in deutscher Sprache abzulegen (Art. 2 Abs. 1 des GvD vom 15. Mai 2023, Nr. 65).

NORMATIVA

art. 7

BESTIMMUNGEN

Art. 7

Legge regionale 17 marzo 2017, n. 4
Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari [1]

Art. 1 (Disposizioni organizzative conseguenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari)

1. Dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, nelle more del potenziamento degli organici come eventualmente individuato anche negli appositi accordi stipulati con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2024, al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari, sono confermate le unità di personale regionale presso gli stessi, nel numero massimo di 25 unità, come stabilito dai precedenti accordi. A tale scopo, fino alla medesima data, possono essere disposte assunzioni di personale a tempo determinato, ovvero prorogati, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fatto salvo, per quanto riguarda le singole posizioni, il rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili.[2]

1-*bis*. Al fine di consentire il mantenimento dell'entità del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della norma di attuazione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, possono essere assunte fino a un massimo di 70 unità di personale a tempo determinato o in posizione di comando fino al 31 dicembre 2024.[3]

Regionalgesetz vom 17. März 2017, Nr. 4
Dringende Bestimmungen bezüglich der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter[1]

Art. 1 Organisationsbestimmungen in Zusammenhang mit der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter

(1) Ab Inkrafttreten der Durchführungsbestimmung zum Sonderstatut in Sachen Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter und in Erwartung der Aufstockung der Stellenpläne, wie eventuell auch in den einschlägigen Abkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen festgelegt, wird die in den vorhergehenden Abkommen vereinbarte Zurverfügungstellung bis zum 31. Dezember 2024 von maximal 25 Regionalbediensteten bei den Gerichtsämtern bestätigt, um deren Tätigkeit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck können bis zum besagten Datum Einstellungen von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis getätigt und die bestehenden befristeten Arbeitsverhältnisse ohne Unterbrechung verlängert werden, wobei in Bezug auf die einzelnen Positionen die in den einschlägigen Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen vorgesehenen Modalitäten und Einschränkungen einzuhalten sind.[2]

(1-*bis*) Zur Erhaltung des Bestands des beim Inkrafttreten der Durchführungsbestimmung dienstleistenden Personals können bis zur Festlegung der Funktionalitätsstandards höchstens 70 Bedienstete mit befristetem Arbeitsverhältnis oder in der Stellung einer Abordnung bis zum 31. Dezember 2024 eingestellt werden.[3]

---

[1] In B.U. 28 marzo 2017, n. 13 – Supplemento n. 3.
Im ABl. vom 28. März 2017, Nr. 13, Beibl. Nr. 3

[2] Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7, dall'art. 8, comma 1, lett. a), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6, dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 1 agosto 2019, n. 3, dall'art. 8, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 2020, n. 3, dall'art. 14, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 1 agosto 2022, n. 5 e in ultimo dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.
Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7, durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 8. August 2018, Nr. 6, durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 1. August 2019, Nr. 3, durch den Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5, durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 und durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 geändert.

[3] Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7, modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6, dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 1 agosto 2019, n. 3, dall'art. 8, comma 1, lettera b), della l.r. 27 luglio 2020, n. 3, dall'art. 14, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 1 agosto 2022, n. 5 e in ultimo dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.

2. Fino alla ridefinizione della struttura organizzativa regionale, la struttura di coordinamento degli uffici giudiziari è individuata nella Segreteria della Giunta regionale.	(2) Bis zur Neuordnung des Organisationsgefüges der Region ist das Sekretariat der Regionalregierung die für die Koordinierung der Gerichtsämter zuständige Struktur.
omissis	*(…)*

Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 eingefügt und durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 8. August 2018, Nr. 6, durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 1. August 2019, Nr. 3, durch den Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5, durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 und durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 geändert.

NORMATIVA

art. 8

BESTIMMUNGEN

Art. 8

Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274[1][3][4]

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468. [2]

Omissis

Art. 29. Udienza di comparizione[54] [55]
omissis
4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. [52]
omissis

Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.
[2]La Corte costituzionale, con ordinanza 20-29 gennaio 2004, n. 53 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione.
[3]Il regolamento di esecuzione del presente decreto è stato emanato con D.M. 6 aprile 2001, n. 204.
[4]Per indicazioni relative agli adempimenti di cancelleria, vedi la Circolare 21 dicembre 2001, n. 592.
[54]La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 312 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 20 e 29 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.
[55]La Corte costituzionale, con ordinanza 5-13 giugno 2006, n. 225 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

PROT. N. 4605 ATTI NON SOGGETTI A REPERTORIAZIONE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Premesso

- che la Risoluzione (27) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 prevede l'introduzione di strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato quali la mediazione e gli istituti della giustizia riparativa;

- che la Risoluzione (28) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 promuove lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, di procedure e di programmi che sviluppino il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le altre parti;

- che la Raccomandazione agli Stati membri del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, R (99) n. 19 del 15 settembre 1999 contiene le linee giuda sulla mediazione in materia penale, l'invito a diffonderne l'impiego, come alternativa al processo penale, nel corso del processo e lungo tutto il percorso penale;

- che la R (99) n. 22 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa contiene l'invito ad applicare il principio della discrezionalità dell'azione penale, pur tenendo conto delle tradizioni giuridiche e dei principi costituzionali degli Stati membri, a fare ricorso a procedimenti semplificati, a forme di componimento stragiudiziale, alternativi all'azione penale, nei casi appropriati, allo scopo di evitare sia un processo penale completo, sia il ricorso alla detenzione, al fine di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena;

Visto

- Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" ed in particolare gli artt. 9, 27 e 28 i quali prevedono, quale finalità tipica del processo penale a carico di imputati minorenni, il recupero educativo del giovane autore del reato ed in tale ambito la prospettiva della mediazione quale strumento responsabilizzante e misura riparativa;

- il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 "Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" ed in particolare l'art. 27 il quale dispone che il progetto sulla base del quale il giudice sospende il processo e affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia preveda le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato;

- l'art. 564 c.p.p. il quale prevede il tentativo di conciliazione per una eventuale remissione di querela;

- la legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" ed in particolare l'art. 47 comma 7 il quale riconosce le pratiche riparative e la mediazione penale nell'ambito dell'affidamento in prova al Servizio sociale;

- il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" ed in particolare l'art. 27 il quale prevede la possibilità di attivare processi di riparazione nell'ambito del programma di trattamento;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" ed in particolare gli artt. 56 e 75 che prevedono l'applicabilità anche nell'ambito della libertà controllata di pratiche riparative;

- il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468" ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che nel corso del procedimento il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti;

- l'art. 29, comma 4, dell'anzidetto decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il quale dispone che quando il reato è perseguibile a querela il giudice di pace promuove la conciliazione tra le parti rinviando eventualmente l'udienza e avvalendosi, ove occorra, dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio;

- l'art. 34 dell'anzidetto decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 il quale prevede l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto;

- l'art. 35 dell'anzidetto decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il quale dispone in ordine alla estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie;

- il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate" ed in particolare l'art. 6 il quale attribuisce alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige particolari compiti e funzioni in materia di giudici di pace;

- l'art. 6 comma 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i quali prevedono che la pubblica amministrazione possa concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato

- che il particolare ruolo e i peculiari compiti e funzioni attribuiti alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale in materia di giudici di pace hanno determinato l'esigenza che l'ente medesimo, al fine di supportare ulteriormente l'attività di tali magistrati onorari, procedesse alla realizzazione del progetto relativo al Centro per la mediazione penale e ciò per consentire ai giudici di pace del distretto di avvalersi dell'intervento della mediazione nell'ambito di controversie penali così come previsto in particolare dall'art. 29 comma 4 del decreto legislativo 274 del 2000;

- che a tal fine l'amministrazione regionale ha organizzato un rigoroso percorso formativo svoltosi, a seguito di pubblica selezione, secondo i criteri dettati dal Consiglio d'Europa in particolare nella Raccomandazione (99) 19, cui hanno partecipato gli aspiranti mediatori prescelti tenuto presente il possesso di una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie ed assicurando una composizione eterogenea del gruppo per quanto riguarda età sesso competenze professionali (giuristi, sociologi, psicologi, assistenti sociali, educatori ecc.);

- che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha successivamente provveduto a costituire il Centro per la mediazione penale chiamando a far parte del medesimo i partecipanti con esisto positivo al corso di formazione;

Preso atto

- che il Centro per la mediazione penale costituito dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige è attivo dal 1° giugno 2004 e che la sua operatività è stata confermata anche nel corso del corrente anno 2005;

- che l'amministrazione regionale ha messo a disposizione dei mediatori facenti parte del Centro per la mediazione penale i locali nelle sedi di Trento e di

Bolzano ove i mediatori operano nonché le attrezzature e i servizi necessari per il funzionamento del servizio;

- che fatto salvo il necessario coordinamento organizzativo ed amministrativo dell'amministrazione regionale, il servizio di mediazione penale viene svolto dai mediatori con assoluta indipendenza ed autonomia operativa;

Ritenuto

- che le istituzioni autonomistiche con i propri servizi, qualora presenti e operativi sul territorio, debbano comunque contribuire ad assicurare il soddisfacimento di finalità pubbliche in relazione ad ogni esigenza della collettività che emerga;

- che il Centro per la mediazione penale istituito dalla Regione costituisca una risorsa positiva del territorio, consentita dalle disposizioni che regolano l'assetto autonomistico che, in un'ottica di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse, possa trovare prospettive ulteriori di utilizzazione;

Convenendo

- sulla necessità di proporre modelli di giustizia riparativa nei quali il reato viene inteso come evento relazionale tra due soggetti "reo" e "vittima";

- sull'esigenza di realizzare con la "mediazione penale" una giustizia fondata su una relazione che si ricostruisce su un consenso non imposto ma generato dalle stesse persone coinvolte nel conflitto alla presenza di un terzo neutrale che lo rende possibile e lo sostiene al fine di ricomporre la frattura determinata dal fatto "reato";

- sull'opportunità di procedere alla promozione del modello di giustizia riparativa e alla diffusione dei servizi di mediazione, alla sperimentazione di percorsi di mediazione penale sia come modalità alternative al processo penale (art. 29

del decreto legislativo 274/2000) sia nel corso dell'esecuzione della pena (art. 27 del D.P.R. 230/2000 e art. 47 comma 7 della legge 354/1975) sia nell'ambito minorile (artt. 9, 27 e 28 del D.P.R. 448/1988 e 27 del decreto legislativo 272/1989);

Atteso infine

- che viene demandata alle competenti strutture del Ministero della Giustizia e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige la definizione delle strategie e dei percorsi amministrativi eventualmente necessari al fine di consentire l'attuazione del presente protocollo di collaborazione;

tra

- la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in persona del Vice Presidente – Assessore ai giudici di pace - Lorenzo Dellai

e

il Ministero della Giustizia in persona del Sottosegretario di Stato – Sen. Pasquale Giuliano

si conviene quanto segue

Articolo 1

Centro per la mediazione penale

Il Centro per la mediazione penale costituito dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e già operante svolge attività di mediazione con riferimento ai casi relativi a procedimenti di competenza del giudice di pace inviati dai giudici di pace della regione Trentino-Alto Adige.

Il Centro per la mediazione penale, articolato in una sezione a Trento e in una sezione a Bolzano, è composto da venti mediatori; un mediatore della sezione di Trento e uno della sezione di Bolzano svolgono funzioni di coordinamento delle rispettive sezioni.

Articolo 2

Organizzazione del Centro per la mediazione penale – Finanziamento

Presso il Centro per la mediazione penale operano di regola più equipe di mediatori.

Per lo svolgimento dell'attività organizzativa ed amministrativa strumentale al funzionamento del Centro per la mediazione la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige provvede ad assegnare proprio personale con compiti amministrativi.

Agli aspetti relativi alla gestione amministrativa e alle risorse finanziarie indispensabili per il funzionamento stesso del Centro per la mediazione penale, provvede la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Articolo 3

Monitoraggio statistico

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige prevede nelle forme e con le modalità indicate dal Ministero della Giustizia, di cui agli allegati 1 e 2, strumenti anche statistici di verifica controllo e monitoraggio dell'attività del Centro per la mediazione penale.

Articolo 4

Mediazione nel corso dell'esecuzione della pena e minorile

Il Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige si impegnano a concertare programmi che mirino alla sperimentazione tramite il Centro per la mediazione penale costituito dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di percorsi di mediazione penale anche nel corso dell'esecuzione della pena e nell'ambito minorile.

Art. 5

Iniziative di promozione

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in collaborazione con il Ministero della Giustizia contribuirà alla promozione e diffusione del modello di giustizia riparativa anche mediante azioni ed interventi di supporto, sensibilizzazione culturale, formazione ed aggiornamento al fine di favorire l'attuazione di progetti che realizzino servizi di mediazione in realtà locali diverse dal Trentino-Alto Adige in particolare in territori connotati da elevata densità di criminalità organizzata.

Si conviene, sin da ora, che la prima sperimentazione della diffusione del modello di giustizia riparativa avvenga sul territorio della Regione Campania e, in particolare, nell'agro aversano, caratterizzato da un elevato indice di densità mafiosa.

Per cui la Regione Trentino-Alto Adige assume l'impegno di svolgere nel suddetto territorio aversano attività destinate alla formazione di futuri mediatori che saranno individuati dal Ministero della Giustizia.

Rovereto, 23 giugno 2005

Per il Ministero della Giustizia

Il Sottosegretario di Stato
Sen. Pasquale Giuliano

Per la Regione Trentino-Alto Adige

Il Vice Presidente
Lorenzo Dellai

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150[1]

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.

Omissis

Art. 63. Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.
2. Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:
   a) il Ministero della giustizia;
   b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;
   c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;
   d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello;
   e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.
3. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.
4. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:
   a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
   b) la necessità che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;
   c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.
6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150[1]

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.

Omissis

Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data del 31 dicembre 2023, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.[24]
2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all'esperienza maturata almeno nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023 e il curricolo degli operatori in servizio alla data del 31 dicembre 2023, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63.[25]
2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.[23]

Note:
[23]Comma aggiunto dall’art. 5-novies, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
[24]Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
[25]Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150[1]

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.

Omissis

Art. 60. Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

1. Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attività di formazione, nonché i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le modalità di revisione dell'elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui all'articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l'eventuale contributo per l'iscrizione nell'elenco.[5]
3. L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Note:
[5]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 giugno 2023.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150[1]

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.

Omissis

Art. 93. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell'elenco dei mediatori

1. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 60 coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:[26]
   a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;
   b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;
   c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.
2. L'inserimento nell'elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.[27]
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonché di inserimento nell'elenco di cui ai commi 1 e 2.

Note:
[26]Alinea così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
[27]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 giugno 2023.

LEGGE REGIONALE 16 Luglio 2003, n. 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria) [1]

omissis

Art. 3 (Giudici di pace)

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di corsi di formazione per il personale amministrativo dei giudici di pace e all'attribuzione di incarichi finalizzati alla consulenza ed assistenza del medesimo personale, nonché per provvedere agli adempimenti relativi alla istituzione e all'attività dei centri per la giustizia riparativa previsti dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 274 e dalla disciplina organica della giustizia riparativa contenuta nel Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono istituiti nel bilancio appositi capitoli nello stato di previsione della spesa.[2]

2. Con legge di bilancio potranno essere altresì istituiti nuovi capitoli al fine di far fronte ai compiti attribuiti alla Regione dalla normativa statale in materia di giudici di pace e organizzazione amministrativa della giustizia.

omissis

REGIONALGESETZ VOM 16. JULI 2003, NR. 4

Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Jahr 2003 (Finanzgesetz)[1]

(...)

Art. 3 Friedensrichter

(1) Im Haushalt werden im Ausgabenvoranschlag eigene Kapitel errichtet, um die durch die Veranstaltung von Ausbildungskursen für das Verwaltungspersonal der Friedensrichter und die Erteilung von Aufträgen zur Beratung und Unterstützung des besagten Personals entstandenen Ausgaben zu decken und den Obliegenheiten in Zusammenhang mit der Einrichtung und Tätigkeit der im Art. 29 Abs. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 28. März 2000, Nr. 274 und in der im IV. Titel des gesetzesvertretenden Dekrets vom 10. Oktober 2022, Nr. 150 enthaltenen umfassenden Regelung der Wiedergutmachungsjustiz vorgesehenen Zentren für Wiedergutmachungsjustiz nachzukommen.[2]

(2) Mit Haushaltsgesetz können außerdem neue Kapitel errichtet werden, um die der Region in Sachen Friedensrichter und Verwaltungsorganisation der Justiz anvertrauten Aufgaben zu bewältigen.

(...)

---

[1] In B.U. 22 luglio 2003, n. 29.
Im ABl. vom 22. Juli 2003, Nr. 29.

[2] Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.
Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 geändert.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150[1]
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.

omissis

Titolo IV
Disciplina organica della giustizia riparativa
Capo I
Principi e disposizioni generali
Sezione I
Definizioni, principi e obiettivi

Art. 42. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;

b) vittima del reato: la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

c) persona indicata come autore dell'offesa:

1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;

2) la persona sottoposta alle indagini;

3) l'imputato;

4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;

5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;

6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato;

d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa;

e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti;

f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;

g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.

2. I diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.

Art. 43. Principi generali e obiettivi

1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:

a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;

b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;

c) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa;
d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;
e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;
f) la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.
2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.
3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito.
4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.

Sezione II
Accesso ai programmi di giustizia riparativa

Art. 44. Principi sull'accesso

1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.
2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.
3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.

Art. 45. Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa

1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:
a) la vittima del reato;
b) la persona indicata come autore dell'offesa;
c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;
d) chiunque altro vi abbia interesse.

Sezione III
Persone minori di età

Art. 46. Diritti e garanzie per le persone minori di età

1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.

Capo II
Garanzie dei programmi di giustizia ripartiva

Sezione I
Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti

Art. 47. Diritto all'informazione

1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.
2. L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.
3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati.
5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi.

Art. 48. Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa

1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti.
2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.
3. Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.
4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.
5. Il consenso per l'ente è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.
6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.

Art. 49. Diritto all'assistenza linguistica

1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa.
2. Negli stessi casi è disposta la traduzione della relazione del mediatore.
3. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato è consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dal mediatore.

4. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Sezione II
Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti

Art. 50. Dovere di riservatezza

1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.
2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.
3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Art. 51. Inutilizzabilità

1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1.

Art. 52. Tutela del segreto

1. Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale.
2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.
4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.
5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.

Capo III
Programmi di giustizia riparativa
Sezione I
Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

Art. 53. Programmi di giustizia riparativa

1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono:
a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;
b) il dialogo riparativo;
c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

Art. 54. Attività preliminari

1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi.
2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.

Art. 55. Svolgimento degli incontri

1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.
2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.
3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità, fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2.
4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.

Art. 56. Disciplina degli esiti riparativi

1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.
2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.
3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
4. E' garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

Sezione II
Valutazione dell'autorità giudiziaria

Art. 57. Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria

1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.
2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

Art. 58. Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.
2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

Capo IV
Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività
Sezione I
Formazione dei mediatori esperti

Art. 59. Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

1. La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.
2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.
3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63.
4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.
5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.
6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.
7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali abbiano un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.
8. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.[4]

Note:
[4]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 giugno 2023.

Sezione II
Requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 60. Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

1. Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attività di formazione, nonché i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le modalità di revisione dell'elenco, nonché la data a decorrere dalla

quale la partecipazione all'attività di formazione di cui all'articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l'eventuale contributo per l'iscrizione nell'elenco.[5]

3. L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Note:

[5]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 giugno 2023.

Capo V
Servizi per la giustizia riparativa
Sezione I
Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni

Art. 61. Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa

1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.

2. La Conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.

3. La Conferenza nazionale è convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.

4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.

5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessità di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.

6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Art. 62. Livelli essenziali delle prestazioni

1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 67, comma 1.

Sezione II
Centri di giustizia riparativa

Art. 63. Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.

2. Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:

a) il Ministero della giustizia;

b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;

c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;
d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello;
e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.
3. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.
4. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:
a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
b) la necessità che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;
c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.
6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Art. 64. Forme di gestione

1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'articolo 62.
2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono, altresì, dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto.
3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.
4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2.

Art. 65. Trattamento dei dati personali

1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la qualità di titolari del trattamento.
2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.[6]

Note:
[6]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 luglio 2023, n. 97.

Art. 66. Vigilanza del Ministero della giustizia

1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attività svolta. E', in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.
2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

Art. 67. Finanziamento

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma.[7]
2. Le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.
3. Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note:
[7]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 859, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

omissis

LEGGE REGIONALE 16 Luglio 2003, n. 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria) [1]

omissis

Art. 3-*bis*[2] (Centro per la giustizia riparativa)

1. Tenuto conto della competenza in materia di giudici di pace e della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, la Regione mette a disposizione, per i servizi di giustizia riparativa del territorio e per le attività connesse, il proprio Centro per la giustizia riparativa. L'attività di tale centro è disciplinata con apposito regolamento regionale.

omissis

REGIONALGESETZ VOM 16. JULI 2003, NR. 4

Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Jahr 2003 (Finanzgesetz)[1]

(...)

Art. 3-*bis*[2] Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz

(1) In Anbetracht der Zuständigkeit für die Friedensgerichte und der Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter stellt die Region für die wohnortnahen Dienste der Wiedergutmachungsjustiz und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten das Regionale Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz zur Verfügung. Die Tätigkeit des Zentrums wird durch eine spezifische Verordnung der Region geregelt.

(...)

---

[1] In B.U. 22 luglio 2003, n. 29.
Im ABl. vom 22. Juli 2003, Nr. 29.

[2] Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.
Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 geändert.

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate.

omissis

Art. 6. - Giudice di pace

1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

2. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della Regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374. La legge regionale assicura anche l'osservanza dei principi di cui ai commi 4 e 6, e disciplina le modalità di immissione in ruolo con priorità del personale assegnato agli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. La Regione provvede altresì alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

3. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la Provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla Giunta provinciale.

4. L'art. 89 dello statuto e le relative disposizioni di attuazione si applicano anche per i magistrati onorari di cui al comma 1. Con successivo decreto legislativo da emanare prima dell'insediamento dei predetti uffici saranno determinate le relative piante organiche provinciali[1)].

5. Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le

LEGISLATIVDEKRET vom 16. März 1992, Nr. 267:

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffend Änderungen an bereits erlassenen Durchführungsbestimmungen

(...)

Art. 6. – Friedensrichter

(1) Die Ernennung, der Amtsverlust und die Amtsenthebung der als Friedensrichter betrauten ehrenamtlichen Richter werden in der Region Trentino-Südtirol mit Dekret des Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalausschusses, in Beachtung der anderen in der Gerichtsordnung festgelegten einschlägigen Bestimmungen vorgenommen.

(2) Das Verwaltungspersonal der Friedensrichterämter wird mit Regionalgesetz in die Stellenpläne des Personals der Region eingestuft, und zwar vorbehaltlich der funktionellen Abhängigkeit vom Friedensrichter und vom Koordinator nach Art. 15 des Gesetzes vom 21. November 1991, Nr. 374. Das Regionalgesetz gewährleistet auch die Beachtung der Grundsätze nach Abs. 4 und 6 und regelt die Einzelheiten für die Eingliederung in den Stellenplan, mit Vorrang des den ehemaligen Friedensrichterämtern zum 31. Dezember 1989 zugeteilten Personals. Die Region sorgt außerdem für die Bereitstellung der für die Tätigkeit der Ämter notwendigen Einrichtungen und Dienste.

(3) Die Errichtung von Außenstellen des Friedensrichteramtes wird vom Justizminister im Einvernehmen mit der Autonomen Provinz verfügt. Die Überwachung und Kontrolle der Friedensrichterämter werden getrennt vom Präsidenten des ordentlichen Gerichtes und vom Landesausschuss ausgeübt.

(4) Der Art. 89 des Statutes und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen werden auch auf die ehrenamtlichen Richter nach Abs. 1 angewandt. Mit einem nachfolgenden, vor der Einsetzung der genannten Ämter zu erlassenden Legislativdekret werden die entsprechenden Landesstellenpläne[2)] festgesetzt.

(5) In der Provinz Bozen werden die Funktionen eines Koordinators der Friedensrichterämter abwechselnd für einen Zeitraum von zwei Jahren von einem Richter italienischer Sprache und einem Richter deutscher Sprache ausgeübt, und zwar unter Beachtung des im Art. 15 Abs. 1 des

[1)] Vedi D.M. 15 marzo 1993 e D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 133, art. 2.

[2)] Siehe das Ministerialdekret vom 15. März 1993 und den Art. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. April 1993, Nr. 133.

funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il più anziano in applicazione del predetto criterio.

Gesetzes vom 21. November 1991, Nr. 374 angeführten Grundsatzes. Die Funktionen eines Koordinators werden für einen Zeitraum von zwei Jahren von einem Richter ladinischer Sprache ausgeübt, falls dieser in Anwendung des genannten Grundsatzes als an Jahren Ältester hervorgeht.

6. La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua tedesca è richiesta, nella provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.

(6) Für die Ernennung der Friedensrichter und für die Ernennung oder die Versetzung der Beamten der entsprechenden Kanzleien und der Hilfskräfte ist in der Provinz Bozen die laut Gesetz festgestellte Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache erforderlich.

7. L'art. 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non si applica nella regione Trentino-Alto Adige. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, è abrogato.

(7) Der Art. 40 des Gesetzes vom 21. November 1991, Nr. 374 wird in der Region Trentino-Südtirol nicht angewandt. Der Art. 28 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 49 ist aufgehoben.

8. I posti di organico del personale amministrativo di cui al comma 2 sono stabiliti previa intesa della Regione con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; gli stessi sono portati in diminuzione dei posti di organico di cui all'art. 12, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

(8) Die Planstellen des Verwaltungspersonals nach Abs. 2 werden nach Einvernehmen zwischen der Region, dem Justizminister und dem Schatzminister festgesetzt; dementsprechend werden die Planstellen nach Art. 12 Abs. 2 und 3 des Gesetzes vom 21. November 1991, Nr. 374 gekürzt.

9. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

(9) Die von der Region in Anwendung der Bestimmung des Abs. 2 bestrittenen Ausgaben werden vom Staat innerhalb der Grenzen vergütet, welche auf der Grundlage der entsprechenden Ausgaben vorbestimmt werden, die vom Staat durchschnittlich für die Friedensrichterämter bestritten werden.

omissis

(...)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 - *Direttore responsabile: Dr. Alexander Steiner*

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 - *Verantwortlicher Direktor: Dr. Alexander Steiner*

ANNO 69° SEZIONE GENERALE **69. JAHRGANG ALLGEMEINE SEKTION**

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL DER AUTONOMEN REGION

N./Nr.

7 marzo 2017 Supplemento n. 3 **10** **7. März 2017 Beiblatt Nr. 3**

SOMMARIO

Anno 2017

PARTE 1

Norme di attuazione dello Statuto speciale

Stato - Regione Trentino-Alto Adige

Stato - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

[180697]
DECRETO LEGISLATIVO
del 7 febbraio 2017, n. 16

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari ..... P. 2

INHALTSVERZEICHNIS

Jahr 2017

1. TEIL

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut

Staat - Region Trentino-Südtirol

Staat - Autonome Region Trentino-Südtirol

[180697]
GESETZESVERTRETENDES DEKRET
vom 7. Februar 2017, Nr. 16

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol für die Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter ..... S. 2

180697

Norme di attuazione dello Statuto speciale - Parte 1 - Anno 2017

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut - 1. Teil - Jahr 2017

Stato - Regione Trentino-Alto Adige

Stato - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

DECRETO LEGISLATIVO
del 7 febbraio 2017, n. 16

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari

(GU n. 43 del 21.02.2017)
In vigore dal 8.03.2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Staat - Region Trentino-Südtirol

Staat - Autonome Region Trentino-Südtirol

GESETZESVERTRETENDES DEKRET
vom 7. Februar 2017, Nr. 16

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol für die Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter

(GBl. vom 21.02.2017, Nr. 43)
Datum des Inkrafttretens: 08.03.2017

Aufgrund des Art. 87 Abs. 5 der Verfassung;

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“;

Aufgrund des Art. 1 Abs. 515 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2014)“ i.d.g.F.;

Aufgrund des Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2015)“;

Nach Anhören der im Art. 107 Abs. 1 des genannten Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen paritätischen Kommission für die Durchführungsbestimmungen;

Aufgrund des in der Sitzung vom 29. Dezember 2016 erlassenen Beschlusses des Ministerrates;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates und des Ministers für Regionalangelegenheiten im Einvernehmen mit dem Justizminister, dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und dem Minister für die Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono delegate alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il suo ambito territoriale, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale.

Ferme le competenze del Ministro della giustizia previste dall'articolo 110 della Costituzione e previa intesa con lo stesso, la Regione può subdelegare, per il rispettivo territorio, alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui al primo periodo come precisate nei commi successivi.

2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono:

a) l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7;

b) la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle Province in materia di beni immobili;

c) la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili necessari al funzionamento degli uffici giudiziari.

3. Le funzioni di cui al comma 1 non comprendono i servizi inerenti ai sistemi informativi automatizzati, all'elaborazione e gestione delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari.

4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di

erlässt
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK
das nachstehende gesetzesvertretende
Dekret:

Art. 1
Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter

(1) Ab dem 1. Jänner 2017 werden der Region Trentino-Südtirol – bezogen auf ihr Gebiet – die Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter mit Ausnahme jener betreffend das richterliche Personal sowie das Verwaltungspersonal in Führungspositionen delegiert.

Unbeschadet der im Art. 110 der Verfassung vorgesehenen Zuständigkeiten des Justizministers und nach Einvernehmen mit demselben kann die Region die im ersten Satz genannten und in den nachstehenden Absätzen präzisierten Befugnisse den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im jeweiligen Gebiet weiterdelegieren.

(2) Die Befugnisse laut Abs. 1 umfassen:

a) die Verwaltungsorganisation und die dienst- und besoldungsrechtliche Verwaltung des Verwaltungspersonals gemäß den unter Abs. 5, 6 und 7 angeführten Kriterien und Grenzen;

b) die Bereitstellung, Instandhaltung und Verwaltung der innerhalb des Sprengels als Sitz von Gerichtsämtern bestimmten Liegenschaften unter Beachtung der Bestimmungen laut Abs. 13 mit Bezug auf die den Provinzen in Sachen Liegenschaften vorbehaltenen Zuständigkeiten;

c) die Bereitstellung der für die Tätigkeit der Gerichtsämter erforderlichen Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und Dienste für die Liegenschaftsverwaltung.

(3) Die Befugnisse laut Abs. 1 umfassen nicht die Dienste betreffend die digitalen Informationssysteme, die Verarbeitung und Verwaltung der Statistiken sowie die Führung der Strafregister.

(4) Die Region kann bei der Ausübung der

cui al comma 2, può avvalersi dei servizi e delle strutture delle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono, in relazione ai rispettivi territori, sulla base di apposita convenzione che assicura l'adeguatezza alle esigenze degli uffici giudiziari degli immobili adibiti a sedi degli stessi e, in particolare, gli standard e gli interventi individuati negli accordi con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7.

5. Spettano al personale amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale degli uffici giudiziari che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dai magistrati dell'ufficio. La Regione provvede all'amministrazione e alla gestione del personale sulla base di un protocollo operativo approvato dal Ministero della giustizia, sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto. Con il medesimo procedimento, al protocollo di cui al periodo precedente sono apportate, su iniziativa della Regione o del Ministro della giustizia, le eventuali modifiche che si rendono necessarie.

6. Con separato accordo, la Regione e il Ministero della giustizia istituiscono una commissione mista, con prevalenza e presidenza della componente statale, alla quale affidare il potere disciplinare sul personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. La partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito; le eventuali spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza di ciascun componente. L'esercizio dell'azione disciplinare spetta alle direzioni generali del Ministero della giustizia interessate.

7. La Regione e le Province, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, stipulano appositi accordi a carattere pluriennale con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli uffici giudiziari interessati e in coerenza con i programmi annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, volti a individuare gli standard e i parametri di servizio per l'esercizio delle funzioni delegate a condizione dell'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, anche ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con particolare riguardo a:

a) le dotazioni organiche del personale ammi-

Befugnisse laut Abs. 2 auf die Dienste und Strukturen der Autonomen Provinzen Trient und Bozen im jeweiligen Gebiet zurückgreifen, und zwar aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung, welche die Bedarfsangemessenheit der als Sitz der Gerichtsämter bestimmten Liegenschaften und insbesondere die in den Übereinkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen gemäß Abs. 7 festgelegten Standards und Maßnahmen gewährleistet.

(5) Dem Verwaltungspersonal laut diesem Artikel obliegen die Aufgaben, die gemäß den staatlichen Bestimmungen dem Personal der Gerichtsämter in den entsprechenden Funktionsrängen zugewiesen sind; unbeschadet bleibt die funktionale Abhängigkeit dieses Personals von den Richtern des Gerichtsamts. Die Region sorgt für die Personalverwaltung und -führung auf der Grundlage eines vom Justizministerium nach Anhören der Führungskräfte der Gerichtsämter im Sprengel genehmigten Tätigkeitsprotokolls. Eventuell erforderliche Änderungen des besagten Tätigkeitsprotokolls werden auf Initiative der Region oder des Justizministers nach demselben Verfahren vorgenommen.

(6) Mit einem getrennten Übereinkommen errichten die Region und das Justizministerium eine gemischte Kommission, in der die staatlichen Vertreter Mehrheit und Vorsitz haben, welche die Disziplinarbefugnis in Bezug auf das bei den Gerichtsämtern Dienst leistende Verwaltungspersonal ausübt. Die Teilnahme an den Treffen der Kommission wird nicht vergütet; eventuelle Außendienstvergütungen gehen zu Lasten der jeweiligen Verwaltung der Mitglieder. Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens obliegt den jeweiligen Generaldirektionen des Justizministeriums.

(7) Unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 4-*bis* des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. September 2012, Nr. 155 schließen die Region und die Provinzen entsprechende mehrjährige Übereinkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen nach Anhören der betroffenen Gerichtsämter und im Einklang mit den Jahresprogrammen laut Art. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 25. Juli 2006, Nr. 240 ab, um die Leistungsstandards und -parameter für die Ausübung der delegierten Befugnisse unter der Bedingung unveränderter Ausgaben zu Lasten des Staatshaushaltes – auch zwecks Quantifizierung der Kosten – festzulegen, und zwar insbesondere in Bezug auf:

a) die Stellenpläne des Verwaltungspersonals

nistrativo degli uffici giudiziari del distretto;

b) gli standard di funzionalità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, da assicurare con riguardo ai servizi, alle attrezzature e agli arredi;

c) gli interventi da realizzare con riferimento agli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari del distretto secondo quanto previsto dal comma 13.

8. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente articolo presso gli uffici giudiziari del distretto è inquadrato nel ruolo del personale della Regione, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia, con l'applicazione del contratto collettivo vigente dell'amministrazione di destinazione, salvo che non eserciti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il diritto di opzione per rimanere alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza. Per i due anni successivi alla data di inquadramento nei ruoli regionali, ad una aliquota del personale trasferito non superiore al venti per cento del totale viene garantito il diritto di precedenza nei concorsi pubblici e nei processi di mobilità attivati sul territorio nazionale dall'amministrazione della giustizia. La Regione subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita d'intesa tra la Regione e i Ministeri competenti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale amministrativo interessato, la tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale. Dal 1° gennaio 2017 e fino alla decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale, il personale è messo a disposizione, per l'esercizio delle funzioni delegate, della Regione, che provvede al rimborso alle amministrazioni di appartenenza degli oneri sostenuti.

9. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione di inquadramento giuridico e del trattamento economico fondamentale in godimento con riferimento alle sole voci fisse e continuative, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza. L'eventuale differenza tra quest'ultimo e quello previsto dal contratto collettivo regionale è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è considerato utile agli effetti giuridici e della progressione

der Gerichtsämter im Sprengel;

b) die quantitativen und qualitativen Funktionalitätsstandards, die in Bezug auf Dienste, Gerätschaften und Einrichtungsgegenstände zu gewährleisten sind;

c) die an den als Sitz von Gerichtsämtern im Sprengel bestimmten Liegenschaften gemäß Abs. 13 durchzuführenden Arbeiten.

(8) Das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, das auf welcher Grundlage auch immer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Artikels bei den Gerichtsämtern im Sprengel Dienst leistet, wird – vorbehaltlich der Zustimmung der Herkunftsverwaltung, sofern es sich nicht um die Justizverwaltung handelt – in den Stellenplan der Region unter Anwendung des bei der aufnehmenden Verwaltung geltenden Tarifvertrags eingestuft, außer es optiert binnen einhundertzwanzig Tagen ab Inkrafttreten dieser Bestimmung für das Verbleiben bei der Herkunftsverwaltung. In den zwei Jahren nach der Einstufung in die Stellenpläne der Region wird einem Teil des übergegangenen Personals, der zwanzig Prozent der Gesamtzahl nicht überschreiten darf, das Recht auf Vorrang bei den öffentlichen Wettbewerben und den Mobilitätsverfahren zugesichert, die von der Justizverwaltung im Staatsgebiet ausgeschrieben werden. Die Region tritt in die befristeten Arbeitsverträge ein. Binnen neunzig Tagen ab Inkrafttreten dieser Bestimmung legen die Region und die zuständigen Ministerien einvernehmlich und nach Absprache mit den repräsentativsten Gewerkschaften des betroffenen Verwaltungspersonals die Gleichstellungstabelle zur Einstufung des Personals fest. Ab 1. Jänner 2017 und bis zum Geltungsbeginn der Maßnahmen zur Einstufung in den Stellenplan der Region wird das Personal – zwecks Ausübung der delegierten Befugnisse – der Region zur Verfügung gestellt, die den Herkunftsverwaltungen die bestrittenen Kosten erstattet.

(9) Dem übergegangenen Personal wird die Beibehaltung der dienstrechtlichen Stellung und der bezogenen Grundbesoldung mit Bezug lediglich auf die fixen und ständigen, nicht mit dem spezifischen Aufgabenbereich in der Herkunftsverwaltung zusammenhängenden Besoldungselemente gewährleistet. Die eventuelle Differenz zwischen genannter Grundbesoldung und der im Tarifvertrag der Region vorgesehenen Besoldung wird als verrechenbare persönliche Zulage beibehalten. Der in den Herkunftsstellenplänen geleis-

economica; è conservata l'eventuale retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento all'atto del passaggio.

10. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi del comma 8, chiede di non essere inquadrato nei ruoli della Regione, qualora in posizione di comando, è restituito all'amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni.

11. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del personale amministrativo a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto, le vigenti dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unità di personale trasferito che non abbia esercitato il diritto di opzione nel termine previsto dal comma 8.

12. Le attrezzature, gli arredi e i beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni delegate sono trasferiti alla Regione con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. La Regione subentra nei contratti in corso relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 fino alla rispettiva scadenza. Dal 1° gennaio 2017 e fino alla comunicazione da parte del Ministero di apposito atto ricognitivo dei contratti nei quali subentra la Regione, la stessa provvede al rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti.

13. Gli immobili di proprietà dello Stato adibiti a sedi di uffici giudiziari, anche destinati per l'esercizio delle funzioni dei giudici di pace, sono trasferiti alle Province con le modalità previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle funzioni considerate da questo articolo. Sono a carico delle Province gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, alle ristrutturazioni nonchè agli ampliamenti concernenti i predetti immobili. Ferma restando la titolarità della Provincia autonoma di Trento degli immobili adibiti a sedi di uffici giudiziari già trasferiti in proprietà alla stessa antecedentemente alla data di entrata in vigore di questo articolo, sono a carico della medesima Provincia gli oneri previsti dal periodo precedente. In caso di estinzione della delega resta ferma la retrocessione allo Stato, senza corrispettivo, degli immobili trasferiti per effetto del presente decreto,

tete Dienst gilt für die dienstrechtlichen Zwecke und für die Gehaltsentwicklung; die eventuelle Dienstalterszulage wird in dem zum Zeitpunkt des Übergangs bezogenen Betrag beibehalten.

(10) Das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, das im Sinne des Abs. 8 darum ersucht, nicht in die Stellenpläne der Region eingestuft zu werden, kehrt – sofern es abgeordnet ist – binnen sechzig Tagen zur Herkunftsverwaltung zurück.

(11) Infolge der Einstufung in die Stellenpläne der Region des Verwaltungspersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag, das auf welcher Grundlage auch immer bei den Gerichtsämtern im Sprengel Dienst leistet, werden die geltenden Planstellen der Herkunftsverwaltungen um die Anzahl des übergegangenen Personals gekürzt, das das Optionsrecht nicht innerhalb der im Abs. 8 vorgesehenen Frist in Anspruch genommen hat.

(12) Die zur Ausübung der delegierten Befugnisse dienenden Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und beweglichen Güter werden der Region gemäß den im Dekret des Präsidenten der Republik vom 20. Jänner 1973, Nr. 115 vorgesehenen Modalitäten übertragen. Die Region tritt in die laufenden Verträge betreffend die Befugnisse laut Abs. 2 Buchst. b) und c) bis zum jeweiligen Vertragsablauf ein. Ab 1. Jänner 2017 und bis das Ministerium die Anerkennungsurkunde betreffend die Verträge übermittelt, in welche die Region eintritt, erstattet die Region der Justizverwaltung die bestrittenen Kosten.

(13) Die als Sitz von Gerichtsämtern – auch von Friedensgerichten – dienenden Liegenschaften im Eigentum des Staates werden gemäß den im Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 115/1973 vorgesehenen Modalitäten den Provinzen übertragen und für die Ausübung der in diesem Artikel angeführten Befugnisse zweckgebunden. Die Ausgaben für die außerordentliche Instandhaltung, den Umbau sowie die Erweiterung der vorgenannten Liegenschaften gehen zu Lasten der Provinzen. Unbeschadet der Tatsache, dass die Autonome Provinz Trient Inhaberin der als Sitz von Gerichtsämtern dienenden Liegenschaften ist, die bereits vor Inkrafttreten dieses Artikels in ihr Eigentum übergegangen waren, gehen die im vorstehenden Satz genannten Ausgaben zu Lasten der Provinz. Bei eventuellem Erlöschen der Delegierung sind die aufgrund dieses Dekrets übertragenen Liegenschaften dem Staat unentgeltlich in dem tatsächlichen und rech-

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto di adozione del provvedimento di estinzione.

14. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo, la Regione e le Province applicano le normative regionali e provinciali secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

15. Gli oneri relativi alla delega di cui al comma 1 sono assunti in capo alla Regione ovvero, in caso di subdelega, alle Province autonome, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I predetti oneri sono ripartiti tra la Regione e le Province mediante l'accordo previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 190 del 2014 e dall'articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto. La disciplina prevista da questo comma si applica anche con riferimento agli oneri assunti dalle Province ai sensi del comma 13 nonchè con riguardo agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di cui ai commi 8 e 12.

16. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'onere finanziario è determinato in misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel triennio 2013-2015. Tenuto conto degli accordi di cui al comma 7, i predetti oneri sono aggiornati mediante intese tra la Regione, le Province, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Ai fini della neutralità per il bilancio dello Stato, la dotazione finanziaria del Ministero della giustizia sarà ridotta in misura corrispondente all'onere individuato e posto a carico della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia in sede di prima applicazione sia in sede di aggiornamento mediante intese sulla base della variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

17. Gli oneri di cui ai commi 15 e 16

tlichen Zustand rückabzutreten, im dem sie sich zum Zeitpunkt des Erlasses der Maßnahme betreffend das Erlöschen befinden.

(14) Für die Ausübung der mit diesem Artikel delegierten Befugnisse wenden die Region und die Provinzen die Regional- und Landesgesetze gemäß Statut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen an.

(15) Die Kosten betreffend die Delegierung laut Abs. 1 werden von der Region oder – im Falle einer Weiterdelegierung – von den Autonomen Provinzen durch Verrechnung mit dem Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut Art. 79 des Statutes und Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 auch für die Wirkungen des Art. 1 Abs. 515 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 übernommen. Vorgenannte Kosten werden unter der Region und den Provinzen aufgrund der im Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes Nr. 190/2014 und im Art. 79 Abs. 4-*bis* des Statuts vorgesehenen Vereinbarung aufgeteilt. Die in diesem Absatz vorgesehene Regelung gilt auch für die von den Provinzen im Sinne des Abs. 13 übernommenen Ausgaben sowie für die Ausgaben, die sich aus der Rückerstattung der Kosten laut Abs. 8 und 12 ergeben.

(16) Bei Erstanwendung dieses Dekrets werden die Kosten entsprechend dem Durchschnitt der vom Staat für dieselben Befugnisse im Dreijahreszeitraum 2013-2015 bestrittenen Ausgaben festgelegt. Unter Berücksichtigung der Übereinkommen laut Abs. 7 werden vorgenannte Kosten durch Einvernehmen zwischen der Region, den Provinzen, dem Justizministerium und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen aufgrund der Änderungen bei den für die Zivil- und Strafjustiz im Haushalt des Staates bestimmten Ausgaben aktualisiert. In Hinblick auf die Haushaltsneutralität für den Staat wird die Finanzausstattung des Justizministeriums um den der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Bozen und Trient angelasteten Betrag sowohl bei Erstanwendung dieses Dekrets als auch bei der einvernehmlichen Aktualisierung aufgrund der Änderungen bei den für die Zivil- und Strafjustiz im Haushalt des Staates bestimmten Ausgaben gekürzt. Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen wird ermächtigt, mit eigenen Dekreten die erforderlichen Haushaltsänderungen zur Kürzung der Ansätze in den betreffenden Ausgabenkapiteln vorzunehmen.

(17) Die Kosten laut Abs. 15 und 16 umfas-

comprendono anche quelli relativi alle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quantificati con riferimento all'intera annualità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Costa, Ministro per gli affari regionali

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

sen auch die Pflichtausgaben laut Art. 1 Abs. 526 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190, die mit Bezug auf das gesamte Jahr berechnet werden.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Erlassen in Rom, am 7. Februar 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Präsident des Ministerrats

Costa, Minister für regionale Angelegenheiten

Orlando, Justizminister

Padoan, Minister für Wirtschaft und Finanzen

Madia, Ministerin für die Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung

Gesehen, der Siegelbewahrer: Orlando

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 515 dell'art. 1 è il seguente:

«515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonchè al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi o

Hinweis:
Die hier veröffentlichen Anmerkungen wurden von der für diesen Sachbereich zuständigen Verwaltung im Sinne des Art. 10 Abs. 2 und 3 des mit DPR vom 28. Dezember 1985, Nr. 1092 genehmigten Einheitstextes der Bestimmungen über die Verkündung der Gesetze, den Erlass der Dekrete des Präsidenten der Republik und die offiziellen Veröffentlichungen der Republik Italien zu dem einzigen Zweck verfasst, das Verständnis der geänderten Gesetzesbestimmungen oder der Gesetzesbestimmungen, auf die verwiesen wird, zu erleichtern. Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der angeführten Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Anmerkungen zu den Prämissen:

- Der Art. 87 Abs. 5 der Verfassung erkennt dem Präsidenten der Republik die Befugnis zu, die Gesetze zu verkünden sowie die Dekrete mit Gesetzeskraft und die Verordnungen zu erlassen.

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“ wurde im Gesetzblatt der Republik vom 20. November 1972, Nr. 301 veröffentlicht.

Das Gesetz vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2014)“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 27. Dezember 2013, Nr. 302 veröffentlicht. Der Art. 1 Abs. 515 lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„(515) Mit innerhalb 30. Juni 2015 abzuschließenden Einvernehmen zwischen dem Staat, der Region Aostatal und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen oder mit spezifischen Durchführungsbestimmungen zu den Autonomiestatuten werden die Bereiche für die Übertragung oder die Delegierung der staatlichen Befugnisse und der damit verbundenen Ausgaben festgelegt, mit besonderem Bezug auf die Eisenbahndienste von lokalem Interesse für das Aostatal, auf die Steueragenturen des Staates, auf die Verwaltungs-, Organisations- und Unterstützungsfunktionen betreffend die ordentliche, die Steuer- und die Verwaltungsgerichtsbarkeit – mit Ausnahme der Aufgaben des richterlichen Personals – sowie auf den Nationalpark Stilfser Joch für die Autonomen Provinzen Trient und Bozen.

Die Übertragung oder die Delegierung der staatlichen Befugnisse, die Gegenstand des Einvernehmens sind, wird durch spezifische Durchführungsbestimmungen vervollständigt. Die Übernahme der Ausgaben erfolgt, sofern dieselben nicht schon zugewiesen wurden, anstelle und in den Grenzen der Vorbehalte laut Abs. 508 und wird als Beteiligung am Ausgleich der

con norme di attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonchè i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento:

1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;

2) ai contribuenti di grandi dimensioni;

3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;

4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria.

Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.

Con apposite norme di attuazione si provvede al Completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.».

- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 410 dell'art. 1 è il seguente:

«410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione

öffentlichen Finanzen im Sinne desselben Absatzes berechnet. Mit den oben genannten Einvernehmen oder mit Durchführungsbestimmungen bestimmen der Staat, die Region Aostatal, die Autonomen Provinzen Trient und Bozen und die Region Trentino-Südtirol die Mindestleistungs- und Mindesttätigkeitsstandards, die der Staat auf dem Gebiet der Provinz oder der Region in Bezug auf die übertragenen oder delegierten Befugnisse gewährleisten muss, wobei die diesbezüglichen Ausgaben von den Provinzen oder von der Region bestritten werden, sowie die Parameter und Modalitäten für die Quantifizierung und die Übernahme der Ausgaben. Um Ungleichbehandlungen bzw. verdoppelte Kosten und Tätigkeiten im Staatsgebiet zu vermeiden, sind auf jeden Fall die Übertragung und die Delegierung der Befugnisse der Steueragenturen laut erstem Satz ausgeschlossen, die sowohl die Sachbereiche in Zusammenhang mit staatlichen Konzessionen und den Netzwerken zur Erhebung der Steuereinnahmen als auch die nachstehenden Sachbereiche betreffen:

1. Bestimmungen, die harmonisierte oder auf transnationaler Grundlage zu erhebende Steuern betreffen;

2. Großsteuerzahler;

3. Tätigkeiten, die der Kenntnis der Entwicklung der Steuereinnahmen dienlich sind;

4. telematische Verfahren zur Übertragung von Daten und Informationen an die Steuerdatenbank.

Im Rahmen von Abkommen zwischen dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und den Präsidenten der Region Aostatal, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Region Trentino-Südtirol ist auf jeden Fall die Koordinierung der Kontrolltätigkeiten durch Einvernehmen zwischen den Direktoren der Agenturen der Einnahmen sowie der Agenturen für Zoll und Monopole und den zuständigen Stellen im jeweiligen Gebiet zu gewährleisten. Die Beziehungen zu den internationalen Einrichtungen sind der Zentralverwaltung vorbehalten.

Die Übertragung oder die Delegierung der staatlichen Befugnisse, die Gegenstand des Einvernehmens ist, wird durch spezifische Durchführungsbestimmungen vervollständigt.“.

- Das Gesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2015)“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 29. Dezember 2014, Nr. 300 veröffentlicht. Der Art. 1 Abs. 410 lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„(410) Der Beitrag der Region Trentino-Südtirol und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen zu den öffentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo, der als Beteiligung an der Deckung der Staatsschulden vorgesehen wurde, wird für die

Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.».

- Il testo vigente dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è il seguente:

«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.

Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 110 della Costituzione è il seguente:

«Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.».

- Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213, supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 4-bis dell'art. 8 è il seguente:

Region Trentino-Südtirol auf 14,812 Millionen Euro für das Jahr 2014 und auf 15,091 Millionen Euro für jedes der Jahre von 2015 bis 2017, für die Autonome Provinz Trient auf 334,813 Millionen Euro für das Jahr 2014 und auf 413,4 Millionen Euro für jedes der Jahre von 2015 bis 2017 und für die Autonome Provinz Bozen auf 549,917 Millionen Euro für das Jahr 2014, auf 476,4 Millionen Euro für das Jahr 2015 und auf 477,2 Millionen Euro jeweils für das Jahr 2016 und 2017 festgelegt. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von der Region übernommen wird.“.

- Der Art. 107 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“ lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„Art. 107 - Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden Dekreten nach Einholen der Stellungnahme einer paritätischen Kommission erlassen. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des Staates, zwei als Vertreter des Regionalrats, zwei als Vertreter des Landtags des Trentino und zwei als Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei Mitglieder müssen der deutschen Sprachgruppe angehören.

Innerhalb der Kommission gemäß vorhergehendem Absatz wird eine Sonderkommission für die Durchführungsbestimmungen gebildet, die sich auf die der Zuständigkeit der Provinz Bozen zuerkannten Sachgebiete beziehen; sie besteht aus sechs Mitgliedern, davon drei in Vertretung des Staates und drei in Vertretung des Landes.

Eines der Mitglieder in Vertretung des Staates muss der deutschen Sprachgruppe, eines der Mitglieder in Vertretung des Landes muss der italienischen Sprachgruppe angehören.“.

Anmerkungen zum Art. 1:

- Der Art. 110 der Verfassung lautet wie folgt:

„Art. 110 - Unter Wahrung der Zuständigkeit des Obersten Gerichtsrates steht dem Justizminister die Organisation und Führung der Dienste der Rechtspflege zu.“.

- Das gesetzesvertretende Dekret vom 7. September 2012, Nr. 155 „Neue Organisation der ordentlichen Gerichte und der Ämter des Staatsanwalts im Sinne des Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes vom 14. September 2011, Nr. 148“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 12. September 2012, Nr. 213 veröffentlicht. Der Art. 8 Abs. 4-*bis* lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.».

- Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2006, n. 175, supplemento ordinario.

- Il testo vigente dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4 (*Programma delle attività annuali*).

1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'art. 8, dal direttore tecnico di cui all'art. 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma à delle à attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.».

„(4-*bis*) Der Justizminister kann versuchsweise im Rahmen spezieller mit den Autonomen Regionen und Provinzen abgeschlossener Vereinbarungen verfügen, dass die Liegenschaften der abgeschafften peripheren Gerichtsämter und Außenstellen der Landesgerichte für die notwendige Zeit zwecks Ausübung der Gerichtstätigkeit bei den jeweiligen Amtssitzen benutzt werden können. Die Ausgaben betreffend den Betrieb und die Instandhaltung der Liegenschaften sowie die Besoldung des aufgrund der Vereinbarung Dienst leistenden Personals gehen gänzlich zu Lasten des Regionalhaushaltes.“.

- Das gesetzesvertretende Dekret vom 25. Juli 2006, Nr. 240 „Festlegung der Zuständigkeiten der vorstehenden Richter und der Verwaltungsdirektoren der Gerichtsämter sowie Dezentralisierung einiger Zuständigkeiten des Justizministeriums auf regionaler Ebene im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a), des Art. 2 Abs. 1 Buchst. s) und t) und des Art. 12 des Gesetzes vom 25. Juli 2005, Nr. 150“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 29. Juli 2006, Nr. 175 veröffentlicht.

- Der Art. 4 lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„Art. 4 (*Jährliches Tätigkeitsprogramm*)

(1) Binnen dreißig Tagen ab den Entscheidungen, die infolge des Erlasses der Richtlinie des Justizministers laut Art. 14 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165 für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich vom regionalen oder interregionalen Direktor laut Art. 8, vom technischen Direktor laut Art. 5 für die Sprengel Rom, Mailand, Neapel und Palermo oder von den Organen der Zentralverwaltung genehmigt werden, jedoch auf jeden Fall bis spätestens 15. Februar eines jeden Jahres erstellen der dem Gerichtsamt vorstehende Richter und der dem Gerichtsamt vorstehende Verwaltungsdirektor ein Programm der im Laufe des Jahres durchzuführenden Tätigkeiten, wobei die verfügbaren Ressourcen zu berücksichtigen und die Prioritäten anzugeben sind. Das Programm kann aufgrund eintretender Erfordernisse des Gerichtsamts im Laufe des Jahres auf einvernehmliche Veranlassung des vorstehenden Richters und des Direktors geändert werden.

(2) Wird das Programm laut Abs. 1 nicht erstellt oder umgesetzt oder werden die für den Betrieb des Gerichtsamts unerlässlich gewordenen Änderungen nicht eingeführt, so legt der Justizminister eine bindende Frist fest, innerhalb der der dem Gerichtsamt vorstehende Richter und der dem Gerichtsamt vorstehende Verwaltungsdirektor die erforderlichen Akte oder Maßnahmen erlassen müssen. Bei fortbestehender Untätigkeit beauftragt der Minister den Präsidenten des Oberlandesgerichts des Gerichtssprengels, zu dem das Gerichtsamt gehört, und den Direktor des jeweiligen Amtes mit den dringenden Amtshandlungen oder er nimmt diese direkt vor, falls das Oberlandesgericht und der Kassationsgerichtshof untätig bleiben.“.

- Il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1973, n. 101, supplemento ordinario.

Il testo vigente dell'art. 79 dello statuto è il seguente:

«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonchè all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia delle finanze, nonchè con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.

L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 20. Jänner 1973, Nr. 115 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol auf dem Gebiet der Übertragung des öffentlichen Gutes und des Vermögens des Staates und der Region auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 18. April 1973, Nr. 101 veröffentlicht.

Der Art. 79 des Statuts lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„Art. 79 – (1) Das integrierte regionale Territorialsystem, das aus der Region, den Provinzen und den Körperschaften laut Abs. 3 besteht, trägt unter Beachtung der Ausgeglichenheit der jeweiligen Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen und der Ausgleichs- und Solidaritätsgrundsätze, zur Ausübung der daraus abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der aus der Ordnung der Europäischen Union herrührenden wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen wie folgt bei:

a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;

b) mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Art. 78 zustehenden Betrags;

c) mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme von finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung staatlicher, auch delegierter Funktionen, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich.

Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen;

d) mit den im Abs. 3 vorgesehenen Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

(2) Die Maßnahmen laut Abs. 1 können nur mit dem Verfahren laut Art. 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Abs. 1.

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 117 der Verfassung koordinieren die Provinzen die öffentlichen Finanzen des Landes gegenüber den örtlichen Körperschaften, den Anstalten und den öffentlichen und privaten instrumentalen Einrichtungen der

aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e risultati conseguiti.

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sè e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

Provinzen und der örtlichen Körperschaften, den Sanitätsbetrieben und Universitäten, einschließlich der nicht staatlichen Universitäten laut Art. 17 Abs. 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie-, Handwerks und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen, für deren Ordnung die Region oder die Provinzen zuständig sind und die von diesen auf ordentlichem Weg finanziert werden. Für die Verwirklichung der von der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos steht es den Provinzen zu, die Beiträge und Verpflichtungen gegenüber den jeweiligen Körperschaften des integrierten Territorialsystems zu regeln. Die Provinzen überwachen die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften laut diesem Absatz und teilen dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen die gesteckten Ziele und die erreichten Ergebnisse zwecks Monitorierung der Salden der öffentlichen Finanzen mit.

(4) Staatliche Bestimmungen, die nicht in diesem Titel vorgesehene Verpflichtungen, Ausgaben, Rücklagen, Vorbehalten zugunsten des Staates und wie auch immer benannte Beiträge vorsehen, einschließlich jener betreffend den internen Stabilitätspakt, können nicht auf die Region, die Provinzen und die dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften angewandt werden. Die Region und die Provinzen nehmen für sich und für die jeweiligen dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften die in spezifischen staatlichen Bestimmungen vorgesehene Koordinierung der öffentlichen Finanzen wahr, indem sie im Sinne des Art. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 die eigene Gesetzgebung auf den im Statut angeführten Sachgebieten den Grundsätzen anpassen, die laut Art. 4 bzw. 5 Grenzen darstellen. Hierzu ergreifen sie – auch zwecks Reduzierung der öffentlichen Verschuldung – eigene Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben, die die Beachtung der Dynamik der aggregierten Ausgaben der öffentlichen Verwaltungen im Staatsgebiet in Übereinstimmung mit der Ordnung der Europäischen Union ermöglichen.

(4-*bis*) Für ein jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen an die öffentlichen Finanzen hinsichtlich des zu finanzierenden Nettosaldos bezogen auf das regionale integrierte Territorialsystem auf insgesamt 905,315 Millionen Euro, von denen 15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region gehen. Der Beitrag der Provinzen wird unter diesen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der Rückgewinnung seitens einer jeden Provinz des aus der Umsetzung des Art. 13 Abs. 17 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214 – sowie des Art. 1 Abs. 521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 erzielten Mehrertrags. Die Provinzen und die

4-*ter*. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.

4-*quater*. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4-*quinquies*. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4-*sexies*. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, art. 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

4-*septies*. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle

(4-*ter*) Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen Euro, unbeschadet der Aufteilung unter der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen, jährlich neu festgesetzt, indem auf genannten Betrag die prozentuelle Änderung der im letzten verfügbaren Jahr gegenüber dem Vorjahr festgestellten öffentlichen Verschuldung angewandt wird. Die Differenz gegenüber dem Beitrag von 905,315 Millionen Euro wird unter den Provinzen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorstehenden Absatzes wird auf das vom ISTAT zuletzt erhobene Bruttoinlandsprodukt Bezug genommen.

(4-*quater*) Ab dem Jahr 2016 erzielen die Region und die Provinzen den Haushaltsausgleich, wie im Art. 9 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 festgelegt. Für die Jahre 2016 und 2017 legen die Region und die Provinzen einen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in der Kassa- und Kompetenzrechnung zurück, der die Finanzneutralität hinsichtlich der Salden der öffentlichen Finanzen gewährleistet. Ab dem Jahr 2018 werden der programmatische Saldo laut Art. 1 Abs. 455 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 und die Bestimmungen betreffend den internen Stabilitätspakt, die im Widerspruch zum Haushaltsausgleich laut dem ersten Satz dieses Absatzes stehen, auf vorgenannte Körperschaften mit Sonderautonomie nicht mehr angewandt.

(4-*quinquies*) Die Bestimmungen in Sachen Überwachung, Bescheinigung und Strafen laut Art. 1 Abs. 460, 461 und 462 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 bleiben unberührt.

(4-*sexies*) Ab dem Jahr 2015 ist der Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut dem Übereinkommen zwischen Regierung, Region und Provinzen vom 15. Oktober 2014 an die Staatskasse mit Eintragung im Kap. 3465 Art. 1 X. Kapitel des Staatshaushalts innerhalb 30. April eines jeden Jahres zu zahlen. Wird der Beitrag nicht binnen 30. April in die Staatskasse eingezahlt und bleibt eine diesbezügliche Mitteilung an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen binnen 30. Mai aus, so kann das Ministerium den jeweils geschuldeten Beitragsanteil von den der Region und einer jeden Provinz aus jedwedem Titel zustehenden Beträgen einbehalten, wobei es sich auch der Agentur für Einnahmen für die über die Verwaltungsstruktur eingehobenen Beträge bedienen kann.

(4-*septies*) Die Befugnis des Staates, die ab 2018 vorgesehenen Beiträge bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos sowie der Nettoverschuldung zu Lasten der Region und der Provinzen für einen begrenz-

province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4-*octies*. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.».

- Il testo vigente dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note alle premesse.

- Il testo vigente dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è riportato nelle note alle premesse.

- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riportata nelle note alle premesse. Il testo vigente del comma 526 dell'art. 1 è il seguente:

«526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, nè modifica la titolarità delle posizioni di

ten Zeitraum im Höchstausmaß von 10 Prozent genannter Beiträge zu ändern, um eventuelle außerordentliche Erfordernisse zu Lasten der öffentlichen Finanzen zu decken, bleibt unberührt. Höhere Beiträge sind mit der Region und den Provinzen zu vereinbaren. Für den Fall, dass sich außerordentliche Maßnahmen für die Beachtung der europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Ausgleichs des öffentlichen Haushalts für notwendig erweisen sollten, können genannte Beiträge für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz erhöht werden, der jedoch 10 Prozent nicht überschreiten darf.

(4-*octies*) Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit eigenem innerhalb 31. Dezember 2014 zu verabschiedenden Gesetz die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen sowie die eventuellen späteren und vorausgesetzten Verwaltungsakte mittels formellem Verweis zu übernehmen, um die Wirksamkeit und Anwendung vorgenannter Bestimmungen innerhalb der um ein Jahr verlängerten Fristen für die Regionen mit Normalstatut laut genanntem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 zu gewährleisten, und zwar nach Erlass einer staatlichen Maßnahme zur Regelung der Einnahmenfeststellungen bezüglich der Zuweisung staatlicher Abgaben und der Möglichkeit der Deckung von Investitionen mittels Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben.“.

- Der Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 in der geltenden Fassung wird in den Anmerkungen zu den Prämissen wiedergegeben.

- Der Art. 1 Abs. 515 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 in der geltenden Fassung wird in den Anmerkungen zu den Prämissen wiedergegeben.

- Das Gesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 wird in den Anmerkungen zu den Prämissen wiedergegeben. Der Art. 1 Abs. 526 lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„(526) Das Gesetz vom 24. April 1941, Nr. 392 wird wie folgt geändert:

a) Im Art. 1 wird der Abs. 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„Ab 1. September 2015 gehen die Pflichtausgaben laut Abs. 1 von den Gemeinden auf das Justizministerium über und den Gemeinden stehen keine Beträge für die Miete oder die anderweitige Nutzung von Liegenschaften im Eigentum der Gemeinden, die als Sitz von Gerichtsämtern bestimmt sind, zu. Die Übertragung der Pflichtausgaben löst weder die bestehenden Beziehungen auf, an denen die Gemeinde betreffend die Pflichtausgaben laut Abs. 1 beteiligt ist,

debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso.

Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione";

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015.».

noch ändert sie die zum Zeitpunkt der Übertragung bestehenden Schuldner- und Gläubigerverhältnisse. Das Justizministerium tritt – unbeschadet der Möglichkeit eines Rücktritts – in die Rechtsverhältnisse laut vorstehendem Satz ein.

Die Liegenschaften des öffentlichen Guts, die als Gerichtsämter dienen, behalten auch nach dem 1. September 2015 diese Zweckbestimmung bei.“;

b) Die Art. 2, 3, 4 und 5 werden mit Wirkung vom 1. September 2015 aufgehoben.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150[1]

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.

Omissis

Art. 67. Finanziamento

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma.[7]
2. Le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.
3. Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note:
[7]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’art. 1, comma 859, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

omissis

NORMATIVA

artt. 9, 10, 11

BESTIMMUNGEN

Art. 9, 10, 11

REGIONALGESETZ VOM 21. JULI 2000, NR. 3

Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens[1]

Art. 1 Gesetzesvorbehalt

(1) In Anpassung an die Grundsätze des Art. 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 mit seinen späteren Änderungen sind folgende Sachbereiche mit Regionalgesetz bzw., auf der Grundlage von regionalen Gesetzesbestimmungen, mit Verordnung oder mit Verwaltungsakt zu regeln:

a) die Grundsätze der Organisation, die Organisationseinheiten und die Verfahren zur Erteilung der Direktionsaufträge;

b) die Gesamtzahl der Planstellen;

c) die verschiedenen Arten der Aufnahme in den Dienst, die dafür notwendigen Voraussetzungen, die Auswahlverfahren sowie die Regelung betreffend die Zweisprachigkeit und den Sprachgruppenproporz bei der Besetzung der Stellen;

d) die Regelung der Haftung und der Unvereinbarkeit der Arbeit bei der Region mit anderen Tätigkeiten und die Fälle, in denen die Ämterhäufung sowie die Häufung öffentlicher Aufträge verboten sind;

e) die rechtliche Haftung der einzelnen Bediensteten bei der Durchführung der Verwaltungsverfahren;

f) die Rechte des Personals in Bezug auf die Inanspruchnahme der Grundfreiheiten und Grundrechte;

f-*bis*) alle weiteren Aspekte betreffend die Organisation und das Arbeitsverhältnis, die nicht im Sinne des Abs. 1-*bis* geregelt werden.[2]

---

[1] Im ABl. vom 25. Juli 2000, Nr. 31, Beibl. Nr. 1.

[2] Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

(1-*bis*) Mit Tarifverhandlungen werden die direkt mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Rechte und Pflichten sowie die Sachgebiete geregelt, welche die Beziehungen zu den Gewerkschaften betreffen.[3]

(1-*ter*) Zur Förderung der Verbesserung der Dienstleistungen und der Organisation werden – nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung an die Gewerkschaften – mit Verwaltungsakten Verfahren für die Messung und Bewertung der von den Organisationseinheiten erzielten Ergebnisse auch durch Ermittlung der Nutzerzufriedenheit vorgesehen.[4]

(1-*quater*) Mit Verwaltungsakten werden – nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung an die Gewerkschaften – die Modalitäten und Verfahren für die Anerkennung und die Aufwertung der Leistung des Personals auf der Grundlage der erzielten Bewertung geregelt. Überdies werden die Mindestprozentsätze der für die Produktivität bestimmten Mittel festgelegt, wobei zu vermeiden ist, dass allen Bediensteten undifferenziert eine gleich hohe Zulage entrichtet wird.[5]

(1-*quinquies*) Unter Beachtung der Gesetze und der organisatorischen Maßnahmen werden die Entscheidungen bezüglich der Organisation der Ämter und die Verfügungen betreffend die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ausschließlich von den zuständigen Verwaltungsorganen mit der Fähigkeit und den Befugnissen eines privaten Arbeitgebers – unbeschadet der Mitteilung an die Gewerkschaften, sofern in den Tarifverträgen vorgesehen – getroffen.[6]

---

[3] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

[4] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

[5] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

[6] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

Art. 1-*bis*[7] Politisch-administrative Richtlinien des Regionalausschusses

(1) Der Regionalausschuss legt die politisch-administrativen Richtlinien fest und überprüft die Übereinstimmung der Ergebnisse der Verwaltungstätigkeit mit den erteilten allgemeinen Richtlinien.

(2) Zu diesem Zweck nimmt der Regionalausschuss regelmäßig und auf jeden Fall alljährlich nach Genehmigung des Haushaltsgesetzes oder der Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung Nachstehendes vor:

a) Er legt die Zielsetzungen und die Programme fest, gibt die Prioritäten an und erlässt die entsprechenden allgemeinen Richtlinien für das Verwaltungshandeln und die Verwaltungsorganisation;
b) er weist jeder Organisationseinheit einen Teil der Haushaltsmittel der Verwaltung zu, der nach den verfügbaren Finanzressourcen sowie den jeweiligen Zielsetzungen und Programmen bemessen wird.

Art. 2 Organisationskriterien

(1) Unbeschadet des gesetzlichen Vorbehalts hinsichtlich der Anzahl der regionalen Organisationseinheiten werden die Aufgaben dieser Strukturen und die entsprechenden Benennungen in einer Verordnung vom Regionalausschuss festgelegt, nachdem die Gewerkschaften informiert wurden.[8]

[7] Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

[8] Siehe das DPRA vom 25. Februar 2003, Nr. 2/L. Siehe ferner das DPReg. vom 27. Oktober 2005, Nr. 12/L zur Änderung der Verordnung und zuletzt das DPReg. vom 7. Dezember 2022, Nr. 27.

(2) Im Rahmen der Gesamtzahl der Planstellen des Einheitsstellenplans des Personals der Region werden die Berufsbilder bestimmt und die Stellen für die einzelnen Funktionsränge und die einzelnen Berufsbilder in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften der Region vom Regionalausschuss festgelegt. Durch ein entsprechendes Verfahren werden die Planstellen der regionalen Organisationseinheiten mit den jeweiligen Ämtern festgelegt.

(3) Die Funktionsränge werden durch die Tarifverhandlungen festgelegt.

(4) Höchstens 30% der Planstellen können mit Maßnahme des Regionalausschusses unter Berücksichtigung der Diensterfordernisse in Stellen mit Teilzeitbeschäftigung umgewandelt werden, nachdem die Gewerkschaften informiert wurden. Als Arbeitsverhältnis mit Teilzeitbeschäftigung ist jenes zu betrachten, für welches mindestens 30% der für das Personal mit Vollzeitbeschäftigung vorgesehenen Dienststunden zu leisten sind. Im Tarifvertrag werden die Modalitäten für die Anwendung und die Regelung des Arbeitsverhältnisses mit Teilzeitbeschäftigung festgelegt.

Art. 3 Regelung des Arbeitsverhältnisses

(1) Das Arbeits- und Dienstverhältnis des Personals der Region wird durch die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches, 5. Buch, 2. Titel, 1. Abschnitt und die Gesetze über das Dienstrecht der Unternehmen einschließlich des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300 geregelt, wobei die mit Gesetz vorgegebenen Rahmenbedingungen zum Schutze des Allgemeinwohls zu berücksichtigen sind, nach dem sich der Aufbau und die Tätigkeit der Verwaltung zu richten haben.

(2) Die im Abs. 1 vorgesehenen Arbeits- und Dienstverhältnisse werden vertraglich geregelt. Die Tarifverträge werden nach den Kriterien und Modalitäten abgeschlossen, die in diesem Gesetz vorgesehen sind. Die Individualverträge müssen die vertragliche

Gleichstellung und auf jeden Fall eine Behandlung gewährleisten, die mindestens jener der Tarifverträge entspricht.

(3)[9]

Art. 4 Verhandlungsverfahren

(1) Die Tarifverhandlungen betreffen die Sachgebiete gemäß Art. 1 Abs. 1-*bis* unter Beachtung der Grundsätze, die in den Regionalgesetzen und insbesondere im Art. 1 Abs. 2 und 3 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 festgelegt sind.[10]

(1-*bis*) Der rechtliche und der wirtschaftliche Teil der Tarifverträge gelten für einen Zeitraum von drei Jahren.[11]

(1-*ter*) Die Tarifverhandlungen laufen auf nachstehenden Ebenen ab:

a) Tarifvertrag auf Bereichsebene;
b) dezentraler Vertrag – gemäß dem Tarifvertrag – für jede einzelne Körperschaft.[12]

(2) Für den Abschluss der Tarifverträge sorgen die Vertragspartner gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen sowie gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22.[13]

(3) Vor Beginn der Verhandlungen legt der Regionalausschuss nach Anhören der Ausschüsse der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen in den Grenzen der

---

9 Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 aufgehoben.

10 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

11 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

12 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

13 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 geändert.

im Haushaltsplan enthaltenen Bereitstellungen den Höchstsatz der Gesamtausgabe für die Verhandlungen sowie die besonderen Richtlinien für die Vertreter der Verwaltung mit Beschluss fest.

(4) Nach Abschluss der Tarifverhandlungen wird der von den Vertretern der Verwaltung und von der Gewerkschaftsdelegation vereinbarte Text zusammen mit dem Finanzbericht über die anfallenden Kosten dem Regionalausschuss übermittelt.

(5) Der Regionalausschuss überprüft, ob der obengenannte Vertrag unter Beachtung der erteilten Richtlinien abgefasst und ob die Ausgabengrenze berücksichtigt wurde, und ermächtigt mit eigenem Beschluss zur Unterzeichnung des Vertrages.[14]

(6) Sollte vom Regionalausschuss festgestellt werden, dass der Vertrag zur Gänze oder zum Teil von den vorgegebenen Ausgabengrenzen oder von den erteilten Richtlinien abweicht, so setzt er eine Frist von nicht mehr als 60 Tagen für die Vorlegung eines neuen Vorschlags fest. Auf keinen Fall kann die Unterzeichnung eines Vertrages genehmigt werden, dessen Anwendung eine Überschreitung des Höchstsatzes der Gesamtausgabe laut Abs. 3 zur Folge hätte.

(6-*bis*) Werden höhere finanzielle Aufwendungen festgestellt, so wird ein Treffen der unterzeichnenden Parteien anberaumt, um die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Vertrages bzw. den Ausgleich der höheren Kosten mit den künftigen Verträgen zu vereinbaren.[15]

Art. 5 Zugang zum Dienst[16]

(1) Der Zugang zum Dienst in der Region erfolgt:

---

14 Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 3 des RG vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 geändert.

15 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

16 Siehe das DPReg. vom 25. Jänner 2023, Nr. 2.

a) durch öffentliche Wettbewerbe nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen bzw. nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen;
b) durch Ausleselehrgänge;
c) durch öffentliche Auswahlverfahren zur Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
d) für die Funktionsränge und Berufsbilder, für die nur der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist, mittels Berücksichtigung der Arbeitslosenlisten der verschiedenen Bezirke nach Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
e) durch Vorladung der behinderten Arbeitnehmer laut Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 nach Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
f) durch Einführung der Mobilität bei der Region und den anderen öffentlichen Körperschaften gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Verwaltungsordnungen;
g) durch Inanspruchnahme der vom Regionalrat, von den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen, von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie vom jeweiligen Landtag und von den Gemeinden der Region genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben.[17]
g-*bis*) beschränkt auf die spezifischen Berufsbilder der Gerichtsämter, durch Verwendung der vom Justizministerium genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben.[18]

(1-*bis*) Die Modalitäten für den Zugang zum Dienst für junge Erwachsene zwischen 18 und 32 Jahren mittels einer zweijährigen

[17] Der Buchstabe wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.
[18] Der Buchstabe wurde durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 hinzugefügt.

Ausbildungs- und Arbeitszeit werden mit Verordnung festgelegt; hinsichtlich der Altersgrenze wird ausschließlich auf die in der jeweiligen Wettbewerbsausschreibung für die Gesuche vorgesehene Einreichfrist Bezug genommen. Während besagten Zweijahreszeitraums müssen die jungen Erwachsenen – neben der Durchführung der ihrem Berufsbild und ihrer Berufs- und Besoldungsklasse entsprechenden Aufgaben – spezielle Ausbildungs-, Fortbildungs- und Spezialisierungslehrgänge besuchen. Aus verfahrensökonomischen Gründen kann die Region zwecks Abschluss von Ausbildungsverträgen mit als geeignet erklärten aber nicht als Gewinner hervorgegangenen Bewerbern die am Ende der Wettbewerbsverfahren für den Zugang zum Dienst im Sinne dieses Absatzes gebildeten und noch geltenden Rangordnungen verwenden. Einstellungen mit befristetem Arbeitsvertrag zu Ausbildungszwecken können für höchstens 10 Prozent und mindestens 5 Prozent der Gesamtzahl der mit unbefristetem Arbeitsvertrag eingestellten Bediensteten verfügt werden.[19]

(2) Die Bürger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Zugang zu den Stellen in der Region, die weder direkt noch indirekt mit der Ausübung der öffentlichen Gewalt in Zusammenhang stehen. In den einzelnen Wettbewerbsausschreibungen werden die eventuellen Stellen bzw. Aufgaben genannt, für die der Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft erforderlich ist.

(3) Voraussetzung für die Zulassung zum Dienst in der Region ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Für die Einstufung in Berufsbilder, für die eine besondere Arbeitstauglichkeit erforderlich ist, kann in der Wettbewerbsausschreibung eine Altersgrenze von höchstens 50 Jahren vorgesehen werden.

(4) Die Verfahren für den Zugang zum Dienst müssen so geartet sein, dass Unparteilichkeit, Rechtzeitigkeit, Wirtschaftlichkeit und eine zügige Durchführung der diesbezüglichen Amtshandlungen

[19] Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 8. August 2018, Nr. 6 eingefügt.

gewährleistet sind, wobei mit Hilfe von EDV-Systemen eine erste Auswahl und daraufhin die endgültige Wahl vorgenommen werden kann. Die Wettbewerbsprüfungen sind auf die Feststellung der Fähigkeiten und der fachlichen Kenntnisse ausgerichtet, die für die zu besetzende Stelle erforderlich sind.

(5) Die Kriterien und die Modalitäten hinsichtlich der verschiedenen Arten des Zugangs gemäß Abs. 1 sowie die Verfahren für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis – auch durch Inanspruchnahme der vom Regionalrat, von den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen, von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie vom jeweiligen Landtag, von den Gemeinden der Region und, beschränkt auf die spezifischen Berufsbilder der Gerichtsämter, vom Justizministerium genehmigten Rangordnungen öffentlicher Wettbewerbe oder Auswahlverfahren – werden mit Verordnung festgelegt, nachdem die Gewerkschaften informiert wurden. Mit genannter Maßnahme werden auch die allgemeinen Voraussetzungen für den Zugang zum Dienst in der Region, die Wettbewerbsmodalitäten und die Verfahren festgelegt, die bei der Aufnahme von neuen Bediensteten anzuwenden sind. Weiters wird der Prozentsatz der dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt.[20] [21]

---

[20] Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4, durch den Art. 7 Abs. 3 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8, durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

[21] Siehe das DPRA vom 18. April 2001, Nr. 8/L, die Mitteilung vom 21. Oktober 2004, das DPReg. vom 15. Dezember 2006, Nr. 13/L, das DPReg. vom 19. April 2007, Nr. 3/L, das DPReg. vom 12. Juni 2007, Nr. 7/L, den Beschluss des Präsidiums vom 17. Juni 2008, Nr. 661/08, das Dekret des Präsidenten des Regionalrats vom 31. Oktober 2008, Nr. 727, das DPReg. vom 28. Mai 2021, Nr. 29, das DPReg. vom 22. September 2021, Nr. 52 und zuletzt das DPReg. vom 25. Jänner 2023, Nr. 2.

(5-*bis*) In der Verordnung gemäß Abs. 5 kann – beschränkt auf die Berufs- und Besoldungsklassen, für die der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist – vorgesehen werden, dass das öffentliche Auswahlverfahren laut Abs. 1 Buchst. c) aufgrund ständiger, regelmäßig aktualisierter Rangordnungen, für deren Aufstellung kulturelle und berufliche Bewertungsunterlagen sowie die familiäre Lage berücksichtigt werden, oder aufgrund der Rangordnungen der Auswahlverfahren nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen oder nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis durchgeführt wird.[22]

(5-*ter*) [Um freie Stellen in spezifischen Berufsbildern zu besetzen, ohne neues Personal einzustellen, können höchstens 50 Prozent der aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im vorhergehenden Dreijahreszeitraum besetzten Stellen durch interne Wettbewerbe zugewiesen werden. Zu diesen Wettbewerben ist das Personal zugelassen, das die in der Verordnung betreffend die Modalitäten für den Zugang zum Dienst und im Tarifvertrag vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. Das erforderliche Dienstalter wird für Bedienstete, die durch öffentlichen Wettbewerb in die von ihnen bekleidete Berufs- und Besoldungsklasse eingestuft wurden, um zwei Jahre gekürzt. Die vom Bewerber im vorhergehenden Dreijahreszeitraum erzielte positive Bewertung stellt in den genannten Wettbewerben eine wichtige Bewertungsunterlage dar. Die Einhaltung genannten Prozentsatzes kann auch durch Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern gewährleistet werden.[23]].[24]

---

22 Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

23 Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt. Siehe auch den Art. 17 Abs. 3 desselben Regionalgesetzes.

24 Der Verfassungshof hat mit Erkenntnis vom 2. – 12. April 2012, Nr. 90 (Gesetzblatt vom 18. April 2012, Nr. 16 erste Sonderreihe) diesen Absatz für verfassungswidrig erklärt.

(5-*quater*) Der Prozentsatz der gemäß den Abs. 5 und 5-*ter* dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorbehaltenen Stellen darf im Bezugszeitraum auf jeden Fall nicht 50 Prozent überschreiten.[25]

(5-*quinquies*) Um die Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis und andere Mitarbeitsformen zu reduzieren sowie um besonderem Personalmangel abzuhelfen, wird die Mobilität gemäß Abs. 1 Buchst. f) gefördert. Zu diesem Zweck wird mit Verwaltungsakt des Regionalausschusses – im Einvernehmen mit den betroffenen Körperschaften und nach Mitteilung an die Gewerkschaften – die Vergleichstabelle der in den jeweiligen Personalordnungen vorgesehenen Einstufungsebenen genehmigt.[26]

(6) Die Anwärter auf Einstellung bei den Regionalämtern können die Prüfungen sowohl in italienischer als auch in deutscher Sprache ablegen, und zwar auf der Grundlage der im Gesuch um Zulassung abgegebenen Erklärung.

Art. 6 Grundsätze im Bereich Aufgaben, Unvereinbarkeit, interne Aufstiege, Disziplinarmaßnahmen und Haftung[27]

(1) Der Regionalausschuss setzt – nach Mitteilung an die Gewerkschaften – mit Verwaltungsakt die Regelung der Aufgaben fest.[28]

(2) Die Unvereinbarkeit, das Verbot der Häufung von Anstellungen und Aufträgen sowie die damit verbundene Haftung sind – nachdem die Gewerkschaften informiert wurden – mit

---

25 Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

26 Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

27 Die Überschrift wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

28 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

Verordnung zu regeln, wobei eine Vereinheitlichung mit den Gesetzesbestimmungen der beiden Provinzen Trient und Bozen anzustreben ist.[29]

(2-*bis*) Die Aufstiege von der Besoldungsklasse der Einstufung in die unmittelbar darauf folgende Besoldungsklasse erfolgen laut Tarifvertrag durch Auswahlverfahren, die die Bewertung und die Leistung berücksichtigen.[30]

(3) Unbeschadet der zivil-, verwaltungs- und strafrechtlichen Haftung sowie der Rechnungshaftung gemäß den geltenden Bestimmungen finden für die Bediensteten der Art. 2106 des Zivilgesetzbuches und der Art. 7 Abs. 1, 2, 3, 5 und 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300 Anwendung.[31]

(4) Erlangt der Leiter von einer Handlung Kenntnis, die von einem seiner Organisationseinheit zugeteilten Bediensteten begangen wurde, welche die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme nach sich ziehen könnte, die nicht in einem mündlichen Tadel besteht, so teilt er dies der für Personalwesen zuständigen Abteilung zwecks Einleitung des Disziplinarverfahrens mit und informiert gleichzeitig den Bediensteten. Der Leiter der für Personalwesen zuständigen Organisationseinheit hält dem Bediensteten die Anschuldigung schriftlich vor.[32]

(5) Nach der Vorhaltung des schuldhaften Verhaltens wird die Anhörung des Bediensteten verfügt, damit sich dieser mit dem eventuellen Beistand einer von ihm bevollmächtigten Person oder

---

29 Siehe das DPReg. vom 19. April 2007, Nr. 4/L, das Dekret des Präsidenten des Regionalrats vom 31. Oktober 2008, Nr. 728 und das DPReg. vom 29. April 2021, Nr. 25.

30 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

31 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

32 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

eines Vertreters der Gewerkschaften, der er angehört oder die von ihm beauftragt wurde, verteidigen kann.[33]

(5-*bis*) Besteht die zu verhängende Disziplinarmaßnahme in einem mündlichen Tadel, so fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters der Organisationseinheit, welcher der Bedienstete zugeteilt ist. Ist hingegen eine andere Disziplinarmaßnahme vorgesehen, so fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters der für Personalwesen zuständigen Organisationseinheit.[34]

(5-*ter*) Die Art der Übertretungen und der entsprechenden Disziplinarmaßnahmen, die Fristen und die weiteren Modalitäten für die Durchführung des Disziplinarverfahrens werden mit Tarifvertrag festgelegt.[35]

(5-*quater*) Die Vorhaltung des schuldhaften Verhaltens und die Verhängung der Disziplinarmaßnahmen gegenüber den Leitern und dem Personal mit Führungsaufgaben stehen dem Regionalausschuss zu.[36]

(5-*quinquies*) Der Regionalausschuss ermächtigt nicht zur Unterzeichnung der Tarifverträge, die sich nicht den Disziplinarbestimmungen laut Art. 7 des Gesetzes vom 4. März 2009, Nr. 15, auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Disziplinar- und Strafverfahren, anpassen.[37]

Art. 7 Finanzbestimmung

---

33 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

34 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

35 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

36 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

37 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

(1) Im Sinne des Art. 7 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 werden die nachstehenden Ausgaben genehmigt:

- 151.000.000 Lire für das Jahr 2000 und 60.000.000 Lire jährlich für das Jahr 2001 und die darauffolgenden Jahre für die Tarifverhandlungen betreffend die Führungskräfte für den Dreijahreszeitraum 1997-1999;
- 850.000.000 Lire für den Tarifvertrag für das Personal, ausgenommen die Führungskräfte, betreffend den Dreijahreszeitraum 1994-1996;
- 14.300.000.000 Lire für das Jahr 2000 und 5.200.000.000 Lire für das Jahr 2001 und die darauffolgenden Jahre für die Tarifverhandlungen betreffend das Personal, ausgenommen die Führungskräfte, für den Dreijahreszeitraum 1997-1999.

(2) Die Ausgabe von 18.701.000.000 Lire zu Lasten des Haushaltsjahres 2000 wird durch Kürzung eines entsprechenden Betrages im Sammelfonds gedeckt, der im Kap. 670 des Ausgabenvoranschlages für dasselbe Haushaltsjahr eingetragen ist. Die Ausgabe von 6.110.000.000 Lire für das Haushaltsjahr 2001 und die darauffolgenden Haushaltsjahre wird durch Inanspruchnahme der verfügbaren Mittel des entsprechenden, im Kap. 670 des Mehrjahreshaushalts 2000 – 2002 eingetragenen Sammelfonds gedeckt.

(3) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die Grenzen für den Höchstsatz der Gesamtausgabe für die Tarifverhandlungen zum Zeitpunkt der Genehmigung des Haushaltsgesetzes bzw. des Gesetzes zur Haushaltsänderung festgelegt. Die entsprechenden Mittel werden in einem eigenen Fonds im Ausgabenvoranschlag eingetragen.

(4) Der Regionalausschuss ist nach Unterzeichnung der einzelnen Verträge ermächtigt, die Haushaltsänderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um von dem im Abs. 3 genannten Fonds die Beträge zu beheben, die für die entsprechenden Ausgabenkapitel vorgesehen sind. Dies gilt auch für die Kapitel, die neu eingeführt wurden.

(5) Die Überprüfung des Vorhandenseins der entsprechenden finanziellen Mittel gemäß Art. 4 Abs. 5 hat mit Hinblick auf die Anzahl der Bediensteten zu erfolgen, die zum 31. Dezember des Jahres vor dem Eintritt der besoldungsrechtlichen Wirkungen des Vertrages im Dienst stehen.

Art. 7-*bis*[38] Unabhängiges Bewertungsgremium

(1) Das unabhängige Bewertungsgremium wird vom Regionalausschuss ernannt und besteht aus drei Mitgliedern, die unter Universitätsprofessoren, Richtern und Experten auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung ausgewählt werden und keine Interessen jedweder Art haben, die mit den Aufgaben des Gremiums im Konflikt stehen. Die Mitglieder dürfen in dem vorhergehenden Zweijahreszeitraum weder Aufträge seitens der Region oder der Autonomen Provinzen Trient und Bozen übernommen noch in demselben Zeitraum Beratungs- oder Zusammenarbeitsaufträge für die Region durchgeführt haben. Das Gremium bleibt ab dem Datum der Ernennung drei Jahre im Amt. Der Auftrag des Gremiums bzw. der einzelnen Mitglieder kann nur einmal erneuert werden.[39]

(2) Der Regionalausschuss beauftragt genanntes Gremium mit der Festlegung der Bewertungskriterien und -verfahren zwecks Überprüfung der Übereinstimmung der Ergebnisse der von den Leitern durchgeführten Tätigkeit mit den in den Bestimmungen und in den Programmen des Regionalausschusses festgesetzten Vorgaben und Zielen sowie des korrekten und wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel, der Unparteilichkeit und der guten Führung der Verwaltung.

---

38 Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

39 Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 geändert.

(3) Der Regionalausschuss kann die jährliche Bewertung der Leiter und des Personals mit Führungsaufgaben vornehmen oder das Gremium mit der Ausarbeitung eines Bewertungsvorschlags beauftragen.

(4) Der Regionalausschuss kann das Gremium auch in nachstehenden Fällen zur Beratung heranziehen:

a) Erteilung und Bestätigung der Aufträge zur Leitung der Organisationseinheiten und der Ämter sowie Stellungnahme zur Erneuerung der Aufträge gemäß Art. 26 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15;
b) Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor gemäß Art. 26-*bis* des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, eingefügt durch Art. 19 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5;
c) Überwachung und Bewertungen in Bezug auf das System der internen Kontrollen;
d) Organisation, Befugnisse und Gliederungen der Organisationseinheiten;
e) Festsetzung geeigneter Verfahren zur Ermittlung der Nutzerzufriedenheit.

(5) Die Aufgaben des Gremiums können gänzlich oder teilweise mittels Vereinbarungen anderen öffentlichen oder privaten Körperschaften anvertraut werden, die auf dem Gebiet der Bewertung oder der Kontrollen spezialisiert sind.

Art. 7-*ter*[40] Verfahren zur Bewertung der Leiter und der Amtsdirektoren

(1) Bei der Bewertung der Leiter, des Personals mit Führungsaufgaben und der Amtsdirektoren sind auf jeden Fall die erteilten Anweisungen, die vorgegebenen Ziele und die zugewiesenen menschlichen, finanziellen und technischen

[40] Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

Ressourcen zu berücksichtigen, die den genannten Beamten effektiv zur Verfügung gestellt werden.

(2) Der Regionalausschuss legt mit eigenem Beschluss aufgrund der Stellungnahme des unabhängigen Bewertungsgremiums die Kriterien und das Verfahren für die Bewertung des genannten Personals fest. Bei Vorhandensein negativer Elemente ist die Anhörung des betroffenen Bediensteten vorgesehen. Die Bewertungsmethode gewährleistet insbesondere:

a) die Vorfestlegung der zu erreichenden Ziele und der durchzuführenden Tätigkeiten;
b) die Modalitäten zur Überprüfung der Erreichung der gesteckten Ziele.

(3) Die Bestätigung oder der Widerruf der Führungsaufträge bzw. der Direktionsaufträge sowie die Zuerkennung der mit den entsprechenden Aufgaben verbundenen Bezüge hängen vom Bewertungsergebnis ab.

(4) Im Falle einer negativen Bewertung erteilt der Regionalausschuss dem als Führungskraft eingestuften Personal einen anderen Auftrag, der im Falle einer weiteren negativen Bewertung widerrufen wird. Die Führungskraft wird sodann für höchstens zwei Jahre zur Verfügung gestellt, wobei die mit den entsprechenden Aufgaben zusammenhängenden zusätzlichen Besoldungselemente nicht mehr entrichtet werden. Bei grober und wiederholter Pflichtverletzung wird die Führungskraft entlassen. Im Zeitraum der Zurverfügungstellung wird die Führungskraft mit Studien- und Forschungsarbeiten sowie mit der Mitarbeit auf technischer oder verwaltungstechnischer Ebene beauftragt. Nach Ablauf des Zeitraums der Zurverfügungstellung erteilt der Regionalausschuss der Führungskraft im Falle einer positiven Bewertung einen neuen Auftrag, während er sie bei einer endgültigen negativen Bewertung entlässt.

Art. 7-*quater*[41] Verträge mit befristetem Arbeitsverhältnis

(1) Die Region und die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen können in den in der Verordnung laut Art. 5 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 vorgesehenen Fällen und gemäß den dort festgesetzten Verfahren, unter Beachtung der im gesetzesvertretenden Dekret vom 6. September 2001, Nr. 368 enthaltenen Bestimmungen, Arbeitsverträge mit befristetem Arbeitsverhältnis abschließen.

(2) Bei Verletzung zwingender Vorschriften betreffend die Einstellung oder den Einsatz von Arbeitnehmern findet der Art. 36 Abs. 5 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. März 2001, Nr. 165 Anwendung.

(3) Die Verwaltungen gemäß Abs. 1 dürfen Arbeitnehmer, die im Fünfjahreszeitraum vor dem Einstellungsdatum für mehr als drei Jahre mit befristetem Arbeitsverhältnis Dienst geleistet haben, nicht beschäftigen. Die Höchstgrenze von drei Jahren gilt für einzelne öffentliche Auswahlverfahren oder dieselbe Arbeitstätigkeit. Genannte Grenze gilt nicht für die Arbeitsverträge mit befristetem Arbeitsverhältnis zur Ersetzung von abwesendem Personal, für die Arbeitsverträge mit befristetem Arbeitsverhältnis zwecks Ausübung der Aufgaben eines Sekretärs bzw. eines dem Sekretariat des Präsidenten bzw. der Assessoren zugewiesenen Bediensteten sowie für das beim Presseamt der Region eingestellte Personal.[42]

Art. 7-*quinquies*[43] Bestimmungen betreffend die Transparenz

(1)[44]

---

41 Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

42 Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 geändert.

43 Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

44 Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli, Nr. 5 aufgehoben.

(2) Zur Gewährleistung der höchstmöglichen Transparenz der Verwaltungsakte des Regionalausschusses und der regionalen Strukturen veröffentlicht der Regionalausschuss die Beschlüsse, die Dekrete, die Verfügungen der leitenden Beamten sowie alle anderen Verwaltungsakte mittels Verwendung der elektronischen Informationskanäle und unbeschadet der geltenden Bestimmungen zum Schutz der sensiblen und rechtlichen Daten. Der Regionalausschuss veröffentlicht die in diesem Absatz angeführten, seit dem 1. Jänner 2009 erlassenen Akte; diese müssen auf der Website für mindestens fünf Jahre, die ab dem 1. Jänner des Jahres laufen, ab dem die Veröffentlichungspflicht gilt, zugänglich bleiben. Nicht öffentlich sind die Akte betreffend die Personalverwaltung sowie die Dokumente betreffend die laufenden Tarifverhandlungen der Region. [45]

[45] Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des RG vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 ersetzt sowie durch den Art. 1 Abs. 5 des RG vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 und durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 geändert.

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2000, N. 3

Norme urgenti in materia di personale[1]

Art. 1 (Riserva di legge)

1. In adeguamento ai principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni, sono riservate alla legge regionale, ovvero, sulla base di norme di legge regionale, a regolamenti o atti amministrativi, le seguenti materie:

a) i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative e le modalità di preposizione alle medesime;
b) la dotazione organica complessiva;
c) le forme di accesso all'impiego, i requisiti necessari, i procedimenti di selezione, la disciplina sul bilinguismo e la proporzionale per gruppi linguistici nella copertura dei posti;
d) la disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità fra il lavoro in Regione e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e di incarichi pubblici;
e) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
f-*bis*) ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis.[2]

---

[1] In B.U. 25 luglio 2000, n. 31 – Supplemento n. 1.
[2] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

1-*bis*. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali.[3]

1-*ter*. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.[4]

1-*quater*. Con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, vengono disciplinate, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, le modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale, sulla base della valutazione conseguita e stabilite percentuali minime di risorse da destinare alla produttività, evitando la corresponsione indifferenziata di indennità a tutto il personale.[5]

1-*quinquies*. Nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'informazione

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.
[4] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.
[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

alle Organizzazioni Sindacali ove prevista dai contratti collettivi.[6]

Art. 1-*bis*[7] (Indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale definisce l'indirizzo politico-amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno, dopo l'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio:

a) definisce gli obiettivi da perseguire ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) assegna a ciascuna struttura organizzativa una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie e in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare.

Art. 2 (Criteri di organizzazione)

1. Ferma restando la riserva di legge per quanto concerne il numero delle strutture organizzative regionali, le attribuzioni delle stesse e le correlate denominazioni vengono determinate

[6] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.
[7] Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

dalla Giunta regionale con regolamento, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali.[8]

2. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali nonché l'individuazione e le dotazioni organiche dei profili professionali sono stabilite dalla Giunta regionale, previo esame con le Organizzazioni Sindacali regionali. Con analogo procedimento si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche delle strutture regionali e delle loro articolazioni.

3. L'individuazione delle qualifiche funzionali è effettuata dalla contrattazione collettiva.

4. I posti della dotazione organica possono essere trasformati, nel limite massimo del 30 per cento, in posti di lavoro a tempo parziale con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze di servizio, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali del personale. È considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio con un orario di lavoro non inferiore al 30 per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione e la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 3 (Disciplina del rapporto di lavoro)

1. I rapporti di lavoro e di impiego del personale della Regione sono disciplinati dal capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,

[8] Si veda il D.P.G.R. 25 febbraio 2003, n. 2/L. Si veda, inoltre, il D.P.Reg. 27 ottobre 2005, n. 12/L, per la modifica del regolamento. Si veda da ultimo il D.P.Reg. 7 dicembre 2022, n. 27.

compresa la legge 20 maggio 1970, n. 300, salvi i limiti stabiliti con legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

2. I rapporti di lavoro e di impiego di cui al comma 1 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste dalla presente legge. I contratti individuali devono garantire parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3.[9]

Art. 4 (Procedimenti di contrattazione)

1. La contrattazione collettiva si svolge sulle materie di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 nel rispetto dei princìpi fissati dalle leggi regionali, in particolare dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.[10]

1-bis. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte giuridica che per la parte economica.[11]

1-ter. Il sistema della contrattazione collettiva è strutturato sui seguenti livelli:

a) contratto collettivo che è riferito al comparto;
b) contratto decentrato, come definito dal contratto collettivo, che è riferito al singolo ente.[12]

---

[9] Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[10] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

2. Alla stipulazione dei contratti collettivi provvedono le parti negoziali di cui all'articolo 4 della L.R. 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni nonché all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.[13]

3. Prima dell'inizio delle trattative la Giunta regionale, sentite le Giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, determina, con propria deliberazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la spesa massima complessiva entro la quale la contrattazione deve essere contenuta, nonché le direttive cui deve attenersi la delegazione di parte pubblica.

4. Concluse le trattative, il testo concordato tra la parte negoziale pubblica e la delegazione sindacale viene trasmesso alla Giunta regionale, corredato della relazione finanziaria per la quantificazione degli oneri.

5. La Giunta regionale, verificata la conformità del contratto proposto alle direttive impartite e il rispetto del limite della spesa, ne autorizza con propria deliberazione la sottoscrizione.[14]

6. Qualora la Giunta regionale riscontri che il contratto proposto, nel suo complesso o nelle singole parti, si discosta dai limiti di spesa assegnati o dalle direttive impartite, fissa un termine non superiore a 60 giorni per la presentazione di una nuova proposta. In nessun caso può essere autorizzata la sottoscrizione di un contratto che comporti una spesa eccedente quella massima complessiva determinata ai sensi del comma 3.

6-bis. In caso di accertamento di maggiori oneri le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga

---

[13] Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[14] Comma modificato dall'art. 7, comma 3, della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3.

dell'efficacia temporale del contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.[15]

Art. 5 (Accesso agli impieghi)[16]

1. L'accesso all'impiego in Regione avviene:

a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;
b) mediante corso-concorso;
c) mediante selezione pubblica volta all'accertamento della professionalità richiesta;
d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo previo accertamento della professionalità richiesta;
e) mediante chiamata numerica dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 previo accertamento della professionalità richiesta;
f) mediante attuazione della mobilità tra la Regione e gli altri enti pubblici secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti;
g) mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Consiglio regionale, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e

[15] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera d), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[16] Si veda il D.P.Reg. 25 gennaio 2023, n. 2.

di Bolzano, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi Consigli, nonché dai Comuni della regione.[17]

g-*bis*) limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Ministero della Giustizia.[18]

1-*bis*. Con regolamento vengono definite le modalità di accesso all'impiego, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro di giovani da 18 a 32 anni; il limite dell'età anagrafica è riferito esclusivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal relativo bando di concorso. Durante il biennio di cui al precedente periodo i giovani e le giovani, oltre ad espletare le mansioni pertinenti al proprio profilo professionale e posizione economico-professionale, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento. Per ragioni di economia procedurale la Regione può utilizzare le graduatorie formate all'esito delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego ai sensi del presente comma, nel corso del periodo di validità, per la stipula di contratti di formazione lavoro con i soggetti non vincitori risultati idonei. Le assunzioni con contratto a termine con finalità formative possono essere disposte nel limite massimo del 10 per cento e minimo del 5 per cento del numero totale dei dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato.[19]

---

[17] Lettera dapprima modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

[19] Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso la Regione che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri. Nei singoli bandi di concorso sono individuati gli eventuali posti e le funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.

3. Per l'ammissione all'impiego regionale è richiesta un'età di almeno 18 anni compiuti. Per i profili professionali richiedenti una particolare idoneità fisica il bando può prevedere un limite massimo di età non superiore a 50 anni.

4. Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di economicità e celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi informatici di preselezione e selezione. Le prove concorsuali vertono sulle competenze e conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire.

5. Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonché le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato anche mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici o di selezioni pubbliche approvate dal Consiglio regionale, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi Consigli, nonché dai Comuni della regione e, limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, dal Ministero della Giustizia. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalità concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonché la

percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento.[20] [21]

5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere, limitatamente alle posizioni economico-professionali per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, che la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c) sia effettuata sulla base di apposite graduatorie permanenti, aggiornate periodicamente e formate tenendo conto della valutazione di titoli culturali, professionali, compresa la situazione familiare oppure sulla base delle graduatorie delle procedure selettive per esami, per titoli o per titoli ed esami finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato.[22]

5-ter. [Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo. L'anzianità richiesta è ridotta di due anni nei confronti del

---

[20] Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4, dall'art. 7, comma 3, della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8, dall'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 ed infine dall'art. 10, comma 1, lett. c), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

[21] Si vedano il D.P.G.R. 18 aprile 2001, n. 8/L, il Comunicato 21 ottobre 2004, il D.P.Reg. 15 dicembre 2006, n. 13/L, il D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 3/L, il D.P.Reg. 12 giugno 2007, n. 7/L, la Delib.U.P. 17 giugno 2008, n. 661/08, il D.P.C.R. 31 ottobre 2008, n. 727, il D.P.Reg. 28 maggio 2021, n. 29 e il D.P.Reg. 22 settembre 2021, n. 52. Si veda da ultimo il D.P.Reg. 25 gennaio 2023, n. 2.

[22] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali[23]].[24]

5-quater. La percentuale di posti riservata al personale a tempo indeterminato per effetto dell'applicazione dei commi 5 e 5-ter non può comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento.[25]

5-quinquies. Al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di collaborazione e per fronteggiare particolari carenze d'organico, vengono favoriti i processi di mobilità di cui al comma 1, lettera f); con atto amministrativo della Giunta, d'intesa con gli enti interessati e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, viene approvata la tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai rispettivi ordinamenti.[26]

6. Gli aspiranti ad assunzioni presso gli uffici regionali hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo le indicazioni da effettuarsi nella domanda di ammissione.

---

[23] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4. Vedi, anche, l'art. 17, comma 3, della stessa legge regionale.

[24] La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 12 aprile 2012, n. 90 (Gazz. Uff. 18 aprile 2012, n. 16, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[25] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[26] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

Art. 6 (Principi in materia di mansioni, incompatibilità, passaggi interni, sanzioni disciplinari e responsabilità)[27]

1. La disciplina delle mansioni è definita dalla Giunta con atto amministrativo, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali.[28]

2. Le incompatibilità, il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi e le relative responsabilità sono disciplinate, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, con regolamento, nell'obiettivo di perseguire l'omogeneizzazione con le disposizioni previste dagli ordinamenti delle due province di Trento e Bolzano.[29]

2-bis. Le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella economica immediatamente successiva avvengono in base alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva che tengono conto della valutazione e del merito.[30]

3. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano l'articolo 2106 del Codice Civile e l'articolo 7, primo, secondo, terzo, quinto e ottavo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.[31]

---

[27] Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[28] Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera b), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[29] Si vedano il D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 4/L, il D.P.C.R. 31 ottobre 2008, n. 728 e il D.P.Reg. 29 aprile 2021, n. 25.

[30] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lettera c), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[31] Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera d), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

4. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, diversa dal rimprovero verbale, commesso da un dipendente assegnato alla struttura da lui diretta, lo segnala alla Ripartizione competente in materia di personale per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale informazione al dipendente. Il dirigente della struttura competente in materia di personale contesta in forma scritta l'addebito al dipendente medesimo.[32]

5. A seguito della contestazione dell'addebito il dipendente viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.[33]

5-bis. Quando la sanzione da applicare consiste in un rimprovero verbale provvede il dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato; quando consiste in altro addebito provvede il dirigente della struttura competente in materia di personale.[34]

5-ter. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, i termini e ulteriori modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono definiti dal contratto collettivo.[35]

5-quater. La contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali è effettuata dalla Giunta.[36]

---

[32] Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera e), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[33] Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera f), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[34] Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera g), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[35] Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera g), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

5-quinquies. La Giunta non autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi che non siano conformi alle disposizioni in materia disciplinare previste dall'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15 anche per quanto concerne i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.[37]

Art. 7 (Norma finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, è autorizzata la spesa:

- di lire 151.000.000 per l'anno 2000 e di lire 60.000.000 annue per l'anno 2001 e seguenti per la contrattazione relativa al personale dirigente per il triennio 1997-1999;
- di lire 850.000.000 per la chiusura del contratto del personale non dirigente riguardante il triennio 1994-1996;
- di lire 14.300.000.000 per l'anno 2000 e di lire 5.200.000.000 per l'anno 2001 e seguenti per la contrattazione relativa al personale non dirigente riguardante il triennio 1997- 1999.

2. Alla copertura dell'onere di lire 18.701.000.000, gravante sull'esercizio 2000, si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa di lire 6.110.000.000, per l'esercizio 2001 e seguenti, si provvede mediante utilizzo della disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per il medesimo esercizio al capitolo 670 del bilancio pluriennale 2000-2002.

---

[36] Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera g), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[37] Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera g), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di stanziamento entro i quali è contenuta la spesa massima complessiva per la contrattazione sono determinati in sede di approvazione della legge di bilancio o di sua variazione. Le corrispondenti risorse sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione della spesa.

4. A seguito della sottoscrizione dei singoli contratti, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a prelevare dal fondo di cui al comma 3 le somme da destinare ai competenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

5. La verifica della compatibilità finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 4 va effettuata con riferimento alla consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno che precede la decorrenza economica del contratto.

Art. 7-*bis*[38] (Organismo indipendente di valutazione e verifica)

1. L'organismo indipendente di valutazione e di verifica è nominato dalla Giunta ed è composto da tre membri scelti fra professori universitari, magistrati ed esperti in materia di pubblica amministrazione che non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo. Gli stessi componenti non possono avere ricoperto nel biennio precedente incarichi alle dipendenze della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né nel medesimo periodo avere effettuato consulenze o collaborazioni per la Regione. L'organismo resta in carica per tre anni dalla data della

[38] Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

nomina. L'incarico all'organismo o ai singoli membri può essere rinnovato per una sola volta.[39]

2. La Giunta si avvale dell'organismo per la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione, al fine della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

3. La Giunta ha facoltà di provvedere alla valutazione annuale dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali o di demandare tale attività all'organismo, il quale predispone una proposta di valutazione.

4. La Giunta può avvalersi dell'organismo in forma consultiva anche nei seguenti casi:

a) conferimento e rinnovo degli incarichi di preposizione alle strutture ed agli uffici, nonché parere per il rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15;
b) revoca dell'incarico di direttore d'ufficio di cui all'articolo 26-bis della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, aggiunto dall'articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5;
c) monitoraggio e valutazioni in ordine al sistema dei controlli interni;
d) organizzazione, attribuzioni e articolazioni delle strutture;
e) previsione di adeguate procedure per la verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

5. Le funzioni dell'organismo possono essere affidate in tutto o in parte con convenzioni ad altri enti pubblici o privati

[39] Comma modificato dall'art. 8, comma 1, della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

particolarmente qualificati nel settore della valutazione o dei controlli.

Art. 7-*ter*[40] (Procedure di valutazione dei dirigenti e dei direttori)

1. La valutazione dei dirigenti, degli incaricati di funzioni dirigenziali e dei direttori d'ufficio è effettuata tenendo conto in ogni caso delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei medesimi.

2. Con propria deliberazione la Giunta definisce, sulla base del parere dell'organismo indipendente di valutazione e verifica, i criteri e la procedura per la valutazione del personale suddetto, prevedendo, in caso di elementi negativi, una fase di contradditorio con l'interessato. La metodologia di valutazione garantisce in particolare:

a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare;
b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati.

3. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali e di direzione d'ufficio, nonché l'attribuzione degli emolumenti connessi alle funzioni, sono collegate alle risultanze della valutazione.

4. In caso di valutazione negativa, la Giunta provvede all'assegnazione del personale con qualifica di dirigente ad altro incarico e, in caso di ulteriore valutazione negativa, alla revoca di questo e conseguentemente alla messa a disposizione per la durata massima di due anni con perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e, nei casi di

[40] Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

responsabilità grave e reiterata, al licenziamento. Nel periodo di messa a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti di studio e di ricerca nonché in attività di collaborazione tecnica o amministrativa. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta, in caso di valutazione positiva, procede all'assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente.

Art. 7-*quater*[41] (Contratti di lavoro a tempo determinato)

1. La Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori si applica l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa. Tale limite non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente, per i contratti di lavoro a

[41] Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori, nonché per il personale assunto presso l'Ufficio stampa della Regione.[42]

Art. 7-*quinquies*[43] (Disposizioni in materia di trasparenza)

1.[44]

2. Al fine di garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi propri e delle strutture regionali la Giunta regionale provvede a rendere pubblici attraverso strumenti di informazione elettronica le delibere, i decreti, le determinazioni dei dirigenti e comunque ogni altro atto amministrativo fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili e giudiziari. La Giunta regionale provvede a pubblicare gli atti indicati da questo comma prodotti a partire dal 1° gennaio 2009 e mantiene gli atti accessibili sul sito internet per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale, nonché i documenti che riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva regionale di lavoro.[45]

---

42 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

43 Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

44 Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. a, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

45 Comma dapprima sostituito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8, successivamente modificato dall'art. 1, comma 5, della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10 e dall'art. 8, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1983, N. 15

Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale[1]

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli uffici e del personale regionale al fine di realizzare la massima efficienza organizzativa per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione a norma dello Statuto speciale di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione.

Art. 2 (Principi generali)

1. Nell'ordinamento degli uffici regionali e del personale la Regione assicura:

a) l'imparzialità dell'amministrazione, in particolare mediante la trasparenza delle strutture organizzative e la pubblicità nei procedimenti e negli atti, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
b) la semplicità, la speditezza ed economicità delle procedure e della gestione, in particolare mediante il costante recepimento delle più moderne tecniche

[1] In B.U. 30 novembre 1983, n. 62 - Numero straordinario.

organizzative e procedurali e l'impiego di sistemi informatici;
c) la flessibilità delle strutture per il costante adeguamento di esse ai compiti regionali e la maggiore rispondenza alle esigenze della collettività e dei cittadini;
d) la partecipazione e la responsabilità del personale di ogni livello, anche mediante attribuzione o delega di competenze;
e) la valorizzazione dell'apporto individuale e del momento collegiale, per la migliore utilizzazione del personale e per la sua crescita professionale;
f) il rispetto e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori mediante la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale;
g) la mobilità e la rotazione del personale, quali fattori essenziali di efficienza nel rispetto dei requisiti di professionalità.

Art. 3 (Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, in attuazione degli articoli 4 n. 1, 16 e 44 dello Statuto speciale:
a) delibera, nell'ambito della propria competenza, i programmi di attività nelle materie di competenza regionale e impartisce direttive per la loro attuazione;
b) delibera i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali;[2]

[2] Lettera modificata dall'art. 8, comma 1, lettera a) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

c) impartisce disposizioni per l'esercizio, da parte degli Assessori, delle attribuzioni loro spettanti, in relazione alla ripartizione degli affari effettuata ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale;[3]
d) delibera sulla nomina dei dirigenti e degli altri impiegati regionali, e sulla preposizione del personale alle strutture organizzative, secondo quanto previsto dalla presente legge;
e) [4]

2. La Giunta regionale determina, con apposito regolamento interno, le modalità di svolgimento delle sedute ed ammette a partecipare alle sedute stesse, senza diritto di voto, i dirigenti e/o i direttori degli uffici regionali e/o i consulenti della Regione, in relazione ai problemi in discussione.

Art. 4 (Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dagli articoli 40, 41, 42, 43 dello Statuto, presiede le riunioni della Giunta, ne dirige i lavori, modificandone, ove lo ritenga necessario, l'ordine di trattazione o rinviandone la trattazione ad altra seduta e dichiara l'esito delle votazioni. Segue e coordina, anche presiedendo apposite conferenze cui partecipano gli Assessori e i dirigenti, l'andamento dell'attività regionale.

[3] Lettera modificata dall'art. 8, comma 1, lettera b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.
[4] Lettera soppressa dall'art. 8, comma 1, lettera c) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori o ai dirigenti l'esercizio di singole funzioni rientranti nelle attribuzioni di cui all'articolo 40, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.[5]

3.[6]

Art. 5 (Assessori regionali)

1. Gli Assessori regionali sovraintendono ad una o più strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.

2. Essi attuano l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei rapporti con le strutture organizzative ed assicurano che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi regionali ed i relativi progetti attuativi.

3. Gli Assessori regionali esercitano le attribuzioni loro delegate ai sensi del precedente articolo 4.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo I
Strutture organizzative[7]

[5] Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[6] Comma soppresso dall'art. 9, comma 1, lettera b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[7] Con DPReg. 27 ottobre 2005, n. 12/L "Modifica del regolamento concernente la «Determinazione delle attribuzioni delle strutture

Art. 6[8] **(Articolazione delle strutture organizzative)**

1. Le strutture organizzative della Giunta regionale comprendono:

a) la Segreteria della Giunta regionale, la Ragioneria ed il Servizio Studi e relazioni linguistiche, che si articolano in uffici;
b) le Ripartizioni, che si articolano in Ispettorati provinciali ed in Uffici;
c) il Comitato Consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa;

la Ripartizione V - Libro Fondiario e Catasto si articola altresì in quattro Ispettorati provinciali, di cui rispettivamente due con sede in Trento e due con sede in Bolzano.

Art. 7[9] **(Segreteria della Giunta regionale)**

---

organizzative regionali e delle loro articolazioni» emanato con DPReg. 25 febbraio 2003, n. 2/L", si è proceduto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. 21 luglio 2000, n. 3, ad una parziale revisione organizzativa realizzando alcuni accorpamenti ed eliminando strutture le cui competenze sono state delegate alle Province autonome con l.r. 17 aprile 2003, n. 3.
Con DPReg. 16 giugno 2006, n. 7/L "Modifica del regolamento concernente la «Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni» emanato con DPReg. 27 ottobre 2005, n. 12/L" si è proceduto ad una ulteriore revisione organizzativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

[8] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

1. La Segreteria della Giunta regionale assicura il supporto all'attività del Presidente e della Giunta nel definire gli indirizzi e gli obiettivi generali nonché il collegamento ed il coordinamento delle strutture dirigenziali sottordinate e la verifica di progetti ed iniziative che coinvolgono più strutture.[10]

2. Alla Segreteria della Giunta regionale è preposto il Segretario della Giunta.[11]

3. Il Segretario è coadiuvato da un Vicesegretario appartenente ad un gruppo linguistico diverso da quello del Segretario, nominato, con le modalità del comma precedente, oppure tra i dipendenti regionali inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso del diploma di laurea.

4. Le nomine di cui ai commi precedenti possono essere conferite, nei limiti dei posti di organico della qualifica di dirigente previsti dalla presente legge, anche a persone estranee all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età. La nomina a contratto è disposta con deliberazione della Giunta regionale per un periodo non superiore a quello della durata in carica della Giunta. Il contratto è rinnovabile. Al Segretario ed al Vicesegretario nominati a

---

9 Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

10 Comma sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

11 Comma sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

contratto la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale previsto per i dirigenti, l'indennità di direzione prevista dalla presente legge, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Art. 8[12] **(Ripartizioni e strutture equiparate)**

1. Sono istituiti la Ragioneria ed il Servizio studi e relazioni linguistiche, quali supporti funzionali all'attività collegiale della Giunta regionale. Gli stessi si articolano in Uffici ed esercitano le attribuzioni indicate nell'allegato A) alla presente legge.

2. Sono inoltre istituite le Ripartizioni seguenti, che si articolano in Ispettorati provinciali ed in Uffici centrali e decentrati, e che esercitano le attribuzioni indicate nell'allegato A) alla presente legge:

a) Ripartizione prima - Affari del personale;
b) Ripartizione seconda - Credito e cooperazione;
c) Ripartizione terza - Affari finanziari;
d) Ripartizione quarta - Enti locali ed affari sociali;
e) Ripartizione quinta - Libro fondiario e catasto.

3. Le ripartizioni costituiscono strutture di coordinamento generale delle attività svolte dalla Regione nell'esercizio delle proprie attribuzioni e delle funzioni amministrative ad essa delegate. Esse sono determinate in relazione al raggruppamento, per aree di attività omogenee, degli Uffici istituiti a sensi della presente legge. Oltre all'attività di coordinamento, le Ripartizioni

[12] Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

svolgono attività di collegamento dell'azione amministrativa degli Uffici con l'attività di governo della Giunta regionale.

4. A ciascuna Ripartizione o struttura equiparata è preposto un dirigente di Ripartizione nominato dalla Giunta regionale.

5. In caso di vacanza del posto di direzione di una Ripartizione o struttura equiparata, la direzione stessa può essere affidata provvisoriamente, in attesa del procedimento di nomina di cui al successivo articolo 24, ad un altro dirigente di Ripartizione o struttura equiparata. A tale affidamento provvede la Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta medesima.

6. Le Ripartizioni o strutture equiparate sono poste alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale e/o di uno o più Assessori regionali, con il decreto di ripartizione degli affari tra gli Assessori regionali, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.

7. Per quanto riguarda la nomina ed il funzionamento delle Commissioni per il completamento ed il ripristino del Libro fondiario, nonché per il personale regionale ad esse addetto, restano ferme le norme contenute nella legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9[13] **(Uffici centrali)**

1 La Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, provvederà, con propria

[13] Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

deliberazione, ad individuare gli Uffici centrali in cui si articolano le strutture organizzative di cui al precedente articolo 6.

2. Gli Uffici centrali, la cui articolazione dovrà uniformarsi ai principi della necessità e dell'economicità, saranno individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale ed in relazione a finalità operative ed a problemi specifici.

3. Le attribuzioni degli Uffici centrali saranno specificate con la deliberazione di individuazione di cui al primo comma.

4. Il numero massimo degli Uffici centrali è stabilito in 27.

5. A ciascun Ufficio centrale sarà preposto un direttore nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, secondo le modalità e le procedure di cui al successivo articolo 25.

6. In relazione ad esigenze temporanee, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, due o più Uffici centrali potranno essere diretti da un solo direttore di Ufficio; nel caso che la vacanza del posto di direzione di un Ufficio si protragga oltre il periodo temporale precedentemente indicato, si procederà, in attesa del buon esito delle procedure di nomina di cui all'articolo 25 della presente legge, all'affidamento provvisorio dell'Ufficio medesimo ad un dipendente appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima. A tale affidamento provvederà la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale; esso dà diritto, per il tempo di durata, all'attribuzione dell'indennità di direzione di cui all'articolo 52 della presente legge e non costituisce titolo

valutabile ai fini della procedura di nomina di cui al successivo articolo 25 e, comunque, per la futura copertura del posto vacante.

Art. 10 (Uffici decentrati)

1. Gli Uffici decentrati del Libro fondiario esercitano le attribuzioni inerenti alla tenuta dei Libri fondiari stabilite dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione.[14]

2. Gli Uffici decentrati del Catasto esercitano le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione in materia di catasto fondiario e di catasto edilizio urbano.[15]

3. Nei confronti dei direttori degli Uffici decentrati trovano applicazione le disposizioni del quinto e sesto comma del precedente articolo 9.[16]

Art. 11[17] **(Attribuzioni del Segretario della Giunta regionale)**

1. Il Segretario della Giunta regionale coadiuva il Presidente della Giunta e la Giunta medesima nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, svolgendo anche funzioni di controllo dell'attività delle

---

14 Comma modificato dall'art. 5, comma 1, della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

15 Comma modificato dall'art. 5, comma 2 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

16 Gli originari commi terzo, quarto e quinto sono stati così sostituiti dal comma 3 dell'art. 5 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

17 Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

strutture organizzative nonché i compiti di capo del personale.

2. Assiste, in qualità di Segretario, alle sedute della Giunta regionale e redige i verbali relativi.

3. E' funzionario rogante degli atti pubblici redatti nell'interesse della Regione.

4. Svolge le attribuzioni del dirigente di Ripartizione nei riguardi degli uffici dipendenti dalla Segreteria della Giunta regionale.

5. Coordina i rapporti con l'organo di controllo.

Art. 12 (Attribuzioni del Vicesegretario della Giunta regionale)

1. Il Vicesegretario della Giunta regionale coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo precedente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; svolge le funzioni, normalmente di competenza del Segretario, attribuitegli eventualmente dalla Giunta regionale sentito il Segretario medesimo.[18]

2 Esso è altresì preposto alla Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa della Regione di cui al successivo articolo 15.[19]

Art. 13[20] **(Attribuzioni dei dirigenti di Ripartizione o di struttura equiparata)**

---

[18] Comma sostituito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[19] Comma modificato dall'art. 7, comma 2 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

1. Il dirigente di Ripartizione o della struttura organizzativa equiparata coordina l'attività degli Uffici in cui si articola la Ripartizione o la struttura equiparata e sovraintende al loro andamento.

2. Fornisce alla Giunta regionale, al Presidente ed agli Assessori gli elementi di conoscenza e valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni.

3. Attua la specificazione degli obiettivi indicati alla Ripartizione dalla Giunta regionale, dal Presidente e dagli Assessori e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

4. Provvede all'esercizio delle attribuzioni ed agli adempimenti demandati da norme di legge e di regolamento concernenti la disciplina delle attività rientranti nelle attribuzioni della Ripartizione o della struttura equiparata. Dispone in ordine al corretto impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate alla Ripartizione o alla struttura, assicurando, anche con riferimento agli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle attribuzioni della Ripartizione o della struttura, l'osservanza dei criteri di regolarità amministrativa, di semplicità, di speditezza e di economicità gestionale. Provvede, adottando gli atti necessari, ivi compresa la possibilità di disporre atti ispettivi, a tutti gli adempimenti ed i controlli connessi alle prestazioni degli Uffici, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento. Formula proposte ed adotta disposizioni per

---

[20] Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

la risoluzione dei problemi di organizzazione, per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, nonché per l'adozione di nuove tecniche e metodologie di lavoro.

5. Oltre alla firma degli atti adottati per l'esercizio delle attribuzioni della Ripartizione o della struttura equiparata, compete al dirigente della Ripartizione o della struttura la firma degli atti a rilevanza esterna, fatti salvi gli atti che il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori intendano riservare alla propria competenza.

6. Esercita le funzioni che ad esso sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti.

7. Fa parte del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa previsto dal successivo art. 15 e partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati in seno all'Amministrazione.

8. Il Dirigente fissa gli obiettivi agli uffici in base alla relativa competenza e dispone in ordine alla valutazione dei direttori degli uffici rientranti nella struttura diretta e del personale assegnato, anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi.[21]

9. Annualmente il dirigente presenta alla Giunta una relazione nella quale viene illustrata l'attività amministrativa della struttura di competenza, il grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni degli

[21] Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

scostamenti eventualmente registrati e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.[22]

(10)[23]

Art. 13-*bis*[24] (Attribuzioni degli Ispettori provinciali del Libro fondiario e del Catasto)

1. Gli ispettori provinciali del Libro fondiario e del Catasto coadiuvano il dirigente della Ripartizione competente nella funzione di coordinamento degli Uffici decentrati in cui la Ripartizione stessa si articola ed inoltre assicurano l'osservanza, nell'ambito degli stessi Uffici, delle disposizioni emanate dal dirigente della Ripartizione. Essi svolgono compiti di verifica e di controllo sull'attività svolta dagli Uffici decentrati, anche promuovendo appositi atti ispettivi almeno due volte nel corso di ogni anno: le risultanze di detti atti ispettivi devono essere tempestivamente comunicate alla Ripartizione competente che ne informa il Presidente e l'Assessore competente.

2. In via eccezionale ed in caso di grave necessità, gli ispettori provinciali, qualora si verifichi per qualsiasi causa la vacanza di posti di direzione nell'ambito degli Uffici decentrati, possono essere incaricati dalla Giunta regionale o, in caso di urgenza, dal Presidente della Giunta medesima di dirigere temporaneamente uno o più di detti

---

22 Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

23 Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

24 Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

Uffici. Parimenti, nel caso di assenza temporanea, per qualsiasi causa, del direttore di un Ufficio decentrato, ed in aggiunta a quanto previsto al riguardo dal successivo articolo 27, gli ispettori provinciali possono essere incaricati, dalla Giunta regionale, di sostituire il direttore assente.

Art. 14[25] **(Attribuzioni dei direttori degli Uffici)**

1. Il direttore dell'Ufficio dirige le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Ufficio, promuovendo la necessaria collegialità nell'impostazione delle attività stesse e curando una corretta ed equilibrata ripartizione del lavoro. E' responsabile del concreto svolgimento delle attribuzioni dell'Ufficio e, in particolare, coadiuva il dirigente della Ripartizione competente o della struttura equiparata nella predisposizione dei programmi di lavoro e degli eventuali progetti specifici dell'Ufficio medesimo, approntando gli elementi e la documentazione necessari. Provvede alla firma degli atti connessi all'attività dell'ufficio, salvo quelli che per spesa o tipologia sono riservati con atto a contenuto generale alle funzioni del dirigente;[26]

2. Cura, nell'ambito dei suddetti programmi, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, individuando le questioni che necessitano di trattazione collegiale e quelle da affidarsi a uno o più impiegati.

---

[25] Articolo sostituito dall'art. 10, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[26] Comma modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

3. Provvede, adottando gli atti necessari, agli adempimenti ed ai controlli connessi alle prestazioni del personale assegnato all'Ufficio, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento.

4. Risponde al dirigente competente dell'andamento dell'ufficio e presenta annualmente allo stesso una relazione sull'attività svolta. Dispone in ordine alla valutazione del personale assegnato all'ufficio anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi.[27]

5. I direttori degli Uffici del Libro fondiario svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione in materia di tenuta dei Libri fondiari. Provvedono altresì a ripartire il lavoro fra il personale dell'Ufficio con criteri di funzionalità e dispongono direttive per il trattamento uniforme delle pratiche, decidendo su eventuali casi che ritengano dubbi o controversi, sentito il dirigente della Ripartizione del Libro fondiario e Catasto tramite il competente Ispettorato provinciale.

6. I direttori degli Uffici del Catasto svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione in materia catastale.

7. Il direttore dell'Ufficio preposto alla trattazione degli affari legali e legislativi deve essere in possesso del titolo di avvocato o procuratore legale. La nomina a direttore di tale Ufficio potrà essere conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del titolo di avvocato o procuratore legale nonché dei requisiti generali prescritti

[27] Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

per l'ammissione all'impiego presso la Regione. La nomina è disposta dalla Giunta regionale con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello della durata in carica della Giunta stessa. Il contratto è rinnovabile. Al direttore dell'Ufficio suddetto, nominato a contratto, con deliberazione della Giunta regionale, è attribuito un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali appartenenti alla VIII qualifica funzionale, l'indennità di direzione di cui alla lettera c) del primo comma del successivo articolo 52, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti. Oltre alla firma degli atti adottati per l'esercizio delle attribuzioni dell'Ufficio, compete al direttore preposto alla trattazione degli affari legali e legislativi la firma degli atti a rilevanza esterna, fatti salvi gli atti che il Presidente della Giunta regionale intenda riservare alla propria competenza.

8. In caso di vacanza del posto di direzione dell'Ufficio preordinato alla trattazione degli affari legali e legislativi la direzione stessa può essere affidata provvisoriamente ad un dirigente o ad un altro direttore d'Ufficio che siano in possesso del titolo di avvocato o procuratore legale.

Art. 15[28] **(Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa)**

[28] Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5. Per il regolamento di esecuzione del presente articolo si veda il D.P.G.R. 12 maggio 2003, n. 7/L.

1. Al fine di provvedere all'approntamento dei programmi generali di attività legislativa ed amministrativa della Regione, all'esame collegiale dei problemi di particolare rilevanza ed alla preparazione di iniziative particolari quali le conferenze regionali, i congressi, i convegni e gli incontri di studio ai quali intervengono rappresentanti della Regione, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo.

2. Il Comitato predispone il testo delle iniziative legislative e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale o delegate, tenendo conto delle eventuali proposte dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi della presente legge.

3. Del Comitato fanno parte fino a tre componenti della Giunta regionale, con riguardo alla natura degli affari loro riservati ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale, possibilmente appartenenti a gruppi linguistici diversi, dei quali uno con funzione di presidente ed uno di vicepresidente, il Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, i dirigenti di Ripartizione, il dirigente della Ragioneria, il dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche ed il direttore dell'Ufficio preordinato alla trattazione degli affari legali e legislativi.

4. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a far parte del Comitato i responsabili degli Ispettorati provinciali e degli Uffici interessati per materia, nonché esperti di specifiche discipline estranei all'Amministrazione regionale, dotati di particolare conoscenza della materia; possono inoltre essere chiamati a farne parte funzionari o impiegati designati dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano o di altri enti pubblici.

5. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

6. Gli incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione sono conferiti dalla Giunta regionale nel limite massimo di cinque esperti per ciascuna delle iniziative legislative o delle altre attività indicate nei precedenti commi.

7. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico o con successivo provvedimento è determinata la misura del compenso da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro ai sensi del successivo art. 57.

8. Il Comitato può sentire, di volta in volta, uno o più componenti dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 17.

9. Per il funzionamento del Comitato consultivo di cui al presente articolo, nonché per il supporto tecnico-operativo dello stesso, viene istituita una Segreteria, cui è preposto, ai sensi del precedente art. 12, il Vicesegretario della Giunta regionale.

10. Con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero massimo di unità di personale, suddiviso per qualifica funzionale e profilo professionale, da assegnare alla Segreteria del Comitato.

11. Il Segretario del Comitato predispone l'ordine del giorno dei lavori, cura il processo verbale delle sedute, trasmette alla Giunta il testo delle iniziative legislative, dei regolamenti predisposti, nonché di ogni altro lavoro approntato dal Comitato.

Art. 16[29]

Art. 17[30] **(Gruppi di lavoro)**

1. Per lo svolgimento di incarichi di studio o di progettazione amministrativa o tecnica nelle materie di competenza regionale o delegate, di preparazione di singoli disegni di legge e di regolamenti, la Giunta regionale può costituire appositi gruppi di lavoro.

2. I gruppi di lavoro sono presieduti da un Assessore regionale, in relazione alla materia da trattare.

3. La Giunta regionale fissa gli indirizzi, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento e la composizione di ciascun gruppo di lavoro.

4. Le proposte elaborate dai gruppi di lavoro sono rimesse alla segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa ai fini degli adempimenti di spettanza.

5. Qualora gli incarichi richiedano particolare competenza tecnica o giuridica, i gruppi di lavoro possono avvalersi della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione, dotati di particolare conoscenza della materia, entro il limite massimo di cinque esperti.

6. Per il conferimento degli incarichi agli esperti e per il trattamento economico degli stessi, si applicano le norme dei commi sesto e settimo del precedente art. 15.

---

[29] Articolo soppresso dall'art. 12, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[30] Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

7. Ai dipendenti regionali chiamati a far parte di un gruppo di lavoro non spetta alcun compenso per l'attività svolta nell'ambito del gruppo medesimo.

Art. 18[31] **(Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale)**

1. L'Ufficio di Gabinetto costituisce il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e alla trattazione degli affari riservati alla competenza del medesimo. Fanno parte del Gabinetto l'Ufficio Stampa e l'Ufficio pubbliche relazioni.

2. La dotazione organica complessiva del Gabinetto è stabilita nel numero massimo di venti unità.

3. Il Capo di Gabinetto viene scelto dal Presidente della Giunta regionale tra il personale della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici.

4. La nomina del Capo di Gabinetto può essere conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purché la medesima risulti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla settima qualifica funzionale, nonché degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età. La nomina suddetta, a contratto, è disposta, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente, per un periodo non superiore a quello di durata in carica del Presidente della Giunta medesima. La nomina può essere revocata dalla Giunta regionale su motivata richiesta del Presidente.

---

[31] Articolo sostituito dall'art. 14, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

5. Oltre al personale necessario a garantire la funzionalità, all'Ufficio stampa possono essere assegnati fino ad un massimo di due giornalisti iscritti all'albo nazionale, assunti anche dall'esterno con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della Giunta in carica. La contrattazione collettiva, in merito al trattamento giuridico ed economico, si svolge secondo la specifica disciplina del comparto, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale. Ai fini del trattamento previdenziale e assistenziale si provvederà all'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai sensi delle vigenti disposizioni.[32]

6.[33]

7.[34]

8.[35]

9. Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso non possono interferire nell'attività degli altri Uffici regionali né sostituirsi ad essi. Essi rispondono dell'esercizio dei loro compiti direttamente al Presidente della Giunta regionale.

10. Per esigenze funzionali non più di tre addetti al Gabinetto possono avere sede di servizio in Bolzano.

---

[32] Comma dapprima sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4 e successivamente dall'art. 6, comma 1, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

[33] Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[34] Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[35] Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. c) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

Art. 19[36] **(Segreterie del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori)**

1 Alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale sono posti due segretari, di cui uno con funzioni di capo della Segreteria, i quali collaborano all'attività politica del Presidente stesso. Per esigenze funzionali uno dei due addetti può avere sede di servizio in Bolzano.

2. Alle dirette dipendenze di ogni Assessore, effettivo o supplente, è posto un segretario, con il compito di collaborare all'attività politica dell'Assessore.

3. I segretari sono scelti tra il personale del ruolo unico regionale. I segretari possono anche essere nominati tra il personale dipendente dello Stato o di altri enti pubblici, previo collocamento in posizione di "comando" presso la Regione.

4. La nomina dei segretari può essere parimenti conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purché la medesima risulti in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite massimo di età. La nomina suddetta è disposta con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello di durata in carica del Presidente della Giunta o degli Assessori. Le nomine possono essere revocate dalla Giunta regionale su motivata richiesta degli stessi.

5. Le nomine di cui al precedente comma sono conferite con deliberazione della Giunta regionale, su

[36] Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

designazione rispettivamente del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore.

6. I segretari rispondono dell'esercizio dei loro compiti, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore.

7. Ciascun segretario può essere coadiuvato per lo svolgimento delle mansioni esecutive, da un dipendente regionale o da un dipendente dello Stato o di altri enti pubblici, collocato in posizione di "comando" presso la Regione.

8. Per esigenze funzionali, il personale addetto alle segreterie degli Assessori può avere sede di servizio in Bolzano.

9. Nell'espletamento dei loro compiti i segretari possono richiedere notizie ai direttori delle Ripartizioni e delle strutture organizzative equiparate; essi non possono peraltro interferire nell'attività degli uffici né sostituirsi ad essi.

Art. 20 (Organizzazione interna del lavoro)

1. Nell'ambito delle attribuzioni specificate ai sensi della presente legge, all'interno delle Ripartizioni e degli Uffici la determinazione e l'assegnazione dei compiti individualmente spettanti al personale, anche in relazione ad obiettivi e progetti specifici, sono disposte dai rispettivi dirigenti o direttori.

2. All'assegnazione dei compiti deve farsi luogo in conformità alle declaratorie relative alla qualifica funzionale di inquadramento, nonché alle mansioni del profilo professionale rivestito.

3. Nel rispetto dei profili professionali e compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'assegnazione dei compiti dovranno essere favoriti lo sviluppo delle capacità e delle attitudini individuali, l'intercambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate, l'apporto individuale e l'incentivazione del lavoro collegiale.

Art. 21 (Conflitti di competenza)

1. Gli eventuali conflitti di competenza tra le Ripartizioni sono definiti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale.

2. Gli eventuali conflitti di competenza tra uffici di una stessa Ripartizione sono definiti dal dirigente della Ripartizione.

Art. 22 (Responsabilità dei dirigenti e dei direttori di Ufficio)

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i dirigenti di Ripartizione, i direttori di Ufficio e gli altri funzionari preposti alle strutture previste dal presente titolo, rispondono per gli atti amministrativi alla cui emanazione abbiano collaborato, nonché per l'omissione di attività o di atti ai quali siano per legge tenuti.

2. La disposizione di cui al precedente comma non esclude la responsabilità del personale assegnato alle Ripartizioni o agli Uffici per gli atti da esso compiuti o per l'omissione di attività o di atti ai quali sia tenuto

nell'ambito dei compiti rispettivamente assegnati. A tale fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore.

Capo II
Preposizione alle strutture organizzative

Art. 23[37] (Carriera dirigenziale)

1. La carriera dirigenziale è articolata nella qualifica unica di dirigente.

2. Il personale appartenente alla qualifica di dirigente esercita le funzioni di Segretario o di Vicesegretario della Giunta o di dirigente della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente di Ripartizione.

3. L'incarico di preposizione alle strutture dirigenziali è conferito dalla Giunta per un periodo non superiore alla durata della legislatura ed è rinnovabile.[38]

3-bis.[39]

---

[37] Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[38] Comma sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 15 luglio 2009, n. 5.

[39] Comma introdotto dall'art. 22 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 2 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

Art. 24[40] **(Preposizione alle strutture dirigenziali)**[41]

1. È preposto alle strutture dirigenziali il personale inquadrato nella qualifica di dirigente o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione.[42]

1-*bis*. All'albo di cui al comma 1 accede anche il personale regionale che abbia conseguito l'idoneità alle funzioni dirigenziali a seguito di superamento di esame in analoghi corsi o procedure concorsuali indetti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano o dai Comuni della Regione ai sensi delle rispettive disposizioni normative.[43]

2. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto della natura e delle caratteristiche delle attività e dei

---

[40] Articolo sostituito dall'art. 17, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[41] La rubrica dell'articolo 24 è stata sostituita dall'art. 8, comma 2, lett. a) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5.

[42] Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 10 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5.

[43] Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

programmi da realizzare in relazione alle attitudini e alle capacità professionali manifestate.[44]

3. Per motivate esigenze organizzative la Giunta può attuare, prima della scadenza dell'incarico, processi di rotazione.[45]

4. La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali.[46]

5. Per la partecipazione ai concorsi è comunque richiesto il diploma di laurea almeno quadriennale e un'esperienza professionale di almeno sette anni nelle posizioni professionali direttive della Regione o di altri enti pubblici o in qualifiche dirigenziali di aziende pubbliche o private.[47]

6. Con regolamento la Giunta definisce, nei limiti di cui al comma 4, le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali, le tipologie delle prove e le modalità di

---

[44] Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 10 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5.

[45] Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 10 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5.

[46] Comma dapprima sostituito dall'art. 8, comma 2, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 e, successivamente, sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera a) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[47] Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 10 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5.

svolgimento degli esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli.[48]

7. - 10. *(omissis)*[49]

11. Al fine di assicurare l'applicazione del principio della proporzionale linguistica, nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, la nomina a dirigente può essere conferita dalla Giunta regionale per chiamata anche a persone estranee all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e capacità professionale, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età.[50]

11-*bis*. L'incarico di dirigente può essere altresì conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, una qualifica dirigenziale pari o funzione assimilabile a quella prevista dalla presente legge e sia inoltre in possesso di diploma di laurea. A detto personale spetta l'indennità di direzione prevista per l'incarico conferito.[51]

---

[48] Gli attuali commi da 1 a 6 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 10 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5. Successivamente il comma 6 è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

[49] I commi da 1 a 10 sono stati sostituiti con i commi da 1 a 6 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, l.r. 15 luglio 2009, n. 5.

[50] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

[51] Comma inserito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

11-*ter.* Le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11 bis non possono comunque superare complessivamente il limite del trenta per cento dei posti di organico previsti per la qualifica di dirigente.[52]

11-*quater.* Per le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11 bis è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso alla carriera direttiva.[53]

11-*quinquies*. Per un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica della dirigenza e comunque per almeno una unità, l'incarico di dirigente può essere conferito dalla Giunta regionale con contratto a tempo determinato a persone esterne all'ente di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione ed in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore a quella della legislatura e possono essere rinnovati.[54]

Art. 25 (Nomina dei direttori degli uffici)

1. I direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il

---

[52] Comma inserito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

[53] Comma inserito dell'art. 3, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

[54] Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi.

2. L'incarico è conferito per la durata di cinque anni ed è rinnovabile con riferimento allo stesso o ad altro ufficio.

2-bis. L'incarico di direttore può altresì essere conferito a personale comandato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano o dalle Province di Trento e di Bolzano, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, la qualifica di direttore o già ricopra un incarico di direzione d'ufficio. In tali casi l'incarico può essere conferito anche per una durata inferiore a quella indicata al comma 2.[55]

3. Ai fini del conseguimento dell'idoneità di cui al precedente comma saranno indetti concorsi interni per titoli ed esame-colloquio ai quali potranno partecipare:

- dipendenti inquadrati nelle qualifiche funzionali ottava e settima che abbiano maturato nella qualifica funzionale di appartenenza rispettivamente due e cinque anni di servizio.[56]

4. Con regolamento saranno disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi interni suddetti e saranno inoltre indicati i titoli di studio, i profili professionali e gli eventuali altri titoli specifici richiesti con riferimento alla idoneità da conseguire per la preposizione agli incarichi da conferire. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione dei punteggi ed alla

---

[55] Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

[56] Comma modificato dall'art. 18, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

formazione delle graduatorie dei candidati provvederà, in relazione a ciascun concorso, un'apposita Commissione la quale dovrà, in particolare, tener conto di quanto disposto nel seguente comma.

5. Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:

a) nella misura del 30 per cento al titolo derivante dall'idoneità conseguita nei corsi speciali di formazione previsti dalla presente legge;
b) nella misura del 20 per cento agli altri titoli eventualmente posseduti;
c) nella misura del 50 per cento all'esito degli esami.

6.[57]

7.[58]

8.[59]

9.[60]

10.[61]

11.[62]

[57] Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

[58] Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

[59] Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

[60] Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

[61] Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

[62] Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

Art. 26 (Parere per il rinnovo degli incarichi di direzione di Uffici)

1. Prima della scadenza del singolo incarico di direzione di un Ufficio, la Giunta regionale può promuovere il parere di apposita Commissione in ordine all'idoneità all'ulteriore svolgimento dell'incarico stesso. La Commissione, nominata di volta in volta dalla Giunta, è presieduta da un Assessore regionale ed è composta da due dirigenti di cui uno preposto alla Ripartizione cui l'Ufficio interessato appartiene.

2. La Composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

3. Ove il parere riguardi il direttore di un Ufficio appartenente alla Ripartizione prima, in luogo dei dirigenti indicati nel primo comma, sono nominati il Segretario generale della Giunta regionale e il dirigente preposto alla Ripartizione stessa.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica di dirigente.

5. Si applicano le disposizioni del decimo e undicesimo comma del precedente articolo 25.

6. Per l'accertamento di prestazioni lavorative inadeguate, è predisposta apposita relazione da parte del dirigente preposto alla Ripartizione.

7. A cura del Segretario generale della Giunta regionale o del dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, la relazione è comunicata all'interessato nonché all'Assessore regionale che sovraintende al settore cui la Ripartizione o l'Ufficio si riferiscono, rispettivamente al Presidente della Giunta.

8. Entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito e di chiedere altresì il parere del Comitato per l'organizzazione e il personale sulla relazione e sulle eventuali controdeduzioni.

9. Il Segretario generale della Giunta regionale o il dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, qualora in base alle controdeduzioni e al parere di cui al precedente comma, ritenga non doversi ulteriormente procedere, fa luogo all'archiviazione degli atti. In caso diverso, trasmette la relazione, unitamente alle controdeduzioni, al parere e alle proprie eventuali conclusioni, al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a sottoporle alla Giunta regionale per la relativa decisione.

Art. 26-*bis*[63] (Revoca della nomina a direttore d'Ufficio)

1. La nomina a direttore d'Ufficio, anche nel caso che la direzione sia affidata ad un dirigente, può essere revocata in qualsiasi momento per inattività od incapacità o qualora l'attività del preposto non corrisponda ai compiti assegnati. La proposta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata alla Giunta regionale dal competente dirigente di Ripartizione o struttura equiparata. La proposta di revoca deve essere preceduta da una diffida all'interessato con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra.

---

[63] Articolo aggiunto dall'art. 19, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

2. La Giunta regionale esamina la proposta di revoca e decide con atto motivato, previ adeguati accertamenti e sentito l'interessato ed il Consiglio per l'organizzazione e il personale.

3. La revoca della nomina a direttore d'Ufficio può intervenire anche ad istanza dell'interessato.

4. La revoca è altresì disposta per soppressione dell'Ufficio.

Art. 27[64] **(Sostituzione temporanea del dirigente di Ripartizione o di struttura equiparata, degli ispettori provinciali del Libro fondiario e del Catasto e dei direttori d'Ufficio)**

1. In caso di assenza temporanea del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, da altro dirigente o da uno dei direttori degli Uffici facenti parte della Ripartizione medesima.

2. In caso di assenza temporanea di uno dei due ispettori provinciali del Libro fondiario o del Catasto, alle relative attribuzioni provvede direttamente il dirigente della Ripartizione competente.

3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, salvo diversa disposizione del Presidente della Giunta regionale, da un dipendente assegnato all'Ufficio medesimo, inquadrato nella qualifica funzionale più elevata e, a parità di qualifica, dal dipendente avente maggiore anzianità nella medesima. La

---

[64] Articolo sostituito dall'art. 20, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

sostituzione deve avvenire con personale inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla settima.

4. Ai dipendenti non incaricati della direzione di una struttura organizzativa o di un Ufficio, chiamati alla sostituzione temporanea ai sensi del presente articolo, è attribuito dalla Giunta regionale, a partire dal secondo mese, un assegno personale non pensionabile, pari alla relativa indennità di direzione, nella misura determinata dalla presente legge.

5. Nel caso di sostituzione di durata superiore a sessanta giorni consecutivi, l'indennità di direzione prevista dall'articolo 52 della presente legge è corrisposta al sostituto dal sessantunesimo giorno in poi. In tal caso, il direttore sostituito conserva la titolarità dell'incarico, senza percepire l'indennità di direzione.

6. Il dipendente che assume l'incarico di sostituzione temporanea conserva le funzioni attribuite nella posizione di provenienza.

Art. 28[65] **(Conferenze di servizio)**

1. Al fine di stabilire il permanente coordinamento delle attività dirigenziali, il Presidente della Giunta regionale convoca periodicamente la conferenza dei dirigenti.

2. Il dirigente di ciascuna Ripartizione o struttura equiparata convoca, almeno una volta all'anno, la conferenza del personale addetto, cui partecipa tutto il personale, compreso quello degli uffici decentrati.

---

[65] Articolo sostituito dall'art. 21, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

3. La conferenza formula proposte al dirigente della Ripartizione o struttura equiparata ed al Consiglio per l'Organizzazione ed il personale sulle condizioni di lavoro nelle singole strutture, sulla produttività e la mobilità del personale.

Art. 28-*bis*[66] (Riunioni periodiche delle strutture organizzative del Libro fondiario e del Catasto)

1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dagli Uffici tavolari e dagli Uffici catastali, il dirigente della Ripartizione V - Libro fondiario e Catasto cura, per mezzo di incontri con i direttori degli Uffici decentrati facenti parte della Ripartizione e con i rispettivi ispettori provinciali, iniziative e programmi comuni di attività.

2. Tali programmi vengono sottoposti al parere del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa ed all'esame della Giunta regionale.

TITOLO III
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Capo I
Stato giuridico

Art. 29[67] (Accordi triennali integrativi)

---

[66] Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

1. Fermo restando il disposto dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ogni triennio, a far data dal 1° luglio 1985, saranno ridefiniti, con disposizioni di legge - sulla base di accordi tra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali del personale - i criteri per l'attuazione dei principi dell'organizzazione delle strutture organizzative nonché le misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture organizzative, la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro, l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale, i criteri per l'attuazione della mobilità del personale.

2. In caso di adozione di provvedimenti di carattere generale concernenti l'attuazione degli istituti indicati nel comma precedente, la Giunta regionale provvede previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale.

3. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità degli accordi richiamati dal secondo comma, avranno inizio le trattative fra la Giunta regionale e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale.

Art. 29-*bis*[68] (Stato giuridico del personale appartenente alla carriera dirigenziale)

---

[67] Le disposizioni del presente articolo sono tacitamente prive di effetti a seguito dell'entrata in vigore degli articoli 3, 5 e 6 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.

[68] Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

1. Nei confronti del personale appartenente alla carriera dirigenziale trovano applicazione, compatibilmente con le disposizioni contenute nella presente legge, le disposizioni della legislazione statale relative al personale della corrispondente carriera dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni.

2. In ogni caso lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente alla carriera dirigenziale sono disciplinati con legge.

Art. 29-*ter*[69] (Collocamento a disposizione del personale appartenente alla carriera dirigenziale)

1. I dipendenti appartenenti alla carriera dirigenziale, nei casi previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati a disposizione con deliberazione della Giunta regionale. I dirigenti collocati a disposizione continuano a percepire il trattamento economico spettante, fatta eccezione per l'indennità di direzione eventualmente in godimento. Il periodo di tempo durante il quale i dirigenti possono rimanere nella speciale situazione a disposizione non può eccedere i due anni.

2. I dipendenti collocati a disposizione possono essere richiamati in servizio in ogni momento e comunque sono richiamati al termine del biennio per svolgere funzioni

[69] Articolo aggiunto dall'art. 24, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

dirigenziali, ove queste risultino disponibili, o per assolvere incarichi speciali affidati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il numero dei dirigenti collocati a disposizione e di quelli eventualmente richiamati per l'assolvimento di incarichi speciali ai sensi del secondo comma, non può essere complessivamente superiore a tre rispetto al numero di posti d'organico previsti per la carriera dirigenziale.

Art. 30[70]

Art. 31[71]

Art. 32 (Commissione di disciplina)

1. All'inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della giunta regionale, la Commissione di disciplina.

2. Essa esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

3. Essa è composta da un dirigente con funzioni di presidente e da due direttori di ufficio.

---

70 Articolo abrogato dall'art. 7, comma 3 della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3 (legge finanziaria).

71 Articolo abrogato dall'art. 7, comma 3 della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3 (legge finanziaria).

4. La Commissione è integrata, di volta in volta, da due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali del personale più rappresentative nell'ambito dell'Amministrazione regionale, di qualifica pari o superiore a quella del dipendente sottoposto al procedimento disciplinare.

5. Funge da segretario un dipendente, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dalla Giunta regionale.

6. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

8. Per ciascuno dei membri permanenti della Commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. Qualora non siano disponibili funzionari con qualifica corrispondente a quella dei titolari, la nomina dei supplenti viene effettuata fra il personale avente qualifiche immediatamente inferiori.[72]

9. Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri permanenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

10. Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

---

[72] Comma modificato dal comma 1 dell’art. 26 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

(10-*bis*) Per il personale appartenente alla carriera dirigenziale, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.[73]

Art. 33 (Ruolo unico del personale)

1. E' istituito il ruolo unico del personale della Regione come risulta dall'allegato C) alla presente legge.

2. I contingenti relativi a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti dall'allegato C) alla presente legge.

Art. 34 (Formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale)

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale regionale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali nonché del più efficace e qualificato espletamento dell'attività amministrativa.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, approva gli appositi programmi di formazione e di qualificazione predisposti dalle competenti strutture organizzative, determinandone la durata, la sede e le varie categorie di personale tenuto a parteciparvi, nonché le modalità relative all'attestazione della frequenza ed ai giudizi conseguiti.

---

[73] Comma aggiunto dall'art. 26, comma 2 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

3. Per la predisposizione dei programmi, per l'effettuazione dei corsi ed in genere per l'attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale, la Giunta regionale può avvalersi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico e può stipulare altresì particolari convenzioni con l'ISAPREL o con istituti specializzati e con esperti dei settori interessati, entro il limite numerico indicato al precedente articolo 15.

4. In relazione alle scelte della programmazione e all'attuazione di specifici progetti, la Giunta regionale può inoltre inviare proprio personale presso strutture pubbliche e private per i tempi e con le modalità stabilite dalla Giunta medesima.

5. Nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma saranno previsti corsi di formazione anche per il personale di nuova assunzione.

6. Saranno altresì previsti speciali corsi di formazione riservati al personale che aspira a conseguire la nomina a dirigente o l'idoneità a direttore d'ufficio.

Art. 35 (Diritto allo studio)

1. Il permesso retribuito concesso ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è utilizzabile, nel limite di 150 ore di permesso annuale, anche per la frequenza di corsi di scuola media inferiore e superiore e di corsi ufficiali universitari che diano luogo al conseguimento di un diploma di laurea.

2. Ulteriori modalità e criteri di applicazione del presente articolo saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale.

3. La mancata frequenza dei corsi, se non giustificata da reali motivi di impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente.

Art. 35-*bis*[74] (Titoli di studio per l'accesso a profili professionali)

1. Salve le specificazioni previste nell'ambito dei singoli profili professionali, per l'accesso ai profili professionali compresi nella quinta qualifica funzionale è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio o qualificazioni:

a) coordinatore dei servizi di anticamera e portineria, coordinatore dalla microfilmatura, operatore amministrativo-linguistico, operatore di consolle di centro elaborazione dati, operatore catastale: diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e superamento di un ulteriore biennio di studi;
b) agente tecnico provetto, operatore poligrafico: diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e attestato di qualificazione o specializzazione di mestiere conseguito in corsi o scuole professionali oppure diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e pratica professionale di mestiere di durata almeno biennale comprovata da idonea

[74] Articolo aggiunto dall'art. 27, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

documentazione rilasciata dall'ente o autorità competente.

Art. 35-*ter*[75] (Principi in tema di responsabilità)

1. Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i funzionari preposti alle strutture organizzative ed alle loro articolazioni previste dalla presente legge sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'Amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio ed, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

2. Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa.

Capo II
Diritti sindacali

Art. 36 (Diritto di associazione e di attività sindacale)

1. I dipendenti hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

---

[75] Articolo aggiunto dall'art. 28, comma1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 37 (Permessi sindacali)

1. Allo scopo di assicurare il libero svolgimento delle attività sindacali, sono concessi ad ogni organizzazione sindacale di natura associativa, alla quale aderiscono i dipendenti regionali, permessi retribuiti nei limiti sottoindicati:

numero iscritti	ore settimanali
fino a 10	1
da 11 a 20	3
da 21 a 50	6
da 51 a 100	15
da 101 a 200	25
oltre 200	30

2. Il computo degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale è effettuato sulla base del totale degli iscritti, desunto dal numero di ritenute mensili operate dalla Regione a titolo di riscossione dei contributi sindacali, sugli stipendi del mese di dicembre dell'anno precedente a quello considerato.

3. Qualora un'organizzazione sindacale sia suddivisa in associazioni di categoria o di altra specie, il computo sarà riferito all'organizzazione complessiva. Analogo riferimento trova applicazione ad ogni altro effetto.

4. Ai dipendenti che si assentano dall'ufficio per fruire dei permessi sindacali competono, oltre al trattamento economico ordinario, i compensi o l'indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni

effettivamente rese. I periodi di assenza sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Art. 38 (Assemblee sindacali)

1. I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei locali concordati con l'Amministrazione, durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue individuali e con diritto alla retribuzione, nonché fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità e nei limiti sotto precisati:

a) le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle associazioni sindacali di cui ai precedenti articoli, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, previa comunicazione all'Amministrazione;
b) i dipendenti che intendono partecipare all'assemblea devono darne comunicazione al direttore dell'Ufficio di assegnazione al fine del computo delle ore usufruite individualmente; il direttore dell'Ufficio ne darà comunicazione al dirigente della ripartizione di assegnazione ed al dirigente della Ripartizione prima - Affari del personale;
c) qualora il dipendente intendesse partecipare ad assemblee durante l'orario di servizio, pur avendo terminato il proprio monte ore, dovrà recuperare le ore di assenza nell'arco della settimana in corso o in quella lavorativa immediatamente successiva e dell'avvenuto recupero dovrà essere data comunicazione da parte del direttore dell'Ufficio di assegnazione al dirigente della Ripartizione competente ed al dirigente della

Ripartizione prima-Affari del personale; in caso contrario si provvederà ad operare sullo stipendio la relativa trattenuta per le ore di assemblea usufruite secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme per gli scioperi brevi;

d) ai fini di cui ai punti b) e c), le ore da computarsi saranno riferite, nell'ambito dell'orario di servizio, esclusivamente alla durata dell'assemblea stabilita dalle organizzazioni che la richiedono;
e) alle assemblee possono partecipare, previo avviso all'Amministrazione, dirigenti delle federazioni e delle confederazioni sindacali;
f) le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali della Regione, devono essere concordate tra l'amministrazione e le organizzazioni dei lavoratori operanti nella medesima.[76]

2. La comunicazione di cui al punto a) dovrà pervenire almeno quarantotto ore prima dell'inizio dell'assemblea.

Art. 39 (Dirigenti sindacali)

1. I dirigenti sindacali non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita da leggi o regolamenti quando espletano le loro funzioni e non possono essere trasferiti in sedi ubicate in comune diverso da quello della sede di assegnazione, né dall'ufficio nell'ambito del quale prestano la propria opera ad altro ufficio, senza il

[76] Comma modificato dall'art. 29, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

preventivo nulla-osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

2. L'eventuale rifiuto di concedere il nulla osta deve essere motivato.

3. Le garanzie in materia di trasferimento si applicano fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico nei confronti dei dipendenti che abbiano svolto l'incarico stesso per un periodo continuativo non inferiore ad un anno. Esse non trovano applicazione nel caso di trasferimento dell'intero nucleo operativo di appartenenza.

4. Ai fini della particolare tutela di cui all'articolo 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si qualificano come dirigenti sindacali i dirigenti riconosciuti tali dagli ordinamenti statutari delle organizzazioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 40 (Aspettativa per mandato sindacale)

1. I dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

2. Il numero degli aventi diritto non può superare quello di una unità per ogni organizzazione sindacale rappresentante del personale regionale.

3. La rappresentatività è desunta dal numero degli iscritti computato secondo i criteri previsti dall'art. 37 della presente legge.

4. I contributi dell'Amministrazione e dei dipendenti a favore della C.P.D.E.L. e dell'I.N.A.D.E.L. sono posti a carico del bilancio della Regione.

Art. 41 (Diritti sindacali diversi)

1. La Regione consente lo svolgimento di referendum ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 42 (Diritto di affissione)

1. In ogni sede di lavoro è riconosciuto a tutte le organizzazioni sindacali alle quali aderiscono i dipendenti regionali, l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati.

Art. 43 (Utilizzo di locali)

1. L'Amministrazione concorda con le organizzazioni sindacali del personale la possibilità di utilizzare idonei locali per consentire alle rappresentanze interne delle organizzazioni sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 44 (Informazioni di carattere generale riguardanti il personale)

1. Al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, i provvedimenti amministrativi di carattere generale riguardanti il personale, l'assetto delle strutture organizzative e l'organizzazione del lavoro, adottati dalla Giunta regionale o dal Presidente della Giunta regionale,

sono comunicati, almeno per estratto alle organizzazioni sindacali del personale.

Art. 45 (Disposizioni varie in materia sindacale)

1. Ulteriori modalità relative ai precedenti articoli saranno disposte con apposito regolamento di esecuzione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Capo III
Trattamento economico ed istituti normativi aventi carattere economico

Art. 46 (Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro settimanale è ripartito in cinque giornate lavorative e suddiviso in due periodi, antimeridiano e postmeridiano.

2. La durata massima della giornata lavorativa non può superare le otto ore.[77]

3. I funzionari preposti alle strutture organizzative ed alle loro articolazioni previste dalla presente legge devono accertare nei confronti dei dipendenti il rispetto

[77] I commi secondo e terzo del presente articolo, introdotti dall'art. 30, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5, sostituiscono i precedenti commi 2, 3 e 4 della presente legge.

dell'orario. A tale fine l'Amministrazione può provvedere alla installazione di apposite apparecchiature.[78]

4. *(omissis)*[79]

5. L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale, che saranno determinate dalla Giunta regionale e per determinati periodi nell'arco dell'anno, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di otto ore settimanali.

6. Per il personale che effettua il lavoro in turni presso centralini telefonici o presso i centri dove vengono utilizzati gruppi di macchine operatrici, l'orario di servizio settimanale può essere ridotto di tre ore.

Art. 46-*bis* [80]**(Giorni festivi)**

1. Gli uffici regionali centrali e periferici osservano l'orario festivo, ai sensi della L. 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni, il giorno di lunedì di Pentecoste per gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano e il giorno della solennità di S. Vigilio per gli uffici aventi

---

78 I commi secondo e terzo del presente articolo, introdotti dall'art. 30, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5, sostituiscono i precedenti commi 2, 3 e 4 della presente legge.

79 I commi secondo e terzo del presente articolo, introdotti dall'art. 30, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5, sostituiscono i precedenti commi 2, 3 e 4 della presente legge.

80 Articolo aggiunto dall'art. 31, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

sede nella provincia di Trento. Limitatamente alle ore pomeridiane gli uffici regionali rimangono chiusi la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.

2. Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, i dipendenti debbano prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, essi hanno diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito d'intesa con il funzionario preposto alla struttura organizzativa di appartenenza.

Art. 47[81] **(Rapporti di lavoro a tempo parziale)**

1. La Giunta regionale può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale secondo i criteri ed i limiti indicati nel presente articolo.

2. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, salvo quanto disposto dal presente articolo, tutte le disposizioni previste per il personale con rapporto a tempo pieno, ivi comprese quelle relative all'accesso, alla progressione, ai diritti, ai doveri, alle incompatibilità ed al divieto di cumulo di impieghi.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti appartenenti alla carriera dirigenziale nonché ai dipendenti preposti alle strutture organizzative o alle loro articolazioni previste dall'articolo 6.

4. I posti di organico a tempo pieno possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale nel limite massimo del 10% dei posti complessivi del ruolo unico regionale.

---

[81] Articolo sostituito dall'art. 32 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

5. Nell'intesa che ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due posti a tempo parziale, il numero dei rapporti a tempo parziale non può, in alcun caso, superare il doppio del numero dei posti a tempo pieno trasformati per ciascun settore d'attività, qualifica funzionale e profilo professionale.

6. Alla determinazione del contingente di posti trasformabili per rapporti di lavoro a tempo parziale di ciascun settore d'attività, qualifica funzionale e profilo professionale si provvede, sentite le Organizzazioni sindacali del personale, con successivo regolamento di esecuzione.

7. L'orario settimanale di lavoro del personale con rapporto a tempo parziale è pari al 50% dell'orario di lavoro previsto per il personale a tempo pieno e la sua articolazione sarà determinata con il regolamento di esecuzione di cui al precedente comma.

8. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro.

9. Il personale con rapporto a tempo parziale fruisce del congedo ordinario alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il personale della medesima posizione funzionale che lavora a tempo pieno.

10. Il trattamento economico del personale con rapporto a tempo parziale è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di corrispondente posizione funzionale e di pari anzianità, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Al personale con rapporto a tempo parziale spettano, tuttavia,

per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute in base alle norme vigenti, nonché l'indennità prevista dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32 e successive modificazioni.

11. I posti destinati al personale con rapporto a tempo parziale sono coperti nel rispetto delle normative concorsuali previste per l'assunzione di personale a tempo pieno della medesima posizione funzionale. Il 30% dei posti è riservato a persone portatrici di handicap. La durata del periodo di prova è di sei mesi.

12. Fermo restando che le assunzioni a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale possono chiedere, dopo aver conseguito la nomina in ruolo, la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale ed a tempo pieno, purché nelle relative dotazioni organiche della medesima qualifica funzionale e dello stesso profilo professionale esistano disponibilità di posti.

13. La trasformazione del rapporto a tempo parziale o a tempo pieno può essere disposta, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione, solo dopo che siano trascorsi due anni dall'assunzione in servizio o dalla precedente trasformazione. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta.

14. Hanno titolo di preferenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti con figli minori in età prescolare ovvero con figli portatori di handicap ovvero con genitori bisognosi di

assistenza. Hanno altresì titolo di preferenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età ovvero compiuto 35 anni di effettivo servizio, nonché i dipendenti che siano portatori di handicap o che abbiano figli o coniuge bisognosi di assistenza, nonché i dipendenti appartenenti alle categorie protette.

15. In sede di prima attuazione, i posti che saranno istituiti ai sensi del precedente quarto comma sono coperti dal personale già in servizio con rapporto a tempo pieno che, avendone titolo in virtù del presente articolo, abbia presentato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda di opzione. Gli effetti della trasformazione decorrono dalla data indicata nel precedente tredicesimo comma.

16. Per tutto quanto attiene al diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, trova applicazione la disciplina in materia contenuta nella normativa statale.

Art. 48 (Assenze brevi per infermità)

1. Per le infermità che comportano un'assenza dell'impiegato di durata limitata al periodo lavorativo della mattina o del pomeriggio, il computo del congedo straordinario - di cui all'articolo 37 del testo unico delle disposizioni per gli impiegati civili dello Stato - avviene per la metà della giornata lavorativa.

Art. 49 (Aspettativa per il personale con prole)

1. Il personale femminile o i vedovi con prole, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni, per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio convivente, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.[82]

2. L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio previsti per il diritto a pensione CPDEL.

3. Il periodo trascorso nella aspettativa predetta non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera, sia dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computato ai fini del relativo trattamento di pensione.

3-bis. Durante l'aspettativa di cui ai commi precedenti, gli oneri di pensione e di assistenza sono a carico dell'Amministrazione regionale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.[83]

3-ter. Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aspettativa di cui al presente articolo riduce, nella misura usufruita, il periodo di aspettativa previsto dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.[84]

---

[82] Comma modificato dall'art. 33, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[83] Comma aggiunto dall'art. 33, comma 2 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[84] Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 33 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

3-quater. Il personale femminile con prole avente diritto ad usufruire, durante l'orario di lavoro, dei particolari periodi di riposo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, può cumulare detti periodi, a scelta, nella parte antimeridiana o postmeridiana della giornata.[85]

Art. 50 (Aspettativa per il personale femminile)

1. Nei confronti del personale femminile assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 modificato con gli articoli 3 e 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8.

2. Nei confronti del personale femminile in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che chieda - successivamente alla data del 31 dicembre 1986 - l'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 modificato con gli articoli 3 e 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8 non trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e sesto comma dell'art. 15 medesimo.

3. Al personale femminile che sarà collocato in aspettativa successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, verrà corrisposta in conformità a quanto stabilito

---

[85] Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 33 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

dall'art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

3-*bis*. *(omissis)*[86]

3-*ter*) Nei confronti del personale femminile in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8 che chieda, successivamente alla data del 31 dicembre 1986, l'applicazione dell'art. 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni, le disposizioni di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 15 medesimo trovano applicazione fino alla data di maturazione del diritto ad ottenere la speciale aspettativa prevista da tale articolo, anche nel caso in cui tale data venga a cadere nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1986 e la data di entrata in vigore della presente legge.[87]

Art. 51[88] **(Trattamento economico del personale appartenente alla carriera dirigenziale)**

1. Il trattamento economico spettante al personale appartenente alla carriera dirigenziale è pari al trattamento economico previsto per l'attuale qualifica di dirigente superiore della carriera dirigenziale dello Stato.

2. Il trattamento medesimo, che è integrato dall'indennità di direzione di cui al successivo articolo 52,

---

86 Il comma, aggiunto dall'art. 34 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5, sostituisce l'art. 14 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8.

87 Comma aggiunto dall'art. 34, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

88 Articolo sostituito dall'art. 35, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

sarà soggetto, di volta in volta, alle modificazioni che interverranno con riferimento al trattamento economico dei dirigenti statali.

Art. 52[89] **(Indennità di direzione)**

1. Ai dipendenti incaricati della funzione di Segretario della Giunta regionale, di Vicesegretario della Giunta regionale, di dirigente di Ripartizione, di dirigente della Ragioneria, di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche, di direttore dell'Ufficio legislativo-legale, di Ispettore provinciale del Libro fondiario e del Catasto, nonché di direttore di un Ufficio spetta, in relazione alla particolare funzione ed in aggiunta al trattamento economico di qualifica, una speciale indennità di direzione nelle seguenti misure mensili lorde:

a) Segretario della Giunta regionale: indennità di direzione pari al 65% della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;
b) Vicesegretario della Giunta regionale: indennità di direzione pari al 63% della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;
c) Dirigente di Ripartizione, dirigente della Ragioneria, dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche e direttore dell'Ufficio legislativo-legale: indennità di

[89] Articolo sostituito dall'art. 36, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

direzione pari al 60% della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;

d) Ispettore provinciale del Libro fondiario e del Catasto: indennità di direzione pari al 55% della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;

e) Direttore d'Ufficio: indennità di direzione pari al 50% della differenza tra lo stipendio iniziale spettante al dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato e lo stipendio iniziale al 31 dicembre 1985 dell'ottava qualifica funzionale;

2. In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione prevista dal presente articolo.

3. Le indennità di direzione suddette sono compatibili con altre indennità, assegni e trattamenti accessori corrisposti per compiti di istituto o ad altro titolo.

4. Le indennità di cui al presente articolo non sono attribuite durante i periodi di assenza dal servizio per i quali non è prevista la corresponsione del normale trattamento economico.

5. Al personale al quale viene attribuita l'indennità di cui al presente articolo la Regione corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, una integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi sulla base dell'aliquota di pensione maturata, pari al dieci per cento dell'ultima indennità percepita per ogni anno di servizio, e proporzionalmente per le frazioni temporali rapportate a

mese, prestato con l'incarico di preposizione con funzioni direzionali, attribuito in applicazione della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni. L'integrazione suddetta sarà adeguata alle variazioni delle misure dell'indennità medesima. L'integrazione suddetta spetta al personale interessato che sia cessato dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio, o per infermità fisica, o per decesso, o per dimissioni volontarie, sempre che, in quest'ultimo caso, per il servizio prestato presso la Regione o presso gli enti di provenienza, se trasferito alla Regione medesima per effetto di leggi statali o regionali, abbia maturato il diritto a pensione; l'integrazione medesima spetta altresì ai superstiti del personale suddetto nella stessa misura percentuale dei trattamenti di reversibilità a cui questi abbiano diritto.[90]

Art. 53[91] **(Trattamento economico del capo di Gabinetto, dei segretari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, nonché del Direttore dell'Ufficio stampa e del giornalista addetto all'Ufficio medesimo)**

1. Al capo di Gabinetto ed ai segretari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori compete rispettivamente l'indennità di direzione prevista per i dirigenti di Ripartizione e per i direttori degli Uffici, integrata da un importo pari al compenso per quaranta ore

[90] Comma modificato dall'art. 17 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5. Si veda l'art. 5, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

[91] Articolo sostituito dall'art. 37, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

di lavoro straordinario, secondo la tariffa spettante in base alla qualifica rivestita o alla qualifica funzionale di appartenenza o al livello retributivo richiamato nel contratto di assunzione.

2. Al capo di Gabinetto, nominato con contratto a norma dell'art. 18, la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dirigenti, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

3. Ai segretari nominati con contratto a norma dell'articolo 19, la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico pari a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali appartenenti all'ottava qualifica funzionale, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

4. Per lo stato giuridico e il trattamento economico del Direttore dell'Ufficio stampa e del giornalista addetto all'Ufficio medesimo di cui al comma nono del precedente articolo 18, in quanto scelti tra persone estranee a pubbliche Amministrazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti. Il direttore dell'Ufficio stampa è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione quotidiana con qualifica di redattore capo; l'addetto all'Ufficio medesimo è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione quotidiana con qualifica di redattore ordinario.

Art. 54 (Misura dell'indennità integrativa speciale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità integrativa speciale compete ai

dipendenti regionali nella stessa misura spettante ai dipendenti statali.

2. La differenza tra la misura di detta indennità in atto percepita dai dipendenti regionali e quella da corrispondere agli stessi secondo i modi e i tempi di cui al precedente comma è trasformata in assegno personale pensionabile, riassorbibile in ragione del dieci per cento dell'ammontare degli scatti trimestrali dell'indennità integrativa speciale medesima.

Art. 55 (Adeguamento delle misure dell'indennità di bilinguità e delle indennità di trascrizione di atti e documenti dal gotico)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1987 le misure dell'indennità mensile di bilinguità concessa al personale addetto ai servizi di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, sono così stabilite:

- personale della carriera dirigenziale e delle qualifiche funzionali ottava e settima lire 210.405;
- personale della qualifica funzionale sesta lire 175.338;
- personale delle qualifiche funzionali quarta e quinta lire 140.270;
- personale delle qualifiche funzionali seconda e terza lire 126.243.[92]

2. Ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua non materna, richiesto dall'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive

[92] Comma sostituito dall'art. 38, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

modificazioni, il possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, equivale al superamento dell'esame previsto dalla legge regionale.

3. Con la stessa decorrenza indicata nel primo comma del presente articolo, le misure dell'indennità mensile di trascrizione di atti e documenti dal gotico, prevista dall'articolo 12 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, sono così stabilite:

- personale delle qualifiche funzionali ottava e settima lire 210.405;
- personale della qualifica funzionale sesta lire 175.338;
- personale delle qualifiche funzionali quarta e quinta lire 140.270.[93]

3-bis. L'indennità di cui al comma precedente spetta anche al personale appartenente alle qualifiche funzionali ottava, settima, sesta, quinta e quarta in servizio presso gli Uffici catastali della provincia di Bolzano, nonché al personale addetto agli Ispettorati provinciali del Libro fondiario e del Catasto con sede in Bolzano. Per il personale della carriera dirigenziale l'indennità medesima spetta nella misura prevista per il personale dell'ottava e settima qualifica funzionale.[94]

3-ter. Le indennità di cui al presente articolo non sono pensionabili e non vengono attribuite durante i periodi di

---

[93] Comma sostituito dall'articolo 38, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[94] Comma aggiunto dall'art. 38, comma 2 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

assenza dal servizio per i quali non è prevista la corresponsione del normale trattamento economico. [95]

3-quater. La conoscenza della lingua non materna, ai fini dell'accertamento previsto dall'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è comprovata dal possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Il quarto comma dell'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 è abrogato. [96]

4. L'indennità di cui al comma precedente spetta anche al personale addetto all'Ufficio ispettivo del Libro fondiario con sede in Bolzano. Per il personale della qualifica dirigenziale l'indennità spetta nella misura prevista per il personale della settima e ottava qualifica funzionale.

5. Le indennità di cui al presente articolo non vengono attribuite per i giorni di assenza dal servizio.

Art. 56[97] **(Aggiornamento della misura dell'indennità di missione per i componenti della Giunta regionale)**

1. Ai componenti della Giunta regionale che, per ragioni di ufficio, si recano fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali, rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizio di linea, compresi i mezzi aerei e

---

[95] Comma aggiunto dall'art. 38, comma 2 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[96] Comma aggiunto dall'art. 38, comma 2 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[97] Cfr. anche legge regionale 23 novembre 1979, n. 5.

navali, nonché il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto o di cabina sui mezzi navali.

2. Spetta inoltre una indennità oraria nella seguente misura:

- L. 2.800[*] per i viaggi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige;
- L. 4.800[*] per i viaggi nella restante parte del territorio della Repubblica;
- L. 6.200[*] per i viaggi all'estero.

3. La Giunta regionale è autorizzata a modificare annualmente, con norma regolamentare, il trattamento di cui al comma precedente, in relazione alla variazione degli indici per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, intervenuta nei quattro trimestri precedenti individuati ai sensi del primo comma della legge 6 dicembre 1979, n. 609. Sulle misure risultanti dalla rideterminazione e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a Lire 100.[98]

4. Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede inferiore alle cinque ore.

---

[*] Importo modificato annualmente con deliberazione della G.R.

[*] Importo modificato annualmente con deliberazione della G.R.

[*] Importo modificato annualmente con deliberazione della G.R.

98 Si veda il D.P.Reg. 25 febbraio 2002, n. 1/L, il D.P.Reg. 20 gennaio 2003, n. 1/L, il D.P.Reg. 21 gennaio 2004, n. 2/L, il D.P.Reg. 21 dicembre 2004, n. 8/L, il D.P.Reg. 17 gennaio 2006, n. 1/L, il D.P.Reg. 24 gennaio 2007, n. 1/L e il D.P.Reg. 12 dicembre 2007, n. 11/L.

5. Al capitolo "spese di rappresentanza" del bilancio regionale sono imputate le spese per esigenze inerenti alla carica rivestita dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali effettivi e supplenti.

Art. 57[99] **(Compensi per la partecipazione a commissioni e comitati)**

1. La misura dei gettoni di presenza corrisposti per ogni giornata ai componenti di commissioni e comitati è stabilita in lire 20.000 per i membri dipendenti regionali ed in lire 40.000 in tutti gli altri casi.

2. L'entità dell'assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni è determinata dalla Giunta regionale anche in via preventiva, su base annuale, in misura comunque non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno del compenso massimo mensile di lire 2.000.000[100]. L'erogazione dell'assegno suddetto può essere disposta anche in via frazionata, per periodi determinati dalla

---

[99] Articolo sostituito dall'art. 39, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.
Con DPReg. 19 aprile 2007, n. 5/L è stato approvato il Regolamento riguardante i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali istituiti presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 25 febbraio 2015 sono stati adeguati gli importi previsti dal Regolamento.

[100] Importo modificato dall'art. 20, comma 1 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.

Giunta regionale, previa verifica dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

3. La misura dei compensi corrisposti ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 13, è elevata ad un massimo di lire 200.000 per i concorsi interni e ad un massimo di lire 700.000 per i concorsi pubblici.

4. La commisurazione dell'assegno compensativo di cui al secondo comma e dei compensi di cui al terzo comma è stabilita dalla Giunta regionale, tenuto conto rispettivamente della qualità ed onerosità del lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni [e, per i dipendenti regionali, fuori dall'orario di lavoro][101], nonché del numero dei concorrenti e della laboriosità degli adempimenti concorsuali.

5. I compensi per la partecipazione alle commissioni di cui ai precedenti commi spettano a tutti i dipendenti chiamati a far parte delle commissioni medesime, sia in qualità di componenti che di segretari.

6. Il compenso previsto dall'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 1954, n. 1, lettera c) della legge regionale 25 agosto 1978, n. 13, è aumentato ad un massimo di lire 1.600.000 mensili. [102]

---

[101] La l.r. 21 febbraio 1991, n. 5, all'art. 20, comma 2, ha disposto che tale assegno compensativo non spetta ai dipendenti regionali.

[102] L'art. 3, comma 1 della l.r. 20 novembre 1988, n. 26 ha aggiunto il comma 6 all'art. 39 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5 che ha sostituito l'art. 57 della presente legge.

Art. 58 (Compenso per lavoro straordinario)

1. Il compenso per lavoro straordinario è cumulabile con l'indennità di missione effettuata oltre il normale orario di servizio, fino al limite massimo di quattro ore giornaliere.

Art. 58-*bis*[103] (Trattamento economico del personale in posizione di comando)

1. Al personale dipendente dallo Stato o da altre pubbliche Amministrazioni collocato in posizione di comando presso la Regione è attribuita l'indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32 ed all'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4 qualora ricorrano le condizioni previste nella normativa richiamata.

Art. 58-*ter*[104] (Assegnazione per motivi di salute ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale o ad un profilo professionale di qualifica funzionale inferiore a quella di appartenenza)

1. L'assegnazione per inidoneità fisica ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale o ad un profilo professionale rientrante in una qualifica funzionale inferiore a quella d'appartenenza può essere

---

[103] Articolo aggiunto dall'art. 40, comma 1 della l.r.11 giugno 1987, n. 5.

[104] Articolo aggiunto dall'art. 41, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

richiesta dal dipendente interessato, il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione regionale sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sanitario da parte di medici od istituti a ciò indicati e scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario dovrà altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza o che è idoneo all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale della qualifica funzionale inferiore cui sarà eventualmente assegnato.

2. L'assegnazione di cui al precedente comma può essere disposta anche d'ufficio, nell'interesse del servizio, fermo restando il previsto accertamento sanitario; in tale caso il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

3. L'assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza od a profilo professionale rientrante in qualifica funzionale inferiore è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale. La scelta del nuovo profilo professionale viene operata sentito il dipendente interessato ed il Consiglio suddetto.

4. Il dipendente che, ai sensi del presente articolo, venga trasferito ad un profilo professionale di qualifica funzionale inferiore a quella d'appartenenza, conserva il trattamento economico in godimento; ai fini della successiva progressione economica, l'anzianità maturata dallo stesso per il conseguimento della successiva classe

di stipendio al giorno precedente alla data di decorrenza del trasferimento, viene mantenuta ai fini dell'attribuzione della successiva classe nella nuova qualifica funzionale. Ai fini dell'eventuale partecipazione a concorsi pubblici ed interni, viene valutato, a favore del dipendente interessato, anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica funzionale di provenienza.

Art. 58-*quater*[105] (Interventi a favore delle attività ricreativo-culturali del personale)

1. Nel quadro delle finalità rivolte alla tutela ed allo sviluppo delle attività culturali, sportive, ricreative e dei servizi sociali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle attività del Circolo ricreativo del personale dell'Ente Regione, mediante una assegnazione finanziaria annuale, nonché l'uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio regionale, finalizzati tra l'altro, all'esercizio delle iniziative che siano dirette a secondare il proficuo impiego del tempo libero dei dipendenti regionali ed a sviluppare le loro qualità intellettuali, culturali e fisiche.

2. L'assegnazione finanziaria di cui al precedente comma è concessa nel limite dello stanziamento stabilito dall'apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della Regione.

Art. 58-*quinquies*[106] (Servizio di mensa)

---

[105] Articolo aggiunto dall'art. 42, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

1. Al fine di agevolare l'attivazione di nuove forme di organizzazione del lavoro, nonché nuove modalità di articolazione dell'orario giornaliero del personale dipendente in relazione alla necessità di una migliore prestazione dei servizi svolti dall'Ente, la Giunta regionale istituisce, ove necessario, il servizio di mensa per i propri dipendenti, da espletarsi in base a speciali convenzioni stipulate con terzi gestori di servizi di ristorazione.

2. Modalità e criteri per l'istituzione di detto servizio saranno concordati con le organizzazioni del personale della Regione, nel rispetto comunque dei seguenti principi:

- hanno diritto di usufruire del servizio solo i dipendenti effettivamente in servizio;
- [107]
- il pasto va consumato fuori dell'orario di servizio;
- è esclusa qualsiasi forma di indennità monetaria sostitutiva;
- il dipendente sarà comunque tenuto al pagamento, per ogni pasto, del corrispettivo, pari a 1/3 del costo unitario stipulato con la convenzione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 59 (Trattamento economico nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore)

---

[106] Articolo aggiunto dall'art. 43, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[107] Periodo abrogato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5.

1. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore la retribuzione da attribuire al dipendente interessato viene determinata aggiungendo alla nuova retribuzione iniziale un numero di strumenti periodici e/o classi tali da garantire l'importo acquisito per classi ed aumenti periodici nel livello di provenienza.

2. Nel caso in cui non si riscontrasse coincidenza di importi viene mantenuto comunque l'importo maturato da riassorbirsi con il futuro aumento periodico o classe.

3. L'anzianità maturata dal dipendente nell'aumento periodico e/o nella classe di stipendio in corso di conseguimento all'atto del passaggio alla qualifica funzionale superiore viene mantenuta ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico o classe previsti dalla progressione economica della qualifica acquisita.

4. La presente norma trova applicazione dal 1° febbraio 1981.

TITOLO IV
Norme transitorie e finali

Art. 60 (Soppressione di uffici e conferimento degli incarichi di direzione dei nuovi Uffici centrali e decentrati)

1. Con la progressiva attuazione delle disposizioni della presente legge sono soppresse le denominazioni delle Direzioni generali, degli Ispettorati generali, degli Ispettorati, delle Divisioni, delle Sezioni e degli Uffici previsti dal preesistente ordinamento degli uffici regionali.

2. Le funzioni rispettivamente loro demandate restano assorbite nelle attribuzioni relative alle strutture organizzative previste dalla presente legge ed al personale ad esse preposto.

3. Nella prima applicazione della presente legge gli incarichi di direzione degli Uffici centrali e decentrati indicati negli allegati A) e B) e degli Uffici ispettivi provinciali del Libro fondiario e del Catasto vengono conferiti dalla Giunta regionale agli impiegati preposti a detti Uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo al procedimento concorsuale previsto dal precedente articolo 25.

Art. 60-*bis*[108] (Durata degli incarichi di direzione)

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle loro articolazioni conferiti ai sensi della presente legge, avranno durata fino al conferimento dei nuovi incarichi direzionali da parte della Giunta regionale che sarà eletta a seguito delle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Nei confronti dei dipendenti ai quali sono stati conferiti, in data non posteriore al 31 marzo 1986, ai sensi della presente legge, gli incarichi di direzione o di reggenza di Uffici, o di sostituzione, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, del direttore dell'Ufficio per almeno tre mesi consecutivi, è da considerarsi definitivamente acquisita la particolare idoneità prevista dal precedente articolo 25.

---

[108] Articolo aggiunto dall'art. 44 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 60-*ter*[109] (Conferimento degli incarichi di direzione di Uffici già operanti)

1. Nella prima applicazione della presente legge, gli incarichi di direzione degli Uffici, conferiti in data non posteriore al 1° settembre 1986, operanti, rispettivamente, per il rilevamento geodetico nella provincia di Trento e per il rilevamento geodetico nella provincia di Bolzano sono conferiti dalla Giunta regionale agli impiegati formalmente preposti a detti Uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo al procedimento concorsuale previsto dal precedente articolo 25.

Art. 60-*quater*[110] (Passaggio dalla settima alla ottava qualifica funzionale)

1. Nella prima applicazione della presente legge il passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale ha luogo, nella disponibilità dei posti nei relativi profili professionali, mediante concorso per esami scritti ed orali, indetto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al quale sono ammessi i dipendenti in possesso del diploma di laurea, inquadrati nella settima qualifica funzionale e che abbiano compiuto alla data di indizione del bando di concorso sei anni di anzianità di servizio utile agli effetti della progressione nella qualifica funzionale di appartenenza.

---

109 Articolo aggiunto dall'art. 45 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

110 Articolo aggiunto dall'art. 46, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

2. Per il personale inserito in profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto un diploma di laurea che si consegue in corsi di studio universitario della durata di cinque o più anni ed effettivamente in possesso di tale diploma di laurea, l'anzianità di servizio richiesta ai sensi del precedente comma è ridotta di due anni.

3. Le prove di esame saranno disciplinate con regolamento di esecuzione alla presente legge.

Art. 61[111] **(Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5)**

1. L'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 va interpretato nel senso che il rimborso delle spese legali ivi previsto compete anche con riferimento ai giudizi amministrativi e a quelli che si svolgono davanti alla Corte dei conti.

Art. 61-*bis*[112] **(Passaggio dalla quarta alla quinta qualifica funzionale)**

1. Nella prima applicazione della presente legge il passaggio dalla quarta alla quinta qualifica funzionale ha luogo, nelle disponibilità dei posti nei relativi profili professionali, mediante concorso per esami scritti ed orali, indetto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al quale sono ammessi i dipendenti che abbiano compiuto alla data di indizione del bando di

---

111 Vedi nota all'art. 8 della l.r. 23 novembre 1979, n. 5.

112 Articolo inserito dall'art. 47, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

concorso tre anni di servizio nella qualifica medesima, anche se sprovvisti dei particolari titoli di studio previsti dal precedente articolo 35-bis.

2. Le prove d'esame saranno disciplinate con regolamento di esecuzione

Art. 62 (Trattamento economico del personale in servizio con qualifica dirigenziale)

1. Il trattamento economico del personale in servizio con le qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore è pari al trattamento economico previsto per le corrispondenti qualifiche dei dirigenti dello Stato.

2. Al personale di cui al precedente comma viene attribuita nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora detta posizione retributiva si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

4. In sede di applicazione delle norme di cui ai presenti commi cessa, nei confronti del personale interessato,

l'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1982, n. 4 e dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4.

Art. 63[113] **(Inquadramento nella qualifica di dirigente del personale già appartenente alla qualifica unica dirigenziale nonché del personale dirigenziale già inserito nel ruolo ad esaurimento)**

1. In prima attuazione della presente legge il personale già appartenente alla qualifica unica dirigenziale è inquadrato automaticamente nella qualifica di dirigente di cui al precedente articolo 23, conservando le funzioni in precedenza esercitate.

2. Parimenti, in prima attuazione della presente legge, il personale dirigenziale, già inserito nel ruolo ad esaurimento è inquadrato automaticamente, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente di cui al precedente articolo 23.

3. Gli effetti giuridici ed economici di tale inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al personale di cui ai precedenti commi viene attribuita, nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Qualora detta posizione retributiva si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due

[113] Articolo sostituito dall'art. 48, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi, espressa in mesi, è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

6. La Giunta regionale, tenuto conto dei titoli di servizio ed, in particolare, delle specifiche esperienze rispetto alle attribuzioni delle strutture di riferimento, nonché dell'indennità allo svolgimento della funzione e degli incarichi direzionali e delle mansioni precedentemente svolti, provvede successivamente, mediante individuazione a scelta a preporre il personale di cui al precedente secondo comma alla direzione delle Ripartizioni o delle altre strutture equiparate.

7. Al dirigente che non viene preposto alla Direzione delle Ripartizioni o delle altre strutture organizzative equiparate e che in conseguenza di ciò è posto in posizione soprannumeraria nell'ambito della carriera dirigenziale, sono affidati, oltre alle funzioni vicarie di dirigente di Ripartizione o di altra struttura equiparata, compiti di coordinamento di due o più Uffici centrali nonché, in ogni caso, la direzione di uno di detti Uffici. Allo stesso sono inoltre attribuiti incarichi ispettivi, nonché incarichi di studio e di ricerca volti a fornire all'Amministrazione ed alla struttura organizzativa in cui è inserito elementi di conoscenza e di valutazione tecnica nei settori di competenza regionale sotto il profilo

giuridico-amministrativo, economico-sociale e tecnico-scientifico.

8. Al dirigente preposto, ai sensi del precedente sesto comma, alla direzione delle Ripartizioni o delle altre strutture equiparate, nonché dell'Ufficio legislativo legale, spetta l'indennità di direzione di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo 52.

9. Al dirigente posto in soprannumero ai sensi del precedente settimo comma spetta la indennità di direzione di cui alla lettera d) del primo comma del precedente articolo 52.

Art. 63-*bis*[114] Adeguamento del trattamento economico del personale già rivestente la qualifica unica di dirigente

1. Nei confronti del personale regionale già rivestente la qualifica unica di dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui alle leggi 17 aprile 1984, n. 79, 8 marzo 1985, n. 72 e 10 luglio 1986, n. 341, con decorrenza dalle date previste dalle leggi medesime.

Art. 63-*ter*[115] (Rimborso delle spese di riparazione dell'automezzo usato per servizio)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4 trovano applicazione anche

---

[114] Articolo aggiunto dall'art. 49, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[115] Articolo aggiunto dall'art. 50, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

nei confronti dei componenti della Giunta regionale in occasione di incidenti per viaggi effettuati con proprio automezzo nei casi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5.

Art. 64 (Norme relative ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di conservatore del Libro fondiario e di aiutante tavolare)

1.[116]

2.[117]

3. Gli aiutanti tavolari che sono in possesso del diploma di abilitazione previsto dalla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni possono partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla settima qualifica funzionale del personale del servizio del Libro fondiario, banditi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche se sprovvisti del diploma di laurea in giurisprudenza.

4. L'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di conservatore del Libro fondiario prevista dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18 e successive modificazioni, è subordinata al possesso della laurea in giurisprudenza e all'aver frequentato un

---

[116] Comma abrogato dall'art. 29 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 18 aprile 2001, n. 8/L, così come previsto dall'articolo 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

[117] Comma abrogato dall'art. 29 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 18 aprile 2001, n. 8/L, così come previsto dall'articolo 5 - comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

corso teorico-pratico, indetto dalla Giunta regionale, della durata non inferiore a un mese.

5. *(omissis)*[118]

Art. 64-*bis*[119] (Inquadramento nel profilo professionale di programmatore di centro elaborazione dati)

1. Il personale in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado che ha superato il corso preselettivo per programmatori svoltosi in data 23 novembre 1982 e che, dalla data medesima, ha svolto ininterrottamente e svolge tuttora nell'ambito dell'Amministrazione le funzioni di programmatore è inquadrato nel profilo professionale di programmatore di centro elaborazione dati rientrante nella sesta qualifica funzionale.

2. Gli effetti giuridici ed economici di tale inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 64-*ter*[120] (Compiti del personale appartenente ai profili professionali di conservatore superiore e conservatore)

---

[118] Il comma 5, come sostituito dall'art. 53, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5, ha sostituito l'art. 11 della l.r. 11 gennaio 1980, n. 1.

[119] Articolo inserito dall'art. 51, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

[120] Articolo inserito dall'art. 52, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

1. Il personale appartenente ai profili professionali di conservatore superiore e conservatore può essere assegnato in servizio anche presso la Ripartizione V - Libro fondiario e Catasto, nonché presso gli Ispettorati provinciali del Libro fondiario. Il personale medesimo può altresì essere chiamato a far parte delle Commissioni di reimpianto e di ripristino del Libro fondiario.

Art. 65[121] **(Inquadramento di personale in posizione di comando)**

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Consiglio provinciale di Bolzano o da altri enti pubblici, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione in posizione di comando, può, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale.

2. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale corrispondenti alla qualifica funzionale ed all'eventuale profilo professionale attribuiti presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica funzionale corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità spettanti a

[121] Articolo sostituito dall'art. 54, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

norma di legge; al personale medesimo è comunque assicurata, in sede di inquadramento, la posizione economica goduta presso l'ente di provenienza.

3. Nei confronti del personale femminile, proveniente dagli enti pubblici di cui al primo comma, inquadrato nel ruolo unico del personale regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 50 della presente legge.

4. La domanda di inquadramento deve essere presentata alla Giunta regionale entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 66 (Contratti di lavoro in essere con giornalisti addetti all'Ufficio stampa)

1. I due contratti di lavoro in essere con giornalisti professionisti e pubblicisti addetti all'Ufficio stampa della Regione stipulati in base all'art. 15 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8 restano in vigore fino alla eventuale scadenza in essi indicata.

2. I contratti di cui al comma precedente possono essere rinnovati - alla scadenza - secondo le disposizioni contenute negli articoli 18 e 53 della presente legge.

2-*bis*. Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale, si provvede, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani, per i giornalisti professionisti, ed all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per i giornalisti pubblicisti.[122]

---

[122] Comma aggiunto dall'art. 55 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

2-*ter.* Nei confronti del giornalista in servizio in qualità di addetto all'Ufficio stampa alla data di entrata in vigore della presente legge viene conservata, ai particolari fini di cui all'ultimo comma del precedente articolo 53, la qualifica professionale già acquisita di redattore capo.[123]

Art. 66-*bis*[124] (Inquadramento nella nona qualifica funzionale)

1. La normativa contenuta nella legislazione dello Stato concernente l'istituzione della nona qualifica funzionale, nonché l'inquadramento e l'accesso alla medesima, trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nei profili professionali di conservatore superiore e di conservatore, rispettivamente di ottava e di settima qualifica funzionale.

Art. 67 (Proroga di funzioni del Consiglio di amministrazione del personale)

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio per l'organizzazione e il personale previsto dalla presente legge, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal Consiglio di amministrazione del personale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

[123] Comma aggiunto dall'art. 55 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.
[124] Articolo inserito dall'art. 56 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 68 (Inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20)

1. Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro sei mesi dalla data predetta.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma il personale che esplica mansioni della ex carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

3. Delle stesse disposizioni può beneficiare anche il personale già assunto a suo tempo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e il cui rapporto di impiego sia stato sospeso.

4. Le materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in ex carriere e ruoli già previsti dai regolamenti di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dell'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, dell'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, dell'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1982, n. 4, valgono le norme dei regolamenti stessi.

5. Nei confronti del personale che pur avendo superato l'esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti sono applicabili le disposizioni di

cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

6. Il rapporto di impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa per coloro che in essa sono collocati.

7. Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto - sia ai fini giuridici che economici - il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

8. L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione e il personale.

Art. 68-*bis*[125] (Riserva di posti conferiti mediante concorso interno)

1. L'80% dei posti che saranno disponibili nelle varie qualifiche funzionali e nei rispettivi profili professionali dopo l'inquadramento definitivo del personale negli stessi, è riservato al personale in servizio che sia in possesso di tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando di concorso.

2. Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno, in conformità alle disposizioni che saranno fissate con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi da parte della Giunta regionale sentite le Organizzazioni sindacali del personale.

---

[125] Articolo inserito dall'art. 58 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

3. La presente norma si applica una sola volta.

Art. 68-*ter*[126] (Riconoscimento del servizio preruolo)

1. Ai fini dell'inquadramento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310 il servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici anteriormente all'assunzione presso la Regione viene valutato in base ai criteri stabiliti dal richiamato articolo 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.

2. Nei confronti del personale assunto dopo la data del 1° febbraio 1981, il servizio di ruolo prestato presso lo Stato od altri enti pubblici in qualifica funzionale pari o superiore a quella per la quale è avvenuta l'assunzione è valutato nella misura intera, mentre il servizio non di ruolo è valutato nella misura della metà.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i dipendenti interessati devono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 68-*quater*[127] (Trattamento economico in caso di passaggio a qualifica funzionale superiore)

1. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale superiore avvenuto prima della data del 1° febbraio 1981 ai sensi degli articoli 5 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, 15, 17 e 23 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e 10 della legge

[126] Articolo inserito dall'art. 59 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.
[127] Articolo inserito dall'art. 60 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

regionale 21 maggio 1980, n. 7 è attribuito al dipendente, a decorrere dalla data predetta, in aggiunta allo stipendio goduto, un importo pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale della qualifica attribuita e quello della qualifica funzionale immediatamente inferiore.

2. Il nuovo importo così determinato va rapportato alla progressione economica fissata per la qualifica funzionale di inquadramento.

3. Qualora detta posizione retributiva si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi, espressa in mesi, è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

4. Il personale attualmente inserito nel profilo professionale di «addetto ai servizi ausiliari» della seconda qualifica funzionale è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica funzionale - profilo professionale di «addetto ai servizi di anticamera e portineria». Con la medesima decorrenza il profilo professionale di «addetto ai servizi ausiliari» è soppresso.

5. La disciplina contenuta nell'articolo 4, commi nono e decimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, trova applicazione nei confronti del personale regionale interessato sulla base del raffronto tra i contenuti dei

profili professionali adottati per il personale medesimo e i contenuti delle qualifiche del vecchio ordinamento, relativamente alle mansioni esercitate e individuate in particolare attraverso i rapporti informativi annuali.

Art. 69[128] **(Regolamenti di esecuzione)**

1. I regolamenti di esecuzione richiamati nei precedenti articoli saranno emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 70 (Abrogazione di norme)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 gennaio 1964, n. 2.

2. Sono inoltre abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, gli articoli 2, primo comma, e 4 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 10 e le norme in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale incompatibili con quelle della presente legge.

3. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, le tabelle A e B allegate alla legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 e la tabella A allegata alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 7 sono soppresse e sostituite con il ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella allegato C) alla presente legge.

---

[128] Articolo sostituito dall'art. 61 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 71 (Compilazione del testo unificato delle leggi sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti contenenti norme sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, senza introdurre modifica alcuna.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 72 (Norma finanziaria)

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in Lire 400 milioni e per l'anno 1984 in Lire 350 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dai fondi speciali iscritti al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti esercizi finanziari.

Art. 73 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale.

Art. 74 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A)[129]

ALLEGATI B) - C)[130]

[129] Allegato sostituito dalla l.r. 11 giugno 1987, n. 5 e modificato dall'art. 64 della l.r. 9 maggio 1991, n. 10, dall'art. 3 comma 3 della l.r. 29 novembre 1996, n. 5 e dall'art. 7, comma 1 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3.

[130] Con DPReg. 27 ottobre 2005, n. 12/L "Modifica del regolamento concernente la «Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni» emanato con DPReg. 25 febbraio 2003, n. 2/L", si è proceduto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.r. 21 luglio 2000, n. 3, ad una parziale revisione organizzativa realizzando alcuni accorpamenti ed eliminando strutture le cui competenze sono state delegate alle Province autonome con l.r. 17 aprile 2003, n. 3.
Con DPReg. 16 giugno 2006, n. 7/L "Modifica del regolamento concernente la «Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni» emanato con DPReg. 27 ottobre 2005, n. 12/L" si è proceduto ad una ulteriore revisione organizzativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

REGIONALGESETZ VOM 9. NOVEMBER 1983, NR. 15

Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals[1]

I. TITEL
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die neue Ämter- und Personalordnung der Region, um die größtmögliche organisatorische Leistungsfähigkeit für die Ausübung der Befugnisse zu verwirklichen, die laut dem mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderautonomiestatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen der Region zustehen.

Art. 2 Allgemeine Grundsätze

(1) Die Region gewährleistet in ihrer Ämter- und Personalordnung:

a) die Unparteilichkeit der Verwaltung, im Besonderen durch die Übersichtlichkeit der organisatorischen Strukturen und durch die Öffentlichkeit der Verfahren und der Akte, vorbehaltlich der Wahrung des Amtsgeheimnisses in den Fällen und innerhalb der Grenzen, die in den geltenden Gesetzen vorgesehen sind;
b) die Einfachheit, die Raschheit und Wirtschaftlichkeit der Verfahren und der Verwaltung, im Besonderen durch die

[1] Im ABl. vom 30. November 1983, Nr. 62, Sondernummer.

ständige Bereitschaft zur Übernahme der modernsten Organisations- und Verfahrenstechniken und durch den Einsatz von Informatik-Systemen;

c) die Anpassungsfähigkeit der Strukturen, damit diese dauernd den Aufgaben der Region angepasst werden und für ein größeres Nahekommen an die Bedürfnisse der Gemeinschaft und der Bürger;
d) die Beteiligung und die Verantwortung des Personals aller Ebenen, auch durch Zuerkennung oder Übertragung von Zuständigkeiten;
e) die Aufwertung der individuellen Leistung und der Gruppenarbeit zum bestmöglichen Einsatz des Personals und zur Steigerung seiner beruflichen Fähigkeiten;
f) die Beachtung und Entwicklung des beruflichen Könnens der Mitarbeiter durch Schulung, Ertüchtigung und Fortbildung;
g) die Mobilität und Rotation des Personals als wesentlicher Beitrag zur Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der beruflichen Voraussetzungen.

Art. 3 Regionalausschuss

(1) Der Regionalausschuss übt in Durchführung der Art. 4 Z. 1, 16 und 44 des Sonderstatuts die nachstehenden Aufgaben aus:

a) er beschließt im Rahmen seiner Zuständigkeiten die Tätigkeitsprogramme in den Sachbereichen regionaler Zuständigkeit und gibt Richtlinien zu deren Durchführung heraus;
b) er beschließt die Verordnungen zur Durchführung der Regionalgesetze;[2]

[2] Der Buchstabe wurde durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 geändert.

c) er erteilt den Assessoren Weisungen für die Ausübung ihrer Befugnisse im Zusammenhang mit der im Sinne des Art. 42 des Sonderstatuts vorgenommen Aufteilung der Amtsgeschäfte;[3]
d) er beschließt die Ernennung der Dirigenten und der anderen Bediensteten der Region und die Beauftragung des Personals mit der Leitung der Organisationsstrukturen, wie es in diesem Gesetz vorgesehen ist;
e)[4]

(2) Der Regionalausschuss legt mit eigener Geschäftsordnung die Einzelheiten der Abwicklung der Sitzungen fest und bestimmt über die Teilnahme an diesen Sitzungen von Seiten der Dirigenten und/oder der Leiter der regionalen Ämter und/oder der Berater der Region im Zusammenhang mit den zu behandelnden Problemen und ohne Stimmrecht.

Art. 4 Präsident des Regionalausschusses

(1) Im Rahmen der Aufgaben, die dem Präsidenten des Regionalausschusses mit den Art. 40, 41, 42, 43 des Statuts übertragen sind, führt dieser den Vorsitz bei den Sitzungen des Regionalausschusses, leitet dessen Arbeiten und ändert, wenn er es für notwendig erachtet, die Reihenfolge der Behandlung von Angelegenheiten oder verschiebt sie auf eine andere

[3] Der Buchstabe wurde durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 geändert.
[4] Der Buchstabe wurde durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 aufgehoben.

Sitzung und verkündet das Ergebnis der Abstimmungen. Er verfolgt und koordiniert die Tätigkeit der Region, wobei er auch bei eigenen Besprechungen, an denen die Assessoren und die Dirigenten teilnehmen, den Vorsitz führt.

(2) Der Präsident des Regionalausschusses kann an Assessoren oder an Dirigenten die Ausübung einzelner Aufgaben übertragen, die gemäß Art. 40 Abs. 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 in seinen Zuständigkeitsbereich fallen.[5]

(3)[6]

Art. 5 Regionalassessoren

(1) Die Regionalassessoren stehen einer oder mehreren Organisationseinheiten vor, und zwar in Bezug auf die im Sinne des Art. 42 des Sonderstatuts in ihre Zuständigkeit fallenden Sachbereiche.

(2) Sie verwirklichen die politische und administrative Ausrichtung des Regionalausschusses in den Beziehungen zu den Organisationseinheiten und gewährleisten, dass diese sich bei ihrer Arbeit an die Regionalprogramme und an die dazugehörigen Durchführungspläne halten.

(3) Die Regionalassessoren üben die Aufgaben aus, die ihnen im Sinne des vorstehenden Art. 4 übertragen werden.

[5] Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 geändert.

[6] Der Buchstabe wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 aufgehoben.

II. TITEL
ÄMTERORDNUNG

I. Kapitel
Organisationseinheiten[7]

Art. 6[8] Gliederung der Organisationseinheiten

(1) Die Organisationseinheiten des Regionalausschusses umfassen:

a) das Sekretariat des Regionalausschusses, das Rechnungsamt und die Diensteinheit für Studien und Sprachangelegenheiten, die jeweils in Ämter unterteilt sind;

b) die Abteilungen, die in Landesinspektorate und in Ämter unterteilt sind;

c) den Beirat für Gesetzgebung und Verwaltung;

Die Abteilung V – Grundbuch und Kataster gliedert sich in vier Landesinspektorate, von denen jeweils zwei ihren Sitz in Trient und zwei ihren Sitz in Bozen haben.

---

[7] Mit DPReg. vom 27. Oktober 2005, Nr. 12/L *Änderung der mit DPReg. vom 25. Februar 2003, Nr. 2/L erlassenen Verordnung betreffend die »Festsetzung der Befugnisse der Organisationseinheiten der Region und der entsprechenden Gliederungen«* wurde im Sinne des Art. 2 Abs. 1 des RG vom 21. Juli 2000, Nr. 3 eine teilweise Neuorganisation vorgenommen, wobei einige Ämter zusammengelegt und Organisationseinheiten abgeschafft wurden, deren Zuständigkeiten mit RG vom 17. April 2003, Nr. 3 an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen wurden.
Mit DPReg. vom 16. Juni 2006, Nr. 7/L *Änderung der mit DPReg. vom 27. Oktober 2005, Nr. 12/L erlassenen Verordnung betreffend die »Festsetzung der Befugnisse der Organisationseinheiten der Region und der entsprechenden Gliederungen«* wurde im Sinne des Art. 2 Abs. 1 des RG vom 21. Juli 2000, Nr. 3 eine weitere Neuorganisation vorgenommen.

[8] Der Artikel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

Art. 7[9] **Sekretariat des Regionalausschusses**

(1) Das Sekretariat des Regionalausschusses unterstützt den Präsidenten und den Regionalausschuss bei der Bestimmung der allgemeinen Richtlinien und Zielsetzungen, pflegt die Zusammenarbeit zwischen den unterstellten Abteilungen sowie deren Koordinierung und überprüft die Projekte und Initiativen, an denen mehrere Organisationseinheiten beteiligt sind.[10]

(2) Das Sekretariat des Regionalausschusses wird vom Sekretär des Regionalausschusses geleitet.[11]

(3) Der Sekretär, der von einem Vizesekretär unterstützt wird, welcher einer anderen Sprachgruppe als jener des Sekretärs angehört, wird gemäß dem vorstehenden Absatz oder unter den Bediensteten der Region ernannt, die mindestens im siebten Funktionsrang eingestuft und im Besitz des Doktorates sind.

(4) Die Ernennungen nach den vorstehenden Absätzen können in den Grenzen der in diesem Gesetz vorgesehenen Planstellen im Rang eines Dirigenten auch an Personen mit anerkannter Erfahrung und Sachkenntnis erteilt werden, die nicht der Verwaltung angehören, das Doktorat und die für die Zulassung zum Dienst bei der·Region vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen besitzen, wobei von der Altersgrenze abgesehen wird. Die Ernennung wird mit Vertrag durch Beschluss des Regionalausschusses für eine Zeitspanne

[9] Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

[10] Der Absatz wurde durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

[11] Der Absatz wurde durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

verfügt, die die Amtsdauer des Regionalausschusses nicht überschreitet. Der Vertrag kann erneuert werden. Dem mit Vertrag ernannten Sekretär und Vizesekretär erkennt der Regionalausschuss eine Besoldung, welche die für die Dirigenten vorgesehene Anfangsbesoldung nicht übersteigt, die in diesem Gesetz vorgesehene Direktionszulage sowie die Sonderergänzungszulage und die allenfalls zustehenden Familienzulagen zu.

Art. 8[12] **Abteilungen und gleichgestellte Organisationseinheiten**

(1) Es sind das Rechnungsamt und die Diensteinheit für Studien und Sprachangelegenheiten als funktionelle Unterstützung für die kollegiale Tätigkeit des Regionalausschusses errichtet. Diese sind in Ämter unterteilt und üben die in der Anlage A) zu diesem Gesetz angeführten Befugnisse aus.

(2) Es sind ferner die nachstehenden Abteilungen errichtet, die sich in Landesinspektorate und Zentral- bzw. Außenämter gliedern und welche die in der Anlage A) zu diesem Gesetz angeführten Befugnisse ausüben:

a) Abteilung I – Personalangelegenheiten;
b) Abteilung II – Kredit- und Genossenschaftswesen;
c) Abteilung III – Finanzangelegenheiten;
d) Abteilung IV – Lokalkörperschaften und Sozialangelegenheiten;
e) Abteilung V – Grundbuch und Kataster.

(3) Die Abteilungen stellen Strukturen zur allgemeinen Koordinierung der von der Region in Ausübung ihrer Befugnisse und der ihr übertragenen Verwaltungsaufgaben

[12] Der Artikel wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

abgewickelten Tätigkeiten dar. Sie sind auf der Grundlage der nach einheitlichen Tätigkeitsbereichen erfolgten Zusammensetzung der nach diesem Gesetz errichteten Ämter festgelegt. Neben der Koordinierungstätigkeit üben die Abteilungen Tätigkeiten zur Verbindung der Verwaltungstätigkeit der Ämter mit der Regierungstätigkeit des Regionalausschusses aus.

(4) Jeder Abteilung oder gleichgestellten Organisationseinheit steht ein vom Regionalausschuss ernannter Abteilungsdirigent vor.

(5) Sollte die Stelle des Leiters einer Abteilung oder gleichgestellten Organisationseinheit frei sein, kann die Leitung provisorisch in Erwartung der Ernennungsmaßnahme nach dem darauffolgenden Art. 24 einem anderen Abteilungsdirigenten oder Dirigenten einer gleichgestellten Organisationseinheit übertragen werden. Diese Übertragung erfolgt durch den Regionalausschuss auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalausschusses.

(6) Die Abteilungen oder gleichgestellten Organisationseinheiten werden mit dem Dekret zur Aufteilung der Aufgabenbereiche unter die Regionalassessoren im Sinne des Art. 42 des Sonderstatuts dem Präsidenten des Regionalausschusses und/oder einem oder mehreren Regionalassessoren unterstellt.

(7) Hinsichtlich der Ernennung und der Tätigkeit der Kommissionen für die Vervollständigung und Neuanlegung des Grundbuches sowie für das ihnen zugeteilte Personal bleiben die im Regionalgesetz vom 8. November 1950, Nr. 17 und in den nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen enthaltenen Bestimmungen aufrecht.

Art. 9[13] **Zentralämter**

(1) Der Regionalausschuss bestimmt mit eigenem Beschluss nach Anhören des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten die Zentralämter, in die sich die Organisationseinheiten nach dem vorstehenden Art. 6 gliedern.

(2) Die Zentralämter, deren Gliederung an die Grundsätze der Notwendigkeit und der Wirtschaftlichkeit anzupassen ist, werden aufgrund von Kriterien der funktionellen Einheitlichkeit und mit Bezug auf spezifische Tätigkeitsziele und Probleme bestimmt.

(3) Die Befugnisse der Zentralämter werden mit dem Beschluss nach Abs. 1 genau angegeben.

(4) Die Höchstzahl der Zentralämter ist auf 27 festgelegt.

(5) Jedes Zentralamt wird von einem Amtsdirektor geleitet, der mit Beschluss des Regionalausschusses auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalausschusses nach den im darauffolgenden Art. 25 vorgesehenen Einzelbestimmungen und Verfahren ernannt wird.

(6) In Zusammenhang mit zeitweiligen Erfordernissen und jedenfalls für eine Zeitspanne von höchstens drei Monaten können zwei oder mehr Zentralämter von einem einzigen Amtsdirektor geleitet werden; falls die Stelle eines Amtsdirektors länger als die oben angegebene vorläufige Zeitspanne unbesetzt bleiben sollte, wird die provisorische Leitung des betroffenen Amtes in Erwartung des positiven Abschlusses der Ernennungsverfahren nach dem Art. 25 dieses Gesetzes einem Bediensteten übertragen, der wenigstens den siebten Funktionsrang bekleidet. Diese Übertragung erfolgt durch den Regionalausschuss auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalausschusses; sie berechtigt für die entsprechende Laufzeit zur Zuerkennung der Direktionszulage nach dem Art.

[13] Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

52 dieses Gesetzes und stellt für das Ernennungsverfahren nach dem darauffolgenden Art. 25 und jedenfalls für die künftige Besetzung der freien Stelle keinen bewertbaren Titel dar.

Art. 10 Außenämter

(1) Die Außenämter des Grundbuchs üben die in der geltenden Gesetzgebung des Staates und der Region festgelegten Befugnisse betreffend die Führung der Grundbücher aus.[14]

(2) Die Außenämter des Katasters üben die in der geltenden Gesetzgebung des Staates und der Region auf dem Sachgebiet des Grund- und städtischen Gebäudekatasters festgelegten Befugnisse aus.[15]

(3) Gegenüber den Direktoren der Außenämter finden die Bestimmungen nach Abs. 5 und 6 des vorstehenden Art. 9 Anwendung.[16]

Art. 11[17] **Aufgaben des Sekretärs des Regionalausschusses**

(1) Der Sekretär des Regionalausschusses unterstützt den Präsidenten des Ausschusses und den Regionalausschuss in der Wahrnehmung der institutionellen Aufgaben der Körperschaft, wobei er auch Aufgaben in Bezug auf die Aufsicht über die

[14] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 geändert.

[15] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 2 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 geändert.

[16] Die ursprünglichen Abs. 3, 4 und 5 wurden durch den Art. 5 Abs. 3 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

[17] Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

Tätigkeit der Organisationseinheiten sowie die Aufgaben eines Personalchefs ausübt.

(2) Er nimmt als Schriftführer an den Sitzungen des Regionalausschusses teil und verfasst die entsprechenden Niederschriften.

(3) Er ist Urkundsbeamter von öffentlichen Akten im Interesse der Region.

(4) Er nimmt die Obliegenheiten eines Abteilungsdirigenten gegenüber den dem Sekretariat des Regionalausschusses unterstellten Ämtern wahr.

(5) Er koordiniert die Beziehungen zum Kontrollorgan.

Art. 12 Aufgaben des Vizesekretärs des Regionalausschusses

(1) Der Vizesekretär des Regionalausschusses unterstützt den Sekretär bei der Ausübung der im vorstehenden Artikel vorgesehenen Aufgaben und vertritt ihn bei Abwesenheit oder Verhinderung; er nimmt die normalerweise dem Sekretär zustehenden Obliegenheiten wahr, die ihm allenfalls vom Regionalausschuss nach Anhören des Sekretärs zugeteilt werden.[18]

(2) Er leitet außerdem das Sekretariat des Beirates für Gesetzgebung und Verwaltung der Region nach dem nachstehenden Art. 15.[19]

Art. 13[20] Aufgaben der Abteilungsdirigenten oder der Dirigenten gleichgestellter Organisationseinheiten

[18] Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

[19] Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 2 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 geändert.

(1) Der Dirigent der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit koordiniert die Tätigkeit der Ämter, in die sich die Abteilung oder die gleichgestellte Organisationseinheit gliedert, und hat die Oberaufsicht über den Ablauf ihrer Tätigkeit.

(2) Er liefert dem Regionalausschuss, dem Präsidenten und den Assessoren die fachlichen Kenntnis- und Beurteilungselemente, die zur Analyse des Erfüllungsgrades des öffentlichen Interesses und zur Auswahl der entsprechenden Entscheidungen erforderlich sind.

(3) Er nimmt die Bestimmung der der Abteilung vom Regionalausschuss, vom Präsidenten und von den Assessoren vorgegebenen Zielsetzungen und deren Umsetzung in Arbeitsprogramme vor, von denen er den Durchführungsstand und die Ergebnisse überprüft.

(4) Er sorgt für die Ausübung der Befugnisse und für die Amtshandlungen, die in Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen betreffend die Regelung der in den Aufgabenbereich der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit fallenden Tätigkeiten vorgesehen sind. Er verfügt hinsichtlich des einwandfreien Einsatzes des Personals und der Anwendung der der Abteilung oder Organisationseinheit zugeteilten Mittel, wobei er auch mit Bezug auf die den Aufgaben der Abteilung oder der Organisationseinheit entsprechenden Haushaltansätzen die Befolgung der Grundsätze für eine ordnungsgemäße, schnelle und wirtschaftliche Führung in der Verwaltung gewährleistet. Er sorgt durch Anwendung der notwendigen Amtshandlungen auch mit der Möglichkeit, Inspektionen zu verfügen, für alle Aufgaben und für die Kontrollen, die mit den Leistungen der Ämter zusammenhängen, wobei er die Befolgung der

[20] Der Artikel wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen gewährleistet. Er formuliert Vorschläge und erlässt Verfügungen zur Lösung der Organisationsprobleme, zur Rationalisierung und Vereinfachung der Verfahren sowie zur Einführung neuer Arbeitstechniken und -methodologien.

(5) Neben der Unterzeichnung der zur Ausübung der Befugnisse der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit durchgeführten Amtshandlungen steht dem Dirigenten der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit die Unterzeichnung der Amtshandlungen mit verwaltungsexterner Tragweite unbeschadet der Amtshandlungen zu, die der Präsident des Regionalausschusses oder die Assessoren ihrer Zuständigkeit vorbehalten wollen.

(6) Er nimmt die ihm durch Gesetze und Verordnungen unmittelbar zugeteilten Aufgaben wahr.

(7) Er gehört dem im darauffolgenden Art. 15 vorgesehenen Beirat für Gesetzgebung und Verwaltung an und nimmt an innerhalb der Verwaltung bestehenden Kollegialorganen, Kommissionen und Beiräten teil.

(8) Der Leiter setzt die Ziele der Ämter aufgrund des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches fest und entscheidet über die Bewertung der Amtsdirektoren sowie des Personals seiner Organisationseinheit, auch zwecks Zuerkennung der entsprechenden zusätzlichen Besoldungselemente unter Beachtung der Tarifverträge.[21]

(9) Der Leiter unterbreitet dem Regionalausschuss jedes Jahr einen Bericht über die Verwaltungstätigkeit der jeweiligen Organisationseinheit, die Übereinstimmung mit den erteilten Richtlinien, die Gründe für die eventuell festgestellten

[21] Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

Abweichungen und die zu deren Behebung erlassenen oder zu erlassenden Maßnahmen.[22]

(10)[23]

Art. 13-*bis*[24] Aufgaben der Landesinspektoren des Grundbuchs und des Katasters

(1) Die Landesinspektoren des Grundbuchs und des Katasters unterstützen den zuständigen Abteilungsdirigenten bei der Koordinierung der Außenämter, in die sich die Abteilung gliedert, wobei sie ferner die Beachtung der vom Abteilungsdirigenten erlassenen Verfügungen im Rahmen derselben Ämter gewährleisten. Sie nehmen Überprüfungs- und Kontrollaufgaben über die von Außenämtern ausgeübte Tätigkeit auch durch die Durchführung eigener Inspektionen wenigstens zweimal im Laufe eines jeden Jahres wahr: Die Ergebnisse dieser Inspektionen müssen unverzüglich der zuständigen Abteilung mitgeteilt werden, die den Präsidenten und den zuständigen Assessor davon in Kenntnis setzt.

(2) Ausnahmsweise und bei dringender Notwendigkeit können die Landesinspektoren, falls aus irgendeinem Grund Direktionsstellen bei den Außenämtern frei werden sollten, vom Regionalausschuss oder bei Dringlichkeit vom Präsidenten des Regionalausschusses selbst mit der vorübergehenden Leitung eines oder mehrerer dieser Ämter beauftragt werden. Gleichfalls können die Landesinspektoren in Falle zeitweiliger, aus irgendeinem Grund erfolgter

---

22 Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt

23 Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 aufgehoben.

24 Der Artikel wurde durch den Art. 9 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

Abwesenheit des Direktors eines Außenamtes und zusätzlich zu den Bestimmungen nach dem darauffolgenden Art. 27 vom Regionalausschuss beauftragt werden, den abwesenden Direktor zu ersetzen.

Art. 14[25] **Aufgaben der Amtsdirektoren**

(1) Der Amtsdirektor leitet die in den Aufgabenbereich des Amtes fallenden Tätigkeiten, wobei er bei der Anlegung dieser Tätigkeiten die notwendige Kollegialität im Auge hält und für eine korrekte und ausgeglichene Arbeitsverteilung sorgt. Er ist für die konkrete Ausübung der Befugnisse des Amtes verantwortlich und unterstützt im Besonderen den Dirigenten der zuständigen Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit bei der Erstellung der Arbeitsprogramme und der allfälligen spezifischen Pläne des Amtes, wobei er die notwendigen Elemente und Unterlagen zusammenstellt. Er unterzeichnet die mit der Tätigkeit des Amtes zusammenhängenden Akten, mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund der verbundenen Kosten oder ihrer Art dem Leiter mit einem Akt allgemeinen Inhalts vorbehalten sind.[26]

(2) Im Rahmen der obgenannten Programme pflegt er die Organisation und die Verteilung der Arbeit, wobei er die Angelegenheiten, die eine kollegiale Behandlung erfordern, und jene, die einem oder mehreren Bediensteten zu übertragen sind, bestimmt.

(3) Er sorgt durch Ausübung der notwendigen Amtshandlungen für die mit den Dienstleistungen des dem Amt zugeteilten Personals zusammenhängenden Obliegen-

[25] Der Artikel wurde durch den Art. 10 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

[26] Der Absatz wurde durch den Art. 12 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 geändert.

heiten und Kontrollen, wobei er die Befolgung der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen gewährleistet.

(4) Er ist vor dem zuständigen Leiter für die Tätigkeit des Amtes verantwortlich und unterbreitet demselben jedes Jahr einen Bericht über die durchgeführte Tätigkeit. Er entscheidet über die Bewertung des dem Amt zugeteilten Personals, auch zwecks Zuerkennung der entsprechenden zusätzlichen Besoldungselemente unter Beachtung der Tarifverträge.[27]

(5) Die Direktoren der Grundbuchsämter erfüllen die in der geltenden Gesetzgebung auf dem Sachgebiet der Führung der Grundbücher angeführten Aufgaben. Sie sorgen ferner für die Arbeitsaufteilung unter den Bediensteten des Amtes aufgrund von Kriterien der Zweckdienlichkeit und erteilen Richtlinien für die einheitliche Bearbeitung der einzelnen Angelegenheiten, wobei sie mittels des zuständigen Landesinspektorates über eventuelle Fälle, die sie als zweifelhaft oder umstritten erachten, nach Anhören des Dirigenten der Abteilung für Grundbuch und Kataster entscheiden.

(6) Die Direktoren der Katasterämter erfüllen die in der geltenden Gesetzgebung auf dem Sachgebiet des Katasters angeführten Aufgaben.

(7) Der Direktor des für die Behandlung der Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten zuständigen Amtes muss im Besitz des Titels eines Rechtsanwaltes oder eines Prozessbevollmächtigten sein. Die Ernennung zum Direktor dieses Amtes kann auch einer Person mit anerkannter Erfahrung und Sachkenntnis erteilt werden, die nicht der Verwaltung angehört, den Titel eines Rechtsanwaltes oder Prozessbevollmächtigten sowie die für die Zulassung zum Dienst bei der Region vorgeschriebenen allgemeinen

[27] Der Absatz wurde durch den Art. 12 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

Voraussetzungen besitzt. Die Ernennung wird mit Vertrag auf bestimmte Zeit vom Regionalausschuss für eine Zeitspanne verfügt, die jedenfalls die Amtsdauer des Regionalausschusses nicht überschreitet. Der Vertrag kann erneuert werden. Dem mit Beschluss des Regionalausschusses mit Vertrag ernannten Direktor dieses Amtes wird eine Besoldung, welche die den Regionalbediensteten im achten Funktionsrang zustehende Anfangsbesoldung nicht übersteigt, die im darauffolgenden Art. 52 Abs. 1 Buchst. c) vorgesehene Direktionszulage sowie die Sonderergänzungszulage und die allenfalls zustehenden Familienzulage zuerkannt. Neben der Unterzeichnung der für die Ausübung der Befugnisse des Amtes getroffenen Maßnahmen steht dem für die Bearbeitung der Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten zuständigen Direktor die Unterzeichnung der Maßnahmen mit verwaltungsexterner Tragweite unbeschadet der Maßnahmen zu, die der Präsident des Regionalausschusses seiner Zuständigkeit vorbehalten will.

(8) Sollte die Stelle des Direktors des für die Bearbeitung der Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten zuständigen Amtes unbesetzt sein, kann die Leitung provisorisch einem Dirigenten oder einem anderen Amtsdirektor im Besitz des Titels eines Rechtsanwalts oder eines Prozessbevollmächtigten übertragen werden.

Art. 15[28] **Beirat für Gesetzgebung und Verwaltung**

(1) Zur Erstellung der allgemeinen Programme der Gesetzgebungs- und Verwaltungstätigkeit der Region, zur kollegialen Behandlung der Probleme besonderer Tragweite und zur Vorbereitung von besonderen Initiativen wie die

[28] Der Artikel wurde durch den Art. 11 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt. Für die Durchführungsverordnung zu diesem Artikel siehe das DPRA vom 12. Mai 2003, Nr. 7/L.

regionalen Konferenzen, die Kongresse, die Treffen und die Studientagungen, an denen Vertreter der Region teilnehmen, bedient sich der Regionalausschuss eines Beirates.

(2) Der Beirat erstellt den Wortlaut der Gesetzesinitiativen und der Verordnungen auf den Sachgebieten regionaler oder übertragener Zuständigkeit, wobei die allfälligen Vorschläge der im Sinne dieses Gesetzes errichteten Arbeitsgruppen berücksichtigt werden.

(3) Im Beirat sind bis zu drei Mitgliedern des Regionalausschusses in Hinsicht auf die Art der ihnen im Sinne des Art. 42 des Sonderstatuts vorbehaltenen Aufgabenbereichen, die möglichst verschiedenen Sprachgruppen angehören und von denen einer die Befugnisse des Vorsitzenden und einer des stellvertretenden Vorsitzenden ausübt, der Sekretär des Regionalausschusses, der Vizesekretär, die Abteilungsdirigenten, der Dirigent des Rechnungsamtes, der Dirigent der Diensteinheit für Studien und Sprachangelegenheiten und der Direktor des Amtes für Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten vertreten.

(4) Außerdem können von Fall zu Fall die Verantwortlichen der Landesinspektorate und der auf dem Sachgebiet betroffenen Ämter sowie Sachverständige verschiedener Fachbereiche mit besonderer Fachkenntnis, die nicht der Verwaltung angehören, in den Beirat berufen werden; es können außerdem von den Landesausschüssen Trient und Bozen oder von anderen öffentlichen Körperschaften namhaft gemachte Beamte oder Angestellte dazu berufen werden.

(5) Die Zusammensetzung des Beirates muss der Stärke der Sprachgruppen angepasst sein, wie sie im Regionalrat vertreten sind.

(6) Die Aufträge an nicht der Verwaltung angehörende Sachverständige werden vom Regionalausschuss an höchstens fünf Sachverständige für jede Gesetzesinitiative oder für die

anderen in den vorstehenden Absätzen genannten Tätigkeiten erteilt.

(7) Mit der Maßnahme zur Erteilung des Auftrages oder mit nachfolgender Maßnahme wird das Ausmaß der in Bezug auf die Wichtigkeit der Arbeit im Sinne des darauffolgenden Art. 57 zu entrichtenden Vergütung festgelegt.

(8) Der Beirat kann von Fall zu Fall eines oder mehrere Mitglieder der Arbeitsgruppen nach dem darauffolgenden Art. 17 anhören.

(9) Für die Tätigkeit des Beirates nach diesem Artikel sowie für seine technisch-operative Unterstützung wird ein Sekretariat errichtet, das im Sinne des vorstehenden Art. 12 vom Vizesekretär des Regionalausschusses geleitet wird.

(10) Mit Beschluss des Regionalausschusses wird die Höchstanzahl des nach Rang und Berufsbild aufgeteilten Personals festgelegt, das dem Sekretariat des Beirates zuzuteilen ist.

(11) Der Schriftführer des Beirates verfasst die Tagesordnung, führt das Sitzungsprotokoll, übermittelt dem Regionalausschuss den Wortlaut der Gesetzesinitiativen, der vorbereiteten Verordnungen sowie jedes andere vom Beirat verfasste Schriftstück.

Art. 16[29]

Art. 17[30] **Arbeitsgruppen**

[29] Der Artikel wurde durch den Art. 12 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 aufgehoben.

[30] Der Artikel wurde durch den Art. 13 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

(1) Zur Abwicklung von Studienaufträgen oder von Aufträgen für die verwaltungsmäßige oder technische Programmierung in den Fachbereichen regionaler oder übertragener Zuständigkeit, zur Vorbereitung einzelner Gesetzentwürfe und Verordnungen kann der Regionalausschuss eigene Arbeitsgruppen errichten.

(2) Die Arbeitsgruppen werden in Bezug auf das zu behandelnde Sachgebiet von einem Regionalassessor geleitet.

(3) Der Regionalausschuss legt die Richtlinien, die Zielsetzungen, die Dauer, die Vorgangsweise und die Zusammensetzung einer jeden Arbeitsgruppe fest.

(4) Die von den Arbeitsgruppen erarbeiteten Vorschläge werden dem Sekretariat des Beirates für die Gesetzgebungs- und Verwaltungstätigkeit zum Zwecke der Erfüllung der entsprechenden Aufgaben übermittelt.

(5) Falls die Aufträge besondere technische oder juristische Sachkenntnis erfordern, können sich die Arbeitsgruppen der Mitarbeit von höchstens fünf, im entsprechenden Fachbereich besonders bewanderten Sachverständigen bedienen, die nicht der Verwaltung angehören.

(6) Für die Erteilung der Aufträge an die Sachverständigen und für die Vergütungen an die Sachverständigen werden die Bestimmungen des vorstehenden Art. 15 Abs. 6 und 7 angewandt.

(7) Den Regionalbediensteten, die aufgefordert werden, in einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, steht keine Vergütung für die innerhalb dieser Gruppe ausgeübte Tätigkeit zu.

Art. 18[31] Kabinettsamt des Präsidenten des Regionalausschusses

[31] Der Artikel wurde durch den Art. 14 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

(1) Das Kabinettsamt dient zur funktionellen Unterstützung der Tätigkeit des Präsidenten des Regionalausschusses und zur Behandlung der seinem Zuständigkeitsbereich vorbehaltenen Angelegenheiten. Zum Kabinettsamt gehören das Presseamt und das Amt für Öffentlichkeitsarbeit.

(2) Das planmäßige Personal des Kabinettsamtes wird auf eine Höchstanzahl von insgesamt zwanzig Bediensteten festgelegt.

(3) Der Kabinettschef wird vom Präsidenten des Regionalausschusses aus den Reihen des Personals der Region, des Staates oder anderer öffentlicher Körperschaften gewählt.

(4) Zum Kabinettschef kann auch eine Person ernannt werden, die nicht der Verwaltung angehört, soweit diese im Besitz des für die Zulassung in die siebte Funktionsebene vorgesehenen Studientitels sowie der anderen für die Zulassung zum Dienst bei der Region vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen ist, wobei von der oberen Altersgrenze abgesehen wird. Die Ernennung wird mit Vertrag mit Beschluss des Regionalausschusses auf Vorschlag des Präsidenten für eine Zeitspanne verfügt, die die Amtsdauer des Präsidenten des Regionalausschusses nicht überschreitet. Die Ernennung kann auf begründeten Antrag des Präsidenten vom Regionalausschuss widerrufen werden.

(5) Dem Presseamt können neben dem für die Funktionsfähigkeit des Amtes erforderlichen Personal höchstens zwei im gesamtstaatlichen Verzeichnis eingetragene, auch verwaltungsexterne Journalisten zugeteilt werden, die mit befristetem Vertrag für einen die Amtsperiode der Regionalregierung nicht überschreitenden Zeitraum einzustellen sind. Die tarifvertraglichen Verhandlungen bezüglich der dienst- und besoldungsrechtlichen Behandlung erfolgen gemäß der bereichsspezifischen Regelung auf der Grundlage der von der Regionalregierung erteilten Richtlinien.

Für die Zwecke der Sozialversicherung werden die Journalisten bei der Nationalen Vorsorgeanstalt für italienische Journalisten gemäß den geltenden Bestimmungen eingetragen.[32]

(6)[33]

(7)[34]

(8)[35]

(9) Der Kabinettschef und das dem Kabinett zugeteilte Personal dürfen weder in die Tätigkeit der anderen Regionalämter eingreifen noch an ihre Stelle treten. Sie sind für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben direkt dem Präsidenten des Regionalausschusses verantwortlich.

(10) Aus funktionellen Erfordernissen dürfen höchstens drei Bedienstete des Kabinettsamtes den Dienstsitz in Bozen haben.

Art. 19[36] Sekretariate des Präsidenten des Regionalausschusses und der Assessoren

(1) Dem Präsidenten des Regionalausschusses werden zwei Sekretäre unmittelbar unterstellt, von denen einer die Befugnisse eines Leiters des Sekretariats ausübt und die an der politischen Tätigkeit des Präsidenten mitarbeiten. Aus

---

32 Der Absatz wurde durch den Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 und durch den Art. 6 Abs. 1 des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5 ersetzt.

33 Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 aufgehoben.

34 Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 aufgehoben.

35 Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 aufgehoben.

36 Der Artikel wurde durch den Art. 15 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

funktionellen Erfordernissen darf einer der zwei Sekretäre den Dienstsitz in Bozen haben

(2) Jedem wirklichen Assessor oder Ersatzassessor wird ein Sekretär unmittelbar unterstellt, der die Aufgabe hat, bei der politischen Tätigkeit des Assessors mitzuarbeiten.

(3) Die Sekretäre werden aus den Reihen des Personals des Einheitsstellenplans der Region ausgewählt. Die Sekretäre dürfen auch aus den Reihen der Bediensteten des Staates oder anderer öffentlicher Körperschaften nach der entsprechenden „Abordnung“ zur Region ernannt werden.

(4) Zu Sekretären dürfen ebenfalls Personen ernannt werden, die nicht der Verwaltung angehören, soweit diese im Besitz der für die Zulassung zum Dienst bei der Region vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen sind, wobei von der oberen Altersgrenze abgesehen wird. Die vorgenannte Ernennung wird mit Vertrag auf bestimmte Zeit und jedenfalls für eine Zeitspanne verfügt, die die Amtsdauer des Präsidenten des Regionalausschusses oder der Assessoren nicht überschreitet. Die Ernennungen können vom Regionalausschuss auf begründeten Antrag derselben widerrufen werden.

(5) Die Ernennungen nach dem vorstehenden Absatz erfolgen mit Beschluss des Regionalausschusses jeweils auf Namhaftmachung des Präsidenten des Regionalausschusses oder des Assessors.

(6) Die Sekretäre sind für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben jeweils dem Präsidenten des Regionalausschusses oder dem Assessor verantwortlich.

(7) Jeder Sekretär kann bei der Durchführung der praktischen Obliegenheiten von einem Regionalbediensteten oder von einem bei der Region in der Form der „Abordnung“ überstellten Bediensteten des Staates oder anderer öffentlicher Körperschaften unterstützt werden.

(8) Aus funktionellen Erfordernissen darf das den Sekretariaten der Assessoren zugeteilte Personal den Dienstsitz in Bozen haben.

(9) Bei der Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten können die Sekretäre die Leiter der Abteilungen und der gleichgestellten Organisationseinheiten zu Rate ziehen; sie dürfen jedoch weder in die Tätigkeit der Ämter eingreifen noch an ihre Stelle treten.

Art. 20 Interne Organisation der Arbeit

(1) Im Rahmen der im Sinne dieses Gesetzes angeführten Befugnisse wird die Festlegung und die Zuteilung der den einzelnen Bediensteten zustehenden Aufgaben auch in Bezug auf Zielsetzungen und spezifische Pläne innerhalb der Abteilungen und der Ämter von den entsprechenden Dirigenten oder Amtsleitern verfügt.

(2) Die Zuteilung der Aufgaben muss in Übereinstimmung mit den Erklärungen betreffend den Funktionsrang bei der Einstufung sowie mit den Obliegenheiten des bekleideten Berufsbildes erfolgen.

(3) Unter Beachtung der Berufsbilder und in Übereinstimmung mit den dienstlichen Erfordernissen müssen bei der Zuteilung der Aufgaben die Entfaltung der Fähigkeiten und der individuellen Begabung, die Austauschbarkeit zwischen den zugeteilten Arbeitsposten, der individuelle Beitrag und die Unterstützung der kollegialen Arbeit gefördert werden.

Art. 21 Zuständigkeitsstreite

(1) Über die allfälligen Zuständigkeitsstreite zwischen den Abteilungen entscheidet nach Anhören des Beirates für

Organisations- und Personalangelegenheiten der Regionalausschuss.

(2) Über allfällige Zuständigkeitsstreite zwischen Ämtern einer gleichen Abteilung entscheidet der Leiter der Abteilung.

Art. 22 Verantwortung der Dirigenten und der Amtsleiter

(1) Im Rahmen der jeweiligen Aufgabenbereiche sind die Dirigenten, die Amtsleiter und die Beamten, die den in diesem Titel vorgesehenen Organisationseinheiten vorstehen, für die Verwaltungsakte, an denen sie mitgewirkt haben, sowie für die Unterlassung von Amtshandlungen verantwortlich, zu denen sie kraft Gesetz verpflichtet sind

(2) Die Bestimmung nach dem vorstehenden Absatz schließt die Verantwortung des den Abteilungen oder den Ämtern zugeteilten Personals für die von diesem durchgeführten oder unterlassenen Amtshandlungen oder die ihm im Rahmen der jeweils zugeteilten Aufgaben zustehen, nicht aus. Zu diesem Zweck muss in jedem Verwaltungsakt der Name des Verfassers angegeben sein.

II. Kapitel
Leitung der Organisationseinheiten

Art. 23[37] Dirigentenlaufbahn

(1) Die Dirigentenlaufbahn umfasst einen einzigen Dirigentenrang.

(2) Das Personal im Rang eines Dirigenten übt die Befugnisse des Sekretärs oder Vizesekretärs des

[37] Der Artikel wurde durch den Art. 16 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

Regionalausschusses oder des Dirigenten des Rechnungsamtes oder des Dirigenten der Diensteinheit für Studien und Sprachangelegenheiten oder eines Abteilungsdirigenten aus.

(3) Der Auftrag zur Leitung der Abteilungen wird vom Regionalausschuss für einen die Dauer der Legislaturperiode nicht überschreitenden Zeitraum erteilt und kann erneuert werden.[38]

(3-*bis*)[39]

Art. 24[40] **Leitung der Abteilungen**[41]

(1) Mit der Leitung der Abteilungen wird das Personal im Führungsrang oder – bei dessen Nichtvorhandensein – das im Verzeichnis der Geeigneten zur Übernahme von Führungsaufgaben eingetragene Personal beauftragt. Für die Eintragung in genanntes Verzeichnis sind die Eignung zum Amtsdirektor und ein mindestens vierjähriger Hochschulabschluss erforderlich. Überdies muss die Abschlussprüfung des Ausbildungslehrganges für Anwärter auf Führungspositionen bestanden worden sein.[42]

(1-*bis*) In das Verzeichnis laut Abs. 1 wird auch das Personal der Region eingetragen, das die Eignung zur Übernahme von Führungsaufgaben durch das Bestehen der Prüfung ähnlicher

---

38 Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 ersetzt.

39 Der Absatz wurde durch den Art. 22 des RG vom 21. Februar 1991, Nr. 5 eingeführt und durch den Art. 3 Abs. 2 des RG vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 aufgehoben.

40 Der Artikel wurde durch den Art. 17 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

41 Die Überschrift des Art. 24 wurde durch den Art. 8 Abs. 2 Buchst. a) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 ersetzt.

42 Die geltenden Abs. 1-6 ersetzen die ursprünglichen Abs. 1-10 im Sinne des Art. 8 Abs. 2 Buchst. b) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5.

Lehrgänge oder Wettbewerbsverfahren erlangt hat, die von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen, den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen sowie den Gemeinden der Region im Sinne der jeweiligen Gesetzesbestimmungen ausgeschrieben wurden.[43]

(2) Bei der Erteilung der Führungsaufträge werden die Art und die Charakteristika der durchzuführenden Tätigkeiten und Programme in Bezug auf die beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten berücksichtigt.[44]

(3) Der Regionalausschuss kann aus begründeten organisatorischen Erfordernissen die Rotation der Aufträge vor Ablauf derselben verfügen.[45]

(4) Der Führungsrang wird infolge von öffentlichen Wettbewerben nach Prüfungen oder nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen bzw. – je nach den Merkmalen der zu besetzenden Stellen und auf jeden Fall im Ausmaß von höchstens 50 Prozent der Gesamtanzahl der Stellen – von Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen für die im Verzeichnis der Geeigneten zur Übernahme von Führungsaufgaben eingetragenen Bediensteten erteilt.[46]

(5) Für die Teilnahme an den Wettbewerben sind auf jeden Fall ein mindestens vierjähriger Hochschulabschluss sowie sieben Jahre Berufserfahrung in Stellen für leitende Beamte der Region oder anderer öffentlicher Körperschaften oder in

---

43 Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 eingefügt.

44 Die geltenden Abs. 1-6 ersetzen die ursprünglichen Abs. 1-10 im Sinne des Art. 8 Abs. 2 Buchst. b) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5.

45 Die geltenden Abs. 1-6 ersetzen die ursprünglichen Abs. 1-10 im Sinne des Art. 8 Abs. 2 Buchst. b) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5.

46 Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 2 Buchst. b) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 und durch den Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

den Führungsrängen öffentlicher oder privater Betriebe erforderlich.[47]

(6) Der Regionalausschuss legt mit Verordnung – in den Grenzen laut Abs. 4 – die verschiedenen möglichen Wettbewerbsverfahren, die Prüfungen und deren Durchführungsmodalitäten sowie die Kriterien für die Bewertung der Unterlagen fest.[48]

(7) - (10) *(…)*[49]

(11) Zum Zwecke der Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes des sprachlichen Proporzes kann die Ernennung zum Dirigenten unter Beachtung des Art. 15 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23 vom Regionalausschuss auf Berufung auch an Personen mit nachgewiesener Berufserfahrung und Fachkundigkeit erteilt werden, die nicht der Verwaltung angehören und das Doktorat sowie die für die Zulassung zum Dienst bei der Region vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen besitzen, wobei von der Altersgrenze abgesehen wird.[50]

(11-*bis)* Der Auftrag eines Dirigenten kann außerdem Personal anderer öffentlicher Verwaltungen in der Stellung einer Abordnung erteilt werden, wenn dieses Personal bei der Zugehörigkeitskörperschaft einen Dirigentenrang bekleidet, der jenem gleich ist oder einer vergleichbaren Funktion entspricht, wie in diesem Gesetz vorgesehen ist, und ferner das

---

47 Die geltenden Abs. 1-6 ersetzen die ursprünglichen Abs. 1-10 im Sinne des Art. 8 Abs. 2 Buchst. b) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5.

48 Die geltenden Abs. 1-6 ersetzen die ursprünglichen Abs. 1-10 im Sinne des Art. 8 Abs. 2 Buchst. b) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5. Der Abs. 6 wurde durch den Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

49 Die Abs. 1-10 wurden im Sinne des Art. 8 Abs. 2 des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 durch die Abs. 1-6 ersetzt.

50 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 ersetzt.

Doktorat besitzt. Diesem Personal gebührt die für den erteilten Auftrag vorgesehene Direktionszulage.[51]

(11-*ter*) Die Ernennungen gemäß Abs. 11 und die Aufträge gemäß Abs. 11-*bis* dieses Artikels dürfen jedenfalls die Höchstgrenze von dreißig Prozent der für den Dirigentenrang vorgesehenen Planstellen insgesamt nicht überschreiten.[52]

(11-*quater)* Für die Ernennungen gemäß Abs. 11 und die Aufträge gemäß Abs. 11-*bis* ist der Besitz des für den Zugang zur höheren Laufbahn vorgesehenen Nachweises über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 752 vom 26. Juli 1976 erforderlich.[53]

(11-*quinquies*) Die Regionalregierung kann in den Grenzen von 10 Prozent der Führungskräfte-Planstellen und auf jeden Fall mindestens für eine Personaleinheit den Führungsauftrag mit befristetem Arbeitsvertrag an verwaltungsexterne Personen erteilen, die eine verwaltungsintern nicht vorhandene besondere berufliche Qualifikation nachweisen können und im Besitz der für den auszuübenden Auftrag erforderlichen Voraussetzungen sind. Die Arbeitsverträge laut diesem Absatz dürfen nicht die Dauer der Legislaturperiode überschreiten und können verlängert werden.[54]

Art. 25 Ernennung der Amtsleiter

---

[51] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 hinzugefügt.

[52] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 hinzugefügt.

[53] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 hinzugefügt.

[54] Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 hinzugefügt.

(1) Die Amtsleiter werden auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalausschusses vom Regionalausschuss aus den Reihen der Bediensteten ernannt, die aus einem eigenen internen Wettbewerb nach den nachstehenden Absätzen als geeignet hervorgegangen sind.

(2) Der Auftrag wird für die Dauer von fünf Jahren erteilt und kann für dasselbe Amt oder für ein anderes Amt erneuert werden.

(2-*bis*) Der Auftrag zur Amtsleitung kann ferner den von den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen oder von den Provinzen Trient und Bozen abgeordneten Bediensteten erteilt werden, sofern diese in der Herkunftskörperschaft als Amtsdirektor eingestuft sind oder einen Auftrag zur Leitung eines Amtes ausüben. In diesen Fällen kann der Auftrag auch für eine kürzere Dauer als jene laut Abs. 2 erteilt werden.[55]

(3) Zur Erlangung der Eignung nach dem vorstehenden Absatz werden interne Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungsgespräch ausgeschrieben, an denen teilnehmen können:

- Bedienstete im achten und im siebten Funktionsrang, die im Zugehörigkeitsrang jeweils zwei bzw. fünf Jahre Dienst geleistet haben.[56]

(4) Mit Verordnung werden die Einzelheiten zur Durchführung der obgenannten internen Wettbewerbe geregelt und außerdem die Studientitel, die Berufsbilder und die anderen allfälligen spezifischen Titel angegeben, die im Zusammenhang mit der Eignung erforderlich sind, welche für die zu erteilenden Leitungsaufträge erlangt werden muss. Eine

[55] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 eingefügt.

[56] Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 geändert.

eigene Kommission sorgt unter besonderer Berücksichtigung der Bestimmungen nach dem nachstehenden Absatz bei jedem Wettbewerb für die Bewertung der Titel, für die Abwicklung der Prüfungen, für die Zuweisung der Punkte und für die Erstellung der Rangordnung der Bewerber.

(5) Die verfügbare Gesamtpunktezahl wird zugewiesen:

a) im Ausmaß von 30 % dem von der Eignung herrührenden Titel, die bei den in diesem Gesetz vorgesehenen spezifischen Schulungslehrgängen erlangt wurde;

b) im Ausmaß von 20 % den anderen allfälligen Titeln;

c) im Ausmaß von 50 % dem Ergebnis der Prüfungen.

(6)[57]

(7)[58]

(8)[59]

(9)[60]

(10)[61]

(11)[62]

Art. 26 Gutachten für die Erneuerung der Aufträge zur Leitung von Ämtern

[57] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 aufgehoben.

[58] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 aufgehoben.

[59] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 aufgehoben.

[60] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 aufgehoben.

[61] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 aufgehoben.

[62] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 aufgehoben.

(1) Vor Beendigung des einzelnen Auftrages zur Leitung eines Amtes kann der Regionalausschuss das Gutachten einer eigenen Kommission hinsichtlich der Eignung zur weiteren Ausübung dieses Auftrages einholen. Ein Regionalassessor führt den Vorsitz der Kommission, die von Fall zu Fall vom Regionalausschuss ernannt wird und sich aus zwei Dirigenten zusammensetzt, von denen einer die Abteilung leitet, der das betroffene Amt angehört.

(2) Die Zusammensetzung der Kommission muss der Stärke der Sprachgruppen angepasst sein, wie sie im Regionalrat vertreten sind.

(3) Falls sich das Gutachten auf den Leiter eines Amtes der Abteilung I bezieht, werden anstelle der im Abs. 1 angeführten Dirigenten der Generalsekretär des Regionalausschusses und der mit der Leitung derselben Abteilung beauftragte Dirigent ernannt.

(4) Die Befugnisse eines Schriftführers werden von einem Bediensteten im Dirigentenrang ausgeübt.

(5) Es werden die Bestimmungen nach dem vorstehenden Art. 25 Abs. 10 und 11 angewandt.

(6) Zur Feststellung von unangemessenen Arbeitsleistungen wird von Seiten des mit der Leitung der Abteilung beauftragten Dirigenten ein eigener Bericht verfasst.

(7) Der Bericht wird durch den Generalsekretär des Regionalausschusses oder den jeweils zuständigen Abteilungsleiter dem Betroffenen sowie dem Regionalassessor, der dem Sachbereich vorsteht, auf den sich die Abteilung oder das Amt beziehen, bzw. dem Präsidenten des Regionalausschusses übermittelt.

(8) Innerhalb der Frist von dreißig Tagen vom Zeitpunkt der Mitteilung an kann der Betroffene seine entsprechenden Gegenäußerungen vorbringen und das Gutachten des Beirates

für Organisations- und Personalangelegenheiten über den Bericht und über die allfälligen Gegenäußerungen verlangen.

(9) Der Generalsekretär des Regionalausschusses oder der Leiter der jeweils zuständigen Abteilung sorgt, falls er es auf Grund der Gegenäußerungen und des Gutachtens nach dem vorstehenden Absatz erachtet, nicht weiter vorgehen zu müssen, für die Archivierung der Akte. Gegenteiligenfalls übermittelt er den Bericht zusammen mit den Gegenäußerungen, dem Gutachten und den eigenen allfälligen Schlussfolgerungen dem Präsidenten des Regionalausschusses, der sie dem Regionalausschuss für die entsprechende Entscheidung vorlegt.

Art. 26-*bis*[63] Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor

(1) Die Ernennung zum Amtsdirektor kann – auch wenn die Leitung einem Dirigenten zugeteilt wurde – jederzeit wegen Untätigkeit oder Unfähigkeit oder falls die ausgeübte Tätigkeit den zugeteilten Obliegenheiten nicht gerecht wird, widerrufen werden. Der entsprechend begründete Widerrufungsvorschlag wird beim Regionalausschuss vom zuständigen Dirigenten der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit eingebracht. Dem Widerrufungsvorschlag muss eine Verwarnung des Betroffenen mit einem Abstand von mindestens dreißig Tagen vorausgehen.

(2) Der Regionalausschuss überprüft den Widerrufungsvorschlag und entscheidet mit begründeter Maßnahme nach zweckmäßigen Ermittlungen und nach Anhören des Betroffenen und des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten.

---

63 Der Artikel wurde durch den Art. 19 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

(3) Der Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor kann auch auf Antrag des Betroffenen erfolgen.

(4) Der Widerruf wird ferner wegen Auflassung des Amtes verfügt.

Art. 27[64] **Zeitweilige Ersetzung des Abteilungsdirigenten oder des Dirigenten einer gleichgestellten Organisationseinheit, der Landesinspektoren des Grundbuchs und Katasters und der Amtsdirektoren**

(1) Bei zeitweiliger Abwesenheit des Dirigenten einer Abteilung oder einer gleichgestellten Organisationseinheit wird dieser auf Grund einer Verfügung des Präsidenten durch einen anderen Dirigenten oder durch einen der Amtsdirektoren, der zur selben Abteilung gehört, ersetzt.

(2) Bei zeitweiliger Abwesenheit eines der beiden Landesinspektoren des Grundbuchs oder Katasters werden die jeweiligen Obliegenheiten direkt vom Dirigenten der zuständigen Abteilung wahrgenommen.

(3) Bei zeitweiliger Abwesenheit eines Amtsdirektors wird dieser, wenn vom Präsidenten des Regionalausschusses nicht anders verfügt wird, vom einem diesem Amt zugeteilten Bediensteten im höchsten Funktionsrang und, bei gleichem Funktionsrang, vom Bediensteten mit dem höchsten Dienstalter im Rang ersetzt. Die Ersetzung muss durch Personal erfolgen, das mindestens im siebten Funktionsrang eingestuft ist.

(4) Den nicht mit der Leitung einer Organisationseinheit oder eines Amtes beauftragten Bediensteten, die zur zeitweiligen Ersetzung im Sinne dieses Artikels berufen werden, wird vom Regionalausschuss vom zweiten Monat an

[64] Der Artikel wurde durch den Art. 20 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

eine zu Pensionszwecken nicht anrechenbare persönliche Zulage gewährt, die der jeweiligen Direktionszulage in dem in diesem Gesetz festgelegten Ausmaß entspricht.

(5) Falls die Ersetzung länger als sechzig aufeinanderfolgende Tage andauert, wird die mit Art. 52 dieses Gesetzes vorgesehene Direktionszulage ab dem einundsechzigsten Tag dem Stellvertreter ausbezahlt. In diesem Fall behält der ersetzte Leiter die Amtsinhaberschaft bei, ohne die Direktionszulage zu beziehen.

(6) Der Bedienstete, der den Auftrag einer zeitweiligen Ersetzung übernimmt, behält die in der Herkunftsposition zugeteilten Befugnisse bei.

Art. 28[65] **Dienstbesprechungen**

(1) Zur Gewährleistung der ständigen Koordinierung der Leitungstätigkeiten beruft der Präsident des Regionalausschusses von Zeit zu Zeit die Dienstleiterbesprechung ein.

(2) Der Dirigent einer jeden Abteilung oder gleichgestellten Organisationseinheit beruft wenigstens einmal im Jahr die Dienstbesprechung des zugeteilten Personals ein, an der das gesamte Personal, jenes der Außenämter inbegriffen, teilnimmt.

(3) Die Versammlung unterbreitet dem Dirigenten der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit und dem Beirat für Organisations- und Personalangelegenheiten Vorschläge über die Arbeitsverhältnisse in den einzelnen Organisationseinheiten, über die Produktivität und die Mobilität des Personals.

---

[65] Der Artikel wurde durch den Art. 21 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

Art. 28-*bis*[66] Periodische Versammlung der Organisationseinheiten des Grundbuchs und Katasters

(1) Um die Koordinierung der von den Grundbuchs- und von den Katasterämtern ausgeübten Tätigkeit zu gewährleisten, erstellt der Dirigent der Abteilung V – Grundbuch und Kataster durch Treffen mit den Direktoren der Außenämter der Abteilung und mit den jeweiligen Landesinspektoren Initiativen und gemeinsame Tätigkeitsprogramme.

(2) Diese Programme werden dem Beirat für Gesetzgebung und Verwaltung unterbreitet und dem Regionalausschuss zur Prüfung vorgelegt.

III. TITEL
DIENST- UND BESOLDUNGSRECHTLICHE STELLUNG DES PERSONALS

I. Kapitel
Dienstrechtliche Stellung

Art. 29[67] Ergänzende Dreijahresabkommen

(1) Unbeschadet der Bestimmung nach Art. 1 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23 werden dreijährlich mit Beginn vom 1. Juli 1985 durch Gesetzesbestimmungen – auf Grund von Vereinbarungen zwischen dem Regionalausschuss und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals – die Richtlinien zur Anwendung der Grundsätze der für die Gestaltung der Organisa-

---

66 Der Artikel wurde durch den Art. 22 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

67 Die Bestimmungen dieses Artikels sind infolge des Inkrafttretens der Art. 3, 5 und 6 des RG vom 21. Februar 1991, Nr. 5 stillschweigend nicht mehr wirksam.

tionseinheiten sowie die Maßnahmen zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit der Organisationseinheiten, die Tagesaufteilung der Arbeitszeit, die Durchführung der Institute der Berufsausbildung und Schulung, die Verfahren zur Gewährleistung der Garantien für das Personal, die Richtlinien zur Durchführung der Mobilität der Bediensteten neu festgelegt.

(2) Im Falle der Einführung von Maßnahmen allgemeinen Charakters betreffend die Durchführung der im vorstehenden Absatz angegebenen Institute handelt der Regionalausschuss nach vorhergehender Beratung mit den Gewerkschaftsorganisationen des Personals.

(3) Sechs Monate vor dem Ablauf der dreijährlichen Gültigkeit der im Abs. 2 angeführten Vereinbarungen beginnen die Verhandlungen zwischen dem Regionalausschuss und einer aus den Vertretern der Gewerkschaftsorganisationen des Personals zusammengesetzten Gewerkschaftsdelegation.

Art. 29-*bis*[68] Dienstrechtliche Stellung des Personals in der Dirigentenlaufbahn

(1) Gegenüber dem Personal im Dirigentenrang finden, soweit mit den in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen vereinbar, die Bestimmungen des Staates betreffend das Personal der entsprechenden Dirigentenlaufbahn der Staatsverwaltungen und insbesondere die Bestimmungen nach den Art. 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19 und 21 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1972, Nr. 748 und den darauffolgenden Änderungen Anwendung.

[68] Der Artikel wurde durch den Art. 23 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

(2) Auf jeden Fall wird die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals der Dirigentenlaufbahn durch Gesetz geregelt.

Art. 29-*ter*[69] Zurverfügungsstellung des Personals der Dirigentenlaufbahn

(1) Die Bediensteten der Dirigentenlaufbahn können in den im Art. 72 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 10. Jänner 1957, Nr. 3 vorgesehenen Fällen mit Beschluss des Regionalausschusses zur Verfügung gestellt werden. Die zur Verfügung gestellten Dirigenten beziehen weiterhin die zustehende Besoldung mit Ausnahme der eventuell bezogenen Direktionszulage. Die Zeitspanne, in der die Dirigenten im besonderen Status der Zurverfügungstellung bleiben dürfen, darf zwei Jahre nicht übersteigen.

(2) Die zur Verfügung gestellten Bediensteten können jederzeit wieder in den Dienst zurückgerufen werden und werden jedenfalls nach Ablauf der Zweijahresperiode zur Ausübung leitender Funktionen, soweit diese verfügbar sind, oder zur Erfüllung von Sonderaufträgen zurückgerufen, die mit Beschluss des Regionalausschusses erteilt werden.

(3) Die Zahl der zur Verfügung gestellten Dirigenten und jener, die eventuell zur Erfüllung von Sonderaufträgen im Sinne des Abs. 2 zurückgerufen werden, darf insgesamt drei, bezogen auf die Anzahl der für die Dirigentenlaufbahn vorgesehenen Planstellen, sein.

Art. 30[70]

[69] Der Artikel wurde durch den Art. 24 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

Art. 31[71]

Art. 32 Disziplinarkommission

(1) Zu Beginn einer jeden Zweijahresperiode wird mit Beschluss des Regionalausschusses die Disziplinarkommission errichtet.

(2) Sie übt alle Befugnisse aus, die die geltenden Gesetze über die Zivilbeamten des Staates den Disziplinar-kommissionen der Ministerien zuerkennen.

(3) Sie setzt sich aus einem Dirigenten als Vorsitzer und aus zwei Amtsleitern zusammen.

(4) Die Kommission wird von Fall zu Fall durch zwei von den im Rahmen der Regionalverwaltung repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen des Personals namhaft gemachten Vertretern des Personals ergänzt, die im gleich hohen oder im höheren Dienstrang des dem Disziplinarverfahren unterzogenen Bediensteten sind.

(5) Schriftführer ist ein vom Regionalausschuss namhaft gemachter Bediensteter, der mindestens im siebten Funktionsrang sein muss.

(6) Die Zusammensetzung der Kommission muss der Stärke der Sprachgruppen angepasst sein, wie sie im Regionalrat vertreten sind.

(7) Für die Gültigkeit der Versammlungen ist die Anwesenheit aller Mitglieder erforderlich.

(8) Für jedes ständige Kommissionsmitglied wird ein Ersatzmitglied ernannt, das im selben Funktionsrang des

---

70 Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 3 des RG vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 (Finanzgesetz) aufgehoben.

71 Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 3 des RG vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 (Finanzgesetz) aufgehoben.

Vollmitgliedes sein muss. Sollten Beamte im gleichen Rang wie die Vollmitglieder nicht verfügbar sein, wird die Ernennung unter den Bediensteten der unmittelbar niedrigeren Ränge vorgenommen.[72]

(9) Verfällt während der Zweijahresperiode der Präsident oder eines der Vollmitglieder der Kommission oder der Schriftführer vom Amt, so wird für die Zeit bis zum Abschluss der Zweijahresperiode für die Ersetzung gesorgt.

(10) Niemand darf länger als vier aufeinanderfolgende Jahre der Kommission angehören.

(10-*bis*) Für das Personal der Dirigentenlaufbahn werden die Befugnisse der Disziplinarkommission vom Regionalausschuss ausgeübt.[73]

Art. 33 Einheitsstellenplan des Personals

(1) Der Einheitsstellenplan des Personals der Region wird, wie aus der Beilage C) dieses Gesetzes hervorgeht, errichtet.

(2) Die Kontingente in Bezug auf jeden Funktionsrang werden in der Beilage C) zu diesem Gesetz festgelegt.

Art. 34 Schulung, Ertüchtigung und Fortbildung des Personals

(1) Die Schulung, Ertüchtigung und Fortbildung der Bediensteten der Region werden als ständige Methode zur Aufwertung der individuellen Fähigkeiten und Begabung sowie zur leistungsfähigeren und qualifizierteren Abwicklung der Verwaltungstätigkeit eingeführt.

---

72 Der Absatz wurde durch den Art. 26 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 geändert.

73 Der Absatz wurde durch den Art. 26 Abs. 2 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt.

(2) Zu diesem Zweck genehmigt der Regionalausschuss auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalausschusses – nach Anhören des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten – die von den zuständigen Organisationseinheiten eigens erstellten Schulungs- und Qualifizierungspläne und legt deren Dauer, deren Abhaltungsort und die verschiedenen Bedienstetenkategorien, die zur Teilnahme gehalten sind, sowie die Einzelvorschriften in Bezug auf die Teilnahmebestätigung und die erlangten Beurteilungen fest.

(3) Für die Erstellung der Programme, die Durchführung der Lehrgänge und für die Schulungs-, Ertüchtigungs- und Fortbildungstätigkeit der Bediensteten im Allgemeinen kann der Regionalausschuss den technischen Beitrag der öffentlichen Einrichtungen in Anspruch nehmen, die auf schulischem und wissenschaftlichem Gebiet tätig sind, und kann darüber hinaus besondere Vereinbarungen mit dem ISAPREL oder mit Fachinstituten und mit Fachleuten der betroffenen Sachgebiete innerhalb der im vorstehenden Art. 15 angegebenen zahlenmäßigen Grenze abschließen.

(4) Im Zusammenhang mit den Programmierungsentscheidungen und mit der Durchführung spezifischer Projekte kann der Regionalausschuss ferner eigene Bedienstete in öffentliche und private Einrichtungen entsenden, wobei die Zeiträume und die Einzelvorschriften vom Regionalausschuss selbst festzulegen sind.

(5) Im Rahmen der Programme nach Abs. 2 sollen Schulungskurse auch für die neueingestellten Bediensteten vorgesehen werden.

(6) Es sollen ferner besondere Schulungslehrgänge vorgesehen werden, die den Bediensteten vorbehalten sind, welche die Ernennung zum Dirigenten oder die Befähigung zum Amtsleiter anstreben.

Art. 35 Recht auf Studium

(1) Die im Sinne des Art. 15 letzter Absatz des Gesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312 gewährte bezahlte Beurlaubung kann in den Grenzen von 150 Stunden jährlich auch für den Besuch der Mittelschule und der höheren Mittelschule sowie von offiziellen Universitätskursen, die zum Erwerb des Doktorates führen, beansprucht werden.

(2) Weitere Einzelheiten und Richtlinien zur Anwendung dieses Artikels werden vom Regionalausschuss nach Anhören des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten festgelegt.

(3) Die Nichtteilnahme an den Kursen bringt, soweit von tatsachlichen Verhinderungsgründen nicht gerechtfertigt, die Anlastung der vom Bediensteten beanspruchten Stunden mit sich.

Art. 35-*bis*[74] Studientitel für die Zulassung zu den Berufsbildern

(1) Unbeschadet der im Rahmen der einzelnen Berufsbilder aufgezeigten Angaben ist für die Zulassung zu den im fünften Funktionsrang erfassten Berufsbildern der Besitz der nachstehenden Studientitel oder die berufliche Eignung vorgeschrieben:

a) Koordinator für den Vorzimmer- und Pförtnerdienst, Koordinator für Mikrofilmaufnahmen, verwaltungs- und sprachtechnischer Sachbearbeiter, Konsolsachbearbeiter des EDV-Zentrums, Katastersachbearbeiter: Diplom einer

[74] Der Artikel wurde durch den Art. 27 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

unteren Mittelschule und Abschluss einer weiteren zweijährigen Schulausbildung;

b) technischer Fachgehilfe, Drucksachenbearbeiter: Diplom einer unteren Mittelschule und Berufsbefähigungs- oder Berufsspezialisierungszeugnis, das auf Lehrgängen oder in Berufsschulen erworben wurde, oder Diplom einer unteren Mittelschule und wenigstens zweijährige Berufsausübung, nachgewiesen durch von der zuständigen Körperschaft oder Behörde ausgestellte geeignete Bescheinigung.

Art. 35-*ter*[75] Richtlinien in Bezug auf die Verantwortung

(1) Unbeschadet der Verantwortung der einzelnen Bediensteten sind die mit der Leitung der Organisationseinheiten und deren in diesem Gesetz vorgesehenen Dienststellen beauftragen Beamten sowohl disziplinarrechtlich als auch in verwaltungsbuchhalterischer Hinsicht für die Schäden verantwortlich, die der Zugehörigkeitsverwaltung wegen unterlassener Ausübung der ihnen vom Gesetz übertragenen Aufsichtsbefugnis in Bezug auf die Wahrnehmung der Amtspflichten von Seiten des bediensteten Personals und insbesondere auf die Einhaltung der Arbeitszeit und auf die mit der jedem zugeteilten Arbeitslast zusammenhängenden Pflichten erwachsen.

(2) Dem Bediensteten muss die Ausübung des Rechtes auf Verteidigung gewährleistet sein.

II. Kapitel
Gewerkschaftliche Rechte

[75] Der Artikel wurde durch den Art. 28 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

Art. 36 Recht auf Beitritt zu einer Gewerkschaft und auf gewerkschaftliche Tätigkeit

(1) Die Bediensteten haben das Recht, Gewerkschaftsorganisationen zu bilden, sich solchen anzuschließen und am Arbeitsplatz gewerkschaftlich tätig zu sein.

Art. 37 Gewerkschaftsbeurlaubungen

(1) Zum Zwecke der Gewährleistung der freien Abwicklung der gewerkschaftlichen Tätigkeit werden jeder zu einer Vereinigung zusammengeschlossenen Gewerkschaftsorganisation, bei der die Regionalbediensteten eingeschrieben sind, bezahlte Beurlaubungen in den nachstehend angeführten Grenzen gewährt:

Mitgliederzahl	Wochenstunden
bis 10	1
von 11 bis 20	3
von 21 bis 50	6
von 51 bis 100	15
von 101 bis 200	25
über 200	30

(2) Die Berechnung der Mitglieder einer jeden Gewerkschaftsorganisation erfolgt auf Grund der Gesamtzahl der Mitglieder, die aus der Zahl der monatlichen Abzüge entnommen wird, welche die Region auf die Gehälter des Monats Dezember des Vorjahres für die Einhebung der Gewerkschaftsbeiträge vornimmt.

(3) Falls eine Gewerkschaftsorganisation in Fachvereinigungen oder in Vereinigungen anderer Natur unterteilt sein

sollte, wird die Berechnung auf die gesamte Organisation bezogen. Diese Bezugnahme findet für jede andere Wirkung Anwendung.

(4) Den Bediensteten, die sich in Beanspruchung der Gewerkschaftsbeurlaubungen vom Büro entfernen, stehen außer der ordentlichen Besoldung die Bezüge oder Entschädigungen für Sonderdienste und -aufgaben im Verhältnis zu den tatsachlich erbrachten Leistungen zu. Die Abwesenheitszeiten werden für alle anderen rechtlichen und wirtschaftlichen Zwecke berechnet.

Art. 38 Gewerkschaftsversammlungen

(1) Die Regionalbediensteten haben das Recht, sich in den mit der Verwaltung vereinbarten Räumlichkeiten während der Arbeitszeit in den Grenzen von je zehn Stunden jährlich und mit Recht auf die Vergütung sowie außerhalb der Arbeitszeit gemäß den nachstehenden Bedingungen und innerhalb der unten angeführten Grenzen zu versammeln:

a) die Versammlungen, die die Bediensteten im allgemeinen oder einzelne Gruppen von ihnen betreffen können, werden von den Gewerkschaftsorganisationen nach den vorstehenden Artikeln getrennt oder einheitlich nach vorhergehender Mitteilung an die Verwaltung einberufen, wobei eine Tagesordnung über Gewerkschafts- und Arbeitsfragen erstellt wird;
b) die Bediensteten, die an der Versammlung teilzunehmen beabsichtigen, müssen den Leiter des Zuteilungsamtes zwecks Berechnung der individuell beanspruchten Stunden davon in Kenntnis setzen; der Amtsleiter wird wiederum den Leiter der Zuteilungsabteilung und den Dirigenten der Abteilung I – Personalangelegenheiten davon benachrichtigen;

c) sollte der Bedienstete trotz Erschöpfung der ihm zur Verfügung stehenden Stundenzahl beabsichtigen, während der Dienstzeit an Versammlungen teilzunehmen, muss er die Abwesenheitsstunden im Rahmen der laufenden oder unmittelbar darauffolgenden Arbeitswoche einholen und von der erfolgten Einholung muss der Leiter des Zuteilungsamtes den Leiter der zuständigen Abteilung und den Dirigenten der Abteilung I – Personalangelegenheiten benachrichtigen; im gegenteiligen Falle wird auf das Gehalt der entsprechende Abzug für die beanspruchten Versammlungsstunden nach den in den geltenden Bestimmungen für die Kurzstreiks vorgesehenen Bestimmungen vorgenommen;
d) für die Zwecke nach Buchst. b) und c) werden die zu berechnenden Stunden im Rahmen der Dienstzeit ausschließlich auf die von den beantragenden Organisationen festgelegte Dauer der Versammlung bezogen;
e) an den Versammlungen dürfen nach vorhergehender Mitteilung an die Verwaltung leitende Funktionäre der Gewerkschaftsbünde und -verbände teilnehmen;
f) die Einzelvorschriften, die zur Gewährleistung der unentbehrlichen Dienste und des Schutzes der Vermögensgüter der Region während der Abhaltung der Versammlungen erforderlich sind, müssen im Einvernehmen zwischen der Verwaltung und den Organisationen der darin tätigen Arbeitnehmer vereinbart werden.[76]

(2) Die Mitteilung nach Buchst. a) muss spätestens 48 Stunden vor Beginn der Versammlung eintreffen.

[76] Der Absatz wurde durch den Art. 29 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 geändert.

Art. 39 Leitende Gewerkschaftsfunktionäre

(1) Die leitenden Gewerkschaftsfunktionäre sind während der Ausübung ihrer Befugnisse der in Gesetzen oder Verordnungen vorgesehenen hierarchischen Unterordnung nicht unterworfen und dürfen ohne vorhergehende Einwilligung der Gewerkschaftsorganisation, der sie angehören, weder an Dienststellen einer Gemeinde, die nicht die Gemeinde der Zuteilungsdienststelle ist, vom Zugehörigkeitsamt in ein anderes Amt versetzt werden.

(2) Die allfällige Verweigerung der Einwilligung muss begründet sein.

(3) Die Garantien hinsichtlich der Versetzungen werden bis zu einem Jahr nach Beendigung des Auftrages gegenüber den Bediensteten angewandt, die diesen Auftrag ununterbrochen für wenigstens ein Jahr innegehabt haben. Im Falle der Versetzung der gesamten Zugehörigkeitsorganisationseinheit werden sie nicht angewandt.

(4) Für den besonderen Schutz nach Art. 22 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300 gelten als leitende Gewerkschaftsfunktionäre die leitenden Funktionäre, die von den Satzungsordnungen der Organisationen gemäß den vorstehenden Artikeln als solche anerkannt werden.

Art. 40 Wartestand wegen gewerkschaftlichen Mandats

(1) Die zur Bekleidung gewerkschaftlicher Ämter berufenen Bediensteten können auf Ansuchen für die Gesamtdauer des Mandats in den unbezahlten Wartestand versetzt werden.

(2) Die Zahl der Anspruchsberechtigten darf für jede Gewerkschaftsorganisation, die das Personal der Region vertritt, nicht mehr als eine Person betragen.

(3) Die Vertretungskraft wird aus der auf Grund der im Art. 37 dieses Gesetzes vorgesehenen Richtlinien berechneten Mitgliederzahl entnommen.

(4) Die Beiträge der Verwaltung und der Bediensteten zugunsten der CPDEL und des INADEL gehen zu Lasten des Haushaltes der Region.

Art. 41 Verschiedene gewerkschaftliche Rechte

(1) Die Region lässt die Abhaltung von Volksbefragungen im Sinne des Art. 21 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300 zu.

Art. 42 Anschlagerecht

(1) In jeder Dienststelle ist allen Gewerkschafts-organisationen, bei denen Regionalbedienstete eingeschrieben sind, die kostenlose Verwendung eigener Tafeln gewährt, an denen Plakate, Zeitungen, Nachrichtenblätter, Rundschreiben sowie andere Schriften oder Drucksachen angeschlagen werden können.

Art. 43 Nutzung von Räumlichkeiten

(1) Die Verwaltung vereinbart mit den Gewerk-schaftsorganisationen der Bediensteten die Möglichkeit, zweckentsprechende Räumlichkeiten zu nutzen, um den internen Vertretungen der Gewerkschaftsorganisationen, die die bezahlten Beurlaubungen genießen, die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu ermöglichen.

Art. 44 Allgemeine Auskünfte betreffend das Personal

(1) Zum Zwecke der Gewährleistung zweckmäßiger Formen der Beteiligung an der Verbesserung und an der Leistungsfähigkeit der Dienste werden die vom Regionalausschuss oder vom Präsidenten des Regionalausschusses beschlossenen Verwaltungsmaßnahmen allgemeinen Charakters betreffend das Personal, die Ordnung der Organisationseinheiten und die Organisation der Arbeit wenigstens auszugsweise den Gewerkschaftsorganisationen der Bediensteten zur Kenntnis gebracht.

Art. 45 Verschiedene Bestimmungen auf gewerkschaftlichem Gebiet

(1) Weitere Einzelvorschriften im Zusammenhang mit den vorstehenden Artikeln werden mit eigener Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz nach Anhören der Gewerkschaftsorganisationen des Personals verfügt.

III. Kapitel
Besoldung und Bestimmungen, welche die Besoldung betreffen

Art. 46 Arbeitszeit

(1) Die wöchentliche Arbeitszeit ist in fünf Arbeitstage und in zwei Zeitabschnitte, einen vormittags und einen nachmittags unterteilt.

(2) Die Höchstdauer des Arbeitstages darf die acht Stunden nicht überschreiten.[77]

[77] Die durch den Art. 30 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingeführten Abs. 2 und 3 dieses Artikels ersetzen die ursprünglichen Abs. 2, 3 und 4 dieses Regionalgesetzes.

(3) Die mit der Leitung der Organisationseinheiten und deren in diesem Gesetz vorgesehenen Dienststellen beauftragten Beamten haben die Einhaltung der Arbeitszeit von Seiten der Bediensteten festzustellen. Zu diesem Zweck kann die Verwaltung eigene Gerate in Betrieb setzen.[78]

(4) *(…)*[79]

(5) Die Verwaltung kann aus Dienst- oder Arbeitserfordernissen für besondere Kategorien des Personals, die vom Regionalausschuss festgelegt werden, und für bestimmte Zeitabschnitte im Laufe eines Jahres die wöchentliche Arbeitszeit kürzen oder erhöhen, wobei diese Kürzungen oder Erhöhungen in anderen Arbeitsperioden entsprechend auszugleichen sind. Die Verlängerung der Dienstzeit darf die acht Wochenstunden nicht überschreiten.

(6) Für das Personal, das bei Telefonzentralen oder in Zentren, wo technische Anlagen verwendet werden, Schichtarbeit leistet, kann die wöchentliche Dienstzeit um drei Stunden gekürzt werden.

Art. 46-*bis*[80] Feiertage

(1) Die Zentral- und Außenämter der Region halten die für Feiertage geltende Arbeitszeit – im Sinne des Gesetzes vom 27. Mai 1949, Nr. 260 und der darauffolgenden Änderungen – am Pfingstmontag für die Ämter mit Sitz in der Provinz Bozen und am Tag des hl. Vigilius für die Ämter mit Sitz in der

---

78 Die durch den Art. 30 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingeführten Abs. 2 und 3 dieses Artikels ersetzen die ursprünglichen Abs. 2, 3 und 4 dieses Regionalgesetzes.

79 Die durch den Art. 30 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingeführten Abs. 2 und 3 dieses Artikels ersetzen die ursprünglichen Abs. 2, 3 und 4 dieses Regionalgesetzes.

80 Der Artikel wurde durch den Art. 31 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

Provinz Trient ein. Am Heiligen Abend und am letzten Tag des Jahres bleiben die Regionalämter am Nachmittag geschlossen.

(2) Falls die Bediensteten aus Erfordernissen der Verwaltung an einem als Feiertag anerkannten Tag Dienst leisten müssen, haben sie Anrecht darauf, nach vorheriger Absprache mit dem Beamten, der die Organisationseinheit leitet, der sie angehören, an einem anderen Arbeitstag von der Arbeit fernzubleiben.

Art. 47[81] **Teilzeitbeschäftigung**

(1) Der Regionalausschuss kann nach den Grundsätzen und unter Berücksichtigung der in diesem Artikel angegebenen Grenzen die Teilzeitbeschäftigung einführen.

(2) Auf die Dienstverhältnisse mit Teilzeitbeschäftigung werden unbeschadet der Bestimmungen nach diesem Artikel sämtliche Vorschriften angewandt, die für das Personal mit Vollzeitbeschäftigung vorgesehen sind, einschließlich jener betreffend die Zulassung, die Beförderungen, die Rechte, die Pflichten, die Unvereinbarkeiten und das Verbot der Ämterhäufung.

(3) Die Bestimmungen dieses Artikels werden weder auf die Bediensteten, die der Dirigentenlaufbahn angehören, noch auf die Bediensteten angewandt, die die Organisationseinheiten oder deren Dienststellen leiten, welche im Art. 6 vorgesehen sind

(4) Die Planstellen mit Vollzeitbeschäftigung können innerhalb der Höchstgrenze von 10 Prozent der gesamten Stellen des Einheitsstellenplanes der Region in Teilzeitbeschäftigung umgewandelt werden.

(5) Im Einverständnis, dass jeder Stelle mit Vollzeitbeschäftigung zwei Stellen mit Teilzeitbeschäftigung

[81] Der Artikel wurde durch den Art. 32 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

entsprechen, darf die Anzahl der Dienstverhältnisse mit Teilzeitbeschäftigung in keinem Fall das Doppelte der Anzahl der für jeden Tätigkeitsbereich, für jeden Funktionsrang und für jedes Berufsbild umgewandelten Stellen mit Vollzeitbeschäftigung überschreiten.

(6) Die Festlegung des Kontingentes der Stellen, die in jedem Tätigkeitsbereich, Funktionsrang und Berufsbild zu Arbeitsverhältnissen mit Teilzeitbeschäftigung umgewandelt werden können, wird nach Anhören der Gewerkschafts-organisationen des Personals mit nachfolgender Durch-führungsverordnung vorgenommen.

(7) Die wöchentliche Arbeitszeit des Personals mit Teilzeitbeschäftigung beträgt 50 Prozent der für das Personal mit Vollzeitbeschäftigung vorgesehenen Arbeitszeit und ihre Aufteilung wird mit Durchführungsverordnung nach dem vorstehenden Absatz bestimmt.

(8) Das Personal mit Teilzeitbeschäftigung darf weder Überstundenarbeit leisten noch Begünstigungen in Anspruch nehmen, die aus irgend einem Grund Kürzungen der Arbeitszeit mit sich bringen.

(9) Dem Personal mit Teilzeitbeschäftigung steht der ordentliche Urlaub zu den gleichen Bedingungen und in den Grenzen zu, die für das vollzeitbeschäftigte Personal derselben Funktionsstellung vorgesehen sind.

(10) Die Besoldung des Personals mit Teilzeitbeschäftigung beträgt 50 Prozent sämtlicher festen und wiederkehrenden Bezüge, die dem vollzeitbeschäftigten Personal in der entsprechenden Funktionsstellung und im gleichen Dienstalter zustehen, einschließlich der Sonderergänzungszulage. Dem teilzeitbeschäftigten Personal stehen allerdings zur Gänze die Familienzulagen, sofern diese nach den geltenden Bestimmungen gebühren, sowie die im Art. 1 des

Regionalgesetzes vom 18. Dezember 1963, Nr. 32 und in den nachfolgenden Änderungen vorgesehene Zulage zu.

(11) Die Stellen, die für das teilzeitbeschäftigte Personal bestimmt sind, werden unter Wahrung der Wettbewerbsbestimmungen besetzt, die für die Einstellung von vollzeitbeschäftigtem Personal derselben Funktionsstellung vorgesehen sind. 30 Prozent der Stellen sind den behinderten Personen vorbehalten. Die Dauer der Probezeit beträgt sechs Monate.

(12) Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Einstellungen mit Teilzeitbeschäftigung kein Anrecht auf die Umwandlung in Vollzeitbeschäftigung schaffen, können die vollzeitbeschäftigten und die teilzeitbeschäftigten Bediensteten nach der Erlangung der Ernennung in den Stellenplan die Umwandlung des Dienstverhältnisses in Teilzeit- bzw. Vollzeitbeschäftigung beantragen, vorausgesetzt, dass in den entsprechenden Stellenplänen desselben Funktionsranges und desselben Berufsbildes Stellen verfügbar sind.

(13) Die Umwandlung des Dienstverhältnisses in Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung kann, unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Verwaltung, nur nach Ablauf von zwei Jahren nach der Einstellung in den Dienst oder nach der vorhergegangenen Umwandlung verfügt werden. Die Umwandlung des Dienstverhältnisses ist mit Ablauf vom 1. Jänner nach dem Tag der Annahme des Antrages wirksam.

(14) Anrecht auf Vorzugsbehandlung bei der Umwandlung des Dienstverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung haben die Bediensteten mit minderjährigen Kindern im Vorschulalter oder mit behinderten Kindern oder aber mit pflegebedürftigen Eltern. Anrecht auf Vorzugsbehandlung bei der Umwandlung des Dienstverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung haben außerdem die Bediensteten, die über 60 Jahre alt sind oder 35 Jahre wirklichen Dienstes

geleistet haben, sowie die Bediensteten, welche behindert sind, oder welche pflegebedürftige Kinder oder einen pflegebedürftigen Ehepartner haben, sowie die Bediensteten, die den geschützten Kategorien angehören.

(15) Bei der ersten Anwendung werden die im Sinne des vorstehenden Absatzes vier einzuführenden Stellen durch das Personal besetzt, das bereits mit Vollzeitbeschäftigung Dienst leistet und kraft dieses Artikels darauf Anspruch hat, wobei es innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein eigenes Optionsgesuch eingereicht hat. Die Umwandlung ist ab dem im vorstehenden Abs. 13 angegebenen Tag wirksam.

(16) Für alles, was die Ruhestands- und Vorsorgebehandlung betrifft, wird die in den staatlichen Bestimmungen enthaltene einschlägige Regelung angewandt.

Art. 48 Kurze Abwesenheit aus Krankheitsgründen

(1) Für die Krankheiten, die eine Abwesenheit des Bediensteten mit sich bringen, die sich auf den Vormittag oder auf den Nachmittag beschränkt, wird der Sonderurlaub nach Art. 37 des Einheitstextes der Bestimmungen für die Zivilbeamten des Staates für die Hälfte des Arbeitstages berechnet.

Art. 49 Wartestand für das Personal mit Kindern

(1) Frauen oder Witwer mit Kindern können zusätzlich zur obligatorischen und fakultativen Freistellung vom Dienst nach dem Gesetz vom 30. Dezember 1971, Nr. 1204 und den nachfolgenden Änderungen auf Antrag für die Dauer von wenigstens einem Jahr und höchstens zwei Jahren für jedes einzelne in Familiengemeinschaft lebende Kind bis zur

Vollendung des 5. Lebensjahres ohne Bezüge in den Wartestand versetzt werden.[82]

(2) Der Wartestand gemäß Abs. 1 kann his zur Erreichung der Mindestdienstjahre beansprucht werden, die für den Pensionsanspruch bei der CPDEL vorgesehen sind.

(3) Die im genannten Wartestand verbrachte Zeit wird weder für den rechtlichen und wirtschaftlichen Aufstieg in der Laufbahn noch für die Abfertigung und Fürsorge angerechnet, für die entsprechende Ruhestandsbehandlung wird sie jedoch angerechnet.

(3-*bis*) Während des Wartestandes nach den vorstehenden Absätzen gehen die gesamten Pensionsversicherungs- und Krankenversicherungsbeiträge einschließlich des von den Bediensteten zu zahlenden Beitragsanteils zu Lasten der Regionalverwaltung.[83]

(3-*ter*) Was das Personal anbelangt, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits im Dienst steht, kürzt der Wartestand nach diesem Artikel den im Art. 15 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 vorgesehenen Wartestand um die in Anspruch genommene Zeit.[84]

(3-*quater*) Das weibliche Personal mit Kindern, das darauf Anrecht hat, während der Arbeitszeit die Sonderabsenzen im Sinne des Art. 10 des Gesetzes vom 30. Dezember 1971, Nr. 1204 in Anspruch zu nehmen, kann diese Absenzzeit nach Wahl am Vormittag oder am Nachmittag häufen.[85]

---

82 Der Absatz wurde durch den Art. 33 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 geändert.

83 Der Absatz wurde durch den Art. 33 Abs. 2 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt.

84 Der Absatz wurde durch den Art. 33 Abs. 2 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt.

85 Der Absatz wurde durch den Art. 33 Abs. 2 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt.

Art. 50 Wartestand für das weibliche Personal

(1) Auf das weibliche Personal, das nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eingestellt wird, sind die Bestimmungen nach Art. 15 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20, abgeändert durch die Art. 3 und 14 des Regionalgesetzes vom 29. August 1976, Nr. 8 nicht anwendbar.

(2) Auf das weibliche Personal, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Dienst leistet, das nach dem 31. Dezember 1986 die Anwendung des Art. 15 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20, abgeändert durch die Art. 3 und 14 des Regionalgesetzes vom 29. August 1976, Nr. 8, verlangt, sind die Bestimmungen nach demselben Art. 15 Abs. 3 und 6 nicht anwendbar.

(3) Dem weiblichen Personal, das nach Inkrafttreten dieses Gesetzes und bis zum 31. Dezember 1986 in den Wartestand versetzt wird, wird die mit Gesetz vom 27. Mai 1959, Nr. 324 vorgesehene Sonderergänzungszulage entsprechend den Bestimmungen ausbezahlt, die mit Art. 10 des Gesetzdekretes vom 29. Jänner 1983, Nr. 17, umgewandelt in Gesetz vom 25. März 1983, Nr. 79 festgelegt sind.

(3-*bis*) *(…)*[86]

(3-*ter*) Gegenüber dem bei Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 29. August 1976, Nr. 8 im Dienst stehenden weiblichen Personal, welches nach dem 31. Dezember 1986 die Anwendung des Art. 15 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 und der nachfolgenden Änderungen beantragt, gelangen die Bestimmungen nach dem Art. 15 Abs. 3 und 6 bis zum Datum des Erwerbes des Anspruches für die Erlangung des in jenem Artikel vorgesehenen besonderen

[86] Der Absatz wurde durch den Art. 34 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt und ersetzt den Art. 14 des RG vom 29. August 1976, Nr. 8.

Wartestandes zur Anwendung, und zwar auch für den Fall, dass jenes Datum in den Zeitraum zwischen dem 31. Dezember 1986 und dem Inkrafttreten dieses Gesetzes fällt.[87]

Art. 51[88] Besoldung des Personals der Dirigentenlaufbahn

(1) Die dem Personal der Dirigentenlaufbahn im Dirigentenrang zustehende Besoldung entspricht dem Ausmaß der Besoldung, die für den gegenwärtigen Rang eines Oberdirigenten der Dirigentenlaufhahn des Staates vorgesehen ist.

(2) Die Besoldung, die durch die Direktionszulage nach dem darauffolgenden Art. 52 ergänzt ist, wird von Fall zu Fall an die Veränderungen angepasst, die in Bezug auf die Besoldung der Dirigenten des Staates eintreten.

Art. 52[89] Direktionszulage

(1) Den mit den Befugnissen eines Sekretärs des Regionalausschusses, eines Vizesekretärs des Regionalausschusses, eines Abteilungsdirigenten, eines Dirigenten des Rechnungsamtes, eines Dirigenten der Diensteinheit für Studien und Sprachangelegenheiten, eines Direktors des Amtes für Rechtsberatung und Gesetzgebung, eines Landesinspektors für Grundbuch und Kataster, sowie eines Amtsdirektors beauftragten Bediensteten steht in Bezug auf die besonderen Aufgaben und zusätzlich zur Besoldung laut Rang eine

87 Der Absatz wurde durch den Art. 34 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt.

88 Der Artikel wurde durch den Art. 35 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

89 Der Artikel wurde durch den Art. 36 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

besondere Direktionszulage im nachstehenden monatlichen Bruttoausmaß zu:

a) Sekretär des Regionalausschusses: Direktionszulage im Ausmaß von fünfundsechzig Prozent der Differenz zwischen dem einem Oberdirigenten der Staatsverwaltungen zustehenden Anfangsgehalt und dem zum 31. Dezember 1985 für den achten Funktionsrang vorgesehenen Anfangsgehalt;
b) Vizesekretär des Regionalausschusses: Direktionszulage im Ausmaß von dreiundsechzig Prozent der Differenz zwischen dem einem Oberdirigenten der Staatsverwaltungen zustehenden Anfangsgehalt und dem am 31. Dezember 1985 zustehenden Anfangsgehalt der achten Funktionsebene;
c) Abteilungsdirigent, Dirigent des Rechnungsamtes, Dirigent der Diensteinheit für Studien und Sprachangelegenheiten und Direktor des Amtes für Rechtsberatung und Gesetzgehung: Direktionszulage im Ausmaß von sechzig Prozent der Differenz zwischen dem einem Oberdirigenten der Staatsverwaltungen zustehenden Anfangsgehalt und dem zum 31. Dezember 1985 für den achten Funktionsrang vorgesehenen Anfangsgehalt;
d) Landesinspektor für Grundbuch und Kataster: Direktionszulage im Ausmaß von fünfundfünfzig Prozent der Differenz zwischen dem einem Oberdirigenten der Staatsverwaltungen zustehenden Anfangsgehalt und dem zum 31. Dezember 1985 für den achten Funktionsrang vorgesehenen Anfangsgehalt;
e) Amtsdirektor: Direktionszulage im Ausmaß von fünfzig Prozent der Differenz zwischen dem einem Oberdirigenten der Staatsverwaltungen zustehenden Anfangsgehalt und dem zum 31. Dezember 1985 für den achten Funktionsrang vorgesehenen Anfangsgehalt.

(2) Auf keinen Fall darf mehr als eine der in diesem Artikel vorgesehenen Zulagen bezogen werden.

(3) Die oberwähnten Direktionszulagen sind mit anderen Zulagen, Bezügen und zusätzlichen, wegen institutionellen Aufgaben oder aus einem anderen Grund entrichteten Entlohnungen vereinbar.

(4) Die Zulagen nach diesem Artikel werden für die Zeitspanne der Abwesenheit vom Dienst nicht anerkannt, für die keine Entrichtung der üblichen Besoldung vorgesehen ist.

(5) Dem Personal, dem die Zulage nach diesem Artikel zuerkannt wird, entrichtet die Region bei Ausscheiden aus dem Dienst eine Ergänzung zur zustehenden Ruhestandsbesoldung. Diese Ergänzung ist auf der Grundlage des Pensionsbetrages, auf den das Anrecht erworben wurde, zu berechnen und beträgt zehn Prozent der letzten Zulage, die für jedes Jahr, und verhältnismäßig zu den Zeitbruchteilen in Bezug auf Monate, für den Dienst mit dem Auftrag eines Vorgesetzten mit Direktionsfunktionen bezogen wurde, sofern der Auftrag in Anwendung des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 und der nachfolgenden Änderungen erteilt wurde. Die obgenannte Ergänzung ist den Änderungen des Ausmaßes der Zulage anzupassen. Die obige Ergänzung steht dem betroffenen Personal zu, das wegen Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen, wegen Krankheit oder wegen Ableben oder aber wegen freiwilligen Dienstaustrittes aus dem Dienst ausgeschieden ist, vorausgesetzt, was den letztgenannten Fall anbelangt, dass dieses Personal für den bei der Region oder bei den Herkunftskörperschaften geleisteten Dienst – wenn es auf der Grundlage von Staats- und Regionalgesetzen in die Region versetzt wurde – das Anrecht auf den Ruhestand erworben hat; diese Ergänzung steht außerdem den Hinterbliebenen des oberwähnten Personals im

gleichen prozentuellen Ausmaß der Hinterbliebenenbehandlung zu, auf die sie Anspruch haben.[90]

Art. 53[91] **Besoldung des Kabinettschefs, der Sekretäre des Präsidenten des Regionalausschusses und der Assessoren sowie des Direktors des Presseamtes und des diesem Amte zugeteilten Journalisten**

(1) Dem Kabinettschef und den Sekretären des Präsidenten des Regionalausschusses und der Assessoren steht die für die Abteilungsdirigenten bzw. für die Amtsdirektoren vorgesehene Direktionszulage zu; diese wird um einen Betrag im gleichen Ausmaß der Vergütung für vierzig Überstunden in der Höhe, die auf der Grundlage des bekleideten Ranges oder des zugehörigen Funktionsranges oder aber der im Einstellungsvertrag angegebenen Besoldungsebene zusteht, ergänzt.

(2) Dem nach Art. 18 mit Vertrag ernannten Kabinettschef gewährt der Regionalausschuss außer der Sonderergänzungszulage und den allfällig zustehenden Familienzulagen eine Besoldung, die die Anfangsbesoldung der Dirigenten nicht übersteigt.

(3) Den nach dem Art. 19 mit Vertrag ernannten Sekretären gewährt der Regionalausschuss außer der Sonderergänzungszulage und den allfällig zustehenden Familienzulagen eine Besoldung, die gleich hoch ist wie die den Regionalbediensteten im achten Funktionsrang zustehende Anfangsbesoldung.

---

90 Der Absatz wurde durch den Art. 17 des RG vom 21. Februar 1991, Nr. 5 geändert. Siehe den Art. 5 Abs. 1 des RG vom 6. Dezember 1993, Nr. 22.

91 Der Artikel wurde durch den Art. 37 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

(4) Für die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Direktors des Presseamtes und des gemäß Abs. 9 des vorstehenden Art. 18 diesem Amt zugeteilten Journalisten wird, da sie aus den Reihen von Personen gewählt werden, die nicht öffentlichen Verwaltungen angehören, der gesamtstaatliche Arbeitsvertrag der Journalisten angewandt. Der Direktor des Presseamtes wird den Journalisten der Nachrichtenagenturen für tägliche Information im Rang eines Hauptschriftleiters gleichgestellt. Die diesem Amt zugeteilte Person wird den Journalisten der Nachrichtenagenturen für tägliche Information im Rang eines ordentlichen Redakteurs gleichgestellt.

Art. 54 Ausmaß der Sonderergänzungszulage

(1) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes an gebührt den Regionalbediensteten die Sonderergänzungszulage im selben Ausmaß, wie sie den Staatsbediensteten zusteht.

(2) Die Differenz zwischen dem Ausmaß der von den Regionalbediensteten derzeit bezogenen Zulage und jener, die diesen gemäß den Einzelheiten und den Fristen nach dem vorstehenden Absatz zu entrichten ist, wird in eine persönliche zu Pensionszwecken anrechenbare Zulage umgewandelt, die im Ausmaß von 10% des Betrages der dreimonatlichen Vorrückungen derselben Sonderergänzungszulage verrechnet werden kann.

Art. 55 Anpassung der Ausmaße der Zweisprachigkeitszulage und der Zulage für die Übertragung von Akten und Urkunden in deutscher Schrift

(1) Mit l. Jänner 1987 werden die Ausmaße der monatlichen Zweisprachigkeitszulage, die dem Personal zuerkannt wurde,

das den Diensten nach Art. 19 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23 und den nachfolgenden Änderungen zugeteilt wurde, im nachstehenden Ausmaß festgelegt:

- Personal der Dirigentenlaufbahn und des achten und siebten Funktionsranges 210.405 Lire;
- Personal des sechsten Funktionsranges 175.338 Lire;
- Personal des vierten und fünften Funktionsranges 140.270 Lire;
- Personal des zweiten und dritten Funktionsranges 126.243 Lire.[92]

(2) Zur Ermittlung der Kenntnis der Sprache, die nicht die Muttersprache ist – wie es laut Art. 19 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23 und der nachfolgenden Änderungen erforderlich ist –, kommt der Besitz der gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 und der nachfolgenden Änderungen ausgestellten Bescheinigung dem Bestehen der Prüfung gleich, die mit Regionalgesetz vorgesehen ist.

(3) Von dem im Abs. 1 dieses Artikels angeführten Zeitpunkt an werden die Ausmaße der im Art. 12 des Regionalgesetzes vom 11. Jänner 1980, Nr. 1 vorgesehenen Zulage für die Übertragung von Akten und Urkunden in deutscher Schrift im nachstehenden Ausmaß festgelegt:

- Personal des achten und siebten Funktionsranges 210.405 Lire;
- Personal des sechsten Funktionsranges 175.338 Lire;
- Personal des vierten und fünften Funktionsranges 140.270 Lire.[93]

---

92 Der Absatz wurde durch den Art. 38 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

93 Der Absatz wurde durch den Art. 38 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

(3-*bis*) Die Zulage nach dem vorstehenden Absatz steht auch dem Personal, das dem achten, siebten, sechsten, fünften und vierten Funktionsrang angehört und in den Katasterämtern der Provinz Bozen tätig ist, sowie dem Personal zu, das in den Inspektionsämtern des Grundbuches und des Katasters mit Amtssitz in Bozen Dienst leistet. Was das Personal der Dirigentenlaufbahn angeht, steht diese Zulage im gleichen, für das Personal im achten und siebten Funktionsrang vorgesehenen Ausmaß zu.[94]

(3-*ter*) Die Zulagen nach diesem Artikel sind nicht pensionierbar und werden während der Zeit der Abwesenheit vom Dienst, für die keine Entrichtung der ordentlichen Besoldung vorgesehen ist, nicht zuerkannt.[95]

(3-*quater*) Die Kenntnis der Sprache, die nicht die Muttersprache ist, wird zu den Zwecken der von Art. 19 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23 vorgesehenen Feststellung durch den Besitz der im Sinne des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 und der nachfolgenden Änderungen ausgestellten Bescheinigung nachgewiesen.

Der Abs. 4 des Art. 19 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23 wird aufgehoben.[96]

(4) Die Zulage nach dem vorstehenden Absatz gebührt auch dem Personal des Amtes für den Inspektionsdienst des Grundbuchs mit Sitz in Bozen. Für das Personal im Dirigentenrang gebührt die Zulage in dem für das Personal des siebten und achten Funktionsranges vorgesehenen Ausmaß.

---

94 Der Absatz wurde durch den Art. 38 Abs. 2 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt.

95 Der Absatz wurde durch den Art. 38 Abs. 2 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt.

96 Der Absatz wurde durch den Art. 38 Abs. 2 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt.

(5) Die Zulagen nach diesem Artikel werden für die Tage der Abwesenheit vom Dienst nicht zuerkannt.

Art. 56[97] **Anpassung des Ausmaßes der Außendienstvergütung für die Mitglieder des Regionalausschusses**

(1) Den Mitgliedern des Regionalausschusses, die sich aus Dienstgründen außerhalb ihres Amtssitzes begeben, gebührt die Vergütung der Fahrtkosten für Reisen in der ersten Klasse mit gewöhnlichen Zügen, Schnellzügen, Sonder- oder Luxuszügen oder mit anderen Verkehrsmitteln, die im normalen Linienverkehr eingesetzt sind, Flugzeuge und Schiffe inbegriffen, sowie der Ersatz der für die Benützung des Schlafwagens oder der Schiffskabine bestrittenen Ausgaben.

(2) Es steht außerdem eine Stundenzulage in nachstehendem Ausmaß zu:

- 2.800 Lire[*] für die Reisen im Gebiet der Region Trentino-Südtirol;
- 4.800 Lire[*] für die Reisen in das übrige Staatsgebiet;
- 6.200 Lire[*] für die Reisen ins Ausland.

(3) Der Regionalausschuss ist dazu ermächtigt, jährlich mit Verordnungsbestimmung die Zulage nach dem vorstehenden Absatz im Verhältnis zur Änderung der Indexes für die Erhöhungen der Sonderergänzungszulage nach den Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 27. Mai 1959, Nr. 324 und den nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen, wie sie in den vier vorhergehenden, im Sinne des Abs. 1 des Gesetzes vom 6.

---

[97] Vgl. auch das RG vom 23. November 1979, Nr. 5.

[*] Der Betrag wird jährlich mit Beschluss der Regionalregierung geändert.

[*] Der Betrag wird jährlich mit Beschluss der Regionalregierung geändert.

[*] Der Betrag wird jährlich mit Beschluss der Regionalregierung geändert.

Dezember 1979, Nr. 609 festgestellten Dreimonatsperioden eingetreten ist, zu ändern. Die aus der neuen Festlegung und aus den nachfolgenden Anpassungen erwachsenden Beträge werden auf die nächsthöheren 100 Lire aufgerundet.[98]

(4) Keine Zulage steht für Reisen zu, die eine Abwesenheit vom Amtssitz von weniger als fünf Stunden erfordern.

(5) Dem Kapitel „Aufwandsspesen" im Haushalt der Region werden die Spesen für Erfordernisse angelastet, die das Amt des Präsidenten des Regionalausschusses und der wirklichen und Ersatzassessoren betreffen.

Art. 57[99] **Vergütungen für die Teilnahme an Kommissionen und Komitees**

(1) Das Ausmaß der den Mitgliedern von Kommissionen und Komitees für jeden Tag entrichteten Sitzungsgelder wird auf 20.000 Lire für die Mitglieder, die Bedienstete der Region sind, und auf 40.000 Lire in all den anderen Fällen festgelegt.

---

98 Siehe das DPReg. vom 25. Februar 2002, Nr. 1/L, das DPReg. vom 20. Jänner 2003, Nr. 1/L, das DPReg. vom 21. Jänner 2004, Nr. 2/L, das DPReg. vom 21. Dezember 2004, Nr. 8/L, das DPReg. vom 17. Jänner 2006, Nr. 1/L, das DPReg. vom 24. Jänner 2007, Nr. 1/L und das DPReg. vom 12. Dezember 2007, Nr. 11/L.

99 Der Artikel wurde durch den Art. 39 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.
Mit DPReg. vom 19. April 2007, Nr. 5/L wurde die Verordnung betreffend die allgemeinen Kriterien und das Höchstausmaß der Vergütungen an die Mitglieder der in den Gesetzes- oder Vertragsbestimmungen vorgesehenen und im Sinne des Art. 7 Abs. 2 des RG vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 bei der Autonomen Region Trentino – Südtirol eingesetzten Organe und Kommissionen genehmigt.
Die Anpassung der in der Verordnung vorgesehenen Beträge erfolgte mit Beschluss der Regionalregierung vom 25. Februar 2015, Nr. 19.

(2) Das Ausmaß der Ausgleichsentschädigung für die außerhalb der Sitzungen geleistete Vorbereitungs- und Studienarbeit wird vom Regionalausschuss auch im voraus auf Jahresbasis, jedenfalls in einer Höhe bestimmt, die den Betrag nicht übersteigt, der sich aus der jahresbezogenen monatlichen Höchstvergütung von 2.000.000 Lire[100] ergibt. Die Entrichtung der obigen Entschädigung kann auch auf vom Regionalausschuss bestimmte Zeiträume aufgeteilt werden, sofern die Bestätigung über die erfüllte Arbeitsleistung vorliegt.

(3) Das Ausmaß der den Mitgliedern der Prüfungskommissionen für Wettbewerbe im Art. 1 des Regionalgesetzes vom 11. November 1960, Nr. 29, abgeändert mit Art. 2 des Regionalgesetzes vom 25. August 1978, Nr. 13 vorgesehenen Vergütungen wird auf einen Höchstbetrag von 200.000 Lire für die internen Wettbewerbe und auf einen Höchstbetrag von 700.000 Lire für die öffentlichen Wettbewerbe angehoben.

(4) Die Bemessung der Ausgleichsentschädigung nach dem Abs. 2 und der Vergütungen nach dem Abs. 3 wird vom Regionalausschuss unter Berücksichtigung der Güte und Kosten der Vorbereitungs- oder Studienarbeit, die außerhalb der Sitzungen [und von den Regionalbediensteten außerhalb der Arbeitszeit][101] zu leisten ist, sowie unter Berücksichtigung der Anzahl der Bewerber und des Umfanges der Wettbewerbsverfahren festgelegt.

(5) Die Vergütungen für die Teilnahme an den Kommissionen gemäß den vorstehenden Absätzen stehen sämtlichen Bediensteten zu, die sowohl als Mitglieder als auch als Schriftführer in diese Kommissionen berufen werden.

---

[100] Der Betrag wurde durch den Art. 20 Abs. 1 des RG vom 21. Februar 1991, Nr. 5 geändert.

[101] Mit Art. 20 Abs. 2 des RG vom 21. Februar 1991, Nr. 5 wurde verfügt, dass die Ausgleichsentschädigung den Regionalbediensteten nicht zusteht.

(6) Die im Art. 6 des Regionalgesetzes vom l0. Jänner 1954, Nr. 1, abgeändert mit Art. l Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 25. August 1978, Nr. 13, vorgesehene Vergütung wird auf ein Höchstausmaß von 1.600.000 Lire monatlich angehoben. [102]

Art. 58 Vergütung für Überstundenarbeit

(1) Die Vergütung für Überstundenarbeit kann zusammen mit der Außendienstvergütung außerhalb der normalen Dienstzeit bis zu einem Höchstausmaß von vier Stunden täglich berechnet werden.

Art. 58-*bis*[103] Besoldung des zum Dienst abgeordneten Personals

(1) Dem zur Region abgeordneten Personal des Staates oder anderer öffentlicher Verwaltungen wird die Zulage nach Art. 1 des Regionalgesetzes vom 18. Dezember 1963, Nr. 32 und Art. 2 des Regionalgesetzes vom 13. April 1981, Nr. 4 zuerkannt, wenn die in den erwähnten Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen gegeben sind.

Art. 58-*ter*[104] Zuweisung aus Gesundheitsgründen zu einem anderen Berufsbild im Rahmen desselben Funktionsranges

---

[102] Durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 20. November 1988, Nr. 26 wurde im Art. 39 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 nach dem Abs. 5 der Abs. 6 hinzugefügt. Durch den genannten Art. 39 wurde der Art. 57 dieses RG ersetzt.

[103] Der Artikel wurde durch den Art. 40 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

[104] Der Artikel wurde durch den Art. 41 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

oder zu einem Berufsbild in einem niedrigeren Funktionsrang als dem Zugehörigkeitsfunktionsrang

(1) Die Zuweisung wegen physischer Untauglichkeit zu einem anderen Berufsbild im Rahmen desselben Funktionsranges oder zu einem Berufsbild, das unter einen niedrigeren Funktionsrang als den Zugehörigkeitsfunktionsrang fällt, kann vom betroffenen Bediensteten beantragt werden, welcher dem Gesuch eine ärztliche Bescheinigung zum Nachweis der Untauglichkeitsgründe und deren Fortbestand beizulegen hat. Die Regionalverwaltung unterzieht den Bediensteten einer zweckdienlichen ärztlichen Untersuchung von Seiten von Ärzten oder Einrichtungen, die zu diesem Zweck von der Verwaltung angegeben und ausgewählt werden. Die ärztliche Untersuchung muss außerdem bescheinigen, dass der Bedienstete in einem anderen Berufsbild des Zugehörigkeitsfunktionsranges einsetzbar ist oder dass er für die Ausübung der Obliegenheiten des Berufsbildes des niedrigeren Funktionsranges, zu dem er eventuell zuzuweisen ist, geeignet ist.

(2) Die Zuweisung nach dem vorstehenden Absatz kann auch von Amts wegen im Interesse des Dienstes unbeschadet der vorgesehenen ärztlichen Untersuchung verfügt werden; in diesem Fall kann sich der Bedienstete von seinem Vertrauensarzt beistehen lassen.

(3) Die Zuweisung zu einem anderen Berufsbild im Rahmen des Zugehörigkeitsfunktionsranges oder zu einem Berufsbild, das unter einen niedrigeren Funktionsrang fällt, wird mit Beschluss des Regionalausschusses nach Anhören des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten verfügt. Die Wahl des neuen Berufsbildes erfolgt nach Anhören des betroffenen Bediensteten·und·des obgenannten Beirates.

(4) Der Bedienstete, der im Sinne dieses Artikels in ein Berufsbild eines niedrigeren Funktionsranges als jenen des

Zugehörigkeitsfunktionsranges überstellt wird, behält die bezogene Besoldung bei; zu den Zwecken des Besoldungsaufstieges wird das von diesem für die Erlangung der nachfolgenden Gehaltsklasse am Tag vor dem Ablaufdatum der Überstellung erreichte Dienstalter für die Zwecke der Zuerkennung der nachfolgenden Klasse im neuen Funktionsrang beibehalten. Zu den Zwecken einer allfälligen Teilnahme an öffentlichen und internen Wettbewerben wird zugunsten des betroffenen Bediensteten auch der im Zugehörigkeitsfunktionsrang tatsächlich geleistete Dienst bewertet.

Art. 58-*quater*[105] Maßnahmen zugunsten der freizeitbezogenen-kulturellen Tätigkeiten des Personals

(1) Im Rahmen der Zielsetzungen für den Schutz und die Entwicklung der kulturellen und sportlichen Tätigkeiten, der Freizeitgestaltung und der sozialen Dienste wird die Regionalverwaltung ermächtigt, zugunsten der Tätigkeit des Clubs der Region Trentino-Südtirol für Erholung und Rekreation Maßnahmen zu ergreifen, und zwar durch eine jährliche finanzielle Zuweisung sowie durch die kostenlose Verwendung von Räumen aus dem Vermögen der Region; damit wird unter anderem bezweckt, die Ausübung der Initiativen zu unterstützen, die darauf abzielen, einen nutzbringenden Einsatz der Freizeit von Seiten der Regionalbediensten zu erreichen und deren intellektuellen, kulturellen und physischen Fähigkeiten zu entfalten.

(2) Die finanzielle Zuweisung nach dem vorstehenden Absatz wird in den Grenzen des Ansatzes gewährt, der im

[105] Der Artikel wurde durch den Art. 42 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

eigenen in den Haushalt der Region einzuführenden Kapitel festgelegt wird.

Art. 58-*quinquies*[106] Mensa

(1) Damit die Verwirklichung neuer Formen der Arbeitsorganisation sowie neue Bedingungen der Gliederung der täglichen Arbeitszeit der Bediensteten im Hinblick auf die Notwendigkeit einer besseren Dienstleistung von Seiten der Körperschaft erleichtert werden, führt der Regionalausschuss – soweit notwendig – den Mensadienst für die eigenen Bediensteten ein, der auf der Grundlage von besonderen Vereinbarungen durchgeführt wird, welche mit Dritten, Inhabern von Restaurationsbetrieben, abgeschlossen werden.

(2) Bedingungen und Maßstäbe für die Einrichtung dieses Dienstes werden mit den Organisationen des Personals der Region, auf jeden Fall bei Beachtung nachstehender Grundsätze, vereinbart:

- nur die tatsächlich Dienst leistenden Bediensteten haben Anrecht darauf, den Dienst in Anspruch zu nehmen;
- [107]
- die Mahlzeit ist außerhalb der Arbeitszeit einzunehmen;
- jedwede Art der geldlichen Ersatzentschädigung wird ausgeschlossen;
- der Bedienstete ist auf jeden Fall zur Zahlung – für jede Mahlzeit – des Gegenwertes in Höhe von 1/3 des mit der Vereinbarung nach dem Absatz eins dieses Artikels festgesetzten Einheitspreises angehalten.

---

[106] Der Artikel wurde durch den Art. 43 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

[107] Der Satz wurde im Sinne des Art. 3 des RG vom 21. Februar 1991, Nr. 5 aufgehoben.

Art. 59 Besoldung im Falle des Aufstiegs in einen höheren Funktionsrang

(1) Im Falle des Aufstiegs in einen höheren Funktionsrang wird die Besoldung für den betroffenen Bediensteten in einer Weise festgelegt, dass der neuen Anfangsbesoldung eine Anzahl von Vorrückungen und/oder Klassen hinzugefügt wird, so dass der nach Klassen und Vorrückungen in der Herkunftsebene erreichte Betrag gewährleistet wird.

(2) Falls die Beträge nicht übereinstimmen, wird der erreichte Betrag beibehalten und mit der zukünftigen Erhöhung nach Vorrückungen oder Klassen verrechnet.

(3) Das Dienstalter, welches der Bedienstete auf Grund der periodischen Vorrückungen und/oder in der Gehaltsklasse, in welcher er sich zum Zeitpunkt des Aufstiegs in den höheren Funktionsrang befindet, erreicht hat, wird zwecks Zuerkennung der darauffolgenden periodischen Vorrückung oder Klasse, wie sie für die wirtschaftliche Aufstockung im erreichten Rang vorgesehen ist, beibehalten.

(4) Diese Bestimmungen finden mit Wirkung vom 1. Februar 1991 Anwendung.

IV. TITEL
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 60 Abschaffung von Ämtern und Erteilung der Aufträge zur Leitung der neuen Zentral- und Außenämter

(1) Mit der fortschreitenden Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes werden die Bezeichnungen der Generaldirektionen, der Generalinspektorate, der Inspektorate, der Abteilungen, der Sektionen und der in der vorher

bestehenden Ordnung der Regionalämter vorgesehenen Ämter abgeschafft.

(2) Die ihnen jeweils übertragenen Befugnisse fallen in den Zuständigkeitsbereich der in diesem Gesetz vorgesehenen Organisationseinheiten und des mit deren Leitung beauftragten Personals.

(3) Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes werden die Aufträge zur Leitung der in den Beilagen A) und B) angeführten Zentral- und Außenämter sowie der Ämter für den Inspektionsdienst des Grundbuchs und des· Katasters in den Provinzen vom Regionalausschuss den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes mit der Leitung obgenannter Ämter beauftragten Bediensteten erteilt, wobei von im vorstehenden Art. 25 vorgesehenen Wettbewerb abgesehen wird.

Art. 60-*bis*[108] Dauer der Direktionsaufträge

(1) Die Aufträge für die Direktion der Organisationseinheiten und deren Dienststellen, die im Sinne dieses Gesetzes erteilt werden, dauern bis zur Zuweisung der neuen Direktionsaufträge von Seiten des Regionalausschusses, der infolge der ersten Regionalwahlen gewählt werden wird, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes stattfinden.

(2) Gegenüber den Bediensteten, denen im Sinne dieses Gesetzes die Aufträge zur Direktion oder zur Leitung der Ämter nicht nach dem 31. März 1986 oder zur Ersetzung des Amtsdirektors im Sinne des Art. 27 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 für wenigstens drei aufeinanderfolgende Monate erteilt wurden, ist die im vorstehenden

[108] Der Artikel wurde durch den Art. 44 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

Art. 25 vorgesehene Sonderbefähigung als endgültig erworben zu betrachten.

Art. 60-*ter*[109] Erteilung der Direktionsaufträge für bereits bestehende Ämter

(1) Bei erster Anwendung dieses Gesetzes werden die nicht nach dem 1. September 1986 erteilten Direktionsaufträge für die Ämter, die für die geodätische Vermessung in der Provinz Trient bzw. für die geodätische Vermessung in der Provinz Bozen tätig sind, vom Regionalausschuss den Bediensteten zugewiesen, die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes formell die Ämter leiten, ohne dass das im vorstehenden Art. 25 vorgesehene Wettbewerbsverfahren eingeleitet wird.

Art. 60-*quater*[110] Aufstieg vom siebten in den achten Funktionsrang

(1) Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes erfolgt der Aufstieg vom siebten in den achten Funktionsrang im Rahmen der in den entsprechenden Berufsbildern zur Verfügung stehenden Stellen durch einen innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes ausgeschriebenen Wettbewerb nach schriftlichen und mündlichen Prüfungen, zu dem die Bediensteten zugelassen werden, die einen akademischen Titel besitzen, im siebten Funktionsrang eingestuft sind und am Tag der Ausschreibung des Wettbewerbs sechs Jahre Dienstalter erreicht haben, wobei

[109] Der Artikel wurde durch den Art. 45 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

[110] Der Artikel wurde durch den Art. 46 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

der geleistete Dienst für die Zwecke des Fortschreitens im Zugehörigkeitsfunktionsrang anrechenbar sein muss.

(2) Für das Personal, das in Berufsbildern eingestuft ist, für die ein akademischer Titel verlangt wird, der durch fünf Jahre oder länger dauernde Universitätskurse erlangt wird, und das diesen akademischen Titel tatsächlich besitzt, wird das im Sinne des vorstehenden Absatzes verlangte Dienstalter um zwei Jahre gekürzt.

(3) Die Prüfungen werden mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz geregelt.

Art. 61[111] **Authentische Auslegung des Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5**

(1) Der Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 ist in dem Sinne zu interpretieren, dass die darin vorgesehene Rückerstattung der Anwaltskosten auch mit Bezug auf die Verwaltungsverfahren und auf die Verfahren vor dem Rechnungshof zusteht.

Art. 61-*bis*[112] **Aufstieg vom vierten in den fünften Funktionsrang**

(1) Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes erfolgt der Aufstieg vom vierten in den fünften Funktionsrang im Rahmen der in den entsprechenden Berufsbildern zur Verfügung stehenden Stellen durch einen innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes ausgeschriebenen Wettbewerbs nach schriftlichen und mündlichen Prüfungen, zu dem die Bediensteten zugelassen

[111] Siehe die Fußnote zum Art. 8 des RG vom 23. November 1979, Nr. 5.

[112] Der Artikel wurde durch den Art. 47 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

werden, die am Tag der Ausschreibung des Wettbewerbs drei Jahre Dienstalter im Rang erreicht haben, auch wenn sie die im vorstehenden Art. 35-*bis* vorgesehenen besonderen Studientitel nicht besitzen.

(2) Die Prüfungen werden mit Durchführungsverordnung geregelt.

Art. 62 Besoldung des im Dienst stehenden Personals im Dirigentenrang

(1) Die Besoldung des mit dem Rang eines ersten Dirigenten und eines Oberdirigenten im Dienst stehenden Personals entspricht der Besoldung, die für die jeweiligen Ränge der Dirigenten des Staates vorgesehen ist.

(2) Dem im vorstehenden Absatz genannten Personal wird hinsichtlich der neuen wirtschaftlichen Aufstockung eine Besoldungsposition zuerkannt, die den bei Inkrafttreten dieses Gesetzes erreichten Gehaltsbetrag gewährleistet.

(3) Falls genannte Besoldungsposition zwischen zwei Klassen oder zwischen einer Klasse und der periodischen Vorrückung liegt, oder zwischen zwei periodischen Vorrückungen – unbeschadet der Entrichtung genannten Gehalts – wird der Bedienstete unterhalb der vom Gehalt liegenden Klasse oder Vorrückung eingestuft. Die Differenz zwischen den beiden Gehältern wird nach der zeitbedingten Auszahlungsaufteilung für die weitere Gehaltsaufstockung in Betracht gezogen. Die nach Monaten zeitbedingte Auszahlungsaufteilung der Differenz zwischen den vorgenannten Gehältern entspricht vierundzwanzig Mal der Differenz geteilt durch den Betrag der erreichten Klasse oder Vorrückung.

(4) Bei Anwendung der Bestimmungen gemäß diesen Absätzen wird Art. 1 des Regionalgesetzes vom 21. März

1982, Nr. 4 und Art. 3 des Regionalgesetzes vom 13. April 1981, Nr. 4 für das betroffene Personal nicht angewendet.

Art. 63[113] **Einstufung in den Dirigentenrang des Personals, das dem einzigen Dirigentenrang angehörte, sowie der Dirigenten, die bereits im Stellenplan auf Abbau eingestuft waren**

(1) Bei erster Anwendung dieses Gesetzes wird das Personal, das dem einzigen Dirigentenrang angehörte, automatisch in den Rang eines Dirigenten gemäß dem vorstehenden Art. 23 eingestuft, wobei es die früher ausgeübten Obliegenheiten beibehält.

(2) Ebenfalls bei erster Anwendung dieses Gesetzes wird das Personal im Dirigentenrang, das bereits im Stellenplan auf Abbau eingestuft war, in den Rang eines Dirigenten nach dem vorstehenden Art. 23 auch in Überzahl automatisch eingestuft.

(3) Die rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen dieser Einstufung laufen ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes.

(4) Dem Personal nach den vorstehenden Absätzen wird hinsichtlich des neuen wirtschaftlichen Aufstieges eine Entlohnungsposition zuerkannt, die die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bezogene Besoldung gewährleistet.

(5) Falls genannte Entlohnungsposition zwischen zwei Klassen oder zwischen einer Klasse und der periodischen Vorrückung oder zwischen zwei periodischen Vorrückungen liegt – unbeschadet der Entrichtung genannten Gehaltes – wird das Personal in die unmittelbar unter dem genannten Gehalt liegende Klasse oder Vorrückung eingestuft. Die Differenz zwischen den beiden Gehältern wird nach der zeitbedingten

[113] Der Artikel wurde durch den Art. 48 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

Auszahlungsaufteilung für den weiteren Besoldungsaufstieg berücksichtigt. Die nach Monaten zeitbedingte Auszahlungsaufteilung der Differenz zwischen den vorgenannten Gehältern entspricht vierundzwanzig Mal der Differenz geteilt durch den Betrag der erreichten Klasse oder Vorrückung.

(6) Der Regionalausschuss beruft unter Berücksichtigung der Diensttitel und im Besonderen der spezifischen Erfahrung hinsichtlich der Dienststellen der Bezugseinheiten sowie der Eignung zur Erfüllung der Direktionsfunktion und der -aufträge sowie der früher ausgeübten Obliegenheiten durch Auswahl das Personal nach dem vorstehenden Abs. 2 zur Leitung der Abteilungen oder der anderen gleichgestellten Organisationseinheiten.

(7) Dem Dirigenten, welcher nicht mit der Leitung der Abteilungen oder der anderen gleichgestellten Organisationseinheiten beauftragt wird und infolgedessen in Überzahl im Rahmen der Dirigentenlaufbahn eingestuft wird, werden außer den Stellvertreterfunktionen eines Dirigenten einer Abteilung oder einer anderen gleichgestellten Organisationseinheit Aufgaben zur Koordinierung von zwei oder mehreren Zentralämtern sowie jedenfalls die Direktion eines der genannten Ämter anvertraut. Diesem werden außerdem Inspektionsaufträge sowie Studien- und Untersuchungsaufträge zugewiesen, die der Verwaltung und der Organisationseinheit, der er angehört, Erkenntnisse und fachliche Beurteilungen in den Bereichen der Zuständigkeit der Region unter dem rechtlich-verwaltungsmäßigen, dem wirtschaftlich-sozialen und dem technisch-wissenschaftlichen Gesichtspunkt zu liefern sind.

(8) Dem im Sinne des vorstehenden Abs. 6 mit der Leitung der Abteilungen oder der anderen gleichgestellten Organisationseinheiten sowie des Amtes für Rechtsberatung

und Gesetzgebung beauftragten Dirigenten steht die Direktionszulage nach dem Abs. 1 Buchst. c) des vorstehenden Art. 52 zu.

(9) Den in Überzahl befindlichen Dirigenten steht im Sinne des vorstehenden Abs. 7 die Direktionszulage nach dem Abs. 1 Buchst. d) des vorstehenden Art. 52 zu.

Art. 63-*bis*[114] Anpassung der Besoldung des Personals, das bereits den einzigen Rang eines Dirigenten bekleidete

(1) Auf das Personal, das bereits den einzigen Rang eines Dirigenten bekleidete, werden die Bestimmungen nach den Gesetzen vom 17. April 1984, Nr. 79, 8. März 1985, Nr. 72 und l0. Juli 1986, Nr. 341 mit Wirkung von den in diesen Gesetzen vorgesehenen Daten angewandt.

Art. 63-*ter*[115] Rückerstattung der Reparaturspesen des für Dienstfahrten benutzten Kraftfahrzeuges

(1) Die im Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. April 1981, Nr. 4 enthaltenen Bestimmungen werden auch auf die Mitglieder des Regionalausschusses bei Unfällen auf Fahrten mit eigenem Kraftfahrzeug für die in den Art. 2 und 4 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 vorgesehenen Fälle angewandt.

---

[114] Der Artikel wurde durch den Art. 49 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

[115] Der Artikel wurde durch den Art. 50 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

Art. 64 Bestimmungen betreffend die öffentlichen Wettbewerbe für den Zugang zum Rang eines Grundbuchsführers und eines Grundbuchsgehilfen

(1)[116]

(2)[117]

(3) Die Grundbuchsgehilfen, die den im Regionalgesetz vom 8. November 1950, Nr. 18 und in den nachfolgenden Änderungen vorgesehenen Befähigungsnachweis besitzen, können an den innerhalb von zwei Jahren vom Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgeschriebenen öffentlichen Wettbewerben für den Zugang zum siebten Rang des Personals des Grundbuchsdienstes teilnehmen, auch wenn sie nicht das Doktorat in Rechtswissenschaften besitzen.

(4) Die Zulassung zu den Befähigungsprüfungen für die Aufgaben eines Grundbuchsführers gemäß Art. 9, 10, 11 und 12 des Regionalgesetzes vom 8. November 1950, Nr. 18 und der nachfolgenden Änderungen ist vom Besitz des Doktorats in Rechtswissenschaften und vom Besuch eines theoretisch-praktischen Lehrgangs abhängig, der vom Regionalausschuss von der Dauer von mindestens einem Monat abgehalten wird.

(5) *(…)*[118]

Art. 64-*bis*[119] Einstufung in das Berufsbild eines Programmierers eines EDV-Zentrums

---

116 Der Absatz wurde laut Art. 5 Abs. 5 des RG vom 21. Juli 2000, Nr. 3 durch den Art. 29 der mit DPReg. vom 18. April 2001, Nr. 8/L genehmigten Verordnung aufgehoben.

117 Der Absatz wurde laut Art. 5 Abs. 5 des RG vom 21. Juli 2000, Nr. 3 durch den Art. 29 der mit DPReg. vom 18. April 2001, Nr. 8/L genehmigten Verordnung aufgehoben.

118 Durch den Abs. 5, ersetzt durch den Art. 53 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wurde der Art. 11 des RG vom 11. Jänner 1980, Nr. 1 ersetzt.

(1) Das Personal im Besitz eines Diploms einer höheren Mittelschule, das den am 23. November 1982 stattgefundenen Ausleselehrgang für Programmierer bestanden hat und das ab dem gleichen Tag im Rahmen der Verwaltung die Obliegenheiten eines Programmierers ununterbrochen ausgeübt hat und immer noch ausübt, wird in das in den sechsten Funktionsrang fallende Berufsbild eines Programmierers eines EDV-Zentrums eingestuft.

(2) Die rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkungen dieser Einstufung laufen ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes.

Art. 64-*ter*[120] Aufgaben des den Berufsbildern eines Obergrundbuchsführers und eines Grundbuchsführers angehörenden Personals

(1) Das den Berufsbildern eines Obergrundbuchsführers und eines Grundbuchsführers angehörende Personal kann auch dem Dienst in der Abteilung V – Grundbuch und Kataster sowie in den Inspektionsämtern des Grundbuches zugeteilt werden. Dieses Personal kann außerdem in die Kommissionen für die Wiederanlegung und Wiederherstellung des Grundbuches berufen werden.

Art. 65[121] Einstufung des zum Dienst abgeordneten Personals

---

119 Der Artikel wurde durch den Art. 51 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

120 Der Artikel wurde durch den Art. 52 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt

121 Der Artikel wurde durch den Art. 54 Abs. 1 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

(1) Das planmäßige Personal der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, des Südtiroler Landtages oder anderer öffentlicher Körperschaften, das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes zum Dienst bei der Region abgeordnet ist, kann nach Einholen der Unbedenklichkeitserklärung der Zugehörigkeitsverwaltung im Rahmen der in den gesamten Planstellen des Einheitsstellenplanes des Personals der Region verfügbaren Stellen eingestuft werden.

(2) Die Einstufung wird mit Beschluss des Regionalausschusses nach Anhören des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten in den Funktionsrang und in das Berufsbild verfügt, die dem Funktionsrang und dem allfälligen Berufsbild entsprechen, die bei der Herkunftskörperschaft zuerkannt wurden. Dem im regionalen Einheitsstellenplan eingestuften Personal wird die für den entsprechenden Funktionsrang des Stellenplanes vorgesehene Besoldung zusätzlich der laut Gesetz diesem Personal zustehenden allfälligen Zulagen zuerkannt; diesem Personal wird auf jeden Fall bei der Einstufung die bei der Herkunftskörperschaft erworbene wirtschaftliche Stellung zugesichert.

(3) Gegenüber dem von den öffentlichen Körperschaften nach dem Abs. 1 stammenden und in den regionalen Einheitsstellenplan eingestuften weiblichen Personal werden die Bestimmungen nach dem Art. 50 Abs. 2 dieses Gesetzes angewandt.

(4) Das Einstufungsgesuch muss innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beim Regionalausschuss eingereicht werden.

Art. 66 Laufende Arbeitsverträge mit beim Presseamt bediensteten Journalisten

(1) Die gemäß Art. 15 des Regionalgesetzes vom 29. August 1976, Nr. 8 abgeschlossenen laufenden beiden Arbeitsverträge mit Berufsjournalisten und Publizisten des Presseamtes der Region bleiben bis zur allfälligen darin angegebenen Ablaufsfrist in Kraft.

(2) Die Verträge nach dem vorstehenden Absatz können bei Ablauf gemäß in den Art. 18 und 53 dieses Gesetzes enthaltenen Bestimmungen erneuert werden.

(2-*bis)* Für die Sozialversicherung erfolgt nach den geltenden Bestimmungen die Einschreibung beim Gesamtstaatlichen Versicherungsinstitut für Journalisten Italiens, was die Berufsjournalisten anbelangt, und beim Nationalinstitut für Sozialfürsorge, was die Publizisten anbelangt.[122]

(2-*ter)* Gegenüber dem bei Inkrafttreten dieses Gesetzes dem Presseamt zugeteilten Journalisten wird zu den besonderen Zwecken laut letztem Absatz des vorstehenden Art. 53 der bereits erworbene Berufsrang eines Hauptschriftleiters beibehalten.[123]

Art. 66-*bis*[124] Einstufung in den neunten Funktionsrang

(1) Die in der Gesetzgebung des Staates enthaltenen Bestimmungen betreffend die Einführung des neunten Funktionsranges sowie die Einstufung und die Zulassung zu demselben Funktionsrang werden auch auf das in die

---

122 Der Absatz wurde durch den Art. 55 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt.

123 Der Absatz wurde durch den Art. 55 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 hinzugefügt.

124 Der Artikel wurde durch den Art. 56 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

Berufsbilder eines Obergrundbuchsführers und eines Grundbuchsführers im achten bzw. siebten Funktionsrang eingestufte Personal angewandt.

Art. 67 Verlängerung der Ausübung der Befugnisse des Verwaltungsrates für das Personal

(1) Bis zum Zeitpunkt des Amtsantrittes des in diesem Gesetz vorgesehenen Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten werden die diesem übertragenen Befugnisse von dem zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes amtierenden Verwaltungsrat für das Personal ausgeübt.

Art. 68 Einstufung in den Stellenplan des auf Grund des Art. 17 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 eingestellten Personals

(1) Das auf Grund des Art. 17 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 eingestellte und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Dienst stehende Personal kann auf Ansuchen hin im Rahmen der verfügbaren Stellen nach einem innerhalb von sechs Monaten vom obgenannten Zeitpunkt auszuschreibenden Wettbewerb nach Sonderprüfung als planmäßiges Personal eingestuft werden.

(2) In Abweichung von den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes kann das Personal der ehemaligen einfachen Laufbahn nach zustimmendem Gutachten des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten ohne Prüfung in den Stellenplan eingestuft werden.

(3) Dieselben Bestimmungen gelten auch für das seinerzeit im Sinne des Art. 17 des Regionalgesetzes vom 26. August

1968, Nr. 20 bereits eingestellte Personal, dessen Dienstverhältnis unterbrochen worden ist.

(4) Die Prüfungsfächer und die Einzelheiten der Wettbewerbe werden mit eigener Verordnung festgelegt. Für die Wettbewerbe betreffend die Einstufung in ehemalige Laufbahnen und Stellenpläne, die bereits in den Durchführungsverordnungen zum Art. 8 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1971, Nr. 9, zum Art. 15 des Regionalgesetzes vom 4. September 1974, Nr. l0, zum Art. 16 des Regionalgesetzes vom 29. August 1976, Nr. 8, zum Art. 22 des Regionalgesetzes vom 11. Jänner 1980, Nr. 1 und zum Art. 3 des Regionalgesetzes vom 21. März 1982, Nr. 4 vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen der Verordnungen selbst.

(5) Gegenüber dem Personal, das die Prüfung bestanden, jedoch wegen Unverfügbarkeit an Stellen nicht in den Stellenplan eingestuft werden kann, sind die Bestimmungen nach Art. 7 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 anwendbar.

(6) Das zeitweilige Dienstverhältnis des zur Zeit im Dienst stehenden Personals wird bis zur Genehmigung der Rangordnung des Wettbewerbes nach dem Abs. 1 und für die gesamte Gültigkeitsdauer derselben Rangordnung, für jene, die darin angeführt sind, verlängert.

(7) Für das Personal nach diesem Artikel wird sowohl für die rechtlichen als auch für die wirtschaftlichen Zwecke der auf Grund des im Art. 17 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 vorgesehenen zeitweiligen Arbeitsverhältnisses geleistete außerplanmäßige Dienst anerkannt.

(8) Die Zulassung zu den Wettbewerben nach diesem Artikel unterliegt dem zustimmenden Gutachten des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten.

Art. 68-*bis*[125] Vorbehalt von Stellen, die durch interne Wettbewerbe zu vergeben sind

(1) 80 Prozent der nach der endgültigen Einstufung des Personals in die verschiedenen Funktionsränge und in die entsprechenden Berufsbilder zur Verfügung stehenden Stellen werden dem im Dienst stehenden Personal vorbehalten, das sämtliche in der entsprechenden Wettbewerbsausschreibung eigens verlangten Voraussetzungen erfüllt.

(2) Diese Stellen werden durch internen Wettbewerb nach den Bestimmungen vergeben, die mit eigener von Seiten des Regionalausschusses nach Anhören der Gewerkschaftsorganisationen des Personals zu erlassender Durchführungsverordnung festzulegen sind.

(3) Diese Bestimmung wird nur einmal angewandt.

Art. 68-*ter*[126] Anerkennung des außerplanmäßigen Dienstes

(1) Zu den Zwecken der Einstufung nach dem Art. 2 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 9. Juni 1981, Nr. 310 wird der vor der Aufnahme in die Region beim Staate oder bei anderen öffentlichen Körperschaften geleistete Dienst auf der Grundlage der im erwähnten Art. 2 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 9. Juni 1981, Nr. 310 festgelegten Grundsätze bewertet.

(2) Gegenüber dem nach dem 1. Februar 1981 aufgenommenen Personal wird der planmäßige Dienst, welcher beim Staate oder bei anderen öffentlichen Körperschaften im gleichen oder in einem höheren Funktionsrang als jener geleistet wurde, für den die Aufnahme erfolgte, zur Gänze

[125] Der Artikel wurde durch den Art. 58 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

[126] Der Artikel wurde durch den Art. 59 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

bewertet, während der außerplanmäßige Dienst zur Hälfte bewertet wird.

(3) Zu den Zwecken der Anwendung der Bestimmungen nach den vorstehenden Absätzen müssen die betroffenen Bediensteten innerhalb von dreißig Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Gesuch einreichen.

Art. 68-*quater*[127] Besoldung im Falle des Aufstiegs in einen höheren Funktionsrang

(1) Im Falle des vor dem 1. Februar 1981 im Sinne des Art. 5 des Regionalgesetzes vom 26. April 1972, Nr. 10, des Art. 4 des Gesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312, der Art. 15, 17 und 23 des Regionalgesetzes vom 11. Jänner 1980, Nr. l und des Art. 10 des Regionalgesetzes vom 21. Mai 1980, Nr. 7 erfolgten Aufstiegs in einen höheren Funktionsrang wird dem Bediensteten mit Ablauf vom obgenannten Tag zusätzlich zum bezogenen Gehalt ein Betrag zuerkannt, der der Differenz zwischen der Anfangsbesoldung des zuerkannten Ranges und jener des unmittelbar niedrigeren Funktionsranges entspricht.

(2) Der neue, auf diese Weise bestimmte Betrag ist dem wirtschaftlichen Aufstieg anzupassen, der für den Funktionsrang der Einstufung festgelegt ist.

(3) Falls genannte Entlohnungsposition zwischen zwei Klassen oder zwischen einer Klasse und der periodischen Vorrückung oder zwischen zwei periodischen Vorrückungen liegt – unbeschadet der Entrichtung genannten Gehaltes – wird das Personal in die unmittelbar unter dem genannten Gehalt liegende Klasse oder Vorrückung eingestuft. Die Differenz zwischen den beiden Gehältern wird nach der zeitbedingten Auszahlungsaufteilung für den weiteren Besoldungsaufstieg

[127] Der Artikel wurde durch den Art. 60 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 eingefügt.

berücksichtigt. Die nach Monaten zeitbedingte Auszahlungsaufteilung der Differenz zwischen den vorgenannten Gehältern entspricht vierundzwanzig Mal der Differenz geteilt durch den Betrag der erreichten Klasse oder Vorrückung.

(4) Das gegenwärtig in das Berufsbild „Dem einfachen Dienst zugeteilte Personal“ eingestufte Personal im zweiten Funktionsrang wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in den dritten Funktionsrang – Berufsbild „Dem Vorzimmer- und Pförtnerdienst zugeteiltes Personal“ eingestuft. Mit Wirkung vom gleichen Datum wird das Berufsbild „Dem einfachen Dienst zugeteiltes Personal“ gestrichen.

(5) Die im Art. 4 Abs. 9 und 10 des Gesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312 enthaltene Regelung wird in Bezug auf die ausgeübten und im Besonderen durch die jährlichen Informationsberichte festgelegten Obliegenheiten auf der Grundlage der Gegenüberstellung zwischen den Obliegenheiten der für das Personal eingeführten Berufsbilder und den Obliegenheiten der Range der alten Ordnung auf das betroffene Personal der Region angewandt.

Art. 69[128] **Durchführungsverordnungen**

(1) Die in den vorstehenden Artikeln erwähnten Durchführungsverordnungen werden innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen.

Art. 70 Aufhebung von Bestimmungen

(1) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes an ist das Regionalgesetz vom 22. Jänner 1964, Nr. 2 aufgehoben.

---

[128] Der Artikel wurde durch den Art. 61 des RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt.

(2) Es sind außerdem die Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 10 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20, die Art. 2 Abs. 1 und 4 des Regionalgesetzes vom 24. November 1977, Nr. 10 sowie die Bestimmungen auf dem Gebiet der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung des Personals aufgehoben, die mit diesem Gesetz unvereinbar sind.

(3) Die zum Regionalgesetz vom 26. April 1972, Nr. 10 beigelegten Tabellen A und B, die zum Regionalgesetz vom 11. Jänner 1980, Nr. 1 beigelegten Tabellen A und B und die zum Regionalgesetz vom 21. Mai 1980, Nr. 7 beigelegte Tabelle A werden aufgehoben und durch den Einheitsstellenplan des Personals der Region nach der diesem Gesetz beigelegten Tabelle C) ersetzt.

Art. 71 Abfassung des vereinheitlichten Textes der Gesetze über die Ämterordnung und über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals der Region

(1) Der Regionalausschuss ist dazu ermächtigt, den vereinheitlichten Text der geltenden Regionalgesetze betreffend Bestimmungen über die Ämterordnung und über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals der Region abzufassen, ohne dabei Änderungen einzuführen.

(2) Der vereinheitlichte Text wird nach vorhergehendem Beschluss des Regionalausschusses mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses genehmigt.

Art. 72 Finanzbestimmung

(1) Die aus der Durchführung dieses Gesetzes erwachsenden Ausgaben, die für das Jahr 1983 auf 400 Millionen Lire und für das Jahr 1984 auf 350 Millionen Lire geschätzt werden, werden durch Behebung eines gleich hohen Betrages aus den

im Kapitel 670 des Ausgabenvoranschlages der entsprechenden Finanzgebarungen eingetragenen Sonderfonds gedeckt.

Art. 73 Dringlichkeitserklärung

(1) Dieses Gesetz wird laut Art. 55 des Sonderstatuts als dringend erklärt.

Art. 74 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

BEILAGE A)[129]

BEILAGEN B) - C)[130]

[129] Die Beilage wurde durch das RG vom 11. Juni 1987, Nr. 5 ersetzt und durch den Art. 64 des RG vom 9. Mai 1991, Nr. 10, durch den Art. 3 Abs. 3 des RG vom 29. November 1996, Nr. 5 und durch den Art. 7 Abs. 1 des RG vom 27. Februar 1997, Nr. 3 geändert.

[130] Mit DPReg. vom 27. Oktober 2005, Nr. 12/L *Änderung der mit DPReg. vom 25. Februar 2003, Nr. 2/L erlassenen Verordnung betreffend die »Festsetzung der Befugnisse der Organisationseinheiten der Region und der entsprechenden Gliederungen«* wurde im Sinne des Art. 2 Abs. 1 des RG vom 21. Juli 2000, Nr. 3 eine teilweise Neuorganisation vorgenommen, wobei einige Ämter zusammengelegt und Organisationseinheiten abgeschafft wurden, deren Zuständigkeiten mit RG vom 17. April 2003, Nr. 3 an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen wurden.
Mit DPReg. vom 16. Juni 2006, Nr. 7/L *Änderung der mit DPReg. vom 27. Oktober 2005, Nr. 12/L erlassenen Verordnung betreffend die »Festsetzung der Befugnisse der Organisationseinheiten der Region und der entsprechenden Gliederungen«* wurde im Sinne des Art. 2 Abs. 1 des RG vom 21. Juli 2000, Nr. 3 eine weitere Neuorganisation vorgenommen.

NORMATIVA

art. 12

BESTIMMUNGEN

Art. 12

Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118[1]
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

omissis

Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni [143]

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.[144]

omissis

Note:
[143]Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.
[144]Comma così modificato dall'art. 38-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.